

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2807

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE
(FOTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ZANGRILLO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(CALDEROLI)

CON IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
(MUSUMECI)

CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
(ALBERTI CASELLATI)

CON IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ
(LOCATELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO
(GARNERO SANTANCHÈ)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19,
recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche
di coesione

Presentato il 19 febbraio 2026

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Il presente decreto – legge si compone di **32** articoli suddivisi in tre Titoli.

Il Titolo I (rubricato “Disposizioni per l’attuazione del PNRR”), articolato in due Capi, reca le disposizioni urgenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche “Piano” o “PNRR”), quale risultante dalle modifiche apportate dalla decisione del Consiglio UE del 25 novembre 2025, nel rispetto delle condizionalità ivi previste, disciplinando, altresì, il regime applicabile agli investimenti non più finanziati dal medesimo Piano a seguito di detta revisione.

Il Capo I (articoli da 1 a 3) reca disposizioni in materia di Governance del PNRR, con particolare riguardo alla disciplina in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR e di rafforzamento della capacità amministrativa sia delle Amministrazioni titolari, sia dei soggetti attuatori delle misure del PNRR.

Il Capo II (articoli da 4 a 27) si compone di otto Sezioni e contiene le disposizioni necessarie al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR, nonché l’attuazione delle riforme contemplate dal medesimo Piano.

La Sezione I reca misure di semplificazione di carattere generale, finalizzate ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, nonché il completamento di quelli non più finanziati dallo stesso all’esito della revisione.

Le Sezioni II, III, IV, V, VI, VII e VIII recano, invece, misure, anche di semplificazione amministrativa, dirette ad assicurare il conseguimento di specifici obiettivi del PNRR rilevanti ai fini del pagamento della nona e della decima rata del PNRR. In particolare, il Capo II contiene disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1 - Componente 1 del PNRR. Trattasi di disposizioni funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui all’Investimento 1.1 (Infrastrutture digitali), all’Investimento 1.3 (Dati e interoperabilità) e all’Investimento 1.4 (Servizi digitali e esperienza dei cittadini) e della Riforma 1.3 (Cloud first e interoperabilità) dell’Asse 1 “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”, nonché degli obiettivi della Riforma 1.9 (Riforma del Pubblico impiego e semplificazione) dell’Asse 3 “Pubblica amministrazione” con specifico riguardo al repertorio delle procedure semplificate e/o digitalizzate (milestone M1C1-63).

Il Titolo II (rubricato “Disposizioni in materia di politiche di coesione”) contiene misure finalizzate a consentire un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione, in coerenza con gli obiettivi di cui alla Riforma 1.9bis della Missione 1 – Componente 1 – Asse 3 del PNRR.

Il Titolo III reca, infine, le disposizioni di carattere finanziario e finali.

Tanto premesso, si illustra, di seguito, il contenuto dei singoli articoli che compongono il decreto.

ART. 1

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

La disposizione in esame è volta a rafforzare il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad agevolarne l'attuazione e il definitivo completamento, anche in vista del superamento del termine finale di scadenza per i pagamenti dei contributi finanziari agli Stati membri fissato, dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, al 31 dicembre 2026.

Di conseguenza, la norma in rassegna provvede a chiarire le modalità per il tracciamento dello stato di avanzamento degli interventi e l'aggiornamento dei relativi cronoprogrammi.

Al **comma 1** si prevede che al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e obiettivi finali del PNRR, i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico ReGiS, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento e il relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con attestazione dell'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento ovvero evidenza dell'esistenza di eventuali criticità, anche ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Al **comma 2** viene stabilito che le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori espletano gli adempimenti relativi a gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli in ordine alle misure di rispettiva competenza, anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi all'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi del sistema ReGiS.

A tenore, poi, del **comma 3**, la Ragioneria generale dello Stato provvede ad implementare le funzionalità del sistema ReGiS ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 2 e anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, incluse le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di Sogei S.p.A. e di altre società a prevalente partecipazione pubblica. Per l'adeguamento dei sistemi informatici per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici resta fermo quanto previsto dal comma 754 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il **comma 4**, infine, prevede la clausola di neutralità finanziaria.

ART. 2

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

L'articolo in esame introduce misure funzionali ad assicurare l'efficace completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entro i termini fissati dalla normativa eurounitaria, nonché, in un'ottica prospettica e sulla scorta dell'esperienza maturata nel corso dell'attuazione del PNRR, a rafforzare le attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativa all'utilizzo dei fondi e dei programmi europei e al conseguimento dei relativi obiettivi.

Infatti, in vista della fase conclusiva di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rileva l'esigenza di assicurare il tempestivo ed efficace conseguimento dei traguardi e degli obiettivi per i progetti di investimento e per le riforme inclusi nel Piano, particolarmente in seguito alla conclusione del processo di ulteriore revisione del Piano di cui alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025.

Le revisioni, previste dall'articolo 21 del Regolamento UE 2021/241, in questi anni hanno assicurato una adeguata flessibilità dello strumento, che hanno consentito di adeguare le riforme e gli investimenti al mutato contesto geopolitico e geoeconomico internazionale.

Sul punto, con Comunicazione del 4 giugno scorso, la Commissione europea ha quindi esortato gli Stati membri a rivedere complessivamente e modificare i Piani nazionali per assicurare il rispetto dei tempi e il massimo assorbimento delle risorse, mantenendo nei Piani stessi solo le misure delle quali si può prevedere il pieno conseguimento di traguardi e obiettivi entro il termine ultimo del 31 agosto 2026.

Al tempo stesso, gli Stati membri sono stati chiamati ad individuare soluzioni volte ad assicurare che le riforme e gli investimenti finanziati continuino a contribuire significativamente agli obiettivi finali di politica pubblica, in linea con le priorità europee.

Per definire la proposta seguendo le indicazioni della Comunicazione della Commissione europea, è stata condotta un'intensa attività di analisi finalizzata ad individuare le criticità nell'attuazione delle singole misure, portata avanti dalla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con le Amministrazioni titolari e in costante confronto con i servizi della Commissione europea.

Questa attività collaborativa ha permesso di assicurare la condivisione del metodo di analisi e di verificare la fattibilità delle soluzioni nel rispetto dei vincoli europei.

Le attività legate all'efficace attuazione delle misure PNRR includono, altresì, la gestione delle operazioni di rendicontazione e di formalizzazione delle residue richieste di pagamento alla Commissione europea entro i termini fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ed individuati, rispettivamente, nel 31 agosto e nel 31 dicembre 2026. Tale tempistica è stata, confermata, da ultimo, anche nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, che ha altresì indicato, la data del 30 settembre 2026 come termine per la presentazione dell'ultima richiesta di pagamento (con erogazione entro il 31 dicembre 2026), in coerenza con l'articolo 6 degli Accordi di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Al contempo, come evidenziato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR con circolare n. 22 del 19 settembre 2025 (recante: *“PNRR – Indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi”*), tenuto conto delle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, nonché in ragione delle indicazioni di cui alla sopra menzionata comunicazione della Commissione europea: *“le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori, per le parti di rispettiva competenza, dovranno conservare sul sistema ReGis i dati e la documentazione relativa all'attuazione delle misure e degli interventi finanziati dal PNRR, ivi compreso il conseguimento dei relativi obiettivi, in modo da poterla esibire alle autorità di controllo dell'Unione europea e nazionali. A tale riguardo, la Commissione ha ribadito che i propri servizi di controllo e la Corte dei conti europea potranno svolgere verifiche e attività di audit fino a cinque anni successivi al pagamento dell'ultima rata del PNRR del dicembre 2026. In tema di prevenzione, individuazione e contrasto alle frodi, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento, al fine di proteggere gli interessi finanziari dell'UE, la Commissione ha ribadito l'obbligo degli Stati membri di continuare a collaborare con le autorità europee, anche dopo il 2026 per segnalare sospetti casi di frode e di assicurare l'accesso a tutte le informazioni ritenute rilevanti al pari delle autorità nazionali su cui ricade altresì l'obbligo di provvedere al recupero delle eventuali somme indebitamente utilizzate. Per gli aspetti operativi e strettamente tecnici relativi alle suddette questioni nonché sulle attività di audit nazionali, la*

Commissione pubblicherà entro la fine dell'anno delle linee guida per gli Stati membri. Inoltre, dopo il 2026 le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori dovranno continuare ad aggiornare il sistema ReGiS anche con i dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli investimenti che continuano ad essere realizzati dopo la conclusione del Piano, assicurando la completezza e la correttezza del relativo corredo informativo, in coerenza con le condizionalità previste dal Piano. Il monitoraggio dovrà consentire anche la verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi che proseguiranno dopo il 2026, anche ai fini della loro riprogrammazione in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica".

Conseguentemente, l'articolo in esame (nonché il successivo articolo 3 recante "*disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR*"), da un lato, contiene disposizioni dirette al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni responsabili del conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, così come modificato con la decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché della loro rendicontazione e del loro monitoraggio (ponendosi in continuità con quanto previsto dall'articolo 8 – rubricato "*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori*" del decreto-legge n. 19 del 2024, a seguito della revisione del PNRR di cui alla decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023); dall'altro, reca previsioni dirette ad assicurare che le Amministrazioni titolari delle misure PNRR e l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento delle regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri possano, rispettivamente, adempiere senza soluzione di continuità agli obblighi di attuazione, di rendicontazione e di monitoraggio del PNRR e garantire continuità alle attività volte alla razionalizzazione e revisione della normativa vigente ovvero delle relative misure attuative, al fine di assicurare maggiore coerenza ed efficacia della normazione, anche dopo il 31 dicembre 2026. Ciò, attraverso la proroga fino al 31 dicembre 2029 delle strutture temporanee PNRR all'uopo istituite presso dette Amministrazioni, l'implementazione delle misure di assistenza tecnica e l'assunzione di unità di personale a tempo indeterminato da assegnare a dette strutture.

Tanto premesso, il **comma 1**, proroga, in primo luogo, al 31 dicembre 2026 la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento delle regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché in relazione alle unità di missione per il PNRR (ovvero alle analoghe strutture di livello dirigenziale, ivi compresa la Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) operanti presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano. La proroga in discorso avrà effetto, naturalmente, limitatamente a quegli incarichi, anche di reggenza o ad *interim*, la cui scadenza sia anteriore al 31 dicembre 2026.

In secondo luogo, la disposizione in esame proroga sino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, della Unità per la razionalizzazione e il miglioramento delle regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 e delle Unità di missione per il PNRR (ovvero delle analoghe strutture di livello dirigenziale generale) operanti presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano, alle quali è affidato il coordinamento, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo delle attività di gestione degli interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione centrale, e del Nucleo PNRR Stato-Regioni, istituito dall'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021 ed operante presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dalla predetta proroga

viene espressamente esclusa la Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per ragioni di coordinamento normativo con quanto previsto nel comma 7 dell'articolo in esame.

Conseguentemente, viene differita sino alla predetta data anche l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti e relativi al personale assegnato ai predetti uffici e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena operatività del personale già presso tali uffici – fatta salva la possibilità di comunicare alle amministrazioni di provenienza la richiesta di revoca di detti provvedimenti, da formalizzarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto –. Sempre, poi, per assicurare la piena attività di tali uffici e strutture, nonché della Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si prevede che fino al 31 dicembre 2029 gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il **comma 2**, al fine di garantire la piena funzionalità della Struttura di missione PNRR, prevede l'indizione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, di un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione, da concretizzare in data non anteriore al 1° gennaio 2027, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 26 unità di personale non dirigenziale, da destinare alla predetta Struttura di missione nei limiti del contingente di unità di personale non dirigenziale ad esso assegnato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023 (norma istitutiva della Struttura) e da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'uopo, si evidenzia che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023 di istituzione ed organizzazione della Struttura di Missione PNRR, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2024, assegna alla stessa, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, un contingente di 65 unità di personale non dirigenziale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri o di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto contingente di unità di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ed assunto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, mediante contratti di lavoro a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026.

All'attualità, presso la Struttura di missione PNRR il contingente di personale non dirigenziale è costituito nella misura di 39 unità da personale di pubbliche Amministrazione (di cui 13 unità di personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 26 unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto) e i restanti da personale reclutato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale e, comunque, di durata non superiore al 31 dicembre 2026.

Tanto premesso, la disposizione autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un'apposita procedura concorsuale finalizzata al reclutamento mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato di 26 unità di personale non dirigenziale da impiegare presso la predetta Struttura di Missione PNRR. Ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale, si rinvia, poi, ad un

successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti di partecipazione, con adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale eventualmente maturata all'interno degli uffici di cui al comma 1, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari di misure del PNRR. Ciò, allo scopo di non disperdere il patrimonio di competenze e di *know-how* sviluppato dalle risorse che hanno prestato servizio presso le suddette strutture, molte delle quali assunte con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato – e, dunque, esterne alla Pubblica amministrazione.

Il **comma 3** reca autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario e l'erogazione dei buoni pasto per il nuovo personale assunto all'esito della procedura selettiva di cui al comma precedente.

Il **comma 4** individua la fonte di copertura degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3.

Il **comma 5** interviene sull'articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021, al fine di estendere, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di conferimento degli incarichi agli esperti selezionati mediante *short list* dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi delle disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La misura risponde all'esigenza di assicurare la continuità delle attività di supporto tecnico, monitoraggio e rendicontazione relative alla fase conclusiva di attuazione del PNRR, fino all'orizzonte temporale del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) attualmente previsto per il 31 dicembre 2026.

Gli esperti in discorso svolgono infatti funzioni operative di elevata specializzazione, strettamente connesse alle procedure di gestione dei progetti, al controllo dello stato di avanzamento finanziario e fisico, nonché al rispetto dei vincoli e delle milestone previste. La cessazione degli incarichi al 31 dicembre 2025 determinerebbe un vuoto operativo in una fase cruciale per il completamento delle attività PNRR, con il rischio di ritardi nella rendicontazione degli investimenti, nonché di dispersione della competenza acquisita e della cosiddetta "memoria istituzionale" necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

La proroga consente dunque di consolidare i risultati conseguiti e di massimizzare l'efficienza dell'investimento già effettuato in termini di selezione, formazione e integrazione degli esperti nelle strutture ministeriali, senza incidere negativamente sulla finanza pubblica.

Il **comma 6** assicura la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 5.

Il **comma 7** dispone, in coerenza con le previsioni di cui al precedente **comma 1**, la proroga triennale, sino al 31 dicembre 2029, della Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, e organizzata secondo l'articolo 17-*sexies* del decreto-legge n. 80 del 2021.

La proroga si rende necessaria alla luce della complessità delle misure PNRR attribuite al Dicastero, del volume finanziario complessivo - pari, a seguito delle ultime rimodulazioni, a euro 31.045.432.050,96 - e della prosecuzione, oltre la data del 31 dicembre 2026, di numerosi adempimenti di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione che non cessano con la conclusione delle attività connesse al conseguimento degli obiettivi del Piano, ma si protraggono negli anni successivi per garantire la piena regolarità amministrativa e finanziaria degli interventi.

Le misure del Ministero rappresentano un *unicum* nello scenario delle Amministrazioni titolari di intervento PNRR, richiedendo una particolare articolazione tecnica e amministrativa, caratterizzata da una elevata numerosità di progetti ed eterogeneità di modalità attuative e di soggetti attuatori. Nello specifico:

- i progetti PNRR gestiti dal Ministero superano il numero di 1.200, senza considerare gli oltre 145.000 interventi individuati all'interno di quelli finanziati a livello nazionale dalla misura Ecobonus e le ulteriori migliaia derivanti dall'attuazione delle misure promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo, agrivoltaico e biometano, nonché gli oltre 47.000 voucher erogati nell'ambito della misura "Programma rinnovo flotta veicoli circolanti privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici";
- i soggetti attuatori coinvolti nella realizzazione e nel completamento degli interventi sono notevolmente eterogenei, includendo Regioni, enti locali, Autorità di sistema portuale, enti vigilati, imprese di piccole e grandi dimensioni e altri organismi pubblici e privati - che richiedono un presidio stabile per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e supervisione attribuite all'Amministrazione titolare;
- le modalità attuative degli interventi gestiti dal MASE sono estremamente diversificate comprendendo interventi cd. "a titolarità", "a regia", "a regia delegata" e in modalità "mista" (ovvero, in alcuni casi, una parte di una misura è gestita con una modalità ed un'altra parte secondo una diversa modalità attuativa), con un conseguente aumento della complessità attuativa.

L'enorme mole di lavoro connessa alla finalizzazione dei processi attuativi degli interventi PNRR di competenza del Ministero, che ricomprende, oltre alle fasi autorizzative e negoziali, la copertura di tutte le dinamiche gestionali rilevanti ai fini del rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, ove applicabile, del principio del "*do no significant harm*" (DNSH), del coordinamento tecnico-amministrativo dei progetti e, naturalmente, del monitoraggio, della gestione finanziaria, del controllo e della rendicontazione, non si esaurisce, quindi, con il 2026, termine previsto per la presentazione delle ultime richieste di pagamento alla Commissione europea e la liquidazione delle stesse, ma si proietta fisiologicamente nella fase successiva, fino a tutto il 2029.

Nel triennio post-2026 residuano infatti numerose e complesse attività che continueranno a gravare sul Ministero: il consolidamento e la verifica dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario; la gestione dei flussi finanziari e delle eventuali riassegnazioni; lo svolgimento dei controlli di primo livello e delle verifiche di conformità agli obblighi in materia di aiuti di Stato e DNSH; la gestione delle eventuali irregolarità e dei connessi recuperi, nonché il riscontro alle attività di audit e di controllo degli organi nazionali e dell'Unione europea che, come dalla Comunicazione della CE del 4 giugno 2025 e dalla successiva circolare RGS 22/2025, continueranno fino a cinque anni dalla chiusura del Piano, concentrandosi maggiormente nei tre anni successivi.

Si tratta di funzioni ad elevato contenuto specialistico, strettamente integrate con la fase attuativa e riferite a un ampio portafoglio di interventi e a una platea estremamente diversificata di beneficiari pubblici e privati, che richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attuale organizzazione tecnico-operativa di missione, già sperimentata e ormai pienamente affidabile nella gestione delle misure PNRR di competenza del MASE.

Tra queste assumono particolare rilievo la gestione finanziaria dei trasferimenti e pagamenti ai soggetti attuatori, le attività di verifica dei costi sostenuti, il controllo della correttezza della documentazione amministrativa e contabile da questi prodotta, la gestione dei procedimenti di recupero delle somme indebitamente utilizzate, l'aggiornamento dei sistemi informativi e l'allineamento dei dati contabili e procedurali.

Restano inoltre in capo all'Amministrazione titolare i controlli ex articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, che si applicano a tutte le fasi successive alla realizzazione degli interventi e che comprendono verifiche documentali, controlli sul posto, attività antifrode, controllo dei conflitti di interesse, accertamento della corretta applicazione delle normative nazionali ed europee e vigilanza sulla permanenza delle condizioni che hanno consentito il finanziamento degli interventi.

Anche il monitoraggio prosegue oltre il 2026, in quanto le amministrazioni titolari sono chiamate a verificare lo stato di attuazione finale dei progetti, il completamento delle attività residue, il mantenimento dei risultati conseguiti e la piena coerenza degli interventi rispetto agli obblighi assunti. I soggetti attuatori, dopo il 31 dicembre 2026, continueranno infatti a svolgere attività connesse alla gestione finanziaria delle operazioni, alla rendicontazione finale delle spese sostenute connesse agli interventi, nonché agli adempimenti di monitoraggio residuo richiesti dall'Amministrazione titolare. Tali attività richiedono un'interlocuzione costante con il Ministero e la presenza di una struttura tecnica in grado di fornire supporto, coordinamento e indirizzo, oltre che di assicurare un presidio univoco nei confronti dell'Ispettorato Generale per il PNRR, cui sono demandate le verifiche e le funzioni di coordinamento centrale del Piano.

Una quota rilevante delle risorse PNRR assegnate al MASE (oltre 4 miliardi di euro) è inoltre destinata a strumenti finanziari, attraverso operazioni gestite dal GSE ma che comportano, in capo al Ministero, obblighi di vigilanza, controllo, gestione dei flussi finanziari, monitoraggio della corretta gestione e dell'effettiva destinazione delle risorse, con un ciclo operativo che si estende ben oltre il 2026.

La proroga della struttura garantisce inoltre la continuità della capacità amministrativa costruita nel corso della prima fase di attuazione del PNRR, preservando competenze altamente specialistiche in materia di gestione finanziaria, controlli, monitoraggio, supporto tecnico, assistenza giuridico-amministrativa, rendicontazione e gestione degli strumenti finanziari, che non possono essere assorbite dalle strutture ordinarie del Ministero senza pregiudizio per la regolare conclusione delle operazioni e per la tutela dell'interesse finanziario nazionale ed europeo.

In conclusione, la proroga al 31 dicembre 2029 rappresenta un intervento necessario, proporzionato e coerente con la natura degli adempimenti ancora pendenti, con la struttura del portafoglio di investimenti del Ministero, con la particolare complessità tecnica e amministrativa degli interventi e con gli obblighi derivanti dal quadro unionale. Essa consente di garantire la completa, regolare e ordinata conclusione delle operazioni PNRR del Dicastero, assicurando continuità amministrativa, adeguatezza del presidio istituzionale e piena tutela delle risorse pubbliche.

Il **comma 8** interviene sulla disciplina relativa alla gestione delle risorse assegnate all'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, estendendo l'ambito delle spese autorizzate anche ad attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste. In particolare, si propone di rendere ammissibili, nei limiti degli stanziamenti già autorizzati, oltre a quelle già destinate ai controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi PNRR anche le spese relative ad attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, di indirizzo e supporto tecnico-amministrativo ai soggetti attuatori e ad attività di coordinamento istituzionale e relazionali.

L'attuale previsione normativa autorizza, infatti, una spesa limitata (euro 45.000 per il 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026) a consentire lo svolgimento dei controlli sostanziali a carico dell'Unità di Missione. Tuttavia, l'esperienza maturata nell'attuazione del PNRR ha messo in evidenza l'esigenza concreta di ampliare l'ambito operativo dell'Unità, anche in funzione della crescente complessità delle attività che vanno oltre i soli controlli "sostanziali".

Le funzioni assegnate all'Unità di Missione non si esauriscono, infatti, nei controlli (di cui quelli relativi all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti costituiscono una delle diverse tipologie), ma comprendono anche attività di indirizzo, coordinamento, supporto tecnico-amministrativo ai soggetti attuatori, raccolta dati, gestione dei flussi informativi con la piattaforma ReGiS e gli organi di controllo nazionali ed europei, nonché la partecipazione a tavoli interministeriali, missioni ispettive, sopralluoghi, incontri e missioni presso soggetti attuatori e altri soggetti istituzionali e *stakeholder*. Tutte queste attività risultano strumentali all'esercizio del ruolo di Unità di

coordinamento e controllo su una componente significativa del PNRR (40% per cento dell'ammontare delle risorse europee).

L'estensione in parola consente, quindi, di assicurare un utilizzo più flessibile e coerente delle risorse autorizzate, senza incremento di spesa, ma con una maggiore aderenza alle esigenze operative dell'Unità. Essa si pone in linea con gli indirizzi generali di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, richiamati anche nelle modifiche Piano nazionale per la pubblica amministrazione e nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

La previsione in rassegna, pertanto, mira a garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa nella fase cruciale dell'attuazione del Piano, rafforzando la capacità di presidio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assicurando la continuità delle attività indispensabili per il rispetto degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo.

Il **comma 9** prevede un rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica degli enti coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, con particolare riferimento al potenziamento e alla modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie.

Per assicurare il rispetto delle stringenti tempistiche fissate dal PNRR, nonché la corretta gestione e rendicontazione degli investimenti, si rende infatti necessario prevedere un adeguato supporto tecnico per consentire il monitoraggio della attività del soggetto attuatore per la rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale afferenti al conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati. L'assistenza tecnica richiesta fornirà supporto operativo e gestionale alle strutture competenti, contribuendo in modo determinante al coordinamento tra soggetti attuatori, nonché alla rilevazione di eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione dei progetti che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti.

L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF mette a disposizione del nostro Paese risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026.

La componente M3C1 "Rete ferroviaria ad alta velocità/capacità e strade sicure" del PNRR, dedicata agli investimenti sulla infrastruttura ferroviaria in concessione a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), interessa complessivamente 21,96 miliardi di euro di risorse PNRR di cui 10,80 miliardi di euro per "progetti in essere" e 11,16 miliardi di euro per "nuovi progetti", tutti interventi inclusi nei Contratti di programmi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il gestore RFI.

Gli investimenti della componente M3C1 sono determinanti per il raggiungimento dei 67 milestone e target del PNRR assegnati al MIT.

Al fine di poter monitorare e dare attuazione al Piano il MIT ha sottoscritto con RFI una apposita convenzione che disciplina, nel rispetto delle procedure interne approvate dall'amministrazione e di quelle stabilite dal MEF o dai regolamenti europei, le modalità di presentazione da parte del soggetto attuatore RFI delle domande di rimborso (anticipazione, intermedia o saldo) riguardanti i 135 interventi ferroviari, nonché le verifiche formali finalizzate ad assicurare la completezza e correttezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile inserita dal SA nel sistema informatico ReGis del MEF.

Alla luce di tali elementi, risulta essenziale garantire un efficace presidio tecnico e operativo delle attività connesse alla gestione dei Contratti di Programma tra MIT ed RFI, questo anche in considerazione delle ulteriori incombenze derivanti dall'attuazione del PNRR e delle stringenti tempistiche europee per il traguardo dei relativi target e milestones.

La disposizione proposta assicura pertanto la copertura finanziaria necessaria all'attivazione di un servizio di assistenza tecnica per il 2026 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un ente

tecnico specializzato finalizzato a fornire supporto operativo e gestionale e assistenza tecnica alla struttura ministeriale competente.

In particolare, tale supporto riguarderà:

- il monitoraggio dei cronoprogrammi e della spesa;
- la verifica della corretta trasmissione delle domande di rimborso e della corretta documentazione amministrativa e contabile;
- il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei singoli interventi;
- la verifica degli avanzamenti relativi al conseguimento dei milestone e target associati ai progetti.

Per quanto riguarda le modalità operative, l'accordo di servizio dovrà prevedere:

- la predisposizione di un piano operativo annuale con obiettivi specifici e indicatori di performance;
- un monitoraggio periodico dell'avanzamento delle attività;
- relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dell'accordo.

L'adozione della presente disposizione è funzionale al raggiungimento dei milestone e target del PNRR assegnati al MIT e di competenza della DG Ferrovie, in considerazione dell'elevato numero di interventi da gestire, della loro complessità tecnica e del volume complessivo delle risorse assegnate al settore ferroviario.

Sempre nell'ottica di agevolare il completamento degli interventi PNRR in vista della sua conclusione, al fine di assicurare continuità nell'erogazione di adeguato supporto tecnico-operativo, il **comma 10** proroga fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR, tutti gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro – aggiudicati sulla base dell'attuale o della previgente disciplina in materia di contratti pubblici – relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud nonché di servizi di Demand e Project Management Office (PMO) ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale da erogare in favore delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tenuto conto che, attualmente, non risultano attivi strumenti Consip dedicati specificamente all'assistenza tecnica e al supporto tecnico-operativo da rendere alle Amministrazioni titolari per l'espletamento delle attività legate alla fase conclusiva di attuazione del PNRR, si rende necessaria la proroga di strumenti convenzionali relativi ad attività analoghe, nelle more dell'espletamento, da parte di Consip, di successivi accordi e convenzioni quadro aventi specificamente ad oggetto le sopra descritte attività (di cui si occupa il successivo comma 11, al quale si rinvia).

La proroga avviene alle medesime condizioni materiali e finanziarie già oggetto dell'iniziale aggiudicazione e nel limite massimo del 50% del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

In diretto collegamento con le previsioni di cui al comma precedente ed accelerare le fasi di rendicontazione e chiusura del PNRR, poi, il **comma 11** rimette ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione, entro il limite di 100 milioni di euro complessivi, di iniziative di supporto da attivare per assicurare l'attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo ai quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, e per dare attuazione alle finalità di cui

al comma precedente. Tra tali iniziative, è espressamente contemplata l'indizione, ad opera di Consip S.p.A., di nuove procedure di gara per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro finalizzati all'affidamento, da parte delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, dei servizi già illustrati in relazione al comma 10 (cloud, Demand e PMO, servizi specialistici di supporto alla transizione digitale).

Nell'ambito delle attività necessarie a garantire un adeguato supporto tecnico-operativo alle amministrazioni centrali per accelerare le fasi di rendicontazione e chiusura del PNRR, infatti, la norma in esame destina un importo massimo pari a 100 milioni di euro per garantire un rafforzamento stabile, strutturale e duraturo della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali maggiormente coinvolte nell'attuazione del PNRR, quale presupposto imprescindibile per un'attuazione efficace, tempestiva e regolare del Piano, anche nella fase finale di rendicontazione e chiusura.

Le attività di supporto potranno riguardare gli ambiti della gestione finanziaria, rendicontazione e controllo e, precisamente, si sostanzieranno nel:

- a) supporto tecnico-operativo nella gestione e rendicontazione degli obiettivi europei e per le attività connesse ai flussi finanziari;
- b) coinvolgimento di esperti indipendenti per semplificare e accelerare gli adempimenti rendicontativi;
- c) supporto o svolgimento delle attività di controllo.

Il **comma 12** provvede ad incrementare la dotazione del fondo istituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con l'obiettivo di agevolare la definizione del nuovo percorso di carriera del personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo.

Il **comma 13** provvede a dotare il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, anche nell'ottica di un possibile ampliamento del Programma degli interventi del Commissario. In particolare:

- la modifica di cui alla **lett. a)** prevede che il ricorso al supporto di stazioni appaltanti qualificate o società partecipate, attualmente previsto a titolo gratuito nel testo vigente, possa avvenire nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e 5.300.000 nell'anno 2027;
- la modifica di cui alla **lettera b)** prevede la proroga di un anno del mandato del Commissario straordinario (fino al 31.12.2027) al fine di allineare lo stesso ai tempi tecnici di realizzazione degli interventi;
- la modifica di cui alla **lettera c)** riguarda alcuni aspetti inerenti alla struttura di supporto al Commissario straordinario ed è finalizzata al rafforzamento della predetta struttura:
 - i. si dispone l'aumento, da 5 a 10 unità, del personale in posizione di distacco. Tale incremento non prevede nuovi oneri, posto che il trattamento economico di detto personale rimane in capo all'amministrazione distaccante;
 - ii. si riconosce al personale non dirigenziale della struttura di supporto l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito, si rappresenta che il riconoscimento al personale della struttura di supporto dell'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è già espressamente prevista anche in favore del personale della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali urgenti in favore del

Comune di Caivano (cfr. art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 123 del 2023). Inoltre, si introduce la previsione in forza della quale agli esperti della struttura di supporto non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, così consentendo la possibilità di avvalersi anche di soggetti in quiescenza, dato il carattere straordinario e contingente dell'intervento in esame, al pari di quanto già previsto, sempre nel caso del Commissario straordinario per la soluzione della situazione emergenziale a Caivano, dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 208 del 2024, fermo restando in ogni caso l'obbligo di non superare un trattamento economico complessivo superiore ai limiti di legge in materia di incarichi pubblici e i limiti vigenti al divieto di cumulo tra pensione in godimento ed eventuali redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Il **comma 14**, poi, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente e dispone la relativa autorizzazione di spesa.

Il **comma 15** interviene sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Più nello specifico, l'articolo 1, comma 2, Tab.1/Allegato A, del decreto-legge n. 44 del 2023, ha istituito, in aggiunta alla dotazione organica vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, tre posizioni dirigenziali (una di prima fascia e due di seconda fascia), da attribuire, in sede di prima applicazione, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria (una posizione di prima fascia e una di seconda fascia) e al Dipartimento per le politiche della famiglia (una posizione di seconda fascia).

Successivamente, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, ha autorizzato i citati Dipartimenti ad attribuire, non oltre il 31 dicembre 2026, i predetti incarichi dirigenziali anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.

In tale contesto, il comma in rassegna ha la finalità di prorogare sino al 31 dicembre 2027 le sopra descritte modalità di conferimento degli incarichi.

Il **comma 16** consente al Ministero del turismo, in via straordinaria e con effetto immediato, di rimodulare la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facoltà assunzionali del triennio 2023-2025, alla luce dell'imminente fase di assegnazione dei dirigenti vincitori del X corso concorso SNA, che richiede la disponibilità di un quadro autorizzatorio aggiornato e coerente con i fabbisogni effettivi delle singole amministrazioni.

Al riguardo, alla luce delle istruttorie condotte e dell'evoluzione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione, è infatti emersa l'esigenza di ridurre il numero effettivamente necessario di dirigenti di nuova immissione, mentre, per contro, altre amministrazioni, in vista dell'assegnazione dei vincitori del corso-concorso, hanno manifestato informalmente fabbisogni ulteriori rispetto al contingente inizialmente loro attribuito.

Il quadro complessivo rende pertanto necessario un intervento normativo di rango primario che consenta una redistribuzione inter-amministrativa dei posti, nel rispetto del limite complessivo dei posti già messi a concorso e senza aggravii di spesa.

La disposizione in rassegna consente, pertanto:

- al Ministero del turismo di ridurre il numero di posizioni dirigenziali derivanti dal X corso-concorso SNA, aggiornando la propria programmazione nei limiti dell'organico e delle facoltà 2023-2025;
- al Dipartimento della funzione pubblica di emanare un provvedimento di redistribuzione compensativa dei posti tra le amministrazioni, anche in aumento laddove richiesto;

- alla SNA di procedere all'assegnazione dei vincitori sulla base di una programmazione aggiornata, stabile e coerente con i fabbisogni pubblici.

Il **comma 17**, in analogia a quanto disposto per le unità di missione PNRR, adegua al 31/12/2029 la deroga alla copertura mediante incarico ex comma 5-bis o comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001 di una posizione dirigenziale istituita per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In merito al **comma 18**, si rappresenta che l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 134, prevede l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Al riguardo si precisa che la richiamata disposizione di legge disponeva che il punto di contatto e le ASC presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono complessivamente composti da cinque unità di livello dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale generale, e ventisette unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica. In attuazione di quanto disposto dal menzionato comma 5 è stato adottato il d.P.C.M. 2 aprile 2025 che ha definito l'organizzazione dell'Ufficio infrastrutture critiche a supporto del PCU, prevedendo un posto di funzione dirigenziale di livello generale e due posti di funzione dirigenziale di livello non generale, considerando che i restanti 2 posti sono stati destinati uno per ciascuna delle due ASC presso la Presidenza del Consiglio. L'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 134/2024 ha autorizzato la spesa di euro 893.205 per l'anno 2024 e di euro 3.572.820 annui a decorrere dall'anno 2025. La relativa copertura rientra nell'ambito delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 5.

Attesa la molteplicità dei compiti e degli adempimenti che ricadono in capo al PCU, nonché la necessità di rispettare la connessa tempistica che scaturisce dall'attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, la proposta normativa è finalizzata a rafforzare l'Ufficio di supporto al PCU prevedendo l'incremento di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Attesa la necessità di garantire l'immediata operatività del predetto Ufficio è stabilito che gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La disposizione reca anche l'autorizzazione di spesa e la copertura finanziaria.

I **commi 19, 20 e 21** recano l'autorizzazione al Ministero della Giustizia ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate - a tempo determinato - ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La disposizione mira al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e alla realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali. I requisiti di partecipazione sono: a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026; b) hanno maturato almeno 12 mesi di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente CCNL Comparto funzioni centrali.

ART. 3**(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)**

Nell'ambito delle attività di attuazione del PNRR che il Dipartimento della funzione pubblica sta utilizzando, si è concretizzata la possibilità (data anche la richiesta pervenuta in tal senso dagli enti locali) di continuare ad utilizzare le risorse non fruite tra quelle destinate al Sub-investimento 2.2.1 *"Assistenza tecnica a livello centrale e locale"* della misura M1C1.

In tale contesto, l'articolo in commento è quindi finalizzato, con le previsioni di cui ai commi 1 e 2, a consentire l'aggiornamento di tale attività.

Pertanto, al **comma 1** si prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, si provveda all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, recante *"Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR"*, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico Regis, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.

Il **comma 2** prevede che, con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

Il **comma 3** reca un intervento in materia di spesa per il trattamento economico dei segretari comunali per i comuni fino a 3000 abitanti, prevedendo che -a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto- la spesa per il segretario non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. A tale riguardo, il comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge n. 44 del 2023, recante *"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"*, prevede che, per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del provvedimento, la spesa per il segretario non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'effetto generato dallo scomputo della spesa del segretario dal calcolo dei limiti di spesa per il personale previsti dalla vigente normativa è quello di consentire ai comuni di incrementare la propria capacità assunzionale, consentendo a questi ultimi l'arricchimento e l'implementazione dei propri organici.

L'attuale formulazione della disposizione in esame, tuttavia, determina altresì la costituzione di un regime di calcolo della spesa per il personale degli enti locali a doppio binario, con il risultato di penalizzare in maniera irragionevole gli enti che, a parità di condizioni, sono già provvisti di segretario comunale e che vedono ridotta la propria capacità assunzionale proprio in virtù del computo della spesa per il segretario comunale all'interno della complessiva spesa del personale.

Il comma in esame, pertanto, mira da un lato a rendere "strutturale" detta previsione, attraverso l'eliminazione del limite temporale previsto, dall'altro, ad eliminare la suindicata disparità di trattamento, con la previsione, per i comuni fino a 3000 abitanti, dello scomputo della spesa per il segretario comunale, indipendentemente dalla circostanza che il comune interessato sia provvisto o meno del segretario.

In tal modo si persegue la duplice finalità di favorire l'immissione di nuovi segretari comunali presso i comuni fino a 3000 abitanti, i quali non vedono incidere la spesa del segretario comunale sulla

propria capacità assunzionale e di liberare spazio assunzionale per i comuni già provvisti di segretario, i quali, non dovendo più considerare la relativa spesa all'interno della spesa del personale, potranno impiegare le corrispondenti somme, nel rispetto dei limiti vigenti, per procedere a nuove assunzioni.

Si prevede altresì che, fino alla scadenza del triennio (2023-2026), per gli enti interessati, resta applicabile l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Il **comma 4** autorizza la spesa necessaria a garantire, nell'ultima e decisiva annualità del PNRR, un servizio di assistenza tecnico-specialistica per la gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei contributi PNRR assegnati ai Comuni dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, al fine di assicurare un supporto strategico nell'attuazione dei seguenti interventi:

- M5C2 - Investimento 2.1, inerente investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale per un totale di € 2.000.000.000,00;
- M5C2 - Investimento 2.2, inerente ai Piani Urbani Integrati (general project) per un totale di € 900.000.000,00;
- M5C2 - Investimento 2.2 b), inerente ai Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI per un totale di € 272.000.000,00.

Nella fase conclusiva del PNRR, la disposizione si prefigge, inoltre, di assicurare le necessarie professionalità indispensabili alla Direzione centrale per la finanza locale per l'efficace ed efficiente gestione, attraverso il sistema ReGiS, delle procedure di monitoraggio delle informazioni e dei dati, per l'individuazione delle relative criticità e per la proposta di eventuali azioni correttive.

I **commi 5, 6 e 7** recano disposizioni tese a garantire la necessaria continuità ai progetti di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e più in generale a dotare la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura adeguata ad assicurare il supporto necessario per l'efficace espletamento da parte delle Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento dell'azione di Governo nelle materie di cui alla lettera b-bis) del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 400 del 1988, nonché di ogni altra funzione ad esso attribuita nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale.

A tal fine, al **comma 5** si prevede di incrementare la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Si prevede, altresì, che, in considerazione della specificità delle professionalità necessarie e dell'urgenza di coprirle, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il **comma 6**, per le medesime finalità di cui al comma 5, nonché al fine di garantire la più efficace azione di coordinamento del processo di digitalizzazione del Paese, sia a livello centrale sia a livello territoriale e di mantenere le migliori professionalità attratte al Dipartimento per la trasformazione digitale nel corso delle attività PNRR, autorizza un incremento della dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri di centotrenta unità. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge n. 68 del 1999, è previsto che il bando possa consentire un'adeguata considerazione delle

specifiche professionalità maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, può prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Infatti, il contingente di esperti di cui al citato articolo 10, specializzato nella standardizzazione dei programmi di digitalizzazione, garantendo coerenza tra le policy nazionali e le attività a livello locale, ha consentito il raggiungimento dei target e milestone del PNRR. Nello specifico ha supportato la gestione di oltre 66.000 progetti delle oltre 17.000 pubbliche amministrazioni beneficiarie, centrali e locali, per un valore complessivo degli investimenti di oltre 11 miliardi di euro. Pertanto, tale personale, avendo maturato specifica esperienza nel monitoraggio dei progetti e nel supporto alle amministrazioni centrali e locali, nonché nell'implementazione dei suddetti programmi, rappresenta un patrimonio di competenze che deve essere necessariamente valorizzato e non disperso, per garantire la prosecuzione dell'azione di digitalizzazione e di recupero del divario digitale che sta consentendo al Paese di consolidare il proprio posizionamento nei principali indicatori europei.

Il **comma 7** quantifica gli oneri discendenti dalle previsioni di cui ai commi 5 e 6, individuando la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 8** persegue, al pari degli altri commi che compongono l'articolo in commento, l'obiettivo di accelerare e migliorare l'attuazione dei progetti strategici e urgenti finanziati con risorse pubbliche, prevedendo la possibilità di affiancare con competenze tecniche e operative specialistiche le amministrazioni territoriali.

Al riguardo, Eutalia S.p.A. – società interamente pubblica e in house del Ministero dell'Economia e Finanze – dispone di una struttura idonea per fornire attività di assistenza tecnica a servizio dell'intero settore pubblico, con particolare riguardo alle amministrazioni regionali, locali e agli enti pubblici.

Negli ultimi anni la complessità tecnica e amministrativa degli interventi pubblici è cresciuta significativamente – come nel caso della gestione dei programmi di investimento del PNRR, dei fondi europei e delle nuove normative in materia di appalti – mentre diversi enti locali, in particolare di piccole dimensioni, non dispongono di professionalità specializzate necessarie per la piena realizzazione degli interventi. Il legislatore ha già riconosciuto in più occasioni il valore di società pubbliche specializzate nel fornire assistenza tecnica, chiamandole a supportare le Amministrazioni pubbliche in processi complessi ad alta intensità amministrativa. Eutalia S.p.A. s'inserisce in questo solco: l'ampliamento del suo perimetro operativo intende rispondere a un'esigenza ormai strutturale, fornendo alle Amministrazioni strumenti aggiuntivi per assicurare il buon andamento della propria azione.

La norma autorizza Eutalia S.p.A. a stipulare accordi quadro o convenzioni con una vasta platea di amministrazioni per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica. In tal modo le Amministrazioni potranno avvalersi di un affiancamento operativo diretto nella gestione dei procedimenti, nelle attività di monitoraggio e controllo e nella conduzione di progetti e iniziative di propria competenza. L'estensione del raggio d'azione di Eutalia all'intero ciclo di vita degli interventi – dalla programmazione fino alle fasi attuative, gestionali e organizzative – potenzia la capacità amministrativa degli enti beneficiari, assicurando maggiore continuità e qualità nell'esecuzione degli interventi pubblici.

Nello specifico, la disposizione autorizza Eutalia S.p.A. a fornire attività di assistenza tecnica – in favore di una pluralità di soggetti pubblici: non solo Regioni, enti locali e altri enti territoriali, ma anche società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e organismi integralmente pubblici.

Tale previsione risponde all'esigenza, più volte emersa nei diversi livelli istituzionali, di poter contare su una struttura pubblica centrale e qualificata che operi in modo flessibile, tempestivo ed efficace a

supporto dei procedimenti amministrativi e gestionali connessi alla realizzazione di interventi strategici o comunque urgenti e ad alta complessità operativa.

Vengono inoltre chiarite le condizioni normative e organizzative per l'esercizio delle attività previste, confermando l'applicabilità ad Eutalia S.p.A. del regime normativo di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016), con particolare riferimento all'articolazione del controllo analogo e alle regole sull'operatività delle società in house.

Il **comma 9** mira ad inserire nell'Allegato A del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica la nuova realtà in via di formazione relativa alla Società FVG Plus S.p.A. (esistente) e al relativo gruppo (di prossima formazione), avendo le stesse caratteristiche degli altri gruppi ivi elencati, che erano pre-esistenti all'emanazione del decreto legislativo in parola: viene in rilievo, infatti, una società che si configura come società finanziaria (che investirà in *start-up*) nonché come società c.d. *in house*, che gestirà fondi europei.

ART. 4

(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

La presente disposizione è finalizzata ad agevolare il tempestivo conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché ad assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025.

A tal fine il **comma 1** prevede che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR adottino i provvedimenti necessari a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che (in linea con quanto stabilito, in occasione della revisione del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023, dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 19 del 2024) qualora si renda necessario, a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le medesime amministrazioni, procedano all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. Al contempo, si impone alle Amministrazioni centrali di comunicare, entro tre giorni, detti provvedimenti alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR.

Il **comma 2** contiene previsioni finalizzate ad accelerare gli interventi di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 2023, volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Attualmente, l'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede l'applicazione, per tali interventi, della disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. L'articolo 4 di tale ordinanza, dedicato alle deroghe, prevede la possibilità di provvedere, sulla base di apposita motivazione, tra l'altro, in deroga agli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente disposizione, apportando deroghe all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, prevede la riduzione, rispettivamente, a dieci giorni e a trenta giorni dei termini di trenta giorni e di novanta

giorni previsti dal predetto articolo 17-*bis* ai commi 1 e 3, operanti per l'acquisizione – in funzione dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento – degli assensi, concerti, nulla osta comunque denominati o delle proposte di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici.

La disposizione, che conduce ad una riduzione ad un terzo dei termini generali regolati dall'articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, è giustificata non soltanto dalla necessità di consentire il conseguimento degli obiettivi PNRR, ma anche dalla natura tipicamente urgente degli interventi di protezione civile (posti a presidio di beni primari ex articolo 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018), quali sono quelli di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La disposizione, inoltre, regola la responsabilità del dirigente o del funzionario inadempiente per l'ipotesi in cui, formatosi *per silentium* l'atto di assenso occorrente ai fini della conclusione del procedimento, il provvedimento espresso non venga adottato nei termini. A tale riguardo, si prevede, infatti, che, decorsi i termini di formazione tacita dell'atto di assenso comunque denominato, il procedimento è concluso senza ritardo e la mancata o tardiva adozione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Il **comma 3** introduce una disposizione tesa a semplificare il peculiare meccanismo di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, attivabile nell'ipotesi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente manifestato da un organo statale che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR. In tale eventualità, la citata norma onera l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, la sottoposizione della questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Ora, la disposizione in commento intende completare il descritto meccanismo di superamento del dissenso, stabilendo che le determinazioni così adottate in sede di Consiglio dei ministri siano idonee a comporre, in via definitiva, il contrasto precedentemente insorto tra Amministrazioni dello Stato, tenendo luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari all'efficace prosecuzione della fase attuativa degli interventi PNRR.

Il **comma 4** novella l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di accelerare il completamento degli interventi PNRR relativi alla Missione 6, di pertinenza del Ministero della salute.

Nello specifico, al fine di assicurare percorsi di accelerazione rispetto agli interventi “Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Ospedale sicuro e sostenibile”, l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, prevede che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile del PNRR” Missione 6 Salute, Componente 2, il cui finanziamento in quota-parte è stato già previsto a carico del Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (L. n. 101/2021), ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20, della legge n. 67 del 1988, relativi alle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria.

Più precisamente, tale fondo complementare, in base al richiamato riferimento normativo del decreto-legge n. 59 del 2021, è stato destinato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 30,6 miliardi di euro nell'arco degli anni di riferimento del Piano dal 2021 al 2026. Per quanto qui interessa, una quota-parte di complessivi 2.387,41 milioni di euro è stata iscritta, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti, tra gli altri, al programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, come segue: 250 milioni

per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026.

Il citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 13, precisa altresì che vengono conseguentemente recuperate le risorse in conto residui iscritte nel Fondo complementare al piano di gestione di cui al richiamato articolo 1, comma 2, lett. e), n. 2), del decreto-legge n. 59 del 2021, pari a 39 milioni di euro per il 2024, da destinare alle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria in base all'autorizzazione prevista dalla legge n. 67 del 1988.

La medesima disposizione del comma 13 aggiunge, altresì, una integrazione a carattere procedimentale delle vigenti disposizioni in materia di programmi di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR e nel collegato Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero della salute, prevedendo la possibilità per le Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti che abbiano subito incrementi dei costi dei materiali della Missione 6 Salute - vale a dire 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità” di cui alla Componente 1 e del sopra richiamato investimento 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” di cui Componente 2, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR -, qualora non coperti dalle assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, di impegnare le risorse finanziarie, ove disponibili, per la copertura dei costi emergenti, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti, rendicontando con apposita procedura le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

Ad ogni modo, si rileva che l'intento acceleratorio di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 59 del 2021 non si è realizzato a causa della accennata condizionalità connessa alla necessaria assenza di ulteriori cofinanziamenti attraverso il Fondo complementare di cui al decreto-legge n. 59 del 2011. Risulta, infatti, evidente che le ulteriori esigenze di copertura dei quadri economici dei progetti PNRR in argomento richiedono ulteriori risorse in cofinanziamento.

Con la disposizione in esame, pertanto, si intende assicurare a vantaggio delle regioni un'effettiva accelerazione del completamento dei progetti PNRR, attraverso l'eliminazione della condizionalità del mancato ricorso alle risorse del cd. Fondo complementare, che consenta alle regioni, che avessero disponibilità, di accedere alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Il **comma 5** interviene sull'articolo 1, comma 483, della legge n. 207 del 2024, al fine di rendere coerente, con riguardo al Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni Internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, la normativa nazionale alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025.

In particolare, **la lettera a)** chiarisce che l'adeguamento degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, a seguito della rimodulazione degli obiettivi del Piano conseguente alla sua revisione secondo le modalità previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, determina anche il correlato adeguamento del contributo riconosciuto ai beneficiari al fine di allinearli ai nuovi obiettivi, inferiori a quelli previsti nelle citate convenzioni.

La **lettera b)** chiarisce che la rideterminazione del numero di civici assegnato a ciascuna beneficiario debba essere coerente con i dati dagli stessi comunicati al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di revisione dell'obiettivo relativo al Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni Internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, successivamente approvata con la decisione del Consiglio del 27 novembre 2025.

I **commi 6, 7, 8** recano disposizioni finalizzate all'attuazione della Riforma 1.15 “Riforma delle norme di contabilità pubblica” del PNRR.

In particolare, con il **comma 6**, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) definiscano, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui alla milestone M1C1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual*. Al **comma 7**, si precisa che l'erogazione dell'attività formativa verrà effettuata direttamente dalla SNA, che sostiene i relativi costi a valere sulle disponibilità esistenti nel proprio bilancio, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonché attraverso progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di conformità, rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile *accrual*. Il **comma 8** reca la copertura finanziaria,

Il **comma 9**, al fine di agevolare la tempestiva attuazione degli interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dal PNRR in forza della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, dispone la proroga dell'applicazione delle misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024. A tal riguardo giova, infatti, precisare che, con la citata decisione del Consiglio ECOFIN, si è concluso l'iter di approvazione dell'ulteriore revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, per effetto di tale modifica, taluni interventi e misure non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, con conseguente disapplicazione, in relazione agli stessi, della disciplina acceleratoria all'uopo prevista dalla normativa di settore (di cui al citato articolo 12). Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni:

- applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi PNRR e contenuta nei decreti-legge n. 77 del 2021 e n. 13 del 2023 nonché dalle ulteriori, specifiche disposizioni legislative volte a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- applicazione delle disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute negli atti normativi richiamati nell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024, oltre alle ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali;
- obbligo, per le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, di ricorrere al sistema informatico ReGiS per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- conferma del contributo del Fondo per l'avvio opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, in favore degli interventi defianziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine di non compromettere la realizzazione di tali interventi.

Ai fini della realizzazione dei citati interventi, inoltre, la norma in esame conferma le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili».

ART. 5

(Misure in materia di regimi amministrativi)

L'intervento ha ad oggetto modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) nonché previsioni volte ad assicurarne l'attuazione, anche attraverso disposizioni transitorie.

Il **comma 1**, alle **lettere a) e b)** modifica rispettivamente l'articolo 14-*bis* e l'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, mettendo a regime il modello di conferenza di servizi accelerata sperimentato

con successo in via transitoria a partire dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e oggetto di successive proroghe e modificazioni fino all'ultima, intervenuta con l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 25 del 2025., con l'obiettivo di rafforzare l'istituto della conferenza di servizi semplificata, favorendo una maggiore flessibilità procedurale e accelerando i tempi decisionali nei procedimenti amministrativi.

Le modifiche introdotte determinano e rendono strutturali la riduzione dei tempi della conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, in quanto:

- le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere i pareri di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
- viene rafforzato l'obbligo di motivazione per le amministrazioni partecipanti, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale, che, in caso di dissenso o non completo assenso, devono indicare le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, con la quantificazione, laddove possibile, dei relativi costi. Le prescrizioni dovranno essere determinate in conformità ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato;
- nell'ambito della conferenza di servizi semplificata, fuori dei casi di svolgimento della conferenza secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 14-*bis* (con esito concorde di tutte le amministrazioni partecipanti), l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, è tenuta a svolgere entro la data stabilita ai sensi della lettera *d*) del comma 2 del medesimo articolo 14-*bis* e con le modalità sincrone di cui all'articolo 14-ter comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte – che intervengono mediante rappresentante unico – nella quale prende atto delle rispettive posizioni espresse e predispone la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, verso la quale può essere proposta opposizione. La disposizione in commento, poi, chiarisce che qualora le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza non vi prendano parte, ovvero vi abbiano partecipato senza esprimere la propria posizione, ovvero abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni non trattate dalla conferenza, si considera acquisito l'assenso incondizionato delle stesse;
- vengono poi ridotti da quarantacinque a trenta giorni i termini entro i quali l'Amministrazione procedente può, laddove la determinazione risulti particolarmente complessa, procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter;
- vengono ridotti da quarantacinque a trenta giorni e, in caso di coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, da novanta a sessanta giorni i termini di conclusione dei lavori della conferenza che si svolga in modalità simultanea ed in forma sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

Il **comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 19 in materia di SCIA, prevedendo – anche in conformità agli attuali orientamenti della giurisprudenza – le sanzioni della decadenza in caso di autocertificazioni false di cui all'articolo 75 DPR n. 445 del 2000, anche una volta decorsi i termini dell'autotutela. La novella traduce in legge l'orientamento giurisprudenziale che, applicando correttamente la seconda parte dell'articolo 21-*nonies* della l. n. 241 del 1990, fa sempre salva la sanzione della decadenza dal beneficio di cui all'articolo 75 del DPR n. 445 del 2000 sulle autocertificazioni e, nel caso di specie, sugli effetti della volontà del privato che si sono prodotti illegittimamente a causa del falso dichiarato.

Il **comma 1, lettera d)** interviene sui commi 1 e 2 – *bis* dell'articolo 20 in materia di silenzio assenso.

La modifica apportata al comma 1 del predetto articolo 20 ha la finalità di assicurare certezza alla formazione del silenzio assenso. In particolare, con la modifica proposta, si chiarisce, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente del Consiglio di Stato, che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, fermo restando l'esercizio del potere di annullamento in autotutela di cui all'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990. La proposta, infatti, individua in modo esplicito i casi in cui il silenzio assenso non si forma: quando l'istanza non è ricevuta dall'amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per definire il contenuto del provvedimento richiesto.

La modifica di cui al comma 2-*bis* è diretta a precisare che, in caso di formazione del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, automaticamente e in via telematica, l'attestazione relativa all'intervenuto decorso dei termini del procedimento. Inoltre, si prevede che, nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è tenuta a inviare d'ufficio detta attestazione all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza.

Il **comma 2** prevede che, fino alla data dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 35, comma 4, lettera n), della legge n. 177 del 2024, la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il Nuovo codice della strada, effettuata lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse – ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica – è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 23 nonché dei requisiti e criteri previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR n. 445 del 1992), dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA deve essere corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato e, qualora l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP del Comune deve inviare immediatamente la SCIA agli enti interessati, al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali permane il vincolo dell'autorizzazione.

ART. 6

(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)

L'articolo in commento contiene disposizioni di semplificazione e in favore dei cittadini e dei consumatori. In particolare, il **comma 1**, prevede che le scuole, le università, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, siano tenute ad acquisire d'ufficio, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati ISEE dall'INPS. Per fruire dei benefici economici e delle agevolazioni, ad esempio, nel campo del diritto allo studio (libri testo, gite scolastiche) o di agevolazioni nel pagamento di mense e tasse universitarie e in molti altri settori, le famiglie sono costrette a predisporre la dichiarazione sul portale dell'INPS o a richiederla al CAF e, successivamente, a presentarla all'amministrazione competente. L'acquisizione d'ufficio ha, quindi, finalità di semplificazione, in quanto i cittadini non dovranno presentare personalmente l'ISEE, ma saranno le amministrazioni ad acquisirlo direttamente con la modalità suindicata. Ciò rende, altresì, più cogente ed efficace anche un'attività di controllo tesa ad evitare che si possano ottenere benefici a cui non si ha diritto. La predetta piattaforma è già correntemente in uso alle pubbliche amministrazioni ai fini dello scambio del reciproco patrimonio informativo, pertanto la disposizione, dunque, si limita ad ampliare il catalogo delle informazioni accessibili alle amministrazioni con i dati relativi all'ISEE già in possesso dell'INPS.

Il **comma 2** reca disposizioni in materia di rilascio della carta d'identità elettronica in favore dei soggetti ultrasessantenni.

In particolare, si prevede che in conformità con le modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) previste dal decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, le carte d'identità emesse, a decorrere dal 30 luglio 2026, in favore di soggetti che abbiano compiuto almeno settanta anni d'età al momento della richiesta di rilascio, abbiano una durata illimitata (anziché decennale) e siano valide per l'espatrio.

La disposizione in rassegna è in linea con quanto previsto dal regolamento UE 2019/1157, che consente agli Stati di stabilire una durata del documento superiore a 10 anni per coloro che hanno più di settanta anni e, in tal senso, una simile previsione è già presente negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea.

Al contempo, si prevede la facoltà per i titolari delle carte d'identità di durata cinquantennale di richiedere, dopo dieci anni dal rilascio, il rinnovo di detto documento, ove necessario ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.

Il **comma 3** prevede un'ulteriore modalità di rilascio della tessera elettorale personale in aggiunta al rilascio da parte del Comune. In particolare, si introduce nella legge 30 aprile 1999, n. 120, un nuovo articolo 13-bis che:

- al comma 1, prevede che la tessera elettorale possa essere rilasciata su richiesta dell'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);

- al comma 2, stabilisce che le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo della tessera digitale, nonché la sua eventuale confluenza nel c.d. Sistema IT-Wallet sia definite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In particolare, i decreti dovranno disciplinare le modalità di utilizzo digitale della tessera e prevedere la possibilità di impiegare la copia analogica della stessa solo nel seggio di appartenenza dell'elettore. Si intende così prevenire il rischio del "doppio voto", escludendo dalla possibilità di impiego della copia analogica le categorie di elettori ammesse a votare in un seggio diverso da quello di appartenenza (componenti dell'ufficio elettorale di sezione, rappresentanti di lista. Nello specifico, le attività propedeutiche al rilascio della tessera elettorale in modalità telematica tramite ANPR, saranno sviluppati dalla Società Sogei S.p.A., incaricata, ai sensi dell'art. 1, comma 306, della L. n. 228/2012, della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR e trovano copertura a valere sul sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati, incluso l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

Il **comma 4** reca modifiche alla disciplina in materia di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (concomitante alla creazione dei Tribunali amministrativi regionali, con legge 6 dicembre 1971, n. 1034), configura espressamente il ricorso al Presidente della Repubblica come un rimedio amministrativo.

In ordine al procedimento che conduce alla decisione, il legislatore prevede che: il ricorso venga notificato all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, il quale ordina, se del caso, l'integrazione del procedimento (art. 9); l'Amministrazione competente per materia, svolge l'istruttoria (art. 11); l'affare già istruito viene trasmesso alle Sezioni Consultive del Consiglio di Stato (art. 12) per l'adozione del parere vincolante (art. 13).

Infine, la decisione sul ricorso straordinario «è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato» (art. 14).

Tanto premesso, la disposizione, in commento, in ragione della natura vincolante del parere reso dal Consiglio di Stato sostituisce, in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei termini definizione del rimedio giustiziale in esame, la proposta del Ministro competente e l'adozione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, con un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, operando le occorrenti modifiche di coordinamento normativo e lasciando inalterate la natura del rimedio e dell'atto decisorio, nonché le garanzie e le tutele attualmente previste per le parti.

Il **comma 5** dispone l'abrogazione della lettera *bb*) dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in conseguenza delle modifiche di cui al comma 4.

Al **comma 6** si prevede che ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, è da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

ART. 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

L'articolo contiene misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità, concorrendo, in tal modo, al raggiungimento sia degli obiettivi di cui alla milestone PNRR M1C1-63 (in scadenza al 30 giugno 2026), sia all'attuazione (mediante l'implementazione della sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n.62) della riforma 1 ("legge quadro sulle disabilità") di cui alla Missione 5 – Componente 2 del PNRR.

Nel dettaglio, il **comma 1, primo periodo** estende le attività di sperimentazione previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ad ulteriori 40 province.

È utile rammentare che l'articolo 9 del decreto-legge n. 71 del 2024 aveva inizialmente previsto che riguardassero un primo nucleo di 9 province, poi incrementato di ulteriori 11, per un totale di 20 province, dal 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 19-*quater* del decreto-legge n. 202 del 2024.

Con la nuova disposizione, la sperimentazione riguarderà, dal primo marzo 2026, ulteriori 40 territori, tra province e città metropolitane italiane, distribuite in tutte le Regioni. Rimane ferma la data – il 1° gennaio 2027 – dalla quale la riforma di cui al menzionato decreto legislativo n. 62 del 2024 si applicherà in tutta l'Italia. A tale traguardo si giungerà, a seguito della nuova disposizione, in maniera più graduale, poiché l'inserimento nella sperimentazione di ulteriori 40 province e città metropolitane consente di limitare a soli 47 i territori nei quali l'attuazione della riforma partirà dal primo gennaio 2027. Relativamente alle nuove province in sperimentazione, si precisa che in caso di Ambiti territoriali sociali che si sviluppano territorialmente tra più province, la sperimentazione è per i soli Comuni che rientrano territorialmente tra le province in sperimentazione.

Il **comma 1, secondo periodo** risolve un problema di coordinamento normativo tra il regolamento n. 94 del 2025 e la disposizione di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 202 del 2024. Tale ultima disposizione è sopraggiunta durante l'iter del regolamento che, pertanto, non ha potuto tener

conto dell'avvenuta estensione territoriale della sperimentazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ad ulteriori 11 province, né dell'estensione prevista dalla presente disposizione.

Inoltre, appare opportuno assicurare che i criteri per l'accertamento della condizione di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla individuati dal predetto decreto possano essere utilizzati, a prescindere dalla fase sperimentale, sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024 che dovrà individuare *“i criteri per accertare l'esistenza e la significatività delle compromissioni delle strutture e delle funzioni corporee in base all'ICF, tenendo conto dell'ICD”*, per tutte le patologie.

Il **comma 2** regola le modalità di svolgimento della formazione nazionale e regionale a supporto della progressiva applicazione sul territorio della riforma di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, prevedendo che avvenga sulla base della disciplina recata dal regolamento n. 30 del 2025, ancorché quest'ultimo sia riferito ai soli territori della prima versione della sperimentazione, come definiti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 71 del 2024. Ciò consente sin da subito di assicurare la formazione nei territori aggiunti alla fase sperimentale solo in seguito. Inoltre, occorre tener conto del fatto che anche negli ulteriori territori non interessati dalla sperimentazione, in vista dell'entrata in vigore a regime della riforma, occorrerà procedere ad attività di formazione.

Il **comma 3** apporta modifiche al decreto legislativo n. 62 del 2024.

In particolare, la **lettera a)** introduce modifiche all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4 del citato decreto, che ha modificato l'articolo 4, della legge n. 104 del 1992.

Come noto, nel corso dell'anno 2024 è stata approvata la riforma sulla disabilità di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024 che, tra l'altro, modifica la composizione delle Commissioni mediche di accertamento, ora denominate Unità di Valutazione di base (UVB), anche in ragione della nuova logica di accertamento della disabilità fondato sul modello bio-psico-sociale.

Nel 2024, l'INPS, in qualità di soggetto unico accertatore della condizione di disabilità e al fine di garantire l'avvio della sperimentazione della riforma e la successiva entrata in vigore a regime, ha indetto alcuni concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di:

- 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale. In attesa di espletamento della procedura di selezione dei medici, l'Istituto ha contrattualizzato medici e medici specialisti con contratto di lavoro autonomo;
- 781 unità di figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali;
- 138 funzionari sanitari.

L'avvio della fase sperimentale in alcuni territori ha già offerto risultati positivi, come emerge anche dal recente ampliamento delle altre province coinvolte, avvenuto con il recente decreto-legge n. 202 del 2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

In vista della attivazione a regime, a partire dal 1° gennaio 2027, di circa 1.000 unità di valutazione di base su tutto il territorio nazionale e tenuto conto dell'attuale fase di sperimentazione, utile, tra l'altro, proprio ad assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e a valutare eventuali modifiche alla disciplina in oggetto, l'INPS, in qualità di soggetto unico accertatore, ha richiesto l'adozione di modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di composizione della UVB.

Più nel dettaglio, al **numero 1**, in materia di valutazione di base rispettivamente degli adulti e dei minori, anche al fine di ottimizzare i processi organizzativi e logistici di INPS, si modifica il comma 2 prevedendo che:

- il Presidente dell'UVB può essere specializzato, oltre che in medicina legale, anche in medicina del lavoro o specializzazioni equipollenti o affini (**punto 1.1**);
- l'INPS, in caso di indisponibilità di un medico in possesso delle citate specializzazioni, nomini come Presidente un medico che abbia svolto attività per almeno un anno (in luogo di tre) in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale (**punto 1.2**)

Viene, quindi, eliminato l'obbligo della presenza di un componente specializzato in medicina legale con seguente soppressione del quarto periodo del comma 2 (**punto 1.3**).

Analoga modifica viene apportata dal **numero 2** al comma 3 del citato articolo 4, per le UVB afferenti ai minori. Inoltre, per le medesime UVB si prevede la possibilità di partecipazione, anche in modalità a distanza mediante video-collegamento da parte del medico specializzato nella patologia che connota la condizione di salute del minore. Tale modalità partecipativa potrebbe sopperire alla carenza, in alcuni territori, di medici specializzati nella specifica patologia oggetto di accertamento, permettendo di assicurare la funzionalità delle commissioni sull'intero territorio nazionale/regionale e di garantire la partecipazione in tutti i territori regionali alle commissioni da attivare sulla base del numero di domande pervenute e non pregiudicare il buon andamento dei risultati della sperimentazione.

La **lettera b)** introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 62 del 2024 apportando alcune semplificazioni nelle modalità di trasmissione documentale tra gli enti coinvolti nei processi di valutazione di base e multidimensionale.

In particolare, nella lettera si prevede che la trasmissione dell'istanza di avvio del procedimento per la formazione del Progetto di vita individuale personalizzato e partecipato avvenga previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita istanza per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall'INPS, che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento del medesimo Istituto. Per mezzo di tale piattaforma, il certificato che attesta la condizione di disabilità viene quindi trasmesso dall'INPS agli enti di cui all'articolo 23 ovvero agli ATS. La disposizione risponde all'esigenza di consentire alla persona con disabilità, adeguatamente informata in sede di valutazione di base sul progetto di vita, di valutare se effettivamente trasmettere il certificato della condizione di disabilità per la presentazione della relativa istanza, assicurando modalità estremamente semplificate.

Inoltre, si introduce una modifica imposta dalla necessità di garantire la comunicazione di determinate informazioni alle Regioni, che in mancanza della compiuta interoperabilità del FSE, rimarrebbe carente.

La **lettera c)** inserisce all'articolo 16 del decreto legislativo n. 62 del 2024 il nuovo comma 1-*bis*. La nuova disposizione prevede che l'INPS, in attesa dell'attuazione dell'interoperabilità con il fascicolo sanitario elettronico e, in tutti quei casi in cui è necessaria la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità, possa concludere specifiche convenzioni con le regioni e le province autonome per la condivisione di banche dati e delle informazioni necessarie a garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali di rispettiva competenza a favore dei disabili.

Il **comma 4** sostituisce il comma 214 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 con la finalità di semplificare le disposizioni in materia di utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e di ovviare alle criticità che sono emerse in fase di attuazione e che, di fatto, hanno lasciato la stessa inattuata con riferimento al primo periodo del comma 214, in ragione delle concrete difficoltà di definire con un decreto ministeriale i criteri generali per l'attuazione di tutte le misure previste nel comma 213 che, seppur tra loro connesse si riferiscono a progetti di diversa natura, quali turismo accessibile, lavoratori e tempo ricreativo sociale, inclusione, ipoacusia, autonomia e comunicazione, e altri. In particolare, la modifica normativa in esame attribuisce all'Autorità politica delegata in materia di disabilità la competenza a disciplinare con propri decreti, da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, l'utilizzo delle risorse del Fondo

per l'attuazione dalle misure di competenza statale di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 213 e, d'intesa con la medesima Conferenza unificata, il riparto delle risorse del medesimo Fondo per le finalità di cui alla lettera *a-bis)* del medesimo comma 213. In tal modo, fatta salva la competenza regionale costituzionalmente garantita per le materie relative ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità e al trasporto scolastico, da un lato, si semplifica la procedura di utilizzo delle risorse, riducendo i tempi necessari per la conclusione dell'*iter* di adozione dei decreti ministeriali, al fine di gestire meglio le risorse e garantire risposte efficaci sulle varie tematiche per l'inclusione delle persone con disabilità, nel rispetto delle finalità istitutive del Fondo stesso, di cui al comma 210, e, dall'altro, si assicura, comunque, la verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari discendenti da detti decreti, mediante l'obbligo di corredare gli stessi con una relazione tecnica da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Quanto, invece, all'utilizzo delle risorse del Fondo per le finalità di cui alla lettera *a)* del citato comma 213, si prevede che lo stesso avvenga secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Quanto ai **commi 5 e 6**, si osserva, preliminarmente, che il decreto legislativo n. 222 del 2023 è stato il primo provvedimento adottato in attuazione della legge n. 227 del 2021, che all'articolo 2, comma 2, lett. e) prevedeva, quale criterio di delega, la riqualificazione dei servizi pubblici all'insegna dell'accessibilità e dell'inclusione, intese rispettivamente come diritto all'accesso e come concreta partecipazione alla vita sociale, economica e istituzionale. Il provvedimento è in linea di continuità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge n. 18 del 2009), che impegna gli Stati a garantire, su base di uguaglianza, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e ai servizi digitali. In tale contesto, il decreto legislativo n. 222 del 2023 ha delineato un impianto normativo coerente e integrato, volto a promuovere un modello di accessibilità *by design* come criterio strutturale nella progettazione e gestione dei servizi digitali pubblici.

Successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo è stata istituita con decreto legislativo n. 20 del 2024 l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità con compiti di vigilanza, tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Pertanto, nell'ottica di rafforzare concretamente l'obiettivo della piena accessibilità e inclusione delle persone con disabilità e in coerenza con il ruolo proprio dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità vengono riconosciute a quest'ultima delle specifiche funzioni che consentono di monitorare e agire per l'attuazione delle norme sull'accessibilità e sull'inclusione.

In particolare, il **comma 5** modifica l'articolo 6, comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno n. 80 del 2021, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 222 del 2023. Tale disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a designare, tra il personale in servizio, un dirigente amministrativo o un dipendente ad esso equiparato con esperienza documentata, o comprovata formazione, in materia di inclusione sociale e accessibilità delle persone con disabilità cui spettano i seguenti compiti:

- definire le modalità e le azioni finalizzate a garantire la piena accessibilità dei servizi e degli ambienti amministrativi ai cittadini con disabilità e alle persone ultrasessantacinquenni (art. 6, comma 2, lettera f), del decreto – legge n. 80 del 2021);
- proporre gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali (lett. a e b del medesimo articolo);

I nominativi dei referenti designati devono essere comunicati al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione in esame prevede che i nominativi siano comunicati anche all'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Il **comma 6** apporta modifiche al decreto legislativo n. 222 del 2023. In particolare introduce una modifica all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 222 del 2023 estendendo all'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità la possibilità di partecipare al processo di formazione del Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 80 del 2021 e alla predisposizione delle proposte che il dirigente nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del medesimo decreto formula per l'elaborazione delle parti del Piano nella parte relativa alla definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali [comma 2, lettere a) e b) del citato articolo 6];

Il **comma 7** prevede la facoltà per l'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità di promuovere ricorsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2009, nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità.

Il **comma 8**, attraverso un'integrazione alla legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge n. 18 del 2009), che ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, chiarisce che il programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, che l'Osservatorio è tenuto ad attuare, è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il **comma 9** reca modifiche al decreto legislativo febbraio 2024, n. 20, recante "Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo".

In particolare, alla **lettera a)**, si prevede la possibilità del temporaneo distacco presso l'Autorità in questione anche di personale proveniente dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai Vigili del fuoco, nel limite di una unità.

Alla **lettera b)**, si prevede che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, di cui all'articolo 158 del d.P.R. n. 115/2002, compreso il contributo unificato, già prevista per le amministrazioni pubbliche, si applica anche al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. All'uopo, si evidenzia che il Garante, istituito con decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 e operativo dal 1° gennaio 2025, è un'autorità amministrativa indipendente con funzioni di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità. La disposizione in esame, oltre a rispondere all'esigenza di evitare un'ingiustificata disparità con altre autorità pubbliche in analoghe situazioni, rafforza l'efficacia operativa del Garante nella tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Il **comma 10** reca la clausola di neutralità finanziaria.

ART. 8

(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)

L'articolo si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza.

In particolare, la misura prevede, al **comma 1**, l'eliminazione dell'obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. In particolare, si stabilisce che possono essere utilizzati, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate

ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e fermo l'obbligo di conservazione delle stesse secondo le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile.

L'obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse. La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall'altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità all'uopo preposte.

Il **comma 2** prevede la possibilità, per i soggetti i cui dati sui pagamenti sono già presenti nella banca dati che alimenta il portale "Soldi pubblici", di adempiere agli obblighi di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013 mediante la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento al portale stesso, evitando duplicazioni informative.

Al **comma 3**, si stabilisce che i soggetti che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013, elencate nell'Allegato B del decreto, possano considerare assolti gli obblighi di pubblicazione relativi a numerosi articoli del decreto (tra cui quelli su incarichi, consulenze, enti controllati, bilanci, ecc.), semplicemente pubblicando un link alle banche dati interessate.

ART. 9

(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

L'articolo in commento introduce alcune semplificazioni nell'ambito della disciplina dei divieti di edificare in prossimità della c.d. "linea doganale".

In particolare, la disposizione sostituisce l'articolo 7, dell'allegato I del decreto legislativo n. 141 del 2024.

Il nuovo articolo 7 prevede, al **comma 1**, che per la realizzazione, modifica o spostamento di opere realizzate o da realizzarsi in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, è necessaria la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'uopo stabilendo un termine di trenta giorni dalla richiesta per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e prevedendo, nell'ipotesi di vano decorso del predetto termine, l'operatività del silenzio-assenso.

Il successivo **comma 2** precisa, da un lato, che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività ivi previste e, dall'altro, che la stesse non deve essere acquisita ai fini della realizzazione di opere interne ad edifici o fabbricati già esistenti.

ART. 10**(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)**

L'articolo reca misure di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione.

In particolare, il **comma 1** è volto a superare le criticità riscontrate nel contesto ordinamentale vigente legate all'esame di idoneità professionale degli autotrasportatori. Mediante il presente intervento con cui si modifica l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, i cittadini potranno sostenere l'esame di idoneità in una provincia diversa da quelle di residenza, eliminando, per l'effetto, un vincolo che ostacola l'accesso alla professione, in considerazione del fatto che non tutte le province hanno attivato la commissione di esame.

Il **comma 2** introduce una disciplina transitoria finalizzata ad ampliare, fino al 31 dicembre 2026, nelle more della revisione organica della materia, il novero delle professionalità che possono far parte delle commissioni mediche locali, ricomprendendovi i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno d'età, già appartenenti ai summenzionati corpi e amministrazioni indicati all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, previa comunicazione all'Azienda sanitaria locale (ASL) della disponibilità degli stessi a proseguire nell'incarico. Ciò, al fine di ridurre l'attesa per il rinnovo o per la verifica del titolo di guida, a vantaggio di coloro che hanno l'obbligo di sottoporsi a visita medica collegiale. L'ampliamento dei medici componenti delle CML con i medici in quiescenza è necessità ineludibile per continuare ad assicurare livelli adeguati di servizio in termini di controllo psico fisico dei conducenti, funzionale a tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. A tale figura, coperta dal trattamento pensionistico, verrà corrisposto esclusivamente il compenso previsto dalla normativa di settore regionale, autoalimentato dai diritti che i richiedenti la visita medica collegiale versano per tale finalità e che, con partita di giro, ritorna ai componenti della commissione medesima corrisposto dalla struttura di appartenenza (ASL, Amministrazioni varie). Nel caso di personale medico in quiescenza, si tratterà di regolare, da parte delle ASL sede di CML il pagamento delle somme entrate nel proprio bilancio ma aventi destinazione specifica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (principio di onnicomprensività e non cumulabilità delle somme riconosciute ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico).

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevedendo l'inserimento di un periodo aggiuntivo. La citata disposizione, al fine di prevenire l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, e garantire elevati livelli di sicurezza informatica, assicurando il regolare svolgimento degli esami medesimi, ha autorizzato il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'utilizzo di dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze. In tale contesto, al fine di rendere omogenee le modalità di svolgimento delle sedute di esame e assicurare su tutto il territorio nazionale il corretto svolgimento degli esami di guida, la disposizione in esame autorizza anche gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome all'utilizzo di detti dispositivi (c.d. *jammer*) atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze. Si rende, infatti, necessario, al fine di prevenire eventuali episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida, adottare soluzioni volte a rilevare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula di esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento.

Il **comma 4** apporta modifiche all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, al fine di intervenire sul limite

massimo di passeggeri previsto nei casi in cui le autorizzazioni alla circolazione di targhe prova siano rilasciate ad aziende per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. In particolare, si prevede che alle predette aziende non si applichi il limite relativo al trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Detto limite rischia, infatti, di comportare rilevanti criticità operative nell'ambito delle attività di R&D dal momento che, per motivi tecnici, le attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli e/o loro componenti necessitano della presenza a bordo del veicolo di più specialisti contemporaneamente per monitoraggi e valutazioni simultanei ed analisi dati in tempo reale, con potenziale impatto sulla competitività.

Il **comma 5** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 disponendo che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.

ART. 11

(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

L'articolo in esame apporta, al **comma 1**, plurime modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il “*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*” (di seguito, anche “Codice dell'amministrazione digitale” o “CAD”) in coerenza con gli obiettivi dell'Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La **lettera a)** introduce nel Codice dell'amministrazione digitale il nuovo articolo 3-*ter*, che riconosce in capo al cittadino un diritto soggettivo alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali a lui riferibili (identità digitali SPID e CIEid; Carta nazionale dei servizi; attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-*quater* del Codice; i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-*bis*).

Il nuovo articolo istituisce, tramite i servizi resi disponibili da un'apposita sezione dedicata dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), un servizio di consultazione unitaria degli strumenti digitali del cittadino, con integrazioni veicolate mediante la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

L'attuazione si fonda sulle infrastrutture nazionali già previste dal Codice:

- ANPR (art. 62) quale punto di accesso unitario per il cittadino;
- Piattaforma digitale nazionale dati – PDND (art. 50-*ter*) per l'allineamento costante e l'interoperabilità con i registri dei gestori degli strumenti digitali;
- Punto di accesso telematico “IO” (art. 64-*bis*) e Piattaforma digitale per le notifiche (art. 1, comma 402, legge n. 160 del 2019) per informare il cittadino in caso di nuove attivazioni o variazioni.

L'intervento persegue altresì finalità di tutela dell'utente e di prevenzione delle frodi e, infatti è previsto che:

- prima del rilascio di una nuova identità digitale, i gestori di SPID verificano, per il tramite della PDND, l'eventuale preesistenza di identità già associate alla medesima persona, avvalendosi gratuitamente dei dati resi disponibili da ANPR (comma 6); per l'identità digitale associata alla carta di identità elettronica (CIE) le modalità di emissione della CIE già prevedono tale verifica;

- previa manifestazione del consenso dell'interessato, i gestori degli altri strumenti digitali possono effettuare analoga verifica di tipo quantitativo (comma 7), con esito limitato al numero degli strumenti esistenti e senza ulteriori dettagli (comma 8), in conformità al principio di minimizzazione dei dati.

Sono quindi definite:

- la base giuridica e l'assetto delle responsabilità del trattamento presso ANPR (titolare sotto i soli profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza: Ministero dell'interno; responsabile del trattamento: Sogei S.p.A.; titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza: gestori che possono avvalersi di società nominate responsabili del trattamento);
- le misure di sicurezza, con rinvio all'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, recante le regole tecniche di ANPR, nonché alle Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 50-ter;
- il termine di adeguamento (30 aprile 2026) e il relativo meccanismo sanzionatorio in caso di inadempimento, mediante rinvio all'articolo 32-bis o 18-bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'AgID assicurerà il coordinamento dei gestori degli strumenti digitali.

Infine, con un successivo decreto, potranno essere previsti ulteriori gestori di strumenti o dati non previsti dall'attuale formulazione.

La **lettera b)** reca plurime modifiche all'articolo 6-ter del predetto Codice, rubricato "*Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*" (IPA), al fine di rendere tale indice funzionale a un miglior utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), disciplinata all'articolo 50-ter del medesimo Codice, prevedendo sia la riorganizzazione dello stesso sia l'iscrizione al suo interno anche delle società a controllo pubblico, che si aggiungono ai soggetti rispetto ai quali è attualmente già contemplata l'iscrizione. Ciò al fine di garantire una maggiore efficienza nell'interoperabilità e nella trasparenza amministrativa e nei procedimenti di adesione alla PDND, rafforzando altresì l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, in linea con il principio dell'unicità dell'invio, anche denominato "*once only*".

Nel dettaglio, la **lettera b), numero 1**, sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 6-ter, prevedendo che nell'Indice in questione, come ridenominato, si iscrivono anche le società a controllo pubblico.

Con la modifica di cui alla **lettera b), numero 2**, si introduce, nel predetto articolo 6-ter, il nuovo comma 1-bis, volto a prevedere che per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice *de quo* garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

La **lettera b), numero 3** è diretta consentire che, nella realizzazione e gestione dell'Indice, l'AgID possa utilizzare anche l'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La **lettera b), numero 4** introduce il nuovo comma 2-bis, volto a prevedere che l'iscrizione all'Indice avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte di AgID ed è compatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis, concernente il c.d. "*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*". Si prevede altresì che, ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del Codice.

La **lettera b), numero 5** sostituisce integralmente il comma 3, al fine di includere le società a controllo pubblico tra i soggetti tenuti ad aggiornare gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente

e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. Si prevede altresì che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. Si prevede, infine, che per la violazione delle disposizioni ivi previste e concernenti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento dei dati si applica l'articolo 18-bis del CAD in materia di *“Violazione degli obblighi di transizione digitale”*.

La **lettera b), numero 6** modifica la rubrica dell'articolo 6-ter.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 50 del Codice dell'amministrazione digitale.

In particolare, con la **lettera c), numero 1**, si introduce il nuovo comma 2-*quater*, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del Codice fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Si tratta del principio c.d. del *“once only”*, parte integrante, a livello europeo, delle strategie di digitalizzazione. Sebbene tale principio sia già presente nel nostro ordinamento, se ne ritiene necessaria una esplicita formalizzazione nel Codice dell'amministrazione digitale, al fine di rafforzare la portata dello stesso. Sulla base di tale principio, le pubbliche amministrazioni devono garantire la circolarità delle informazioni mediante la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter e l'uso dell'identificativo univoco di cui all'articolo 62 del CAD. La disposizione in esame introduce, altresì, un'esplicita previsione sulla rilevanza pubblica della consultazione diretta delle banche dati da parte delle amministrazioni, in conformità all'articolo 43 del DPR 445/2000. Ciò consentirà di efficientare l'accesso ai dati per le finalità istituzionali e di migliorare l'efficacia dei servizi digitali. Si prevede, inoltre, che la vigilanza sugli accessi è garantita secondo le previsioni di cui alle nuove Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID il 19 giugno 2025 ai sensi degli articoli 50-ter e 71 del CAD che prevedono, tra gli altri, l'obbligo per i soggetti titolari delle banche dati di effettuare controlli a campione sugli accessi, con la collaborazione obbligatoria dei soggetti che fruiscono delle informazioni.

La **lettera c), numero 2** sostituisce integralmente l'attuale comma 3-ter, al fine di prevedere che, oltre all'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati, anche il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Si introduce, altresì, un meccanismo di monitoraggio annuale da parte dell'AgID, che dovrà verificare tramite controlli annuali il rispetto degli obblighi di interoperabilità. Per la violazione di tali obblighi viene coerentemente richiamata la sanzione di cui all'articolo 18-bis, aumentando così il livello di responsabilizzazione delle amministrazioni coinvolte.

La **lettera d)** introduce modifiche all'articolo 62 del CAD, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR.

In particolare, la **lettera d), numero 1** integra le previsioni del comma 3 del citato articolo 62, al fine di chiarire che l'interoperabilità basata sull'ID ANPR (il codice identificativo univoco attribuito a ogni individuo) non è un rapporto bilaterale tra ANPR e ciascuna banca dati, ma un paradigma valido tra tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici che contengono i dati dei cittadini. L'intervento di valorizzazione dell'ID ANPR è fondamentale per garantire e mantenere la piena interoperabilità realizzata tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni in fase di realizzazione dei progetti PNRR.

La **lettera d) numero 2** introduce il nuovo comma 3-*bis*, al fine di chiarire che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso.

La **lettera e)**, reca misure urgenti per il rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche nel settore marittimo.

L'intervento è finalizzato in particolare alla digitalizzazione integrale dei procedimenti e delle informazioni relative alla carriera, ai titoli e agli imbarchi del personale appartenente alla gente di mare, nonché alla realizzazione di un'infrastruttura interoperabile con le principali banche dati pubbliche, al fine di assicurare maggiore efficienza amministrativa, tracciabilità e semplificazione dei rapporti tra amministrazioni, lavoratori e operatori del settore marittimo.

Tanto premesso, si introduce, nel Codice dell'amministrazione digitale, l'articolo 62-*sexies*, il quale:

- al **comma 1**, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR), quale sistema informativo unico per la gestione digitale e interoperabile dei dati relativi ai titoli professionali, agli imbarchi, alle abilitazioni e alle carriere del personale marittimo, assicurando l'interoperabilità con le principali anagrafi pubbliche tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del medesimo Codice. Si prevede che l'ANGEMAR, una volta raggiunta la piena operatività, sostituisca le anagrafi, registri e archivi previsti a legislazione vigente, ivi inclusi quelli di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231;

- al **comma 2**, specifica che l'ANGEMAR è integrata con i servizi della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi della piattaforma di cui al citato articolo 50-ter, sarà aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del CAD, con l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) di cui all'articolo 62-quater del CAD, con l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del CAD, con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati detenute da altre amministrazioni;

- al **comma 3**, prevede, entro 180 giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, la digitalizzazione del libretto di navigazione che sarà generato e aggiornato sulla base dei dati contenuti nell'ANGEMAR stesso. In particolare, il libretto sarà dotato di un microprocessore elettronico per la memorizzazione sicura delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e sarà reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD. Si precisa che il libretto è carta valore ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 559 e la produzione e fornitura del supporto fisico sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

- al **comma 4** demanda ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica, la definizione dei seguenti aspetti: a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679; b) le caratteristiche del libretto di navigazione nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso;

- al **comma 5**, con una disposizione di carattere transitorio, prevede che, nelle more della piena operatività dell'ANGEMAR, sarà possibile l'utilizzo di un servizio provvisorio messo a disposizione dalla stessa ANGEMAR, secondo le modalità e lo schema dati definiti con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della raccolta e dell'inserimento dei dati, che confluiranno successivamente nell'anagrafe definitiva previa validazione.

Il **comma 2** dell'articolo in commento interviene sull'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che elenca le amministrazioni che possono avvalersi di Sogei S.p.A. per la realizzazione e la gestione di sistemi informativi strategici, in coerenza con le finalità di digitalizzazione, interoperabilità e razionalizzazione delle infrastrutture pubbliche previste dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. In particolare, al citato articolo 51, comma 2, viene inserita una nuova lettera d-bis), al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di Sogei S.p.A. per la realizzazione dell'ANGEMAR, in linea con l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" del PNRR, che mira a creare piattaforme digitali condivise e interoperabili tra le banche dati pubbliche.

Il **comma 3** contiene le disposizioni finanziarie e le fonti di copertura relative agli oneri finanziari discendenti dalle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1.

ART. 12 **(Misure urgenti in materia di microimprese)**

L'articolo in esame reca misure urgenti in materia di microimprese.

In particolare, al **comma 1**, si prevede la modifica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, mediante l'introduzione del nuovo articolo 2-*quaterdecies*.1, rubricato "*Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese*".

Nel dettaglio, il nuovo articolo 2-*quaterdecies*.1 introduce, ai commi 1 e 2, una misura di semplificazione per le microimprese che si avvalgono di meno di cinque dipendenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/679 "*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*" o GDPR. Il citato articolo 33 del GDPR prevede infatti che, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Al riguardo, il comma 1 della disposizione in esame prevede che le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento di tale obbligo, di una specifica procedura di notifica.

Al comma 2, si prevede che la procedura di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimento del Garante della privacy, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

Il **comma 2** reca la clausola di neutralità finanziaria.

I **commi 3 e 4** recano disposizioni volte ad agevolare le attività delle imprese del comparto dell'estetica e dell'acconciatura. In particolare, si modificano l'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché l'articolo 3, comma 5-*bis*, della legge 17 agosto 2005, n. 174, al fine di prevedere l'introduzione della figura del responsabile tecnico temporaneo. La disciplina attualmente vigente per i settori dell'estetica e dell'acconciatura prevede, infatti, che a ricoprire il ruolo del

responsabile tecnico sia esclusivamente un soggetto in possesso dell'abilitazione professionale, senza tuttavia disciplinare l'ipotesi in cui quest'ultimo si assenti dal lavoro per brevi periodi, qualora all'interno del salone non vi sia un soggetto provvisto dell'abilitazione professionale. Per ovviare a tale problematica, si prevede che, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili fino a un massimo di novanta giorni per comprovati motivi di salute, l'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Ciò consente di evitare interruzioni dell'attività derivanti da un vuoto manageriale temporaneo e, in caso di malattia, il titolare non è più costretto alla nomina onerosa di un responsabile tecnico al di fuori di chi già opera nell'impresa. Si prevede inoltre che il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Il **comma 5** introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*. In particolare, si prevede l'introduzione di modalità semplificate di aggiornamento dei titoli di qualificazione FER, mediante l'integrale sostituzione del comma 7 del medesimo articolo 15. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che gli attestati rilasciati agli installatori d'impianti a seguito di corso di formazione certificano la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici, di sistemi geotermici e di pompe di calore. La pubblicità dei titoli di qualificazione FER nella visura camerale delle imprese delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) è prevista dall'articolo 15, comma 7, che nella formulazione attualmente vigente prevede quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.”* Tuttavia, in assenza di indicazioni operative, la modalità di gestione degli attestati FER risulta, allo stato, alquanto diversificata nell'ambito delle singole CCIAA, creando diseconomie ed incertezza fra le imprese interessate. La disposizione normativa in esame, al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, introduce, quindi, l'obbligo per gli enti di formazione di utilizzare una modulistica *standard* e di trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso. Si prevede inoltre l'adozione, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di un *modulo unico digitale* interoperabile per la trasmissione degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti, in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali.

ART. 13

(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)

L'articolo in esame contiene modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito, anche “Codice”).

La **lettera a)** interviene sull'articolo 56 del Codice, al fine di aggiornare e precisare la disciplina relativa alla posa e alla gestione delle infrastrutture di comunicazione elettronica in prossimità di condutture e impianti sotterranei nonché di allineare le definizioni ivi contenute alle definizioni di cui al decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 (recante *“Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne”*) e della norma CEI

103-6 “*Protezione delle linee di telecomunicazione dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto*”.

In particolare, la **lettera a), numero 1)**, inserisce, al comma 1 del citato articolo 56, il riferimento anche alle linee di telecomunicazioni. Inoltre, si precisa l'ambito di applicazione della norma in esame limitandolo alle condutture di terza classe, in coerenza con la classificazione tecnica stabilita dalle norme UNI e CEI in materia di impianti elettrici e di distribuzione. Tale modifica mira a chiarire il campo di applicazione della disposizione e ad evitare interpretazioni estensive che potrebbero generare oneri tecnici o amministrativi non necessari per impianti di diversa tipologia o classe.

La **lettera a) numero 2)** modifica il comma 2 del predetto articolo 56 del Codice, al fine di:

- specificare la tipologia di tubazioni interessate dalle misure di tutela previste, circoscrivendo l'obbligo di adozione di particolari precauzioni ai soli impianti dotati di sistemi di protezione catodica, che sono quelli effettivamente soggetti a interferenze elettrochimiche potenzialmente dannose;

- inserire il riferimento alle linee di telecomunicazioni.

La **lettera b)** modifica l'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, del Codice, al fine di rafforzare gli obblighi di tutela e trasparenza attualmente previsti in favore dei consumatori nella fase di attivazione dei servizi di connettività da postazione fissa (c.d. accesso a internet). L'intervento si rende necessario per garantire che l'utente finale possa beneficiare della migliore tecnologia disponibile presso la propria unità immobiliare, evitando pratiche atte a pregiudicare l'effettiva fruizione delle infrastrutture di nuova generazione. Il servizio di accesso a internet, infatti, può essere fornito mediante diverse tecnologie di rete di accesso: FTTH, FTTC, ADSL, FWA e FWA su rete 5G. Nella scelta del servizio il consumatore riceve normalmente l'informazione circa la velocità di connessione ma non viene informato delle tecnologie disponibili al suo indirizzo. Nella pratica è emerso infatti che taluni operatori di connettività, pur in presenza di copertura con tecnologia a prestazioni più elevate, procedono all'attivazione dei servizi mediante soluzioni alternative con capacità inferiori, senza fornire al consumatore una completa informazione sul miglior livello tecnologico raggiungibile al proprio indirizzo. Sebbene l'articolo 98-*quaterdecies* del Codice delle comunicazioni elettroniche e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 156/23/CONS stabiliscano obblighi di informazione e trasparenza in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi offerti, l'ordinamento non prevede attualmente alcun obbligo per l'operatore di riferire all'utente le tecnologie disponibili. Il comma in esame è quindi volto a colmare tale lacuna, introducendo l'obbligo a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche di comunicare all'utente le tecnologie disponibili per l'attivazione del servizio di accesso a internet, con le relative prestazioni misurate in base ai parametri di capacità rilevati tramite la *Broadband Map* dell'AGCOM, strumento pubblico e gratuito che consente di verificare, su tutto il territorio nazionale, le tecnologie di accesso e i relativi livelli di velocità. Inoltre, nel chiarire che spetta all'Autorità per le garanzie di comunicazioni (in coerenza con le funzioni già ad esse attribuite in materia) di vigilare in ordine all'effettiva osservanza di detto obbligo da parte degli operatori economici, si prevede, in caso di violazione, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 14

(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)

L'articolo in esame reca misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** apporta modifiche all'articolo 216, comma 8-septies del Codice dell'ambiente, al fine di precisare che i rifiuti che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto del relativo *BAT References*, sono quelli individuati nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

Il **comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 241, comma 1, del medesimo Codice, al fine di specificare che per l'individuazione delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, per le quali occorre adottare il regolamento di bonifica con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si deve fare riferimento alle aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Il **comma 1, lettera c)**, introduce modifiche all'articolo 242, comma 13 del Codice dell'ambiente, al fine di prevedere che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.

Il **comma 1, lettera d)** modifica l'articolo 242-ter del Codice, in materia di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.

In particolare, al **numero 1)**, si introduce il riferimento ai progetti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ora possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, anche di interesse nazionale, laddove in precedenza il riferimento era ai soli progetti del PNRR. Si precisa inoltre che tali progetti si riferiscono agli interventi previsti dall'allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 laddove, nella formulazione che si intende novellare, il riferimento è a opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis.

Al **punto 2)** si modifica il comma 3 del citato articolo 242-ter, al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di propri criteri, procedure di valutazione e modalità di controllo dei siti oggetto di bonifica, trovano applicazione le procedure definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

Il **comma 2** prevede che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applichi a decorrere dal 22 maggio 2026. Al riguardo, si precisa che la citata lettera a) è finalizzata ad adeguare, in parte qua, le disposizioni dell'ordinamento nazionale alle previsioni di cui al regolamento UE 2024/1157 che, all'articolo 85, paragrafo 2, alinea, prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1013/2026, abrogato dal 20 maggio 2024, fino al 21 maggio 2026.

Il **comma 3** chiarisce che non sono classificate come insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si rende necessaria in quanto la predetta qualificazione risale ad un'epoca in cui non erano previste le autorizzazioni ambientali (scarichi delle acque, emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti) e le altre autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni, nonché la pianificazione urbanistica.

Il **comma 4** introduce modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. In

particolare, si modifica l'articolo 11, che disciplina il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo i sistemi "uno contro uno" e "uno contro zero", al fine di abrogare la previsione di cui al terzo periodo del comma 1 secondo cui, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

Il **comma 5** prevede, per ragioni di coordinamento normativo, l'abrogazione dell'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, in quanto integralmente riproduttivo delle previsioni già contenute nell'articolo 1-bis, comma 1, lettera *a*), numero 1), del decreto - legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147.

ART. 15

(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

L'articolo in esame reca disposizioni finalizzate a semplificare i procedimenti di acquisizione di medicinali destinati alla cura dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare.

In particolare, si prevede che le regioni, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, possono procedere all'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), ai sensi dell'articolo 76, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ossia mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Ciò, in coerenza con la normativa unionale (articolo 32, paragrafo 2, lettera *b*) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE in materia di contratti pubblici) e al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative.

ART. 16

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

La ratio sottesa al presente articolo attiene alle finalità insite negli obiettivi PNRR, riferiti alla Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR e relativi alla professionalizzazione dei giudici tributari, alla deflazione del contenzioso, soprattutto quello di legittimità, alla riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia tributaria e al riordino della geografia giudiziaria.

In particolare, il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

La **lettera a)** incide sulla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, concernente la nomina di giudici e magistrati tributari a presidente di corte, modificando la decorrenza del termine di quattro anni antecedenti alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, ai fini del conferimento dell'incarico direttivo. Nello specifico, si precisa che il presidente non potrà essere nominato tra i soggetti che raggiungeranno "l'età pensionabile" entro i quattro anni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda per partecipare all'interpello, e non più entro i quattro anni successivi alla loro nomina.

La **lettera b)** al fine di efficientare le procedure di reclutamento del concorso per magistrati tributari, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, introduce la previsione che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le prove scritte del concorso possano essere svolte dai candidati utilizzando appositi strumenti informatici.

La **lettera c)** modifica l'articolo 4-*quater*, comma 2, primo periodo, prevedendo la possibilità per il presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado di presiedere la commissione di concorso per l'assunzione dei magistrati tributari, in alternativa a un presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado.

La **lettera d)** interviene sul comma 1 dell'articolo 4-*quinqües*, stabilendo che il tirocinio dei magistrati tributari, reclutati tramite le relative procedure concorsuali, possa essere svolto – oltre che presso i magistrati tributari - anche presso i giudici tributari che esercitano le funzioni direttive di cui all'articolo 3; ciò al fine di garantire una effettiva attività di formazione a tutti i magistrati tributari nominati a seguito delle nuove procedure concorsuali.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo l'aumento del valore delle controversie di competenza del giudice monocratico di primo grado, da 5.000 euro a 10.000 euro, al fine di ridurre i tempi del processo tributario di merito. Tale modifica, in continuità con il precedente ampliamento della competenza per valore del giudice tributario in composizione monocratica, da 3.000 euro a 5.000 euro, disposto dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, persegue l'obiettivo di accelerare la definizione del contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo al giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.

Il **comma 3** reca alcune disposizioni di coordinamento, che intervengono sul testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, entrato in vigore il 29 novembre 2024, con effetti dal 1° gennaio 2027, al fine di allineare:

- la disciplina dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 54 del 1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera a), del presente articolo, con il corrispondente articolo 3, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera a)**;
- la disciplina dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 545/1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera b), del presente articolo, con il corrispondente articolo 5, comma 2, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera b)**;
- la disciplina dell'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 545/1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera c), del presente articolo, con il corrispondente articolo 8, comma 2, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera c)**;
- la disciplina dell'articolo 4-*quinqües*, comma 1, del decreto legislativo n. 545/1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera d), del presente articolo, con il corrispondente art. 9, comma 2, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera d)**;
- la disciplina dell'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, oggetto di intervento con il comma 2 del presente articolo, con il corrispondente articolo 49, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera e)**.

Il **comma 4** interviene sulla disciplina del concorso straordinario di cui all'articolo 1, comma 10-*bis*, della legge n. 130 del 2022, modificando l'oggetto delle prove scritte del predetto concorso previsto dall'articolo 1, comma 10-*ter*, al fine di assicurare che il primo elaborato consista nello svolgimento di un tema sul diritto tributario mentre il secondo elaborato verta sul diritto civile o sul diritto commerciale con profili di carattere tributario. Inoltre, si prevede che le prove e gli elaborati siano estratti mediante sorteggio pubblico.

Il **comma 5** interviene sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che disciplina l'assegnazione delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, eccetto quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili

conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Nello specifico:

- la **lettera a)** introduce, tra le finalità volte al potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, un ulteriore scopo di destinazione di dette entrate, ossia quello del potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria, ivi inclusi quelli relativi al processo tributario telematico;
- la **lettera b)** modifica la previsione relativa ai destinatari del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che le entrate destinate alle nuove finalità sono riassegnate ai competenti Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria.

Il **comma 6** prevede che le disposizioni recate dal comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

ART. 17

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

La disposizione interviene sul decreto-legge n. 117 del 2025, recante “*Misure urgenti in materia di giustizia*”, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso ad alcune delle misure ivi previste per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Riforma 1.4 della Missione 1 - Componente 1 del PNRR relativi ai tempi di definizione del procedimento come definiti dalla milestone M1C1-45 (riduzione del 40 % dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 31 dicembre 2019) in scadenza al 30 giugno 2026.

In particolare, il **comma 1** interviene sull'articolo 3 del predetto decreto-legge:

- integrando il comma 6 al fine di prevedere la possibilità per il magistrato applicato da remoto che abbia definito sia i primi cinquanta che i secondi cinquanta procedimenti a lui assegnati, di essere assegnatario, previa manifestazione di disponibilità, di ulteriori cinquanta procedimenti, da definirsi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026 (**lettera a)**;

- prevedendo, attraverso la modifica al comma 11, che al magistrato che abbia manifestato la disponibilità di cui al comma 6, come integrato dalla lettera b) della disposizione in commento, venga corrisposta un'ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del medesimo comma 11 (ovvero in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1998) a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili a lui assegnati (**lettera b)**).

- inserendo, dopo il comma 12, i **commi da 12-bis a 12-quinquies** che prevedono la possibilità per i magistrati ordinari in pensione che al momento della domanda non hanno compiuto i settantacinque anni di età, di partecipare, su domanda, al programma di smaltimento previsto dallo stesso articolo 3. È prevista, in particolare, la possibilità di nomina di 200 magistrati ausiliari, in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia adottato sentito il CSM. I magistrati sono assegnati agli uffici già individuati secondo le disposizioni del medesimo articolo 3, comma 2 (vale a dire gli uffici con maggiori difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi PNRR) e hanno un incarico con durata sino al 31.12.2026 (**12-bis**). Il comma **12-ter** reca le disposizioni necessarie a disciplinare lo svolgimento del rapporto, la sua conclusione e il regime applicabile in via generale (con clausola di rinvio, per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni in esame alla disciplina dettata per i magistrati onorari dal d.lgs. n. 116 del 2017 in quanto compatibile). Il comma **12-quater** quantifica l'entità dell'indennità corrisposta al magistrato ausiliario, prevedendolo, in via forfetaria, nella misura di euro 200 per procedimento definito, con un limite massimo di 100 definizioni nel periodo di incarico. La norma prevede, altresì, le modalità di liquidazione, dell'indennità previa attestazione del capo

dell'ufficio giudiziario di destinazione, sul numero di procedimenti definiti. Si chiarisce comunque l'impossibilità di superare, con tali erogazioni, il tetto massimo fissato dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013. Resta inoltre fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (**lettera c**).

Il **comma 2** contiene le disposizioni finanziarie relative alle modifiche contenute al comma 1 lettere a), b) e c), capoverso 12-*quater*.

Il **comma 3** interviene sugli articoli 696 e 696-*bis* del Codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, dettagliando un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo. La disciplina della sospensione riprende quella introdotta all'articolo 445-*bis* del codice di rito dal decreto-legge n. 117 del 2025 (a sua volta ispirata a quella previsto dall'articolo 296 c.p.c. per la sospensione su istanza delle parti) ed è anch'essa giustificata – come per l'articolo 445-*bis* c.p.c. - dall'assenza di attività giurisdizionale nelle more dell'espletamento della consulenza. Considerare tali procedimenti come pendenti durante lo svolgimento dell'attività del consulente determina pertanto una inesatta rappresentazione dei tempi del processo, posto che successivamente al conferimento dell'incarico al CTU non è più prevista alcuna attività giudiziaria. L'intervento è connotato da necessità ed urgenza in quanto la pendenza di tali procedimenti è ingiustificatamente computata – pur in assenza di attività giudiziaria - al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi PNRR, compromettendone pertanto il conseguimento.

In particolare, la **lettera a)** aggiunge due commi (che divengono i nuovi quarto e quinto comma) all'articolo 696 c.p.c. prevedendo, al nuovo quarto comma, che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Al fine di evitare dubbi interpretativi, nonché per omogeneità con l'articolo 445-*bis* c.p.c., è espressamente chiarito che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza; sono quindi possibili anche tutte le eventuali interlocuzioni tra consulente e giudice, nel caso insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività peritali. Il quinto comma specifica che il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e dispone che il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario. Tale ultima precisazione è necessaria per evitare dubbi interpretativi in ordine alla possibilità per il giudice di procedere alla liquidazione in un momento successivo rispetto alla definizione del procedimento.

La **lettera b)** aggiunge due commi (che divengono il settimo e l'ottavo) all'articolo 696-*bis* c.p.c., che regola la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Trattandosi di accertamento *ante causam* che persegue uno scopo deflattivo del contenzioso, la sospensione si giustifica in questo caso anche in ragione della possibilità per le parti di addivenire ad una conciliazione nel corso dell'espletamento dell'attività peritale.

In particolare, il (nuovo) settimo comma prevede che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale della conciliazione previsto dal secondo comma, o, in caso di mancata conciliazione, della consulenza tecnica di ufficio. Con una modifica analoga a quella dell'articolo 696 c.p.c. si dispone inoltre che la sospensione – che, in ogni caso, non può superare i sei mesi - non impedisce l'espletamento della consulenza.

L'ottavo comma chiarisce che il procedimento è definito con il decreto che attribuisce efficacia di titolo esecutivo al processo verbale della conciliazione o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio. Anche in questo caso, per evitare dubbi interpretativi è previsto che il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.

Il **comma 4** contiene una disposizione transitoria, finalizzata a rendere applicabili le modifiche apportate dal comma 3 anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della modifica, non sia stata ancora depositata la consulenza tecnica o il verbale di conciliazione (atti che portano alla chiusura del procedimento), al fine di allineare anche tali procedimenti alla nuova disciplina.

Il **comma 5** contiene la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4.

Il **comma 6** introduce modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, che disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi extragiudiziari ai magistrati presso pubbliche amministrazioni.

Con la **lettera a)**, si sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 45 del 2024, intervenendo sui requisiti soggettivi per il collocamento fuori ruolo e, in particolare, abbassando l'anzianità da dieci a sei anni e quindi fissando il requisito al momento in cui il magistrato ha già acquisito la prima valutazione di professionalità. All'attualità, si richiede quale condizione ostativa al conferimento di incarichi extragiudiziari il non avere un'anzianità inferiore a dieci anni nella funzione giudiziaria. Tale requisito è stato ulteriormente elevato dal Consiglio superiore della magistratura che, con circolare del maggio 2024, ha subordinato l'autorizzazione al fuori ruolo per chi ha superato la terza valutazione di professionalità (corrispondente a dodici anni di servizio). In tal modo la platea dei magistrati che possono ricevere questi incarichi si è ulteriormente ristretta. La nuova formulazione prevede, quindi, quale condizione, l'avere maturato un'anzianità di esercizio effettivo delle funzioni proprie della magistratura non inferiore a sei anni. Tale previsione opera una semplificazione del requisito, ancorandolo di fatto ad un termine successivo al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Tale variazione comporta un ampliamento del numero dei magistrati potenzialmente destinatari degli incarichi, includendo anche i più giovani. Non muta invece il requisito della decorrenza dei tre anni dal rientro in ruolo a seguito di incarico svolto fuori ruolo per più di cinque anni.

La scelta legislativa si fonda sulla considerazione che un tempo a metà tra la prima e la seconda valutazione di professionalità costituisce già un periodo qualificante del percorso professionale del magistrato, idoneo ad attestare il possesso delle competenze tecniche e delle capacità organizzative necessarie per lo svolgimento di incarichi di natura direttiva. L'anticipazione del requisito temporale risponde inoltre all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane e di valorizzare le professionalità dei magistrati in fasi più precoci della loro carriera.

Si modifica anche il comma 2 dell'articolo 4 per coordinarlo con la modifica del comma 1.

La **lettera b)** modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 45 del 2024, che contiene la disciplina transitoria relativa agli incarichi conferiti ai magistrati.

Si interviene sul comma 3 per chiarire e integrare la disciplina transitoria ivi prevista nel caso di collocamento fuori ruolo in continuità tra vecchio e nuovo regime e, anche, per scindere dalle sue previsioni la disciplina specifica adottata per alcuni incarichi apicali svolti per la pubblica amministrazione e disciplinati dai successivi commi 3-bis e 3-ter.

Si introducono infatti i commi 3-bis e 3-ter che, con disposizione in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 15 del decreto legislativo n. 45 del 2024, razionalizzano l'esenzione dal cumulo dei periodi precedenti in cui il magistrato ha ricoperto incarichi extragiudiziari, applicandola non solo ai magistrati collocati o da collocare fuori ruolo presso le

istituzioni indicate dalla stessa norma, ma – in linea con quanto dispone l'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 45 del 2024 – anche ai magistrati collocati o da collocare fuori ruolo per incarichi apicali presso il Ministero della giustizia ovvero, limitatamente agli incarichi apicali già conferiti prima della data di entrata in vigore della disposizione in commento ed a quelli conferiti o da conferire entro la data del 31 dicembre 2029, presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Ciò al fine di evitare la dispersione di professionalità di elevato livello che si acquisiscono in un lungo arco temporale.

Inoltre, si interviene sul comma 4 del medesimo articolo 15, al fine di precisare che le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 45 del 2024 relative al numero massimo di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, collocabili in posizione di fuori di ruolo non si applicano sino al 31 dicembre 2029. La modifica non aumenta la dotazione organica dei magistrati ordinari. La norma prevede, inoltre, che nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 è rideterminato nel numero di 200 unità sino al 31 dicembre 2029 ed il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 sino al 31 dicembre 2029.

La **lettera c)** modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 45 del 2024, che prevede la perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 68 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di aggiornarla e di coordinarla con le modifiche recate all'articolo 15 del decreto legislativo n. 45 del 2024 dalla lettera b) della disposizione in commento.

La **lettera d)** modifica l'articolo 17 che contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento derivanti dalla nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 45 del 2024.

In particolare, si prevede la soppressione del secondo periodo del quinto capoverso dell'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186 in forza del quale la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale impedisce per un triennio il collocamento fuori ruolo del magistrato. Trattasi di una disposizione che per il suo carattere perentorio inibisce una valutazione caso per caso dell'organo di autogoverno e che per questa ragione è stata più volte derogata in sede deliberativa.

ART. 18

(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

L'articolo in esame reca misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR e di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 1** apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In particolare, la **lettera a)** introduce un periodo aggiuntivo all'articolo 13, comma 5, del citato decreto legislativo in materia di mobilità del personale docente. La disciplina concernente la mobilità del dipendente pubblico costituisce un tema trasversale al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia nell'ambito delle misure di riforma della pubblica amministrazione sia nell'ambito della riforma del sistema di reclutamento del personale docente (Riforma 2.1, Missione 4- C1) finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, anche mediante un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di innalzare la qualità dell'insegnamento. Con tale riforma l'impegno assunto è stato quello di introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, la limitazione dell'eccessiva mobilità e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo. Si rileva inoltre che le operazioni di mobilità del personale docente impattano sull'assetto degli organici, sulle immissioni in ruolo e sul principio della continuità didattica. Ciò premesso, la mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola è disciplinata dal contratto collettivo nazionale integrativo. Tale strumento regola tutte le procedure della mobilità territoriale e professionale nei tre anni scolastici di vigenza. Mentre, le operazioni di mobilità (legate alla presentazione delle relative domande) sono annuali e si svolgono secondo le indicazioni ministeriali fornite con ordinanza. Per l'anno scolastico 2025/2026, in particolare, le operazioni di mobilità (avviate con OM n. 36 e 37 del 28 febbraio 2025) si sono svolte sulla base dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 29 gennaio 2025, che disciplina la mobilità del sopracitato personale per il triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, prevedendo delle importanti novità in merito al computo del c.d. "vincolo triennale". Si rappresenta che il CCNI in questione, non è stato ancora certificato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, pertanto, con la recente legge di bilancio (comma 526) si è reso necessario intervenire al fine di consolidare e salvaguardare le posizioni di tutto il personale docente, educativo ed ATA già destinatario dei movimenti per la mobilità nell'anno scolastico 2025/2026 svolti sulla base dell'ipotesi di CCNI non ancora certificato. In aggiunta a questa ultima disposizione, volta a ratificare le operazioni di mobilità già svolte nell'anno scolastico passato, l'intervento normativo in oggetto mira a legittimare l'operato della CCNI anche per le operazioni di mobilità che si svolgeranno negli altri due anni del triennio considerato dalla contrattazione medesima. Pertanto, l'intervento in oggetto, mira a demandare con norma alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità. L'obiettivo è quello di consentire alla CCNI la previsione di criteri per definire le modalità di computo del triennio di permanenza perseguendo, indirettamente, l'ulteriore vantaggio di superare eventuali dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di norme nel tempo in tema di vincolo triennale.

La **lettera b)** apporta modifiche all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 in materia di "formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti", al fine di razionalizzare e semplificare il quadro normativo relativo all'accreditamento degli enti responsabili della formazione dei docenti (**numero 1**), allineando quanto previsto per gli enti responsabili della formazione "incentivata", introdotta dal PNRR, con la disciplina già vigente per gli enti responsabili della formazione continua. In particolare, si elimina, quale requisito minimo di accreditamento degli enti, l'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione dei docenti svolta in almeno tre regioni (**numero 2**). Si introduce inoltre il comma 8-bis, che dispone che l'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8 (**numero 3**). Infine, alla luce delle modifiche proposte, si sostituisce la rubrica del citato articolo 16-ter, al fine di inserirvi anche il riferimento alla formazione continua (**numero 4**).

Il **comma 2** reca modifiche al comma 3-ter dell'articolo 399 del testo unico in materia di istruzione, prevedendo che l'ordine dei candidati nei neo-istituendi elenchi regionali segua l'ordine del punteggio ottenuto nelle prove scritte e orali dei concorsi per i quali è prevista, ai sensi del medesimo comma

3-ter, la possibilità di iscriversi all'elenco regionale. La specifica mira ad escludere dall'ordine del punteggio la valutazione dei titoli. La misura si rende necessaria in quanto a livello territoriale le letture interpretative delle tabelle di valutazione titoli di cui agli Allegati B ai decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206 da parte delle singole commissioni giudicatrici si sono rivelate significativamente difformi, spesso anche nella medesima regione, e non è possibile intervenire a posteriori sulla determinazione del punteggio di graduatorie già utilizzate ai fini del reclutamento. In assenza della previsione in oggetto si verificherebbe la situazione per cui nell'elenco regionale della medesima classe di concorso nella medesima regione potrebbero venirsi a trovare aspiranti la cui posizione è determinata dalla diversa valutazione dei medesimi titoli. La misura opera nell'ambito degli aggiustamenti alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1) concordati nell'ambito del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che ha previsto l'istituzione di elenchi regionali utilizzabili esclusivamente in via residuale per coprire a tempo indeterminato i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari.

Il **comma 3** interviene sul comma 1 dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sostituendo il riferimento all'anno scolastico 2023/2024 con quello all'anno scolastico 2024/2025, quale anno "soglia" per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Il **comma 4** è volto a sostenere anche per l'anno scolastico 2026/2027 il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle regioni. In particolare, con riferimento alle dotazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), la disposizione mitiga gli effetti dell'attuazione della riforma sul dimensionamento in relazione agli accorpamenti disposti dalle regioni che hanno adottato autonomamente i relativi piani di dimensionamento in ossequio alla normativa vigente.

Al riguardo, la disposizione prevede l'attribuzione agli Uffici scolastici regionali di risorse aggiuntive nel limite di spesa di 19 milioni di euro per l'attivazione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, con esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi.

La disposizione precisa che possono beneficiare del riparto di risorse esclusivamente le regioni, e quindi gli uffici scolastici regionali, che hanno adottato autonomamente la deliberazione di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi assegnato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 giugno 2023, n. 127, aggiornato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 giugno 2025, n. 124. Sono pertanto escluse dal riparto le regioni i cui piani di dimensionamento siano stati deliberati dallo Stato a seguito di esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il riparto delle predette risorse tra gli Uffici scolastici regionali delle regioni aventi titolo avviene con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Il riparto avviene tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati da ciascuna regione ai sensi della riforma sul dimensionamento scolastico e quindi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite dell'autorizzazione di spesa prevista.

Alle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato autonomamente i piani di dimensionamento della rete scolastica, per l'anno scolastico 2026/2027 nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti, continuano ad applicarsi i parametri contenuti nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 e al successivo DM n. 181 del 2016, relativamente alla distribuzione del personale ATA, considerando le istituzioni scolastiche nella loro consistenza precedente all'operazione di accorpamento. Si precisa, in ogni caso, che resta fermo il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 novembre 2025 n. 211, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 828 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale ATA è ridotta complessivamente di 2.174 unità, rispetto alla consistenza consolidata nell'anno scolastico 2025/2026. Si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211 al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Per comprendere la *ratio* sottesa a tale intervento normativo, si osserva che dall'applicazione della riforma PNRR sul dimensionamento, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, è stato assunto come risparmio il minor fabbisogno di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi, senza tuttavia considerare l'impatto della medesima misura sulle dotazioni organiche del personale ATA. In tale contesto l'applicazione delle tabelle richiamate nel DPR n. 119 del 2009 e nel DM n. 181 del 2016 alle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento potrebbe comportare un ulteriore effetto, non richiesto dal PNRR, in termini di minor fabbisogno anche del personale ATA. Pertanto, l'obiettivo della disposizione in oggetto è quello di evitare che per effetto della riduzione del numero di autonomie scolastiche imposto dai piani di dimensionamento, si determini un ulteriore effetto, non previsto dalla riforma del PNRR, di riduzione dell'organico ATA, in ragione dell'applicazione dei criteri di calcolo per la determinazione dell'organico di istituto del personale ATA di cui alle citate tabelle. Per tali ragioni, ai soli fini della determinazione dell'organico di istituto del personale ATA, le istituzioni scolastiche interessate dal dimensionamento, si considerano alla stregua di istituzioni autonome, alle quali applicare i criteri di calcolo delle tabelle allegate al DPR n. 119 del 2009 e al DM n. 181 del 2016.

Il **comma 5** prevede a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato autonomamente i piani di dimensionamento della rete scolastica, per l'anno scolastico 2026/2027, nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi assegnato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 giugno 2023, n. 127, aggiornato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 giugno 2025, n. 124, l'attribuzione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026-2027. La disposizione per tali finalità prevede l'aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al secondo periodo del medesimo comma 83-quater.

Il **comma 6** reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del comma 4, primo periodo e ne disciplina la relativa copertura finanziaria. Prevede altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 5 finalizzati all'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero.

I **commi 7 e 8** regolano il tema - connesso alla riorganizzazione della rete scolastica, oggetto della riforma del dimensionamento - della determinazione delle dotazioni organiche ATA e del nuovo ordinamento professionale, previsto dal CCNL 2019-2021, la cui operatività è prevista a valle del

Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ovvero a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028. Per tale ragione occorre adeguare gli attuali termini normativi.

A tal fine, il **comma 7**, novellando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, proroga di un anno - all'anno scolastico 2027/2028 - la decorrenza del nuovo ordinamento professionale (ATA) previsto dalla contrattazione collettiva vigente. Tenuto conto di tale nuova decorrenza, la disposizione in commento novella il medesimo articolo 3 al fine di destinare le economie derivanti dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 - stanziato proprio per la definizione dell'ordinamento professionale ATA, ancora in fase di definizione, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola, eliminando il riferimento alla contrattazione relativa al triennio 2022/2024.

Il **comma 8**, ponendosi in continuità con il comma 7, sopprime all'articolo 10, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge n. 71 del 2024 il riferimento all'anno scolastico (*i.e.* 2025/2026) entro il quale operare la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche ATA, attualmente in fase di definizione per mezzo dello strumento – decreto interministeriale – ivi previsto, ed elimina altresì il riferimento al CCNL 2019-2021 – quale fonte del nuovo ordinamento professionale ATA – sostituendolo con un richiamo alla contrattazione collettiva vigente.

Nel dettaglio, la citata proroga all'anno scolastico 2027/2028 si rende necessaria in quanto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche ATA per dare attuazione al nuovo ordinamento professionale, richiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 3-*quiquies* del decreto-legge n. 71 del 2024, l'adozione di un decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione; decreto con il quale andranno istituite le dotazioni organiche dei nuovi profili professionali (degli operatori scolastici e dei funzionari), che verranno successivamente popolate all'esito di due distinte procedure valutative di progressione tra le aree (rispettivamente da quella di collaboratori a quella di operatore e dall'area degli assistenti a quella dei funzionari e dell'elevata qualificazione).

Si tratta, pertanto, di un intervento complesso che prevede il coinvolgimento di più Amministrazioni - oltretutto della Conferenza Unifica - incompatibile con le attuali tempistiche previste dalla norma.

Nondimeno, la proroga in oggetto si rende necessaria al fine di evitare la sovrapposizione delle procedure valutative di progressione con le procedure di mobilità ordinaria per l'anno scolastico. Per cui, considerata l'ipotesi di CCNL 2022/2024 che modifica il precedente contratto al fine di consentire lo svolgimento delle progressioni entro il 31 dicembre 2026 (in luogo del 30 giugno 2026), in virtù della proroga disposta con la presente proposta, le nuove dotazioni organiche ATA – i cui posti saranno attivati a decorrere dal 1° settembre 2027 - dovranno essere definite e popolate prima dell'avvio delle operazioni di mobilità ordinaria (che normalmente si svolgono intorno a marzo di ogni anno) per l'anno scolastico 2027/2028.

ART. 19

(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'articolo in commento intende garantire la regolare prosecuzione di tutte le attività di verifica e controllo connesse all'attuazione del PNRR nell'ambito della Missione 4, Componente 1, estendendo le misure di supporto e organizzative fino al termine dell'operatività dell'Unità di missione per il PNRR.

A tal fine, il **comma 1, con le lettere a), b) e c)** apporta modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

In particolare, la **lettera a)** interviene sulla previsione di cui al comma 1, primo periodo, riguardante il Gruppo di supporto al PNRR alle istituzioni scolastiche per garantire la piena attuazione del PNRR, prevedendone l'estensione fino all'anno scolastico 2026-2027, previa nuova selezione pubblica in quanto si riduce contestualmente il numero complessivo a 70 unità, rispetto al numero originario pari a 100, collocate presso l'Amministrazione centrale.

La **lettera b)** interviene sul comma 5 del citato articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, prevedendo che le risorse già utilizzate per i progetti in essere siano vincolate fino all'anno 2027, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse nazionali per i progetti in essere e per consentire anche pagamenti successivi alla scadenza del PNRR per la parte a valere sui fondi nazionali per i progetti in essere, oltre che per avere una possibile disponibilità di risorse a fronte di situazioni gravi di mancato completamento degli interventi per garantire il diritto allo studio.

La **lettera c)** prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione della durata del Gruppo di supporto al PNRR per le istituzioni scolastiche.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo una analoga estensione anche delle équipe formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, fino all'anno scolastico 2026/2027.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che reca misure in materia di progettazione di scuole innovative.

In particolare, il comma 3, **lettera a)**, apporta modifiche al comma 4 del citato articolo 24, prevedendo l'estensione, fino al termine di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, delle *Task Force* attivate (edilizia scolastica e scuole), in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, per fornire supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le attività delle *Task Force* sono definite all'interno del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 febbraio 2022 tra il Ministero dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e sono gestite congiuntamente e finanziate attraverso le risorse rese disponibili dal Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020", con scadenza prevista al 31 dicembre 2026.

Tanto premesso, al fine di consentire l'operatività delle sopra menzionate *Task Force* anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, è stanziato un ulteriore importo fino a 20 milioni di euro.

Il comma 3, **lettera b)** interviene sul comma 5 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 152 del 2021, al fine di consentire, per tutta la durata di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, di poter continuare l'avvalimento da parte della citata Unità di missione dei due Uffici legati all'utilizzo dei fondi strutturali.

Il **comma 4** prevede la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 2 mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il **comma 5** prevede la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 3, lettera a) cui si provvede:

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per le annualità successive per il supporto alle azioni del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.

ART. 20

(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l’attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

Al fine di assicurare il consolidamento e la messa in sicurezza degli obiettivi raggiunti al 15 luglio 2026 con riferimento alla Missione 4, componente 1, del PNRR in materia di *housing* universitario (che, come noto, non prevede soltanto la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ma anche la gestione a prezzi calmierati, per un periodo di 12 anni di cui i primi tre a valere su risorse europei, dei nuovi studentati assistiti dal contributo di gestione), il **comma 1** della disposizione in commento prevede la prosecuzione dell’incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sino al 31 dicembre 2029.

Il Commissario straordinario, nominato con d.P.C.M. del 30 aprile 2024, opera presso il Ministero dell’università e della ricerca con i compiti e le funzioni previste dall’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Lo stesso, inoltre, opera con tutti i poteri e secondo la modalità previsti dall’articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

L’obiettivo della norma è consentire al Commissario straordinario di proseguire nelle attività – propulsive e di controllo - di verifica funzionale della gestione degli studentati agevolati, anche mediante lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo dell’operato dell’Agenzia del Demanio, per scongiurare i rischi di reversal in sede di audit sull’attuazione degli obiettivi legati all’*housing* universitario.

La riforma PNRR intende incoraggiare non soltanto la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di residenze universitarie, bensì la loro gestione a prezzi calmierati per un periodo di 12 anni, assicurando la copertura di parte dei costi di gestione relativi ai primi tre anni di messa in esercizio delle strutture stesse.

La proroga si rende necessaria ed urgente, tenuto conto che le attività del commissario straordinario saranno destinate ad espletarsi anche successivamente alla data del 31 dicembre 2026, per l’organizzazione e supervisione delle già citate attività di controllo e verifica gestoria degli studentati agevolati, allo scopo di garantire che le tariffe agevolate previste per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, siano mantenute per il periodo di gestione post-attuazione e che siano erogati a favore degli studenti ivi ospitati il complesso di servizi e prestazioni dichiarati dai gestori (wi-fi, palestra, lavanderia, mense, etc.).

Il comma 2 prevede la modifica della legge 14 novembre 2000, n. 338.

In particolare, si modifica l’articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, così come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, (cd. “Decreto PNRR 4”), al fine di assicurare i proprietari di immobili che hanno presentato la propria candidatura per l’*housing* universitario e, a tal fine, hanno avviato gli interventi edilizi necessari per mettere in disponibilità i posti letto oggetto della suddetta candidatura.

Dettagliatamente, si prevede che per gli interventi edilizi volti alla realizzazione di alloggi per studenti in aree già urbanizzate non occorre la previa approvazione di un piano attuativo (o piano di secondo

livello comunque denominato) eventualmente previsto in diretta applicazione degli strumenti urbanistici generali; in tali casi gli interventi potranno essere realizzati con modalità diretta/permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 28-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.

La modifica prospettata consentirà di arricchire il Paese di nuovi posti letto destinati agli studenti, favorendo la creazione di valore sia immobiliare che sociale, duraturo nel tempo, a beneficio di tutti gli *stakeholders*.

La disposizione di cui al comma 2 si inserisce nel solco delle politiche di semplificazione urbanistico-edilizia già avviate con il decreto-legge n. 19 del 2024 (c.d. DL PNRR 4), rispondendo all'esigenza di accelerare e razionalizzare l'attuazione degli interventi relativi alle residenze universitarie. L'intervento normativo persegue l'obiettivo strategico di sostenere il conseguimento del Target PNRR in materia di Housing universitario, attraverso l'introduzione di ulteriori semplificazioni procedurali che consentano una più efficiente realizzazione degli alloggi destinati agli studenti universitari.

Si precisa che la norma in esame non introduce un nuovo istituto nell'ordinamento edilizio di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, bensì si avvale di uno strumento già esistente e consolidato: il permesso di costruire convenzionato, disciplinato dall'articolo 28-bis, comma 3, lettera d), del medesimo Testo Unico. Tale istituto già prevede, tra le finalità applicative, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, categoria entro la quale rientra l'housing universitario, oggetto della presente disposizione.

Il ricorso al permesso di costruire convenzionato è specificamente finalizzato alla semplificazione dei procedimenti di realizzazione di alloggi universitari in contesti caratterizzati da aree già urbanizzate, dotate di opere di urbanizzazione esistenti, e aree soggette, sulla base degli strumenti urbanistici generali, a piani attuativi destinati alla riqualificazione e al recupero urbanistico ed edilizio. In presenza di interventi che comportino un particolare incremento del carico urbanistico, il permesso di costruire convenzionato rappresenta lo strumento più idoneo a garantire al Comune il controllo e la corretta esecuzione degli interventi edilizi, attraverso la stipula di apposite convenzioni che regolino gli obblighi reciproci.

La misura determina una significativa semplificazione procedurale, con conseguente riduzione dei tempi e degli adempimenti necessari per l'autorizzazione degli interventi di housing universitario, contribuendo così all'accelerazione nell'attuazione del PNRR. Al contempo, attraverso lo strumento convenzionale, il Comune mantiene il controllo sulla corretta esecuzione degli interventi e sulla mitigazione degli impatti urbanistici, garantendo la tutela degli interessi pubblici.

ART. 21

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR)

L'articolo reca disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia

di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR

In particolare, il **comma 1** prevede la possibilità per gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di accesso ai dati relativi agli studenti, trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e decreto legislativo n. 196 del 2003). La disposizione garantirà, pertanto, una procedura semplificata in termini di erogazione dei benefici, come rivisti e implementati attraverso le misure PNRR, anche con riferimento alle particolari procedure legate alla riforma dell'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Veterinaria di cui al decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, nonché alle imminenti misure di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Inoltre, la misura consente anche di monitorare e di sostenere maggiormente l'azione di prevenzione e contrasto agli illeciti e possibili frodi per assegnazioni indebite di borse di studio in favore degli studenti universitari, garantendo, pertanto, l'efficientamento delle risorse e la corretta utilizzazione ed erogazione delle stesse, destinandole agli studenti meritevoli o in reali ed effettive condizioni economiche svantaggiate. La finalità precipua della disposizione è duplice: assicurare l'accesso ai benefici economici universitarie agli studenti riconosciuti meritevoli, in quanto risorsa strategica per lo sviluppo socio-economico del Paese e salvaguardare l'integrità delle risorse finanziarie dedicate all'effettivo esercizio del diritto allo studio.

Il **comma 2** stabilisce che mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, vengano disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali. Nel caso di specie, il predetto decreto stabilirà in modo puntuale le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento 2016/679/UE, nonché all'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Il **comma 3** ha lo scopo di assicurare per l'anno accademico 2025/2026, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, il tempestivo ed efficace espletamento delle procedure di verifica delle autocertificazioni degli studenti.

Tale previsione si rende indispensabile per provvedere senza ritardi alla gestione all'eventuale trasferimento interregionale degli studenti che, avendo svolto il percorso formativo del semestre aperto presso un Ateneo con sede in un territorio regionale diverso da quello di successiva immatricolazione, necessitano di presentare domanda di accesso ai benefici per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) presso la Regione di destinazione.

Come previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 11 luglio 2025, n. 447, infatti, gli organismi regionali di gestione del DSU sono tenuti a espletare le attività di verifica del possesso dei requisiti economici e di merito previsti dalla normativa vigente per gli studenti capaci e meritevoli ai quali è riconosciuto il godimento dei benefici DSU sia durante il semestre aperto che a seguito della conclusione dello stesso. (rif. artt. 2 e 3, D.M. MUR 447/2025 e art. 1, co. 5, D.M. MUR 431/2025).

La pubblicazione delle graduatorie nazionali di merito redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto è avvenuta l'8 gennaio 2026, con l'indicazione della sede universitaria di assegnazione alla quale lo studente risulta immatricolabile. A partire da tale data e sino al 6 marzo 2026, gli studenti completeranno l'immatricolazione e potranno richiedere l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il secondo semestre (rif. DM MUR 1115/2025).

Il comma 3, per le suddette finalità, e in coerenza con la disciplina in materia di autocertificazione (D.P.R. 445/2000), individua un *set* ridotto di dati personali comuni (lettere da a) a h)) raccolti per la gestione nazionale del semestre filtro, e autorizza, in ossequio al principio di minimizzazione del trattamento, l'accesso agli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario della regione di immatricolazione. Tale accesso, in coerenza con il principio di limitazione delle finalità, è inoltre circoscritto ai soli studenti che presentano domanda presso i medesimi organismi autocertificando il possesso dei requisiti, e al solo al fine di verificarne la sussistenza. Nel rispetto di tali presupposti, la semplificazione proposta persegue pertanto l'obiettivo di garantire che le procedure di verifica possano essere perfezionate efficacemente e tempestivamente già nelle prime settimane del 2026. Di talché, sulla scorta di tali premesse, vengono poste le condizioni di base per assicurare la successiva erogazione senza ritardi agli studenti beneficiari immatricolati presso una sede universitaria ubicata in una Regione diversa a quella in cui è stato svolto il semestre filtro. La disposizione mira, pertanto, a realizzare un appropriato contemperamento tra l'esigenza di tutela della *privacy* e l'inderogabile necessità di permettere agli organismi preposti di esercitare le loro funzioni, previste, conformemente al dettato costituzionale, dalla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di diritto allo studio universitario.

Il **comma 4** prevede l'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, del comma 2 *bis*, recante l'esclusione dalle spese complessive del personale di cui al comma 2 delle spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 (contratti di ricerca), 22-*bis* (incarichi post-doc) e 22-*ter* (incarichi di ricerca) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 10, della predetta legge n. 240 del 2010, con esclusione delle spese sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-*ter* riferito solo alla stipulazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 reca la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'applicazione di tale disciplina consente al Ministero dell'università e della ricerca di verificare e far rispettare i limiti per l'assunzione di nuovo personale agli Atenei valutando la sostenibilità finanziaria degli oneri di tale personale nei bilanci universitari sulla base degli indicatori di spesa previsti da tale norma.

In particolare, l'art. 5 del d.lgs. n. 49 del 2012, individua il limite massimo delle spese di personale. Il comma 1 di tale articolo prevede che *“l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4”*. Il limite massimo di tale indicatore è previsto al comma 6, ed è pari all'80%.

Il comma 2 dello stesso articolo 5, nella formulazione vigente, individua le tipologie di personale che concorrono al calcolo del predetto indicatore. La disposizione prevede che *«per spese complessive di personale si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da*

finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a:

- a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato;*
- b) assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato;*
- c) trattamento economico del direttore generale;*
- d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;*
- e) contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».*

Lo scopo della disposizione è quello di incentivare le Università all'utilizzo dello strumento contrattuale di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. Il contratto di cui al citato articolo 22 è stato introdotto in attuazione degli obiettivi PNRR (riforma 1.1. della M4C2) per promuovere la mobilità dei ricercatori ed evitare la dispersione delle professionalità. L'introduzione dei contratti di ricerca è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità), mirata "a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall'approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all'investimento sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale".

In analogia a quanto già avviene per gli assegni di ricerca, si intende, inoltre, scomputare dalle spese per il personale i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, nonché gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della predetta legge n. 240 del 2010, introdotti dalla legge n. 79 del 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 45 del 2025.

Per quanto concerne i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, occorre specificare che tali figure sono già soggette a stringenti limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'articolo 22, comma 6, della legge n. 240 del 2010 stabilisce per i contratti di ricerca un limite di spesa ancorato al triennio precedente, mentre l'articolo 22-ter, comma 10, della medesima legge impone analoga limitazione per gli incarichi post-doc e per gli incarichi di ricerca. Si tratta, anche in questi casi, di contratti di tipo determinato la cui spesa è quindi già vincolata e controllata. Peraltro, il citato comma 10 prevede un'importante deroga al limite di spesa nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, circostanza che esclude dall'applicazione del vincolo le risorse acquisite attraverso meccanismi concorrenziali esterni.

Alla luce di quanto sopra, il limite di spesa previsto dalla normativa vigente costituisce una garanzia oggettiva contro eventuali aumenti non quantificati della spesa degli atenei. La spesa per le figure in questione non potrà infatti superare quella sostenuta in precedenza per gli assegni di ricerca, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge n. 240 del 2010, e per gli assegni di ricerca e i ricercatori a tempo determinato di tipo A, ai sensi dell'articolo 22-ter, comma 10, della medesima legge. Tale meccanismo assicura che qualsiasi incremento di spesa rimanga contenuto entro parametri predefiniti e già sperimentati dal sistema universitario.

La norma in esame non incide sulla disponibilità complessiva delle risorse né introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando esclusivamente sul piano della rimodulazione degli strumenti di reclutamento già esistenti.

Tenuto conto dell'invarianza delle risorse disponibili, come sopra ampiamente specificato, e degli strumenti attualmente attivabili per il reclutamento di tali figure, l'intervento proposto si pone l'obiettivo di incentivare le università a diversificare la platea dei soggetti coinvolti nell'attività di ricerca e di docenza all'interno degli atenei, ampliando le possibilità di scelta e favorendo una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane dedicate alla ricerca. Tale diversificazione avverrà senza gravare sulle risorse statali già stanziare e destinate al finanziamento di tali attività, rispettando integralmente i vincoli di bilancio esistenti e garantendo la sostenibilità finanziaria del sistema.

In conclusione, la norma si configura come intervento di razionalizzazione e ottimizzazione degli strumenti di reclutamento del personale di ricerca, che opera esclusivamente sul piano organizzativo e gestionale senza determinare alcun impatto negativo sulla finanza pubblica, mantenendo inalterati i livelli di spesa complessivi del sistema universitario.

I **commi da 5 a 8** contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi PNRR e, in particolare, a dare compiuta attuazione alla Riforma 1.6 della Missione 4, Componente 1, condividendo con la riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni l'obiettivo generale di professionalizzare la formazione universitaria e post-universitaria, rendendo i laureati più pronti per il mondo del lavoro, in linea con gli obiettivi di modernizzazione del sistema educativo italiano.

In particolare, l'intervento normativo contiene disposizioni di semplificazione (applicabili a decorrere dall'anno accademico 2025/2026) delle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successivo decreto ministeriale 21/12/1999, n. 537, con l'obiettivo di garantire una formazione avanzata ai laureati che desiderino accedere alle professioni di avvocato, magistrato e notaio.

La nuova disciplina risulta coerente con le riforme avviate in tema di professioni, a conferma di un più ampio e generale progetto di riforma delle professioni, rispetto al quale la disposizione proposta in materia di semplificazione delle SSPL rappresenta un tassello utile a velocizzare l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati assicurando agli stessi, al contempo, una elevata e qualificata formazione necessaria per il superamento dei relativi concorsi e dell'esame di Stato, nonché per la specializzazione e per l'aggiornamento professionale.

Nello specifico, il **comma 5** mira a semplificare la disciplina delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, in quanto l'attuale procedura, così come prevista dalla normativa vigente, risulta essere particolarmente gravosa, complessa e obsoleta. La necessità di semplificazione e razionalizzazione degli attuali procedimenti amministrativi comporta, prima di tutto, la eliminazione della programmazione degli accessi a tali corsi di studio (prevista ai commi 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che vengono, perciò, soppressi), non più giustificata data la ridotta affluenza a tali corsi, determinata, fra l'altro, dalla novella all'articolo 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, operata dal decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazione dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che ha eliminato il conseguimento del diploma di specializzazione quale requisito di ammissione al concorso per magistrato ordinario.

La modifica consentirà agli atenei di definire il numero di posti da mettere a bando di anno in anno in piena autonomia e in rapporto al proprio potenziale formativo.

Il comma 2-bis, come modificato dal presente intervento normativo (**lettera b**), consente agli atenei di flessibilizzare e semplificare i percorsi formativi introducendo la possibilità di attivare corsi di specializzazione di durata annuale, volti a far acquisire una specifica formazione per la preparazione ai concorsi nelle magistrature e nel notariato e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense. L'ampliamento dell'offerta formativa delle Scuole e dei Dipartimenti, mediante l'attivazione di specifici corsi per la preparazione ai concorsi nelle magistrature, nel notariato e all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, mira a rendere le università competitive nell'ambito del mercato della formazione per la preparazione ai concorsi pubblici, offrendo alla platea dei laureati

una alternativa pubblica e concorrenziale rispetto ai corsi privati. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati gli standard formativi uniformi del percorso formativo, mediante uno strumento più flessibile che consenta, qualora necessario, l'aggiornamento periodico degli obiettivi formativi di ciascun percorso e indirizzo (giudiziario, notarile, forense), per adeguare gli ordinamenti al mutare della disciplina di accesso alle professioni e offrire uno standard qualitativo di tali percorsi sempre più elevato e competitivo.

Viene, inoltre, precisato, che il conseguimento del diploma di specializzazione al termine dei percorsi consentirà di ottenere un titolo accademico con valore legale riconosciuto anche ai fini della partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente, come previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 3 è modificato (**lettera c**) sia per allinearla alla disciplina universitaria più recente che ha previsto la sostituzione delle "Facoltà" con i "Dipartimenti", sia per valorizzare la possibilità che le università stipulino accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli Ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole e dei corsi di specializzazione e di perfezionamento e formazione per la preparazione ai concorsi per l'accesso alle magistrature e alle professioni di notaio e di avvocato.

Con la **lettera d**) viene introdotto il comma 3-bis, per consentire alla Scuola superiore della magistratura di stipulare convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali, per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso nella magistratura ordinaria.

Con la **lettera a**) e con la **lettera e**), si procede alla modifica, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997, sopprimendo la parola "ordinario" connessa alla professione di magistrato, con lo specifico intento di non limitare l'attivazione di questi percorsi alla preparazione per l'accesso alla magistratura ordinaria, ma ben potendo le università attivare percorsi anche per la preparazione alla magistratura tributaria, amministrativa e contabile. Per tale ragione viene soppresso il riferimento ai soli laureati in giurisprudenza, tenuto conto sia dell'attuale disciplina che consente l'accesso ai concorsi per la magistratura tributaria e contabile anche ai laureati in classi diverse dalla laurea in giurisprudenza (a titolo esemplificativo, laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) e in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di altri diplomi di laurea ad esse equiparati), sia della facoltà attribuita alle università e alle SSPL di ampliare l'offerta formativa e organizzare corsi di aggiornamento professionale, master, corsi di preparazione ai concorsi, con relativa platea più ampia di destinatari, interessando anche professionisti e laureati in classi di laurea diverse dalla laurea in giurisprudenza.

La **lettera f**) introduce all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997 il comma 4-bis, al fine di rafforzare la previsione, semplificandola e allineandola con quanto previsto nell'ambito del disegno di legge recante la riforma dell'ordinamento forense, in corso di esame parlamentare, che consente alle università, anche tramite i Dipartimenti di giurisprudenza e le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di attivare altre tipologie di corsi, quali master e percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, questi ultimi anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.

Con **la lettera g**), in coerenza con l'introduzione delle nuove norme di semplificazione e razionalizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, si dispone l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997.

Il **comma 6** introduce la clausola di invarianza finanziaria in relazione agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5.

Il **comma 7** stabilisce che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvederà al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica.

Il **comma 8** prevede l'abrogazione all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, della lettera d) in materia di programmazione nazionale degli accessi, al fine di allineare la disciplina alle modifiche di semplificazione introdotte con la presente disposizione.

ART. 22

(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

Il presente articolo reca un insieme organico di modifiche a diversi testi legislativi vigenti, finalizzato alla piena e puntuale attuazione della Riforma 1.3 (M3C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), intitolata “*Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia*”.

La riforma si articola su due pilastri fondamentali: il primo mira a un profondo efficientamento della pianificazione e della gestione degli investimenti infrastrutturali nel settore ferroviario; il secondo è volto a incrementare il livello di concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario regionale e intercity.

La disposizione in esame interviene sui seguenti corpi normativi:

1. il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, quale testo di riferimento per la *governance* dell'infrastruttura;
2. il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, quale fonte istitutiva dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART);
3. la legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge sulla concorrenza), quale quadro normativo per i principi di affidamento dei servizi;
4. il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il coordinamento dei regimi sanzionatori.

La disposizione di cui al **comma 1** apporta modifiche al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, novellando gli articoli 1 e 15. Tali novelle raggruppano gli interventi necessari all'attuazione della Parte A della Riforma relativa all'efficienza degli investimenti. In particolare:

Con la **lettera a), numero 1)**, si procede alla modifica dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 112/2015. La novella, in attuazione della milestone PNRR, interviene sul documento strategico esistente, ridenominato in Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM) per il quale si prevede una durata almeno decennale, in luogo della precedente durata quinquennale, e il cui contenuto viene arricchito con i principi e gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità dei passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale. È altresì, specificato, in coerenza con le modifiche apportate al comma 7-*bis*, che il DSPM sia contestualmente trasmesso anche all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con la **lettera a), numero 2)** si modifica l'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 112/2015, al fine di prevedere espressamente, nell'ambito del procedimento di approvazione del DSPM, il coinvolgimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che si esprime in relazione alla coerenza degli investimenti previsti nel DSPM con le esigenze del mercato

raccolte mediante i meccanismi di coordinamento tra gli Stati membri di cui all'articolo 7-*sexies* della direttiva 2012/34/UE.

Con la **lettera b)**, si introduce un pacchetto organico e complesso di modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che disciplina i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, con particolare riferimento al Contratto di Programma (CdP).

Tale intervento normativo costituisce attuazione della Parte “*Efficiency and performance of public investment*” della Riforma PNRR. Le novelle proposte mirano a trasformare il Contratto di Programma da strumento contabile-gestionale a vero e proprio strumento di *performance management*, introducendo una rigorosa gerarchia della pianificazione e un sistema stringente di controlli, in piena coerenza con gli obiettivi PNRR.

In particolare, alla **lettera b), numero 1, punto 1.1)**, si prevede l'attuazione della milestone che impone di assicurare che il Contratto di Programma sia redatto in linea con gli obiettivi del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM, definito all'art. 1, comma 7) ed in conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Si sostituisce la precedente dicitura, più debole, con un vincolo di coerenza gerarchica cogente.

La modifica di cui alla **lettera b), numero 1, punto 1.2)** attua la milestone che richiede di introdurre nel CdP un sistema di milestones e targets (obiettivi intermedi e finali, traguardi), scadenze e indicatori di performance (KPIs) conformi all'Allegato V della citata Direttiva 2012/34/UE. L'inserimento di questi elementi è fondamentale per la misurabilità dei risultati.

La modifica introdotta dalla **lettera b), numero 1, punto 1.3)** prevede l'inserimento di un nuovo periodo che stabilisce l'obbligo per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di trasmettere il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze. La trasmissione del cronoprogramma consente ai Ministeri competenti di disporre degli elementi informativi necessari per una corretta pianificazione finanziaria e per il coordinamento delle risorse destinate al settore ferroviario, assicurando al contempo il monitoraggio delle tempistiche di spesa e delle fasi procedurali di attuazione degli interventi.

Mediante la modifica di cui alla **lettera b), numero 2)**, si inserisce un nuovo comma 4-bis. Tale disposizione è la diretta conseguenza dell'introduzione di *milestones* e *target* ed attua la milestone PNRR che impone di legare il sistema di bonus per il management di RFI ai risultati del CdP. Il nuovo comma 4-bis stabilisce un obbligo di *corporate governance* per il gestore dell'infrastruttura, imponendo che la remunerazione variabile del management sia correlata al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Si prevede inoltre che, al fine di garantire la trasparenza, il gestore dia evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.

La modifica di cui alla **lettera b), numero 3)** rafforza la gerarchia della pianificazione, in parallelo a quanto fatto al comma 1. Attua la milestone che richiede di assicurare che il “business plan” (identificato nel “piano commerciale” del gestore) sia “redatto in linea con” il DSPM. In particolare:

- il **punto 3.1)** sopprime al comma 5, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 il debole vincolo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di “tener conto” del DSPM ai fini dell'elaborazione e aggiornamento di un piano commerciale, comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'organismo di relazione;
- il **punto 3.2)** inserisce al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 un precetto esplicito che impone al piano di essere “redatto in linea con” il DSPM e “in

conformità alla Direttiva 2012/34/UE”, assicurando la piena coerenza tra strategia (DSPM), pianificazione (Piano Commerciale) e attuazione (CdP).

La modifica di cui alla **lettera b) numero 4)** inserisce all’articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 i commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*, volti a introdurre i nuovi poteri di vigilanza e i requisiti di trasparenza previsti dal PNRR.

In particolare, il comma *5-bis* attua due distinte milestone, attribuendo all’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, il potere di identificazione degli indicatori di *performance* da allegare al CdP e, contestualmente, il potere di monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonché l’adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma.

Quale norma funzionale e attuativa, il comma *5-ter* affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario e delle penalità per il gestore in caso di mancato conseguimento degli stessi.

Il comma *5-quater* attua puntualmente la milestone relativa all’obbligo di integrare i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativa ai grandi investimenti infrastrutturali ferroviari (di importo pari o superiore a 50 milioni di euro da inserire nel CdP, con un’analisi costi-benefici (CBA) predisposta dall’Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale disposizione recepisce integralmente i requisiti PNRR, imponendo l’uso di benchmark internazionali, la conformità alle linee guida europee, la consultazione pubblica (*ex ante*) dei risultati e la loro successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurando in tal modo trasparenza e rigore analitico nel processo di selezione degli investimenti.

La disposizione di cui al **comma 2** introduce una nuova lettera “*n-bis*)” all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che definisce i compiti e le competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

L’intervento normativo ha lo scopo di attuare in modo puntuale e letterale uno degli obiettivi specifici della Riforma PNRR, con particolare riferimento alla Parte B (“*Competition*”) della Riforma medesima, attribuendo ad ART nuove e specifiche competenze nel settore dei contratti di servizio pubblico ferroviario.

La disposizione di cui al **comma 3** introduce un pacchetto organico di modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Questo intervento è di importanza cruciale, poiché attua la quasi totalità della Parte B (“*Competition*”) e la sezione finale sulla “*Capacity Building*” della Riforma 1.3 del PNRR.

Le modifiche intervengono sull’articolo 9 esistente e introducono i nuovi articoli *9-bis* e *9-ter*.

Con il comma 3, **lettera a), numero 1)** si modifica l’articolo 9, comma 1, sostituendo le parole: “procedure di gara” con le seguenti: “procedure di affidamento ammesse dall’ordinamento”. Tale modifica attua la milestone PNRR che richiede di: “*extend the application of Article 9 of Law 118/2022 (Competition Law), including conformity with ART regulatory acts... to all direct and in-house awards...*”

L’articolo 9 vigente imponeva la conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) alle sole “procedure di gara”.

La sostituzione proposta estende tale obbligo di conformità a tutte le procedure di affidamento consentite, includendo esplicitamente gli affidamenti diretti e in-house. In questo modo, qualsiasi

affidamento, anche se non competitivo, dovrà rispettare i principi e le misure di regolazione stabiliti da ART, realizzando pienamente l'obiettivo PNRR di rafforzare i controlli sulla concorrenza.

Con il comma 3, **lettera a), numero 2)**, si interviene sul trasporto pubblico ferroviario di competenza regionale e, nello specifico, si procedimentalizza il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, trasformando il coordinamento dell'Osservatorio in una fase istruttoria obbligatoria, il cui esito è volto a rimuovere le eventuali sovrapposizioni nelle diverse pianificazioni. Si prevede, infatti, che l'Osservatorio, oltre a ricevere i calendari delle procedure a evidenza pubblica programmate, proceda ad un'analisi degli stessi, al fine specifico di identificare le sovrapposizioni temporali potenzialmente lesive della concorrenza. Sulla base di tale analisi, si affida al medesimo Osservatorio il compito di "promuovere il necessario coordinamento" tra gli enti concedenti interessati. L'obiettivo esplicitato è quello di favorire un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara, massimizzando così le opportunità di partecipazione al mercato. Si precisa che tale funzione si configura come un'attività di supporto e facilitazione volta a favorire l'interlocazione tra gli enti, senza in alcun modo sostituirsi alle piene e autonome competenze decisionali e programmatiche delle Regioni e delle Province autonome in ordine all'indizione delle procedure. Coerentemente con l'introduzione di tale meccanismo si interviene sul periodo relativo alla pubblicazione. La modifica precisa che i calendari oggetto di pubblicazione sono quelli "eventualmente rimodulati" all'esito del processo di coordinamento promosso dall'Osservatorio (richiamando il nuovo terzo periodo introdotto dalla lettera a), riconoscendo così la natura dinamica e l'esito virtuoso della nuova procedura. Si precisa che, laddove l'Osservatorio certifichi formalmente che una determinata concentrazione temporale incida "negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale" e la Regione o la Provincia autonoma, qualora ritenga di confermare ciononostante la propria programmazione, sarà tenuta ad esplicitare, mediante apposita motivazione, la sussistenza di specifiche e superiori ragioni di interesse pubblico connotate da urgenza ed indifferibilità. Infine, inserendo un nuovo periodo dopo quello relativo alla pubblicazione, si stabilisce che i calendari pubblicati debbano recare "altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte". Tale previsione è volta a garantire la piena conoscibilità delle criticità residue, laddove il coordinamento non abbia sortito l'effetto auspicato. La pubblicazione di tale evidenza rimette per le opportune determinazioni agli stessi enti concedenti la valutazione finale del rischio (in termini di potenziale riduzione della platea dei concorrenti o di esiti sub-ottimali della gara) connesso al mantenimento della programmazione originaria, nonostante le criticità rilevate.

Con il comma 3, **lettera a), numero 3)**, viene inserito un nuovo **comma 5-bis** al fine di introdurre un principio volto a promuovere e accelerare l'apertura alla concorrenza nel mercato dei servizi ferroviari, con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico già in essere.

La norma, infatti, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici (siano esse lo Stato o le Regioni) debbano promuovere attivamente lo scorporo (*carve-out*) di lotti o di servizi parziali dai contratti vigenti, al fine precipuo di affidare tali lotti scorporati mediante procedure competitive (gare).

Con il comma 3, **lettera b)**, si inseriscono nell'ambito della legge 5 agosto 2022, n. 118 due nuovi articoli (**9-bis** e **9-ter**), che recepiscono i pilastri della riforma relativi alla concorrenza negli Intercity e Capacity Building.

Con l'**articolo 9-bis** viene introdotto un corpo normativo organico e specifico per i servizi ferroviari Intercity. In particolare, il comma 1 estende ai servizi Intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in-house o affidamento a operatori interni i rigorosi principi di trasparenza, motivazione e analisi comparativa previsti dal Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP) al fine di rendere tali procedure non competitive più trasparenti.

Il comma 2 sancisce l'obbligo formale per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avviare la procedura competitiva (gara) per i servizi ferroviari Intercity. La norma recepisce altresì i tre requisiti procedurali imposti dalla milestone: la gara deve essere preceduta da una ridefinizione del perimetro

del servizio (tramite market test), e i contratti dovranno essere suddivisi in lotti contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Con l'articolo 9-ter si prevede che all'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- b) consulenza e formazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di performance e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonché negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari.

Le ragioni di tale previsione risiedono nell'esigenza di dare concreta attuazione al nuovo CID sul PNRR adottato dalla Commissione europea, che richiede un rafforzamento strutturale della capacità amministrativa, in particolare nei comparti regolati e nei servizi pubblici in concessione, nonché un deciso miglioramento delle funzioni di valutazione ex ante, monitoraggio e revisione degli interventi finanziati. La rilevanza delle funzioni pubbliche di valutazione economiche finanziarie va, infatti, rapportata alla dimensione del costo totale delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che ammonta a circa 483 miliardi di euro, con una disponibilità finanziaria di 343 miliardi (71% del fabbisogno). Di questi, il 40% è legato a opere commissariate o inserite nei piani PNRR-PNC ripartite: nel settore ferroviario con 102,9 miliardi; nel settore stradale e autostradale con 46,1 miliardi; nel settore portuale con 9,4 miliardi.

In tale contesto, è evidente come le tradizionali funzioni amministrative non siano sufficienti, da sole, a garantire valutazioni sistematiche e omogenee sui piani economico-finanziari, sugli atti convenzionali, sulle revisioni dei contratti di servizio e, più in generale, sulla sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti. Come noto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare di interventi finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza per un ammontare di circa 40 miliardi di euro, concentrati in larga misura nella Missione 3 «Infrastrutture per una mobilità sostenibile», le cui risorse ammontano a circa 24,7 miliardi di euro, di cui circa 24 miliardi destinati agli investimenti sulla rete ferroviaria (componente M3C1) e circa 700 milioni agli interventi per l'intermodalità e la logistica integrata (componente M3C2). In tale quadro, la piena capacità del Ministero di valutare e presidiare gli assetti economico-finanziari degli investimenti diventa condizione necessaria per la corretta utilizzazione delle risorse europee e nazionali.

Il PNRR interviene, inoltre, in maniera mirata su specifici segmenti del sistema dei trasporti, in cui la valutazione economico-finanziaria e regolatoria riveste un ruolo particolarmente delicato. Nel settore del trasporto pubblico locale e della transizione energetica della mobilità collettiva, la misura M2C2-Investimento 5.3 «Bus elettrici», dedicata al sostegno alla trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus, prevede una dotazione complessiva di 300 milioni di euro nel periodo 2021-2026, di cui 250 milioni destinati a nuovi progetti e 50 milioni imputati a progetti già in essere, con l'obiettivo di attivare circa 45 programmi di investimento per la produzione di veicoli elettrici e connessi. Un presidio tecnico dedicato alle valutazioni economico-finanziarie si rende quindi indispensabile per garantire che tali investimenti – strettamente connessi anche alle future gare per i servizi di trasporto pubblico locale (TPL) – siano sostenibili nel lungo periodo e coerenti con gli obblighi europei vigenti in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Analoga esigenza emerge con riferimento alla portualità e alla logistica integrata, ove alle risorse PNRR si affiancano quelle del Piano nazionale complementare, con una disponibilità complessiva di 2,8 miliardi di euro per interventi infrastrutturali in ambito portuale. Si tratta di investimenti che incidono in modo strutturale sulla competitività del sistema portuale e sulla relativa capacità di intercettare traffici marittimi internazionali, la cui efficacia dipende anche dalla corretta impostazione dei piani economico-finanziari delle opere e dei relativi assetti concessori.

Le medesime considerazioni valgono per gli interventi PNRR e PNC in ambito autostradale e, più in generale, per le concessioni autostradali, ove la revisione dei piani economico-finanziari è strettamente connessa al conseguimento degli obiettivi di investimento, alla regolazione dei pedaggi e all'equilibrio economico delle gestioni. In tali ambiti, la presenza di una struttura dedicata che supporti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella lettura e nella verifica dei piani economico-finanziari, nonché nei rapporti con i concessionari e con le Autorità di regolazione del settore, costituisce un fattore essenziale per assicurare che gli investimenti programmati, inclusi quelli PNRR, siano coerenti con i principi europei di concorrenza e trasparenza.

La disposizione in esame interviene, dunque, per rafforzare le capacità di valutazioni economico-finanziarie ex ante e di monitoraggio ex post dell'amministrazione, individuando nella Unità di missione PNRR una Struttura che agisca quale centro di competenze per la valutazione degli assetti regolatori e concessori nei trasporti e nelle infrastrutture, capace di analizzare in modo integrato i profili economico-finanziari e regolatori degli interventi, con particolare riguardo a quelli finanziati dal PNRR e dal Piano complementare.

Si precisa che l'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà allo svolgimento delle attività previste dall'introducendo articolo 9-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'invarianza finanziaria è garantita dalla specifica evoluzione del carico di lavoro dell'Unità, strettamente correlata alla progressione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'attuale fase di attuazione del Piano vede infatti il completamento delle procedure di affidamento e l'avanzamento dei cantieri, con conseguente progressiva saturazione delle attività istruttorie di avvio. Con l'avvicinarsi della scadenza del termine finale del Piano, e in coerenza con la proroga della struttura disposta dall'articolo 2 del presente decreto-legge, si assiste a una fisiologica liberazione di capacità operativa che consente all'Unità di assorbire le nuove funzioni di assistenza e consulenza tecnico-economica senza necessità di potenziamenti organici, valorizzando l'esperienza specialistica maturata.

Le attività previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9-ter sono per natura omogenee e complementari a quelle già esercitate dagli uffici dell'Unità di missione. L'Ufficio di coordinamento della gestione e l'Ufficio di monitoraggio possiedono il know-how tecnico e metodologico necessario per le valutazioni sulla convenienza economica e sulla verifica dei cronoprogrammi degli interventi infrastrutturali, mentre l'Ufficio di rendicontazione e controllo dispone delle competenze analitiche per il presidio degli indicatori di performance e il monitoraggio degli equilibri dei piani economico-finanziari.

Il contingente di personale assegnato all'Unità di missione è attualmente composto da 21 funzionari di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'assegnazione dei nuovi compiti si configura come mera specificazione delle mansioni d'istituto di tale personale, già in forza presso l'amministrazione e i cui oneri stipendiali risultano già scontati nei saldi di finanza pubblica.

La scelta di avvalersi di una struttura già operativa, dotata di procedure consolidate e sistemi informatici di monitoraggio avanzati, risponde al principio di economicità dell'azione amministrativa. Tale soluzione permette di dare immediata esecuzione alla Riforma M3C1 R1.3 del PNRR e alla

Decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2023, evitando i tempi e i costi derivanti dall'istituzione di nuovi nuclei di valutazione o dall'esternalizzazione di servizi di consulenza.

In conclusione, la disposizione non altera il perimetro della spesa pubblica, limitandosi a ottimizzare l'impiego di risorse professionali altamente qualificate all'interno di un quadro temporale finalizzato a garantire la sostenibilità e la qualità degli investimenti infrastrutturali e dei servizi pubblici in concessione.

La disposizione di cui al **comma 4** introduce modifiche all'articolo 27, comma 2, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in tema di trasporto pubblico locale. In particolare, si prevede che la riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento si applica anche nel caso di “*affidamenti non conformi*” alle misure contenute nelle delibere dell'ART e non solo alle “gare non conformi”. L'estensione della previsione a tutte le tipologie di affidamento del servizio garantisce uniformità normativa senza distinguere le diverse modalità di assegnazione del servizio. In questo modo anche il meccanismo sanzionatorio, nei casi di violazione delle norme, si applica a tutti i tipi di affidamento, ricomprendendo l'affidamento diretto, o in house o gli affidamenti ad operatori interni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007. In sostanza, l'estensione della norma a tutte le procedure di affidamento utilizzate, garantisce un equivalente sistema sanzionatorio senza creare disparità di trattamento.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'articolo in esame, specificando che l'introduzione del Documento Strategico di Pianificazione della Mobilità (DSPM) previsto dal comma 1, lettera a), non configura un nuovo onere istruttorio, bensì una razionalizzazione procedurale. L'attività di pianificazione strategica decennale sostituisce e integra precedenti adempimenti di programmazione già in capo alle Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il personale impiegato è quello già assegnato agli uffici di diretta collaborazione e alle direzioni tecniche, i quali si avvalgono delle strutture di supporto tecnico-statistico già esistenti, senza necessità di consulenze esterne onerose.

ART. 23

(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

L'articolo in esame reca disposizioni di semplificazione in materia di investimenti ferroviari di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR.

Al **comma 1** si introduce una disposizione volta a garantire la continuità operativa e finanziaria degli interventi ferroviari finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione non sia stato ancora conseguito il relativo target previsto nell'ambito del PNRR. Trattasi di interventi che, in ragione della loro strategicità o delle fonti di finanziamento che impongono scadenze particolarmente stringenti, sono sottoposti a procedure autorizzative e attuative semplificate.

Negli ultimi mesi, l'andamento dei lavori infrastrutturali ferroviari ha evidenziato criticità nella gestione dei flussi di cassa delle imprese appaltatrici, dovute principalmente:

- all'aumento dei costi dei materiali e delle lavorazioni;
- alla tempistica dei rimborsi e dei pagamenti connessi alla rendicontazione dei fondi PNRR e comunitari;
- alla necessità di anticipare risorse per l'esecuzione delle lavorazioni e per il rispetto dei cronoprogrammi vincolanti imposti dall'Unione europea.

In tale contesto, la norma introduce una misura straordinaria di sostegno alla liquidità degli affidatari dei lavori ferroviari, finalizzata ad assicurare la prosecuzione tempestiva degli interventi e ad evitare ritardi che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi e dei target del PNRR e degli altri programmi di investimento.

Nel dettaglio, al **comma 1**, la disposizione autorizza, fino al 30 marzo 2026, la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) a erogare ai soggetti affidatari una anticipazione provvisoria fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve già iscritte in contabilità alla data di entrata in vigore della legge, per le quali il collegio consultivo tecnico non si sia ancora espresso.

L'anticipazione è concessa:

- nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per ciascun intervento, in coerenza con le modalità di gestione delle risorse nazionali e comunitarie previste dal Contratto di Programma 2022–2026 – parte investimenti;
- a titolo provvisorio, previa presentazione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alla somma anticipata.

Dal punto di vista procedurale, la norma prevede che l'erogazione dell'importo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro 270 giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'Affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l'affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine di 270 giorni, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione.

La norma risponde all'esigenza di mantenere la regolarità dei flussi finanziari nei cantieri ferroviari, prevenendo possibili interruzioni o rallentamenti delle lavorazioni riconducibili a temporanee carenze di liquidità delle imprese esecutrici. L'anticipazione disciplinata rappresenta uno strumento di equilibrio tra due esigenze fondamentali:

1. da un lato, fornire liquidità immediata agli operatori economici impegnati nella realizzazione di interventi strategici per il raggiungimento dei target PNRR;
2. dall'altro, garantire la tutela dell'interesse pubblico mediante un meccanismo prudenziale basato su garanzie finanziarie e sulla verifica tecnica delle riserve da parte di un organo terzo e qualificato, il collegio consultivo tecnico.

In tal modo si consente di sostenere la continuità produttiva delle imprese e di mitigare gli effetti negativi dei ritardi nei rimborsi o nei pagamenti legati alla rendicontazione dei fondi europei, senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'operazione, infatti, si colloca entro i limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente e prevede la restituzione o il conguaglio delle somme erogate in base agli esiti tecnici e contabili.

L'attuazione della norma è destinata a produrre benefici diretti in termini di:

- miglioramento della capacità finanziaria delle imprese appaltatrici;
- riduzione del rischio di interruzione dei lavori;

- accelerazione dell'esecuzione delle opere ferroviarie rilevanti per il conseguimento dei traguardi e obiettivi del PNRR e dei programmi cofinanziati.

Il **comma 2** apporta modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, la **lettera a)** interviene sull'all'articolo 48, comma 5, prevedendo che, in analogia a quanto previsto dall'articolo 158-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine alla delega del potere espropriativo dell'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, RFI, in qualità di soggetto attuatore, possa delegare, in tutto o in parte, il potere di esproprio relativamente agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea a una società collegata al gestore stesso o appartenente al gruppo FS, purché, per maggiore tutela delle parti, la delega risulti conferita nell'ambito di un apposito atto convenzionale i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Tale disposizione mira a semplificare e velocizzare ulteriormente le procedure relative ad interventi PNRR e PNC, in vista della prossima scadenza degli stessi, e mantiene la coerenza con il principio di concentrazione procedurale e semplificazione introdotto dall'art. 53-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.

La **lettera b)**, introduce il comma aggiuntivo 1-*quater* all'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di prevedere una semplificazione in materia di gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Come noto, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, presuppone, ove non sia possibile un riutilizzo interno al cantiere medesimo, la disponibilità di siti di destinazione finale esterni (e.g. cave, aree depresse) di proprietà pubblica o privata.

Al riguardo, con particolare riferimento ai cantieri relativi alla realizzazione di opere finanziate con risorse PNRR, sono emerse diverse criticità che rappresentano un fattore di forte rallentamento della gestione dell'appalto. Le principali criticità riscontrate afferiscono alla gestione dei rapporti con i proprietari delle cave deputati ad acquisire le autorizzazioni necessarie per l'approvazione dei progetti di riambientalizzazione della cava, alla reperibilità di siti nelle aree prossime ai cantieri, a sopraggiunte indisponibilità da parte dei proprietari delle cave.

Nel delineato contesto, si pone l'esigenza, strettamente connessa alla necessità di garantire la realizzazione delle opere nel rispetto delle tempistiche stabilite dal cronoprogramma dei lavori, di disporre, in via esclusiva, di aree per il conferimento delle terre e rocce da scavo prodotte dai cantieri ferroviari.

La disposizione in esame, dunque, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, attribuisce a RFI S.p.A. il potere di procedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, all'espropriazione delle medesime aree.

In particolare, la disposizione prevede la riambientalizzazione e il ripristino ambientale di aree destinate allo stoccaggio e deposito di terre e rocce da scavo provenienti da attività infrastrutturali al fine di restituire tali aree a condizioni di equilibrio morfologico, paesaggistico e ambientale, assicurandone la compatibilità con l'ecosistema locale e la possibilità di successivi usi pubblici, nel rispetto dei criteri di sostenibilità, circolarità delle risorse e non consumo di suolo.

Per tale finalità, si prevede che il progetto dell'opera ferroviaria includa anche gli interventi di riambientalizzazione delle suddette aree, individuati di intesa con il Comune e la Regione

territorialmente interessati, al fine di acquisire - nell'ambito dell'*iter* autorizzativo del progetto ferroviario - anche i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto di riambientalizzazione, ivi incluse le valutazioni ambientali da parte degli organi competenti.

La disposizione precisa, altresì, che gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di riambientalizzazione, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione, a titolo gratuito, delle aree e delle opere di riambientalizzazione realizzate da RFI S.p.A in favore del Comune in cui è localizzato l'intervento.

Le procedure previste dalla disposizione in esame trovano applicazione anche con riferimento alle infrastrutture ferroviarie i cui progetti siano stati già approvati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo costituiscono variante al progetto approvato.

Negli ultimi anni, numerosi interventi di riambientalizzazione hanno interessato aree destinate allo stoccaggio di terre e rocce da scavo, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni ambientali e paesaggistiche originarie. I progetti si sono sviluppati secondo diverse tipologie di intervento, tra cui la ricomposizione morfologica dei terreni, finalizzata a garantire la stabilità dei versanti e il corretto deflusso delle acque meteoriche, e la rinaturalizzazione vegetale, realizzata mediante la stesura di terreno fertile e la messa a dimora di specie autoctone in grado di favorire la rinascita spontanea degli ecosistemi. In altri casi, la riambientalizzazione ha previsto la riconversione delle aree in spazi verdi pubblici o in zone agricole, integrando sistemi di drenaggio sostenibile e soluzioni a basso impatto ambientale. Tali interventi si inseriscono nella logica dell'economia circolare, promuovendo il riutilizzo in sito dei materiali di scavo conformi e riducendo in modo significativo i volumi di materiale conferito a discarica.

I benefici derivanti da questi progetti si manifestano sotto molteplici profili: la riduzione dei costi di smaltimento e di gestione dei siti, il miglioramento della qualità del suolo e delle acque, l'aumento della biodiversità locale e il recupero di superfici prima improduttive. Dal punto di vista ambientale, la presenza di nuove aree verdi contribuisce all'assorbimento di anidride carbonica, alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Tanto premesso, la disposizione rappresenta un intervento ad elevato valore ambientale, economico e sociale, in linea con gli obiettivi del PNIEC, del PNRR e delle strategie europee per la transizione ecologica.

L'operazione consente, infatti, di:

- recuperare superfici oggi marginali o inutilizzate;
- ridurre gli impatti ambientali cumulativi di attività finalizzate alla realizzazione di interventi ferroviari;
- contribuire alla decarbonizzazione e alla rigenerazione territoriale.

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di specificare i soggetti che possono usufruire delle semplificazioni amministrative e procedurali ivi previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria.

In particolare, viene precisato che i soggetti che possono usufruire di tali regimi agevolati per la realizzazione dei suddetti impianti di produzione di energia sono il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

ART. 24**(Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)**

La disposizione si inserisce nel quadro della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, che approva la modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, includendo l'aggiornamento delle misure, milestone e target, tra cui la Misura M2C4-I.4.5 – *Grant scheme* per le infrastrutture idriche. La norma istituisce uno strumento finanziario nazionale unitario per la gestione e l'attuazione delle risorse PNRR destinate agli investimenti infrastrutturali idrici, garantendo continuità tra le linee di intervento europee e nazionali.

Il **comma 1** istituisce lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNISSI).

Il **comma 2** stabilisce le modalità di finanziamento dello Strumento di cui al comma 1. In particolare, al comma 2, **lettera a)**, si prevede che lo Strumento è alimentato da una quota (pari a 1 miliardo di euro), a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR al predetto investimento dal fondo Next Generation EU-Italia.

Al comma 2, **lettera b)**, si prevede, altresì, che lo Strumento è alimentato dalle risorse nella disponibilità della società INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621,45, alla stessa assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 3** prevede che lo Strumento finanziario in parola possa essere alimentato anche dalle eventuali risorse derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR. Si precisa, altresì, che tali risorse saranno assegnate allo Strumento finanziario nel rispetto delle procedure previste a legislazione vigente.

Il **comma 4** prevede che, in coerenza con le finalità dello Strumento indicate al comma 1, le risorse di cui al comma 2, lettera a) (ovverosia la quota a valere sul PNRR) siano destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché agli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il **comma 5**, coerentemente con le finalità istitutive dello Strumento finanziario indicate al comma 1, prevede che le risorse di cui al comma 2, lettera b), ovvero le risorse nella disponibilità della società INVITALIA S.p.A., siano destinate, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621,45, al finanziamento degli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4 del PNRR. Trattasi, in particolare, degli interventi relativi alla “Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui” e degli interventi di “Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1”, entrambi già ricompresi nel PNISSI.

Il **comma 6** dispone il definanziamento automatico dalla originaria Misura PNRR M2C4-I.4.1 degli interventi che, ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, accedono alle risorse del nuovo Strumento finanziario.

Il **comma 7** specifica che le risorse di cui al comma 4, dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto

interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel PNISSI.

Il **comma 8** prevede che, per l'attuazione di tutte le attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Il medesimo comma prevede che l'atto convenzionale sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e INVITALIA S.p.A. dovrà, altresì, definire, nello specifico, le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4, da finanziare a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).

Il **comma 9** dispone che, con esclusivo riferimento ai contributi da riconoscere a valere sulla quota dello Strumento finanziario di cui al comma 2, lettera a), ovvero sulla quota a valere su risorse PNRR, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della suddetta convenzione, e, comunque, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, INVITALIA S.p.A. definisca e renda pubblici:

- i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7 corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;
- l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a);
- le modalità di verifica e controllo degli interventi;
- i criteri di valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità PNISSI, privilegiando l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati; e nonché forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9 e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.

Il **comma 10** affida ad INVITALIA S.p.A. il compito di esaminare le proposte presentate e predisporre un elenco delle iniziative ammissibili a finanziamento. Tale procedura assicura la trasparenza, l'uniformità dei criteri di valutazione e la tracciabilità delle decisioni, in coerenza con le linee guida del MEF e della Ragioneria generale dello Stato per la gestione dei fondi PNRR e PNC.

Il **comma 11** stabilisce che gli oneri di gestione dello Strumento da parte di INVITALIA sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a). Ciò consente di coprire i costi amministrativi, di assistenza tecnica e monitoraggio senza generare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 12** interviene sui termini della registrazione, da parte degli organi di controllo, della convenzione prevista al comma 8, prevedendone la riduzione di un terzo rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La norma è volta ad accelerare il completamento del procedimento di perfezionamento della convenzione, riducendo i tempi necessari alla sua efficacia e assicurando una più tempestiva operatività al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e delle attività disciplinate dall'atto convenzionale. Sotto il profilo ordinamentale, l'intervento incide esclusivamente sulla scansione temporale dei controlli di legittimità-contabilità, senza modificare la ripartizione delle competenze tra amministrazioni né la natura degli atti sottoposti al controllo.

Il **comma 13** dispone la clausola di salvaguardia delle competenze attribuite al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

La disposizione chiarisce che le funzioni e i compiti già assegnati al predetto Commissario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica restano pienamente efficaci e non sono incisi dalle previsioni normative introdotte nel presente testo.

La norma è finalizzata a evitare sovrapposizioni o conflitti di competenza, garantendo continuità amministrativa e coerenza nell'attuazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare la crisi idrica.

ART. 25

(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'articolo in esame reca disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR e dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

In particolare, il **comma 1** prevede che, in relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR, introdotto nell'ambito della VI revisione del PNRR, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, ai fini della rendicontazione della misura, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima, e del Gestore dei servizi energetici (GSE), stabilendo in apposite convenzioni le specifiche modalità di avvalimento. Dette convenzioni dovranno in ogni caso prevedere, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in tema di violazione del segreto d'ufficio, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti, nonché l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi individuati dal PNRR. Le convenzioni in argomento dovranno stabilire, inoltre, il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e al GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.

Il **comma 2** è volto a specificare che, in relazione all'investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di enti *in house* o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Sono quindi individuati gli oneri derivanti dall'attuazione della misura in argomento, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo *Next Generation EU-Italia*.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all'investimento "Transizione 4.0". Ciò al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e dell'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018.

Il **comma 4** è volto a garantire la continuità operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF) denominati AgriFoodTEF e AI-MATTERS. I c.d. "progetti TEF" sono iniziative paneuropee transfrontaliere, parte di un network promosso e cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Digital Europe Programme (DEP). Essi mirano a creare strutture permanenti di eccellenza per la sperimentazione e la certificazione di soluzioni di intelligenza artificiale in settori strategici, quali l'agroalimentare e il manifatturiero. Inizialmente, il cofinanziamento della quota nazionale di tali progetti era stato previsto a valere sulla misura M4C2, Investimento 2.3 del PNRR. Tuttavia, alla luce delle criticità riscontrate, in accordo con la Commissione europea è emersa l'esigenza di una riprogrammazione di tali progetti al di fuori del perimetro del PNRR. Le principali

criticità emerse attengono, innanzitutto, al rischio di doppio finanziamento. La compresenza del finanziamento europeo (DEP) e di quello nazionale tramite PNRR (a sua volta di derivazione europea) avrebbe imposto ai soggetti attuatori e all'Amministrazione complesse e onerose attività di rendicontazione e controllo per garantire la netta separazione dei costi, con un elevato rischio di future rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Il secondo aspetto di criticità riguarda l'orizzonte temporale. Come noto, il PNRR impone la conclusione di tutte le attività e l'ammissibilità delle spese entro il 30 giugno 2026. I progetti TEF, per loro natura, hanno un orizzonte operativo pluriennale che si estende ben oltre tale data, essendo destinati a diventare infrastrutture di innovazione permanenti. Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto necessario escludere i due progetti TEF dal perimetro di finanziamento del PNRR e, al fine di garantire la continuità di tali iniziative, la stessa Commissione europea ha richiesto che il cofinanziamento fosse comunque assicurato a valere su fondi nazionali ordinari. Per tali motivi, il comma in esame disciplina l'autorizzazione di spesa necessaria a coprire l'impegno finanziario assunto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, e individua la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 5** prevede il riconoscimento di un compenso pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 in favore di GSE per lo svolgimento da parte della stessa, sulla base della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, delle attività di assistenza tecnica relativa alla gestione delle procedure di accesso e di controllo dell'agevolazione di cui al comma 427 del medesimo articolo 1.

ART. 26

(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR)

La Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR prevede l'adozione con cadenza annuale della c.d. legge sulla concorrenza allo scopo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali (compresi risorse idriche, rifiuti e trasporti pubblici locali) *“evitando l'ingiustificata proroga delle concessioni agli operatori storici in molti settori, tra cui porti, autostrade, energia idroelettrica e trasporto regionale, prevedendo una corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico mediante la revisione delle regole sull'aggregazione e l'applicazione di un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico e della loro adeguata compensazione. Le leggi sulla concorrenza sosterranno la concorrenza e il miglioramento dell'efficienza della gestione e della qualità dei servizi nel settore del trasporto regionale, oltre ad aumentare gli incentivi per le Regioni a presentare offerte per i loro contratti di servizio pubblico per i servizi ferroviari regionali”*.

La milestone M1C2-13 del PNRR prevede l'entrata in vigore, entro il 31 dicembre 2025, della legge annuale sulla concorrenza 2025 e la successiva milestone M1C2-13bis l'entrata in vigore, entro il 30 giugno 2026, della legislazione (compresa quella secondaria e gli atti di esecuzione relativi alla legge annuale sulla concorrenza 2025) in materia di trasporto ferroviario regionale e di trasferimento tecnologico.

Nell'evidenziare che, in data 19 dicembre 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la legge 18 dicembre 2025, n. 190 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025”), l'articolo in esame contiene alcune disposizioni necessarie al fine di conseguimento degli obiettivi di cui alle sopra menzionate milestone del PNRR.

Il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza dei processi decisionali e l'accessibilità delle informazioni relative alla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, nonché di facilitare e rendere maggiormente incisive l'attività di monitoraggio e di controllo da parte delle competenti Autorità, anche al fine di intercettare tempestivamente le criticità e di assicurare l'efficienza e la qualità dei servizi erogati all'utenza.

La **lettera a)**, reca modifiche all'articolo 30 in materia di “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”-

In particolare:

- al **numero 1)**, si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nello svolgimento delle attività di monitoraggio cui è preposta in tema di efficienza dei servizi pubblici locali, sia tenuta a sentire anche le altre competenti Autorità di regolazione di settore per le attività di vigilanza nei servizi a rete (ARERA, ART);

- al **numero 2)**, si precisa che l'andamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e regionale può essere considerato insoddisfacente dall'ente locale anche in presenza di una sola delle condizioni ivi indicate;

- al **numero 3)**, si prevede che la risoluzione del contratto di affidamento del servizio possa avvenire non solo in caso di mancata attuazione del Piano di risanamento da parte del gestore, ma anche quando il gestore non lo adotti entro il termine massimo di tre mesi o il predetto Piano sia valutato come insufficiente o inefficace.

La **lettera b)**, reca modifiche all'articolo 31-*bis*, del richiamato d.lgs. n. 201 del 2022, in materia di “sanzioni”, prevedendo che la diffida emessa da ANAC nei confronti degli enti locali - che rappresenta un passaggio preliminare all'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie - venga estesa ad altre specifiche ipotesi previste dalle disposizioni in esame.

Il **comma 2** integra il comma 14, primo periodo, dell'articolo 1, della legge 18 dicembre 2025, n. 190 (legge annuale sulla concorrenza 2025), al fine di rendere esplicito il richiamo di uno degli obiettivi che devono essere perseguiti con l'atto di indirizzo strategico che deve essere elaborato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'università e della ricerca, in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico, ovvero quello di razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli Uffici per il trasferimento tecnologico.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, già oggetto dell'intervento normativo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, con cui è stato aggiunto il comma 1-*bis*.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 36 della legge n. 193 del 2024 prevede che la revisione complessiva della disciplina in tema di erogazione delle prestazioni per conto e a carico del SSN deve assicurare la salvaguardia della concorrenza, tenendo conto della continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente/assistito e relativa fragilità, differenziando, con diverse procedure a evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Tanto premesso, la **lettera a)** sostituisce integralmente il predetto comma 1-*bis*, al fine di stabilire che la revisione di cui al comma 1 deve prevedere, per la selezione degli erogatori con cui stipulare gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.

Con la **lettera b)** si introduce il comma 1-*ter* al fine di specificare i criteri da seguire per la revisione in argomento. In particolare, si precisa che la suddetta procedura a evidenza pubblica deve prevedere – in coerenza con le previsioni del codice di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 – un sistema premiale per i soggetti interessati alla stipula degli accordi contrattuali, che si basi sulla valutazione di caratteristiche legate: alla presenza sul territorio, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni; agli investimenti realizzati per migliorare

la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni; all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti; alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento.

Viene, altresì, prevista, nelle ipotesi di strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assuma rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, la valorizzazione della conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi *setting* assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità, in un'ottica di verifica dell'apporto concretamente dimostrato con riferimento alle esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza.

La *ratio* della disposizione è quella di prevedere dei criteri prestabiliti che, in linea con quanto già disposto dal menzionato comma 1-*bis*, nell'ambito di una procedura orientata al principio di massima concorrenzialità, assicurino la migliore assistenza ai pazienti sul territorio, tenendo conto delle strutture, del personale e della qualità dell'assistenza fornita dai soggetti erogatori aspiranti alla stipula degli accordi contrattuali.

ART. 27

(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)

Nell'ambito della sesta revisione del PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, sono state apportate alcune modifiche relative alle misure Agrivoltaico, Comunità Energetiche, Biometano, funzionali al raggiungimento dei relativi obiettivi.

In particolare, è stata prevista l'istituzione di specifici programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale ("grant") a sostegno degli investimenti della Missione 2 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Investimento 1.1 "Sviluppo di sistemi agri-voltaici" con un costo totale di euro 1.099.000.000,00, Investimento 1.2 "Promozione delle FER per le comunità energetiche e che agiscono congiuntamente consumatori autonomi di energie rinnovabili" con un costo totale di euro 795.500.000,00 e Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare" con un costo totale di euro 2.236.020.000,00, dotazioni interamente a carico del budget PNRR e quindi senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

I programmi di sovvenzione sono assegnati al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., (GSE), che era stato già individuato come soggetto gestore restando invariati i programmi di investimento originari e le procedure di selezione già effettuate.

Il rinnovato quadro attuativo consente di modificare il target finale degli investimenti originari nella sottoscrizione degli accordi di finanziamento con i soggetti beneficiari degli investimenti a saturazione dei relativi costi totali assegnati agli strumenti finanziari in luogo del completamento dei relativi interventi originariamente previsto.

Le regole PNRR afferenti all'attuazione della misura prevedono che per ogni misura tra il GSE ed il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica siano sottoscritti specifici accordi attuativi che garantiscano puntualmente le regole di selezione, valutazione, controllo, monitoraggio, rendicontazione e gestione finanziaria. Gli strumenti attuativi dovrebbero inoltre garantire il subentro del GSE al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'erogazione dei contributi, nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto.

La norma si pone in coordinamento con il quadro normativo primario definito per le misure in parola dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Di seguito si illustrano le finalità e il contenuto dei singoli commi di cui si compone l'articolo in commento.

Il **comma 1** istituisce i programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale inerenti impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo. In particolare, viene previsto che le misure originarie siano incluse in un programma di incentivi finalizzato a concedere contributi a fondo perduto per progetti rientranti negli investimenti "Sviluppo agrovoltaiico" (M2C2 Investimento 1.1), "Promozione delle rinnovabili per comunità energetiche e autoconsumo" (M2C2 Investimento 1.2) e "Sviluppo del biometano, secondo criteri di economia circolare" (M2C2 Investimento 1.4). Viene dunque definito il quadro normativo di riferimento che consente l'attivazione di tali strumenti incentivanti, collegandoli esplicitamente alle linee di investimento del PNRR sopra indicate e richiamando le finalità strategiche ad esse sottese (incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, promozione dell'autoconsumo collettivo e valorizzazione del biometano da fonti agricole).

Il **comma 2** individua nel Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. - il soggetto incaricato della gestione dei tre programmi di sovvenzione. La norma definisce l'obbligo di stipulare per ogni programma di investimento specifici accordi attuativi tra il GSE ed il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la descrizione del processo decisionale, dei requisiti della politica di sovvenzionamento associata, dell'importo coperto dall'accordo di attuazione, con l'obbligo di utilizzare i proventi non utilizzati del regime, anche oltre il 2026, per gli stessi fini politici ed i requisiti di monitoraggio, audit e controllo. Con la stipula dell'accordo di attuazione, la norma stabilisce anche il subentro della società GSE al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'erogazione dei contributi, nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 3** garantisce continuità e coordinamento con il quadro normativo primario definito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in particolare con l'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), che disciplina gli strumenti di attuazione delle misure PNRR "Biometano", "Agrivoltaiico" e "Comunità Energetiche Rinnovabili". In tale contesto, si conferma che i programmi di investimento originariamente previsti e disciplinati dai relativi provvedimenti attuativi (decreti ministeriali) non subiscono modifiche sostanziali, né sotto il profilo oggettivo (finalità, soggetti beneficiari, tipologia dei costi ammissibili), né sotto il profilo procedurale (regimi di selezione) con esclusione delle disposizioni concernenti il termine di entrata in esercizio, che è stabilito negli atti di concessione ovvero nei relativi addenda di cui al comma 6 e comunque non potrà superare due anni dalla comunicazione degli atti di concessione; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dai benefici. Restano pertanto pienamente vigenti e operativi i decreti attuativi già adottati in attuazione delle citate lettere del D.lgs. 199/2021, che disciplinano nel dettaglio le misure agevolative di riferimento, e continuano a costituire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle relative linee PNRR. Giova inoltre precisare che tutti e tre i regimi di aiuto - Biometano, Agrivoltaiico, Comunità energetiche - sono stati notificati alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, e hanno ottenuto decisione di compatibilità ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Pertanto, la norma in oggetto non introduce nuovi regimi di aiuto, ma si limita a regolare e razionalizzare la fase gestionale e finanziaria delle misure già notificate, in coerenza con le relative decisioni autorizzative della Commissione europea. Il mantenimento dell'impianto originario assicura continuità giuridica e certezza regolatoria per i beneficiari, evita interruzioni o duplicazioni procedurali.

Il **comma 4** introduce la clausola generale che vincola l'attuazione dei programmi di investimento in linea con quanto originariamente già accadeva, al pieno rispetto del principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) e delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del

Consiglio. A tal riguardo si rimanda alla lista di esclusione già richiamata per ogni investimento all'interno delle relative misure PNRR ed alle relative note presenti nel testo del Piano.

Il **comma 5** dispone la non cumulabilità dei contributi a fondo perduto concessi nell'ambito dei presenti programmi PNRR con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea o altre agevolazioni nazionali, ivi incluse le tariffe incentivanti.

Il **comma 6** definisce il cronoprogramma essenziale per l'attuazione delle misure e la realizzazione degli interventi finanziati, in coerenza con le tempistiche stringenti del PNRR. In primo luogo, viene fissato il termine ultimo entro cui devono essere sottoscritti gli accordi di finanziamento con i beneficiari finali (30 giugno 2026) a saturazione del costo totale di ogni programma di investimento.

Il **comma 7** stabilisce che le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento all'uopo istituito.

Il **comma 8** descrive i meccanismi operativi e procedurali attraverso cui il programma verrà messo in pratica, prevedendo in particolare l'adozione di specifici strumenti di regolazione operativa. I regolamenti operativi - che saranno pubblicati sul sito istituzionale della GSE e tempestivamente comunicati ai potenziali interessati - conterranno le regole tecniche e procedurali di dettaglio: tempistiche per l'erogazione dei contributi (comprendenti di eventuali acconti/saldi), obblighi dei beneficiari in fase di realizzazione e post-realizzazione (es. mantenimento dell'impianto in esercizio per un minimo di anni, divieto di dismissione/svendita, ecc.). Inoltre, i regolamenti dovranno recepire tutte le condizioni normative (ad es. divieti di cumulo, soglie massime, criteri DNSH già menzionati) assicurando coerenza con la disciplina nazionale ed europea.

ART. 28

(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo in commento contiene disposizioni finalizzate ad un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, mediante la modifica della disciplina relativa agli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché prevedendo il finanziamento di specifici interventi indifferibili ed urgenti.

In particolare, i **comma 1** reca, alla lettera a), modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, allo scopo di attuare quanto previsto dall'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 29 dicembre 2025 sull'atto concernente misure per sostenere la priorità Housing nell'ambito della riprogrammazione connessa alla Mid-term Review (MTR) dei programmi regionali della politica di coesione europea. In particolare, nell'ambito di detta Intesa, lo Stato ha assunto l'impegno di dare riscontro positivo, con specifico riferimento allo slittamento dei cronoprogrammi relativi all'anno 2025 degli Accordi per la coesione sottoscritti con le Regioni e le Province autonome "in ragione della sovrapposizione delle scadenze del PNRR e dei Programmi europei, nonché degli impegni di cui alla presente Intesa, fermo restando il perfezionamento delle modifiche dei cronoprogrammi attraverso la vigente procedura di modifica degli Accordi per la coesione, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, tenuto conto anche dell'opportunità di prevedere un aggiornamento della normativa che includa, oltre alle cause non imputabili ai soggetti attuatori, anche la possibilità di intese sulla modifiche dei cronoprogrammi, fermo restando il rispetto dei limiti finanziari annuali relativi al FSC 2021/2027 di cui all'articolo 1, comma 750, della legge di bilancio per l'anno 2026.

Tanto premesso, la disposizione, alla **lettera a)**, novella l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, chiarendo, in primo luogo, che eventuali modifiche degli accordi per la coesione potranno effettuarsi soltanto a seguito di idonea verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, coerentemente con quanto previsto sul punto dai commi 750 e 754 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025).

In secondo luogo, sempre allo scopo di allineare le previsioni del decreto-legge n. 124 del 2023 a quanto disposto dalla legge di bilancio 2026 e in coerenza con loro natura "pattizia", la norma in rassegna sopprime integralmente il terzo periodo dell'articolo 1, comma 3, eliminando il vincolo costituito dalla possibilità di modificare il cronoprogramma degli accordi per la coesione esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione

Alla **lettera b)**, il medesimo comma 1 incrementa dal 10 per cento al 20 per cento l'entità delle anticipazioni di cassa previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto – legge n. 124 del 2023 concedibili entro ciascuno anno finanziario e per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il **comma 2**, inserendosi nel quadro delle politiche di sostegno e rilancio del settore turistico nazionale, rafforza, nella misura complessiva di 200 milioni di euro, la dotazione finanziaria destinata alle iniziative di valorizzazione del patrimonio turistico previste dall'articolo 178 del decreto-legge 19 n. 34 del 2020, che ha istituito un quadro programmatico per il sostegno al settore turistico attraverso misure straordinarie orientate al rilancio strutturale del comparto.

In particolare, il citato articolo 178 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (attuale capitolo 7120, in gestione al Centro di Responsabilità n. 7 del Ministero del turismo) un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, è stato incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Tanto premesso, il comma 2 dell'articolo in commento prevede l'assegnazione al Ministero del turismo di ulteriori 200 milioni di euro complessivi per il finanziamento delle iniziative sopra richiamate.

Il **comma 3**, prevede lo stanziamento di 90 milioni di euro, ripartito in 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e 80 milioni di euro per l'annualità 2027, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020, da destinare al finanziamento di interventi relativi alla rete viaria interna nei Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne, ivi inclusi ponti, viadotti, gallerie, muretti di contenimento, e simili, al fine di concorrere alla prevenzione del rischio sismico nei predetti territori. L'intervento normativo si inserisce nel quadro della Strategia per le Aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2021-2027 ed è coerente con il Piano Strategico Nazionale Aree interne, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. La disposizione, infatti, è finalizzata a sostenere Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne per il ciclo 2021-2027 (presentata al CIPESS nella seduta del 15 febbraio 2022), caratterizzati da carenze infrastrutturali e di servizi, nonché da condizioni di svantaggio geografico e difficoltà di accessibilità, particolarmente rilevanti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi. La norma chiarisce, poi, che la definizione dei criteri di selezione degli interventi ammissibili e le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione degli interventi sono definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del

rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026.

Il **comma 4**, prevede che con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sia disposto il finanziamento:

a) del completamento dell'investimento relativo al complesso de La Balzana situato nel comune di S. Maria La Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;

b) dell'infrastruttura di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.

Il **comma 5** prevede che per le finalità di cui al comma 4 è disposta la revoca, per l'importo di 15,7 milioni di euro, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge n. 178 del 2020, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare. Dette risorse revocate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

ART. 29

(Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale)

L'articolo in contiene plurime disposizioni relative ai compiti e alle attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, al fine di adeguarne l'operatività alla dimensione crescente e alla complessità del settore vigilato.

Sulla base dei dati ufficiali COVIP1: i) alla fine di settembre del 2025, il totale delle risorse destinate alle prestazioni - gestito dalle forme di previdenza complementare - è di 255,4 miliardi di euro; ii) alla fine del 2024, l'attivo totale delle Casse di previdenza ammonta, invece, a 125,1 miliardi di euro.

Al contempo, si provvede a disciplinare in modo organico e strutturato la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alla COVIP funzioni di supervisione tecnica e prudenziale analoghe a quelle già esercitate nel comparto della previdenza complementare, con riferimento ai profili organizzativi, di governance, finanziari, contabili e di trasparenza, restando escluse dalla vigilanza le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.

L'intervento risponde all'esigenza di colmare un vuoto regolatorio in un settore caratterizzato da una crescente rilevanza economica e sociale, nonché da una significativa eterogeneità dei modelli organizzativi, delle fonti istitutive e delle modalità di gestione, assicurando al contempo un adeguato livello di tutela degli iscritti e la corretta integrazione con il Servizio sanitario nazionale.

Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della Salute e il rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, secondo un modello di vigilanza multilivello coerente con l'assetto costituzionale della materia sanitaria, fondato sul principio di leale collaborazione e sul

coordinamento informativo e istituzionale tra la COVIP, il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome.

Sulla base dei dati disponibili presso l'Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute, il comparto risulta composto da oltre 300 soggetti, con circa 16 milioni di iscritti e risorse annue destinate alle prestazioni stimate in circa 3,2 miliardi di euro - di cui circa 2,1 miliardi per prestazioni riconducibili ai LEA e circa 1,1 miliardi per prestazioni integrative ai LEA - a conferma della dimensione sistemica del settore.

Il **comma 1** prevede l'istituzione presso la COVIP di un sistema di risoluzione stragiudiziale di controversie per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che i soggetti vigilati dalla COVIP devono rispettare quando operano nei confronti di iscritti, pensionati e beneficiari. La misura introduce in COVIP il medesimo sistema ADR già operante in altre Autorità di vigilanza (in Banca d'Italia è operativo l'ABF, l'Arbitro Bancario e Finanziario; in CONSOB è operativo l'ACF, l'Arbitro sulle Controversie Finanziarie, in IVASS è operativo l'AAS, l'Arbitro Assicurativo).

Il **comma 2** novella l'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo che il finanziamento della COVIP possa essere integrato mediante il versamento annuale da parte delle forme di previdenza complementare e degli enti previdenziali di una quota non superiore allo 0,1 per mille rispettivamente del totale delle risorse destinate alle prestazioni e del totale attività al 31 dicembre di ogni anno (in luogo del versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati).

Il **comma 3** attribuisce alla COVIP la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari, comunque denominati, operanti sul territorio nazionale, al fine di assicurare la tutela degli iscritti, la trasparenza, la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione delle risorse, nonché la stabilità e il buon funzionamento del sistema. La disposizione individua in modo espresso le finalità della vigilanza, richiamando i principi già consolidati nell'ordinamento della vigilanza previdenziale.

Il **comma 4** delimita il perimetro soggettivo della vigilanza, ricomprendendo: i) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992; ii) gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale ai sensi dell'articolo 51 del TUIR; iii) le ulteriori forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile e dotate di autonomia gestionale. La norma assicura così un approccio inclusivo e omogeneo, evitando asimmetrie regolatorie tra soggetti che operano con finalità analoghe. Al contempo, si precisa che restano in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), ferme restando le competenze dell'IVASS.

Il **comma 5** individua in modo analitico le funzioni attribuite alla COVIP ai fini dell'esercizio della vigilanza, prevedendo, tra l'altro: i) la tenuta di un apposito albo dei fondi sanitari e sociosanitari; ii) l'approvazione e la vigilanza su statuti, regolamenti e modelli di governance; iii) il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa; iv) la definizione e la verifica degli obblighi di trasparenza e informativa agli iscritti; v) la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali; vi) l'esercizio dei poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori. La disposizione riproduce un modello di vigilanza coerente con quello già sperimentato nel settore previdenziale, adattandolo alle specificità del comparto sanitario integrativo.

Il **comma 6** affida alla COVIP la vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto delle finalità integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, al fine di prevenire

sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del Servizio sanitario nazionale. La disposizione mira a garantire la coerenza sistemica tra sanità pubblica e sanità integrativa.

Il **comma 7** prevede l'adozione, da parte della COVIP, di un regolamento attuativo, sentito il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, volto a definire: i) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi; ii) i requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica; iii) schemi standard di bilancio e rendicontazione; iv) le modalità di cooperazione istituzionale con le amministrazioni competenti. I requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica sono definiti secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto della natura delle prestazioni erogate, del modello organizzativo adottato e dei rischi effettivamente assunti, evitando automatismi o assimilazioni ai regimi prudenziali propri del settore assicurativo. La previsione regolamentare consente di assicurare flessibilità e proporzionalità dell'intervento di vigilanza.

Il **comma 8** chiarisce che resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute, cui competono le funzioni di indirizzo generale e monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale, senza pregiudizio delle competenze regionali. La disposizione definisce in modo chiaro il riparto delle competenze istituzionali, evitando sovrapposizioni e conflitti di attribuzione.

Il **comma 9** disciplina il finanziamento delle nuove funzioni di vigilanza attribuite alla COVIP, prevedendo un contributo di vigilanza a carico dei soggetti vigilati, determinato nel rispetto dei criteri di proporzionalità e gradualità e in misura non superiore allo 0,2 per mille delle risorse destinate alle prestazioni. Il meccanismo è coerente con il principio di autofinanziamento già vigente per la vigilanza previdenziale.

Il **comma 10** demanda a un regolamento della COVIP la definizione delle modalità di determinazione, riscossione e versamento del contributo di vigilanza, assicurando certezza operativa e uniformità applicativa.

Il **comma 11** introduce una disciplina di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, demandando al regolamento attuativo della COVIP la definizione delle modalità e dei termini per un adeguamento graduale dei soggetti vigilati. La previsione è volta ad assicurare un ordinato passaggio al nuovo assetto di vigilanza, consentendo l'adeguamento progressivo degli statuti, dei modelli di governance, dei sistemi contabili e l'iscrizione all'albo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

ART. 30 (Disposizioni finanziarie)

Il presente articolo disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dalle misure PNRR.

In tal senso, il **comma 1** prevede che le economie di spesa maturate nell'ambito delle misure PNRR indicate nella tabella di cui all'allegato 2 restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, n. 178 del 2020 (ossia i conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, "*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto*" e "*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito*") in vista di successive destinazioni. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico «ReGiS».

Sui medesimi conti di tesoreria, poi, ai sensi del successivo **comma 2** sono versate anche le economie, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, maturate sulle misure PNRR a titolarità delle amministrazioni centrali, secondo quanto sarà rilevabile dal sistema ReGiS.

Il **comma 3** rimette ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, l'accertamento delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto in discorso, gli importi ora considerati rimangono nella disponibilità dei già citati conti di tesoreria.

In continuità con le previsioni del comma 3, il **comma 4** disciplina le modalità di assegnazione delle risorse periodicamente individuate ai sensi del citato comma 3, prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, tali risorse siano destinate a specifiche iniziative ed interventi mediante apposito dPCM, adottato, in coerenza con i saldi di finanza pubblica, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto provvede altresì a definire le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.

Il **comma 5** prevede che il dPCM di cui al comma 4 con cui si assegnano le risorse individuate ai sensi del comma 3, debba disporre in via prioritaria il rifinanziamento:

- a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la somma di euro 18.232.210 per l'anno 2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;
- b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1 a 11, per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Il **comma 6**, a maggior garanzia del completamento degli interventi PNRR, estende alle risorse finalizzate all'attuazione del Piano nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi, la disciplina di *favor* prevista per i fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti, della legge n. 178 del 2020. Di conseguenza, la disposizione in parola rende le risorse in esame:

- non assoggettabili ad esecuzione forzata;
- non sequestrabili e non pignorabili, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

Il **comma 7** estende in capo ai soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR l'onere di provvedere alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.

Il **comma 8** stabilisce che le Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema Regis anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.

Secondo il successivo **comma 9**, nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari, successivamente restituendole al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 10** chiarisce che alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.

Il **comma 11** interviene sull'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure di erogazione del Fondo per le vittime dell'amianto, garantendo al contempo la continuità dei procedimenti amministrativi già avviati e la certezza giuridica per i soggetti interessati.

La **lettera a)** inserisce, nel secondo periodo del comma 2, una clausola volta a precisare che l'accesso al Fondo da parte delle società partecipate pubbliche non assistite da manleve o garanzie pubbliche originarie (vale a dire per le quali gli obblighi risarcitori derivino da operazioni di fusione o trasformazione disposte da atti normativi o amministrativi non assistite da manleve o garanzie pubbliche originarie) avviene a titolo di rimborso di quanto erogato ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale previsto dalla norma originaria.

La **lettera b)** prevede l'inserimento dei commi da 2-*bis* a 2-*quinques*.

Il comma 2-*bis* disciplina il procedimento di erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025.

In primo luogo, si prevede che le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024, si applichino esclusivamente alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, assegnando, altresì, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) un termine di tre mesi per l'effettuazione del pagamento.

In secondo luogo, si prevede che, con il decreto di cui al comma *quinques*, siano definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025, assegnando all'INAIL un termine di sei mesi dall'adozione del decreto medesimo per procedere al pagamento degli indennizzi ammessi.

Il comma 2-*ter* disciplina per l'anno 2026 la platea dei potenziali beneficiari degli indennizzi relativi alle risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni degli indennizzi di cui al comma 2-*bis* relativi alle annualità 2023-2025 ovvero:

- i lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di cui al comma 2 e, in caso di decesso, i loro eredi (2-*ter*, lettera a);
- le società titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori (2-*ter*, lettera b).

Con specifico riguardo alle società partecipate pubbliche, si evidenzia che la previsione è correlata agli oneri connessi alle esposizioni all'amianto anteriori al 1984 che discendono da processi di trasformazione e fusione per incorporazione adottati con atti autoritativi della Pubblica Autorità, mediante i quali dette società sono subentrate nelle passività di società pubbliche del settore navale senza alcuna manleva per le esposizioni pregresse. Tali obblighi, pertanto, non rientrano nei normali costi d'impresa, ma costituiscono oneri ereditati da decisioni pubbliche volte alla riorganizzazione del settore navale negli anni '80, con trattamento differenziale rispetto ad altre società partecipate. La misura in esame consente di assicurare uniformità di trattamento ai lavoratori già esposti nelle società di origine, oggi inesistenti.

Nel complesso la disposizione in rassegna chiarisce che le prestazioni riconosciute dal Fondo hanno natura previdenziale e assistenziale e sono destinate esclusivamente ai lavoratori (o ai loro eredi) affetti da patologie asbesto-correlate e che il rimborso alle società opera unicamente come anticipazione tecnica della prestazione pubblica, nei limiti dei requisiti probatori e degli importi tabellari previsti dai decreti attuativi.

La prestazione è corrisposta secondo tabelle uniforme approvate con decreto interministeriale; il rimborso all'impresa non sostituisce il risarcimento civile, che rimane disciplinato secondo il principio di integralità del danno e di compensazione.

Il beneficiario ultimo è sempre e in ogni caso il lavoratore o il suo erede.

Il comma 2-*quater* prevede che, il riparto delle risorse di cui al comma 2-*ter* è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo comma 2-*quinqües*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Il comma 2-*quinqües* prevede l'aggiornamento dei vigenti decreti ministeriali recanti le tabelle di liquidazione e le modalità di erogazione degli indennizzi a carico del Fondo per le vittime dell'amianto, al fine di dare attuazione al nuovo impianto normativo, nel rispetto del limite di spesa previsto.

ART. 31
(Clausola di salvaguardia)

La disposizione chiarisce che l'applicazione delle previsioni contenute nel presente decreto si applichino anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ART. 32
(Entrata in vigore)

L'articolo reca disposizioni per l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

La disposizione in esame è volta a rafforzare il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad agevolarne la definitiva attuazione, neutralità e, a tal fine, chiarisce il meccanismo volto a definire il tracciamento dello stato di avanzamento delle misure e degli interventi e l'aggiornamento dei relativi cronoprogrammi.

Il **comma 1** prevede che i soggetti attuatori di interventi PNRR rendano disponibile sul sistema ReGiS, entro il decimo giorno di ciascun mese, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento e il relativo stato di avanzamento al mese precedente.

Il **comma 2** dispone che le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori effettuino necessari controlli in ordine alle misure di competenza anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi all'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi del sistema ReGiS.

A tenore, poi, del **comma 3**, la Ragioneria generale dello Stato provvede a implementare le funzionalità del sistema Regis ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 2 e anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, potendosi, a tal fine, avvalere di società a prevalente partecipazione pubblica, tra cui Sogei S.p.A. Per l'adeguamento dei sistemi informatici per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici resta fermo quanto previsto dal comma 754 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il **comma 4** prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Sotto il profilo finanziario, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni interessate e i soggetti attuatori provvedono agli adempimenti prescritti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie già previste a legislazione vigente, come espressamente indicato nella clausola di neutralità finanziaria fissata al comma 4.

ART. 2

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il tempestivo ed efficace conseguimento dei traguardi e degli obiettivi relativi ai progetti di investimento e alle riforme inclusi nel PNRR nonché l'efficiente gestione delle operazioni di rendicontazione e di formalizzazione delle residue richieste di pagamento alla Commissione europea entro i termini fissati dalla normativa eurounitaria.

In tale contesto, il **comma 1, primo periodo**, proroga al 31 dicembre 2026, laddove la relativa scadenza sia anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale conferiti in relazione alle Unità di missione per il PNRR (ivi compresa la Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) operanti presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano, alla Unità per la razionalizzazione e il miglioramento delle regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga in discorso avrà effetto limitatamente a quegli incarichi la cui scadenza sia anteriore al 31 dicembre 2026. Tale previsione, che riguarda n. 14 unità di personale di livello



dirigenziale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la proroga di detti contratti avviene a valere sulle risorse già stanziata a legislazione vigente per il conferimento dei predetti incarichi fino alla data del 31 dicembre 2026. Si fa riferimento, in particolare, alle previsioni normative istitutive della Struttura di Missione PNRR (articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023), dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento delle regolazioni istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 77 del 2021) e delle Unità di missione presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR (articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021).

Il **secondo periodo** del comma in esame dispone la proroga fino al 31 dicembre 2029 della durata delle predette Unità di missione per il PNRR – ad eccezione della Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla quale si provvede ai sensi del successivo comma 7 – , nonché della Unità per la razionalizzazione e il miglioramento delle regolazioni istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Nucleo PNRR Stato-Regioni operante presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali strutture continuano a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle attività connesse alla gestione degli interventi, ovvero di razionalizzazione e revisione normativa fino al 31 dicembre 2029.

Di seguito si illustrano i costi analitici derivanti dal **secondo periodo del comma 2**:

- a) euro 11.509.759 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 derivanti dalla proroga delle Unità di missione operanti presso le Amministrazioni centrali e delle strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri indicate nella tabella seguente. Tale importo tiene conto esclusivamente degli oneri relativi agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale in cui le dette Unità di missione si articolano e non include anche i costi legati al personale in servizio, in quanto già immesso nei ruoli delle Amministrazioni di riferimento all'esito delle procedure di stabilizzazione da queste ultime espletate successivamente all'avvio dell'operatività degli Uffici in discorso. L'importo complessivo è stato determinato sulla base della dotazione di personale dirigenziale previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, secondo cui ciascuna struttura di missione di livello dirigenziale generale è articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, per un totale di 14 uffici di livello dirigenziale generale e 42 uffici di livello dirigenziale non generale, secondo il seguente elenco che evidenzia gli oneri complessivi per ciascuna amministrazione interessata ad esclusione della struttura di missione operante presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al cui finanziamento si provvede ai sensi del comma 7, come di seguito rappresentato:



UNITA' UDM PNRR			
Amministrazione titolare di interventi PNRR	Dirigenti di prima fascia	Dirigenti di seconda fascia	onere annuale (€)
Ministero del Turismo	1	3	817.409,00
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	1	3	741.851,00
Ministero della cultura	1	3	782.140,00
Ministero della giustizia	1	3	890.283,00
Ministero della salute	1	3	818.494,00
Ministero dell'Interno	1	3	902.742,00
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1	3	771.994,00
Ministero dell'istruzione e del merito	1	3	811.938,00
Ministero delle imprese e del made in Italy	1	3	779.346,00
Ministero dell'università e della ricerca	1	3	853.151,00
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	1	3	829.354,00
PCM-Dipartimento per la trasformazione digitale	1	3	837.019,00
PCM-Dipartimento della funzione pubblica	1	3	837.019,00
PCM-Segretariato Generale	1	3	837.019,00
Totali	14	42	11.509.759,00

Pertanto, gli oneri relativi alle Unità di missione operanti presso le Amministrazioni centrali (ad esclusione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica disciplinato al comma 7) risultano quantificati in euro 8.998.702 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mentre gli oneri derivanti dalla proroga delle Unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri risultano di euro 2.511.057 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

- b) euro 9.649.820 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 derivanti dalla proroga della Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023. Il predetto onere è stato quantificato tenendo conto del contingente di personale che attualmente compone la struttura: n. 6 Dirigente I° fascia, n. 12 Dirigenti II° fascia, n. 39 unità di personale non dirigenziale di categoria A (di cui n. 26 unità di personale di prestito e n. 13 unità di personale di ruolo) come di seguito rappresentato:



ONERI STRUTTURA DI MISSIONE PNRR presso PCM			
	Unità	Costo unitario	Onere annuo
Dirigenti di prima fascia	6	311.491,00	1.868.946,00
Dirigenti di seconda fascia	12	175.176,00	2.102.112,00
Funzionari di categoria A (di prestito)	26	93.668,00	2.435.368,00
Funzionari di categoria A (di ruolo)	13	86.316,00	1.122.108,00
Esperti		50.000,00	700.000,00
Spese funzionamento e Missione (20% costi personale)			1.421.286,00
Totali			9.649.820,00

- c) euro 1.858.798 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 derivanti dalla proroga del Nucleo PNRR Stato-Regioni operante presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. I suddetti oneri sono stati quantificati, in coerenza con la norma istitutiva del Nucleo di cui all'articolo 33, commi 4 e 7, del decreto-legge n. 152 del 2021 sulla base del contingente di personale ivi individuato come di seguito rappresentato:

Nucleo PNRR Stato - Regioni		
Dirigente I fascia	1	311.491
Dirigente II fascia	2	350.352
personale non dirigenziale prestito da PCM Ministeri o altre PA compresi enti locali - A1	10	896.955
esperti		300.000
totale		1.858.798

- d) euro 1.625.695 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 derivanti dalla proroga dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021. I suddetti oneri sono stati quantificati tenendo conto del seguente contingente di personale che compone l'Unità: n. 1 Dirigente I° fascia, n. 2 Dirigenti II° fascia, n.2 unità di livello non dirigenziale di prestito extra PA da inquadrare in AF1, n.3 unità non dirigenziale di prestito Categoria A e n.3 unità non dirigenziale di prestito Categoria B da PA prudenzialmente stimati in fascia F3 e 7 esperti, come di seguito rappresentato:



Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione		
Dirigente I fascia	1	311.491
Dirigente II fascia	2	350.352
personale non dirigenziale prestito extra PA - A1	2	179.391
personale non dirigenziale prestito da PCM Ministeri o altre PA - A3	3	281.004
personale non dirigenziale prestito da PCM Ministeri o altre PA - B3	3	238.057
esperti	7	265.400
totale		1.625.695

Il **terzo periodo** proroga alla data del 31 dicembre 2029 i provvedimenti di comando, fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto riguardanti il personale assegnato alle suddette unità e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, salva la possibilità per le amministrazioni di provenienza di richiedere la revoca dei provvedimenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **quarto periodo** prevede che presso le suddette strutture di missione e presso la Struttura di missione PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la cui operatività risulta prorogata al 31 dicembre 2029 dal secondo periodo del comma 2 e dal comma 7, sarà possibile conferire incarichi dirigenziali, sia di livello generale che non generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino al 31 dicembre 2029. La disposizione trova copertura a valere sulle risorse stanziato per la proroga delle strutture di missione.

Il **comma 2**, per rafforzare la capacità operativa della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede l'indizione, da parte della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, di un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione, a tempo indeterminato e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023 (pari a n. 65 unità di personale non dirigenziale), da concretizzare in data non anteriore al 1° gennaio 2027, di 26 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in una categoria non superiore al livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per tale personale è prevista la destinazione in servizio presso la citata Struttura di missione. La disposizione, nel rinviare ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti di partecipazione, prevede **anche** l'incremento della dotazione organica di personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nella misura di 26 unità.

A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di euro 2.468.636 per l'anno 2027, di cui euro 224.422 per spese di funzionamento e di euro 2.266.657, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dal 2027 ai fini della corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario (euro 74.160 annui) e alla corresponsione dei buoni pasto



(euro 44.044,00 annui) per il nuovo personale assunto all'esito della procedura selettiva di cui al comma precedente.

Di seguito il dettaglio della quantificazione degli oneri recati dai commi 2 e 3:

PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di Presidenza 12 mens	Accessorio FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL) a.l. +Ind Spec Org (art 18 CCNL) a.l	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON TUTTI GLI INCR CONTR.	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri a regime dal 2027
Al di ruolo	30.994,58	2.582,88	7.883,64	15.105,50	20.852,27	77.418,87	4.474,81	4.422,26	86.315,94	26	2.244.214,44
RIEPILOGO ONERI											
articolo 2 comma 2											
26 Al	oneri 2026	Oneri 2027	Oneri a regime dal 2028								
oneri assunzionali		2.244.214,44	2.244.214,44								
funzionamento		224.421,44	224.421,44								
spese concorso	500.000,00										
ONERI TOTALI	500.000,00	2.468.635,88	2.266.636,88								
articolo 2 comma 3											
buonuscita		44.044,00	44.044,00								
straordinario		74.158,80	74.158,80								
TOTALE		118.203,80	118.203,80								
TOTALE COMMI 2 E 3	500.000,00	2.586.839,68	2.384.860,68								

Gli oneri di funzionamento sono stati calcolati utilizzando quale parametro il 10% della spesa complessiva di personale nel primo anno di reclutamento e l'1% della medesima spesa per gli anni successivi (a regime).

Il **comma 4** prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;



- 4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Il **comma 5** estende, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di proroga della durata degli incarichi conferiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021, per un contingente massimo di 39 unità.

Il **comma 6** assicura la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 5, pari a euro 2.250.000 per l'anno 2026 in relazione ai contratti degli esperti e ad euro 350.000 per spese di funzionamento, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le necessarie disponibilità.

La quantificazione dei costi tiene conto del fatto che alla data del 31 dicembre 2025 risultavano sottoscritti 39 contratti da esperti, di cui 16 aventi profilo *senior*, 14 aventi profilo *middle* e 9 aventi profilo *junior*, suscettibili, per effetto dell'entrata in vigore del presente decreto, di perdurare fino al 31 dicembre 2026.

Il decreto interministeriale del 26 giugno 2023 n. 203 e l'avviso permanente per l'invio di manifestazioni di interesse all'inserimento nella short list di esperti nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 152 del 2021 e dal D.M. 203 del 26.06.2023 n. 128178 del 3 agosto 2023 hanno individuato gli importi per ciascuna delle tre figure, stabilendo un compenso di 70.000 euro per le figure *senior*, di 55.000 euro per le figure *middle* e di 40.000 euro per le figure *junior*.

In relazione a quanto precede, il costo annuale per assicurare che possa operare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'intero anno 2026 lo stesso numero di esperti in essere al 2025 risulta essere pari a 2.250.000 euro.



PROFILO	N. ESPERTI	IMP. UNITARIO	TOTALE
Senior	16	70.000 €	1.120.000 €
Middle	14	55.000 €	770.000 €
junior	9	40.000 €	360.000 €
TOT	39	TOT	2.250.000 €

Il **comma 7** dispone la proroga, sino al 31 dicembre 2029, della Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'articolazione prevista dall'articolo 17-*sexies* del decreto-legge n.80 del 2021 (una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi). La copertura degli oneri finanziari derivanti dalla disposizione viene parzialmente realizzata rendendo indisponibili, per il triennio 2027-2029, nella dotazione organica del citato Ministero, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario a tre delle sei unità dirigenziali non generali che la medesima disposizione proroga.

Ai rimanenti oneri, pari a euro 1.506.299 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “*Fondi di riserva e speciali*” della missione “*Fondi da ripartire*” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le necessarie disponibilità.

Di seguito la quantificazione del costo dei posti di funzione dirigenziale di livello generale per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 (Tabella 1).

TABELLA 1

STRUTTURA PNRR	Stipendio CCNL 22-24 (13 mesi)	Ributazio ne di posizione fissa	Ributazio ne di posizione variabile da DM n.468 del 12_11_2021	Ributazio ne di risultato	Oneri riferiti 38,38% (32,70% su retribuzion e di risultato)	Ributazio ne di risultato lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZAT E	TOTALE SPESA ANNUALE	TOTALE SPESA TRIENNIO
DIPARTIMENTO PNRR	63.807,87	42.598,20	94.000,00	26.224,22	85.491,17	312.121,46	16.854,56	328.976,02	1	328.977,00	986.931,00
DIREZIONE PNRR	63.807,87	42.598,20	85.021,70	26.224,22	82.045,30	299.697,29	16.183,65	315.880,94	2	631.762,00	1.895.286,00
						TOTALE FONDO	DIRIGENTI	GENERALI	PNRR	960.739,00	2.882.217,00

Nella tabella che segue è, invece, rappresentato il costo, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, di 3 posti di funzione dirigenziale di livello non generale.

TABELLA 2

CDR/CDC	Stipendio CCNL 22-24 (13 mesi)	Ributazio ne di posizione fissa	Ributazio ne di posizione variabile	Ributazio ne di risultato dipendente	Oneri riferiti 38,38% (32,70% su retribuzion e di risultato)	Ributazio ne di risultato lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZAT E	TOTALE SPESA ANNUALE	TOTALE SPESA TRIENNIO
UMPNNR	50.005,77	14.515,11	32.900,00	28.428,97	46.686,41	172.536,26	9.316,96	181.853,21	3	545.560,00	1.636.680,00
						TOTALE SPESA	DIRIGENTI	NON GENERALI	PNRR	545.560,00	1.636.680,00

Nel prospetto seguente è illustrato il costo relativo alla proroga della Struttura di missione, per il triennio in esame tenendo conto dell'utilizzo, a parziale compensazione del predetto costo, delle risorse finanziarie corrispondenti all'indisponibilità presso il MASE di 3 posti di dirigente di seconda fascia:



Costo proroga sino al 31 12 2029 struttura di missione presso il MASE			
Posizione	Unita	Spesa annua	Spesa triennio
Dipartimento PNRR	1	328.977	986.931
Direzione PNRR	2	631.762	1.895.286
Dirigenti non generali PNRR	3	545.560	1.636.680
Dirigenti non generali PNRR	3	545.560	1.636.680
TOTALE		2.051.859	6.155.577
Compensazione con congelamento 3 dirigenti di seconda fascia	3	-545.560	-1.636.680
TOTALE CON COMPENSAZIONE		1.506.299	4.518.897

Il **comma 8** relativamente alla gestione delle risorse assegnate all'Unità di Missione PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede ad estendere l'ambito delle spese autorizzate anche ad attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste.

Tale disposizione introduce una modifica di carattere tecnico-funzionale, che non incide sul quadro complessivo delle risorse già stanziato, ma ne consente un impiego più razionale ed efficiente. L'obiettivo è assicurare che le risorse assegnate possano effettivamente sostenere tutte le attività funzionali al presidio e alla corretta attuazione del PNRR, ivi incluse quelle di tipo operativo, logistico, organizzativo, istituzionale e relazionale.

Conseguentemente, le previsioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 9** è volto ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile, validazione delle rendicontazioni e monitoraggio procedurale degli interventi rientranti nella Missione 3, Componente 1 (Infrastrutture ferroviarie), del PNRR. Nello specifico, la norma autorizza la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026 per potenziare le strutture preposte ai controlli di II livello e al monitoraggio fisico-finanziario degli investimenti.

L'onere complessivo, quantificato in euro 700.000 per l'anno 2026, è stato determinato ipotizzando l'acquisizione di servizi di supporto specialistico esterno necessari per far fronte al picco di attività di rendicontazione previsto nell'esercizio 2026 (fase conclusiva di numerosi interventi PNRR).



Si riportano di seguito gli elementi di dettaglio utili ai fini della verifica di congruità dell'autorizzazione di spesa di cui alla presente disposizione, sulla base di apposito preventivo di spesa richiesto a RAM S.p.A., specializzata nei servizi di supporto specialistico esterno:

- a) il costo totale per la realizzazione delle attività previste per l'assistenza tecnica della misura M3C1 del PNRR fino al 31 dicembre 2026, risulta pari a € 700.463,00 (IVA inclusa) arrotondato per difetto a € 700.000,00 IVA inclusa, come dal seguente prospetto:

Tabella costi totali	
Personale	434.150,00 €
Altri costi	140.000,00 €
Imponibile	574.150,00 €
IVA 22%	126.313,00 €
TOTALE	700.463,00 €
TOTALE arrotondato per difetto	700.000,00 €

- b) per lo svolgimento delle suddette attività, per la durata complessiva di 11 mesi (dal mese di febbraio 2026 fino al 31 dicembre 2026) sono previsti costi di personale per euro 434.150,00, come dal prospetto che segue, ove è indicata la stima complessiva dell'utilizzo delle risorse per profilo professionale:

Tabella riepilogativa				
Numero risorse	Livello professionale	Costo giornata/uomo	Totale gg/uomo	Totale costo del personale
3	SPM	652,00 €	110	71.720,00 €
3	PM	488,00 €	180	87.840,00 €
4	SP	414,00 €	180	74.520,00 €
4	P	247,00 €	810	200.070,00 €
TOTALE			1280	434.150,00 €

- c) per lo svolgimento delle suddette attività, è prevista la spesa di euro 140.000 (si veda voce "Altri costi") che afferiscono, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute in relazione a: costi per materiali di cancelleria; costi per visure camerali e altri approfondimenti collegati alle attività di istruttoria affidate; costi per attività di comunicazione o spese legali; altri costi di produzione, affidamento esterno di servizi per consulenze necessari per il supporto specialistico.

Si fornisce, di seguito, il cronoprogramma delle attività ipotizzato:

Diagramma attività		2026											
		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Linea 1	monitoraggio dei cronoprogrammi e della spesa												
Linea 2	verifica della corretta trasmissione delle domande di rimborso e della corretta documentazione amministrativa, tecnica e contabile												
Linea 3	monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei singoli interventi												
Linea 4	verifica degli avanzamenti relativi al conseguimento dei milestone e target associati ai progetti												
Linea 5	verifica formale del "report dell'ingegnere indipendente" sull'avanzamento di ciascun investimento in relazione ai diversi passaggi intermedi e finali, prima della trasmissione dei dati alla Commissione europea												



Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 700.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nel bilancio triennale 2026-2028. Il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità e la copertura non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Il **comma 10** al fine di assicurare continuità nell'erogazione di adeguato supporto tecnico-operativo nella fase di gestione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi inclusi nel Piano, proroga fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR, tutti i vigenti accordi quadro, convenzioni e i contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud, di servizi di Demand e di PMO ovvero di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale, da erogare in favore delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga avviene alle medesime condizioni materiali e finanziarie già oggetto dell'iniziale aggiudicazione, pur nel limite massimo del 50% del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

In termini finanziari, si segnala che l'estensione del 50% del *plafond* degli strumenti Consip non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i corrispondenti oneri finanziari saranno posti a carico, nei limiti della relativa disponibilità, dei quadri economici riferibili ai singoli accordi, convenzioni o contratti quadro oggetto di proroga.

Il **comma 11**, poi, demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione, entro il limite di 100 milioni di euro complessivi, di iniziative di supporto da attivare per assicurare l'attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo ai quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica *cloud* e di servizi di *demand* e *PMO* ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale.

In termini finanziari, gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono fissati nel limite massimo di 100.000.000,00 euro. Tale importo sarà coperto a valere sulle risorse riferibili all'Investimento 1.9 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, "*Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR*", finanziata dal Fondo *Next Generation EU-Italia*, che presenta, ai sopra riferiti fini, idonea disponibilità.

Il **comma 12** incrementa di euro 21.700.000 per l'anno 2026, di euro 17.200.000 per il 2027 e di euro 22.200.000 a decorrere dal 2028, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con l'obiettivo di agevolare la definizione del nuovo percorso di carriera del personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo. Le risorse complessive ammontano a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dal 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente.

Agli oneri si provvede:



a) quanto a euro 3.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e quanto a euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Trattasi di autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento delle posizioni organizzative per il personale direttivo che ad oggi non sono state istituite, in quanto non è stato adottato il decreto interministeriale (Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Pubblica Amministrazione) di individuazione delle stesse.

Nella tabella sottostante, si indicano i capitoli/piani gestionali interessati:

	Totale I.S.	a decorrere dal 2026		
		1801/6	1801/5	1820/2
		Fondo di Produttività del personale direttivo comprensivo di oneri fiscali e contributi a carico del lavoratore	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie	Impugnile competenze accessorie per i vigili del fuoco
Ricorse Posizioni Organizzative (art. 17-bis comma 2 lett. c) d.lgs. n. 97 del 2017)	1.050.000,00 €	791.253,48 €	191.484,55 €	67.256,97 €
Ricorse Posizioni Organizzative (art. 20 comma 9 decreto legge n. 76 del 2020)	2.250.000,00 €	1.695.553,88 €	410.824,04 €	144.122,08 €
Totale	3.300.000,00 €	2.486.812,36 €	601.808,59 €	211.379,05 €

b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008.

Dal prospetto che segue si evince l'andamento pluriennale delle fonti di alimentazione del fondo di amministrazione relativamente alle risorse certe e stabili, al netto degli utilizzi ad oggi contrattualizzati a regime.



Quota delle predette risorse certe e stabili del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del d.P.R. 22 giugno 2022, n. 121, al netto degli utilizzi per la corrispondenza degli emolumenti accessori in base alle vigenti disposizioni, ancora utilizzabili per la promozione del miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, mediante accordi integrativi nazionali, ai sensi del comma 3, articolo 12, del predetto d.P.R. 121/2022							
ALIMENTAZIONE		2026	2027	2028	2029	2030	2031
D.P.R. n. 41/2018 - ART 8 c. 2	Incremento annuo Fondo di Amministrazione e decorrenza dall'anno 2018	2.808.726,11	2.808.726,11	2.808.726,11	2.808.726,11	2.808.726,11	2.808.726,11
D.P.R. n. 47/2018 - ART. 6	Incremento annuo Fondo - valore anno 2004-2007-2008 (che incrementerà negli anni successivi) destinato a potenziare l'efficienza dei servizi istituzionali e decorrenza dall'anno 2028	598.115,80	653.214,62	515.420,50	515.420,50	515.420,50	515.420,50
D.LGS. 127/2015 (Allegato 1 - ART 17 bis, C. 6, del D.LGS. n.97/2017)	Incremento annuo Fondo - valore anno 2004-2007-2008 (che incrementerà negli anni successivi) destinato a potenziare l'efficienza dei servizi istituzionali e decorrenza dall'anno 2028	720.524,00	474.048,00	164.401,00	164.401,00	164.401,00	164.401,00
ACCORDO INTEGRATIVO 24 MAGGIO 2019 ART. 5 c. 5 ex art. 1 c. 650 L. 205/2017	Incremento annuo Fondo e decorrenza dall'anno 2020	10.088,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00
D.L. 76/2020 art. 20 c. 11	Incremento annuo Fondo - valore anno 2004-2007-2008 (che incrementerà negli anni successivi) destinato a potenziare l'efficienza dei servizi istituzionali e decorrenza dall'anno 2031	8.526.294,00	12.291.084,00	14.789.038,00	17.441.127,00	20.009.177,00	20.064.806,00
D.L. 76/2020 art. 20 c. 4	Incremento annuo Fondo destinato a potenziare l'efficienza dei servizi istituzionali e decorrenza dall'anno 2022	13.972.000,00	13.972.000,00	13.972.000,00	13.972.000,00	13.972.000,00	13.972.000,00
D.L. 115 del 9 agosto 2022 art. 22 bis Allegato B	Incremento certo e stabile anno 2004-2007-2008 (che incrementerà negli anni successivi) e decorrenza dall'anno 2031	288.212,00	808.280,00	815.841,00	812.695,00	808.068,00	282.887,00
Decreto Legge n. 25 del 14 marzo 2025 Art. 6 comma 2	Incremento fondi incentivanti e decorrenza dall'anno 2026	569.092,00	569.092,00	569.092,00	569.092,00	569.092,00	569.092,00
d.P.R. 125/28 giugno 2025 Rinnovo contrattuale 2022-2024 (DMT 268.773 del 2025)	Incremento fondo e decorrenza dall'anno 2026	609.369,90	609.369,90	609.369,90	609.369,90	609.369,90	609.369,90
TOTALE		28.089.366,31	31.686.397,63	33.718.416,51	36.397.867,51	38.956.282,51	39.010.885,51
UTILIZZI							
Accordo integrativo nazionale del 19.01.2004 "attività di studio, ricerca e sperimentazione" art. 8 c. 1 e decorrenza dall'anno 2023	-	466.620,00	-	466.620,00	-	466.620,00	-
Accordo integrativo nazionale del 12.06.2024 "Incremento delle indennità orarie di servizio notturno e straordinario" art. 2 c. 8 e decorrenza dall'anno 2023	-	18.896.712,00	-	18.896.712,00	-	18.896.712,00	-
TOTALE AL NETTO DEGLI UTILIZZI		14.266.034,31	17.863.065,63	19.895.084,51	22.574.535,51	25.132.950,51	25.187.553,51
<i>Finanziaria entro riordino (da 1801/04)</i>							
TOTALE NETTO		4.544.858,73	7.765.100,30	9.797.119,18	12.476.570,18	15.034.985,18	15.089.588,18

Nella tabella sottostante, si indicano i capitoli/piani gestionali interessati:

	2026				a decorrere dal 2027			
	1801/4	1801/5	1802/2		1801/4	1801/5	1802/2	
Totale I.S.	Fondo di produttività del personale diretto compreso di oneri fissi e contributi a carico del lavoratore	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relative al personale a tempo pieno e a tempo parziale	Imp. sulle competenze necessarie per i figli del fisco		Totale I.S.	Fondo di produttività del personale diretto compreso di oneri fissi e contributi a carico del lavoratore	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relative al personale a tempo pieno e a tempo parziale	Imp. sulle competenze necessarie per i figli del fisco
Fondo di amministrazione (risorse certe e stabili incrementazione UNOCD)	8.500.000,00 €	6.405.405,77 €	1.550.113,04 €	544.461,19 €	8.500.000,00 €	6.405.405,77 €	1.550.113,04 €	544.461,19 €
Fondo di amministrazione (risorse Allegato B decreto legge n. 76 del 2000)	4.400.000,00 €	3.315.749,81 €	802.411,45 €	281.838,74 €	4.400.000,00 €	3.392.539,56 €	893.594,57 €	313.865,87 €
Totale	12.900.000,00 €	9.721.175,58 €	2.352.524,49 €	826.299,93 €	12.900.000,00 €	10.097.945,33 €	2.443.707,61 €	858.327,06 €

c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.

Dal prospetto che segue si evince l'andamento pluriennale delle fonti di alimentazione del fondo di produttività relativamente alle risorse certe e stabili, al netto degli utilizzi ad oggi contrattualizzati a regime.



Quota delle predette risorse certe e stabili del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del d.P.R. 22 giugno 2022, n. 120 al netto degli utilizzi per la corresponsione degli emolumenti accessori in base alle vigenti disposizioni, ancora utilizzabili per la promozione del miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, mediante accordi integrativi nazionali, ai sensi del comma 6, articolo 9, del predetto d.P.R. 120/2022								
ALIMENTAZIONE			2026	2027	2028	2029	2030	2031
D.P.R. N. 42/2018 ART. 11, c. 2	Incremento annuo Fondo a decorrere dall'anno 2018	05	65.566,03	65.566,03	65.566,03	65.566,03	65.566,03	65.566,03
D.LGS. 127/2018 (Allegato 1 "ART 17 bis, C. 6, del D.LGS. n. 97/2017)	Incremento annuo Fondo - destinato a potenziare l'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dal 2028	06	24.168,00	15.901,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00
ACCORDO INTEGRATIVO 24 MAGGIO 2019 ART. 4 C.3 ex art.1 c.680 L.205/2017	Incremento annuo Fondo a decorrere dall'anno 2020	08	95.183,87	95.183,87	95.183,87	95.183,87	95.183,87	95.183,87
D.L. 76/2020 art. 20 c. 11	Incremento annuo Fondo destinato a potenziare l'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2021	10.1	268.378,00	306.881,00	464.564,00	548.987,00	629.820,00	632.191,00
d.P.R. 120 del 17 giugno 2022 Rinnovo contrattuale 2019-2021 art. 8 c. 5	Incremento annuo Fondo a decorrere dall'anno 2022	13	631.190,00	631.190,00	631.190,00	631.190,00	631.190,00	631.190,00
Accordo decentrato a livello nazionale del 14 maggio 1999 in materia di attività di studio, ricerca e sperimentazione	Somme vincolate e a seguito della sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo del 12 settembre 2023 (DM 381 del 17.04.2024 visto UCB n. 3162 del 24.04.2024) a decorrere dall'anno 2023	18	412.220,80	412.220,80	412.220,80	412.220,80	412.220,80	412.220,80
Decreto Legge n.25 del 14 marzo 2025 Art.6 comma 2	Incremento fondi incentivanti (812.000,00 lordo annuo) - quota parte fondo di produttività a decorrere dal 2025	14	42.815,00	42.815,00	42.815,00	42.815,00	42.815,00	42.815,00
d.P.R. 124/23 giugno 2025 Rinnovo contrattuale 2023-2024 (DMT 208771/2025)	Incremento annuo Fondo a decorrere dal 2026	15	602.508,41	602.508,41	602.508,41	602.508,41	602.508,41	602.508,41
TOTALE			2.142.030,11	2.252.266,11	2.319.562,11	2.403.985,11	2.484.818,11	2.487.189,11
UTILIZZI								
Accordo integrativo nazionale del 24.09.2024 "Attività di studio, ricerca sperimentazione" a decorrere dall'anno 2023		21	1.018.080,00	1.018.080,00	1.018.080,00	1.018.080,00	1.018.080,00	1.018.080,00
TOTALE AL NETTO DEGLI UTILIZZI			1.123.950,11	1.234.186,11	1.301.482,11	1.385.905,11	1.466.738,11	1.469.109,11
Finanziamento riordinato			376.789,75	376.789,75	376.789,75	376.789,75	376.789,75	376.789,75
TOTALE NETTO			747.160,36	857.396,36	924.692,36	1.009.115,36	1.089.948,36	1.092.319,36

Nella tabella sottostante, si indicano i capitoli/piani gestionali interessati:

		a decorrere dal 2026		
		1801/6	1801/5	1820/2
	Totale I.S.	Fondo di Produttività del personale direttivo comprensivo di oneri fiscali e contributi a carico del lavoratore	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie	Irapp sulle competenze accessorie per i vigili del fuoco
Fondo produttività (risorse certe e stabili incentivazione direttivi)	500.000,00 €	376.789,75 €	91.183,12 €	32.027,13 €
Totale	500.000,00 €	376.789,75 €	91.183,12 €	32.027,13 €

d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 13** prevede:

- 1) alla **lettera a)** la sostituzione delle parole "a titolo gratuito" con la previsione di oneri quantificati nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027 per il ricorso al supporto di stazioni appaltanti qualificate o società partecipate, posti a carico dello stanziamento del Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria. L'onere trova copertura sulle risorse già previste e stanziare a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi e rientra nei parametri di spesa programmata;
- 2) alla **lettera b)** la proroga del termine di operatività del Commissario straordinario al 31 dicembre 2027 e della relativa struttura;
- 3) alla **lettera c)** il rafforzamento della struttura della struttura di supporto mediante:



- a) l'aumento da cinque a dieci unità del personale in posizione di distacco, senza che da ciò derivino maggiori oneri, in quanto il trattamento economico ordinario rimane a carico delle amministrazioni di provenienza;
- b) il riconoscimento dell'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale non dirigenziale distaccato;
- c) l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 per gli esperti, così consentendo la possibilità di avvalersi anche di soggetti in quiescenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i relativi oneri rientrano nel medesimo limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 92 del 2024.

Gli oneri derivanti dalle lettere *b)* e *c)* connesse alla proroga dell'incarico del Commissario straordinario, alla relativa struttura di supporto e al riconoscimento della citata indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale non dirigenziale distaccato sono indicati nella tabella seguente:

Voci di costo	2026	2027
Compenso commissario straordinario		265.400
Missioni		250.000
Esperti		400.000
Spese di funzionamento		80.000
Indennità di Presidenza per le 10 unità della struttura	117.253	117.253
Oneri complessivi di funzionamento	117.253	1.112.653

Gli oneri di cui alla lettera a), concernenti il ricorso, entro limiti predeterminati, al supporto di stazioni appaltanti qualificate e di società partecipate, non configurano spese di funzionamento della struttura commissariale, bensì costi strettamente connessi e strumentali all'attuazione degli interventi di edilizia penitenziaria ricompresi nel Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024.

Tali oneri trovano pertanto copertura nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi inclusi nel sopra citato Programma, senza alterazione del volume complessivo della spesa autorizzata e senza effetti espansivi sulla finanza pubblica.

Il **comma 14** prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Prevede inoltre che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere b) e c), numeri 1) e 2) è autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che presenta sufficienti disponibilità.



Il **comma 15** interviene sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si differisce dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale gli incarichi dirigenziali presso i citati Dipartimenti possono avvenire in deroga ai limiti quantitativi di cui all'articolo 19, comma 5-*bis* e comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ma nell'ambito delle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 16** autorizza il Ministero del turismo a rimodulare, nei limiti della propria dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale, riducendo il contingente di personale dirigenziale già programmato per assumere personale non dirigenziale delle aree.

Considerato che la predetta rimodulazione avviene nei limiti delle facoltà assunzionali relative al triennio 2023-2025, già autorizzate e disponibili a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 17**, in analogia a quanto disposto per le unità di missione PNRR, adegua al 31 dicembre 2029 la deroga alla copertura mediante incarico ex comma 5-*bis* o comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 di una posizione dirigenziale istituita per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La norma non ha impatto finanziario in quanto già dotata della necessaria copertura a regime, poiché riferita a una posizione inserita nella dotazione organica della PCM.

Il **comma 18** incrementa la dotazione organica Presidenza del Consiglio dei ministri di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di potenziare l'Ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU) istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024.

Attesa la necessità di garantire l'immediata operatività del predetto Ufficio è stabilito che gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e a quelli previsti dal citato articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo.

Nella Tabella che segue sono rappresentati gli oneri derivanti dalla disposizione pari e 311.491 a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014.

DIRIGENTE I FASCIA	Unità	Stipendio e vacanza contributiva	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile	Ributazione di risultato (1)	Totale fondo dipendente	oneri a carico dell'Ammine	Costo unitario con oneri	Incremento o contributiva a 2019/2021 (5,78%)	Costo unitario con oneri contributiva a 2019/2021	Incremento contributiva CCNL 2022- 2024 (5,78%)	Costo unitario con oneri contributiva a 2019/2022 e 2022/2024	Incremento o contributiva a CCNL 2025-2027 (5,48%)	Importo unitario complessivo o compensativo o di oneri cont. 2019/2021, 2022/2024 e 2025/2027 (fondo amm.ne)	Costo complessivo
	1	57.852,87	37.502,20	10.000,00	30.303,00	135.658,07	73.421,85	209.079,92	10.176,05	279.353,95	16.148,38	295.502,33	15.298,74	311.491,09	311.491,09

(1) La ributazione di risultato può variare annualmente in base alla valutazione della performance



I **Commi da 19 a 21** autorizzano il Ministero della giustizia, per l'anno 2026, a stabilizzare nei propri ruoli, nell'area degli assistenti ed in regime di *part time*, le unità di personale già assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla medesima disposizione. Considerato che le suddette stabilizzazioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)

L'articolo in commento, ai commi 1 e 2, è finalizzato a consentire al Dipartimento della funzione pubblica, nell'ottica della prosecuzione delle attività di attuazione del PNRR di propria competenza, l'utilizzo delle risorse non fruite tra quelle destinate al Sub-investimento 2.2.1 "*Assistenza tecnica a livello centrale e locale*" della misura M1C1.

A tali fini, al **comma 1** viene previsto che si provvede all'aggiornamento del riparto delle citate risorse mediante apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Al **comma 2** poi si prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1 siano definite le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

In termini finanziari, si rappresenta che le predette disposizioni non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto operano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

I successivi commi da 3 a 6 recano alcuni necessari interventi in materia di segretari comunali e provinciali, per garantire la continuità e l'efficienza amministrativa degli enti locali, specie quelli di piccole dimensioni, interessati dalla realizzazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il **comma 3** dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la spesa sostenuta per il segretario comunale nei comuni fino a 3.000 abitanti non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette deroghe operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Il **comma 4** autorizza la spesa necessaria a garantire, nell'ultima e decisiva annualità del PNRR, un servizio di assistenza tecnico-specialistica per la gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei contributi PNRR assegnati ai comuni dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

La disposizione comporta maggiori oneri pari a euro 250.000,00 per l'annualità 2026, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.



Ai fini della dimostrazione della sufficienza delle risorse iscritte sul pertinente capitolo di bilancio 1316, si fa presente che, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 35, sono annualmente assegnate le risorse erariali per la copertura dei contributi non fiscalizzati (contributi per la mobilità del personale, contributo mobilità *ex Fime*, contributo minimo garantito, fondo enti in dissesto, contributo per la fusione e unione dei comuni).

In particolare, per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono state realizzate le seguenti economie:

Anno	Economie
2023	16.522.079,08
2024	14.333.567,65
2025	10.590.434,94
totale	41.446.081,67

La citata autorizzazione di spesa, per l'anno 2026, è pari a complessivi euro 126.117.432 destinati al finanziamento dei seguenti contributi:

CAPITOLO	PG	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1316	1	UNIONE DEI COMUNI E FUSIONE DEI COMUNI	11.400.000,00	11.400.000,00
1316	1	MOBILITA EX FIME	2.587.870,00	2.587.870,00
1316	1	CONTRIBUTO ORDINARIO	1.131.573,34	1.131.573,34
1316	1	ICI ORATORI	15.237,00	15.237,00
1316	1	MINORI ENTRATE IMPOSTA SU INSEGNE O CANONE DI PUBBL.	1.862.265,00	1.862.265,00
1316	1	CONTRIBUTO PER CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI	1.190.983,73	1.190.983,73
1316	1	CONTRIBUTO MINIMO GARANTITO SERVIZI INDISPENSABILI	12.983.117,19	12.983.117,19
1316	1	CONTRIBUTO PERSONALE ASPETTATIVA SINDACALE	26.650.003,00	26.650.003,00
1316	1	CONTRIBUTO MOBILITA DEL PERSONALE	18.000.000,00	18.000.000,00
1316	1	ACCANTONAMENTO FONDO ENTI DISSESTATI	30.000.000,00	30.000.000,00
1316	1	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO ALLA MEDIA ENTI DISSESTATI	8.144.567,65	8.144.567,65
			113.965.616,91	113.965.616,91

Pertanto, l'economia presunta per l'anno 2026 è pari ad euro 12.151.815,09. Si evidenzia, infine, che le risorse erariali assegnate sul citato capitolo a copertura degli interventi derivano da fonte legislativa e sono classificate come oneri inderogabili. Le stesse sono assegnate a regime e, di conseguenza, le economie si realizzano annualmente.



Il **comma 5** prevede un incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, con un onere complessivo quantificato in euro 311.490,89 per la posizione di livello generale e in euro 875.877,85 per le cinque posizioni di livello non generale.

Il **comma 6** autorizza un incremento della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri di centotrenta unità, per un onere complessivo stimato in euro 11.221.072,20.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6 pari a complessivi euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed euro 12.408.441 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Si riportano di seguito i dettagli dei costi per singole unità.

PCM	trattamento fondamentale e CCNL 2016- 2018	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Trattamento fondamentale e lordo Stato	incremento contrattuale e CCNL 2019-2021 (B) - (A)*3,78%	incremento contrattuale CCNL 2022- 2024 C-(B)*5,78%	incremento contrattuale e CCNL 2025-2027 D-(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.	Unità	Rateo per il 2026 (10 mesi)	Onere a regime dal 2027
Dirigente di prima fascia	57.892,87	37.593,20	70.000,00	30.300,00	73.421,65	269.207,72	10.176,05	16.145,35	15.958,74	311.490,89	1	259.575,74	311.490,89
Dirigente II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,66	20.000,00	41.169,21	151.296,45	5.722,79	9.051,49	8.974,54	175.175,57	5	729.898,21	875.877,85
PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di Presidenza 12 mens.	Accasertio FUP (Riscossibilità- art. 15 CCNT) a.l. - Ind. Sp.c. Org. (art. 15 CCNT a.l.)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accasertio)	Retribuzione pro capite totale e (fondamentale e accessori o - lordo Stato)	incremento contrattuale e CCNL 2022-2024 5,78%	incremento contrattuale e CCNL 2025- 2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON TUTTI GLI INCR. CONTR.	UNITA' AUTORIZZATE	Rateo per il 2026 (quattro mesi)	Onere a regime dal 2027	
Al di ruolo	30.994,58	2.582,38	7.885,64	15.105,50	20.852,27	77.419,87	4.474,81	4.422,26	86.315,94	130	3.740.357,40	11.221.072,20	
RIEPILOGO ONERI													
QUALIFICA	UNITA' AUTORIZZATE	oneri anno 2026 (rateo)	Onere a regime dal 2027										
Dirigente speciale	1	259.575,74	311.490,89										
Dirigente 2° fascia	5	729.898,21	875.877,85										
Al di ruolo	130	3.740.357,40	11.221.072,20										
	ONERI TOTALI	4.729.831,35	12.408.440,94										

Il **comma 8** autorizza Eutalia S.p.A. a stipulare accordi quadro o convenzioni con una vasta platea di amministrazioni per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica.

La copertura degli oneri del presente comma è a valere nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dalla Convenzione nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attività di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e dell'assenza di duplicazione rispetto ad altre attività di assistenza tecnica già previste a legislazione vigente.



Il **comma 9** mira ad inserire nell'Allegato A del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica la nuova realtà in via di formazione relativa alla Società FVG Plus S.p.A. (esistente) e al relativo gruppo (di prossima formazione), avendo le stesse caratteristiche degli altri gruppi ivi elencati, che erano pre-esistenti all'emanazione del decreto legislativo in parola: viene in rilievo, infatti, una società che si configura come società finanziaria (che investirà in *start-up*) nonché come società c.d. *in house*, che gestirà fondi europei.

ART. 4

(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad agevolare il tempestivo conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché ad assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025.

Ciò, attraverso:

- 1) una semplificazione nei procedimenti di aggiornamento dei provvedimenti già adottati, relativi a misure del PNRR che, a seguito della revisione di cui alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, risultano modificate negli importi stanziati, nei cronoprogrammi o nella tipologia di interventi da realizzare (**comma 1**);
- 2) la disciplina dei termini di definizione di procedimenti amministrativi urgenti, relativi a specifici interventi di protezione civile rilevanti nell'ambito del PNRR (**comma 2**);
- 3) misure dirette a meglio definire gli effetti derivanti dal procedimento di superamento del dissenso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, chiarendo che le determinazioni adottate in sede di Consiglio dei ministri sono idonee a comporre, in via definitiva, il contrasto precedentemente insorto tra Amministrazioni dello Stato, tenendo luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari all'efficace prosecuzione della fase attuativa degli interventi PNRR (**comma 3**);
- 4) la soppressione della condizionalità relativa alla mancata assegnazione di risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, diretta a favorire il completamento dei progetti PNRR inclusi nella Missione 6, di pertinenza del Ministero della salute (**comma 4**);
- 5) disposizioni volte a rendere coerente, con riguardo al Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni Internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, la normativa nazionale alla decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 e ad ogni altra decisione successiva del Consiglio (**comma 5**);
- 6) disposizioni finalizzate all'attuazione della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, mediante l'erogazione di una specifica attività formativa nei confronti degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual* (commi 6, 7, 8);
- 7) la proroga dell'applicazione delle misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12 del decreto-legge n.



19 del 2024 agli interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dal PNRR in forza della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 (**comma 9**).

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni di cui ai commi 1-5 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

- a) il **comma 1** si limita a prevedere semplificazioni in ordine alle modalità di aggiornamento dei provvedimenti relativi alle misure del PNRR al fine di tenere conto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio del 27 novembre 2025; conseguentemente si tratta di disposizione di natura meramente ordinamentale;
- b) il **comma 2** assume natura ordinamentale, limitandosi a regolare i termini di definizione di procedimenti amministrativi urgenti, relativi a specifici interventi di protezione civile rilevanti nell'ambito del PNRR;
- c) il **comma 3** assume natura ordinamentale, limitandosi a definire gli effetti derivanti dal procedimento di superamento del dissenso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021;
- d) il **comma 4**, nell'ambito dell'attuazione della Missione 6 del PNRR, introduce una misura acceleratoria, attraverso l'eliminazione della condizionalità del mancato ricorso alle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili prevista dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 19 del 2024, al fine di consentire alle Regioni, nei limiti delle risorse disponibili, l'accesso alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988; ferma l'invarianza finanziaria, posto che, essendo state le risorse ex articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 già ripartite, non ricorrono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, la disposizione trova la sua *ratio* nella necessità di giungere nei tempi previsti alla conclusione degli interventi onde non disperdere il contributo PNRR;
- e) il **comma 5** si limita a chiarire le modalità di adeguamento degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari della misura del PNRR;

I **commi 6, 7 e 8** definiscono l'impostazione del programma di formazione ("formazione specialistica"), di cui alla milestone M1C1-118 del PNRR, e la relativa cornice finanziaria per il triennio 2026-2028, rinviando ad una specifica convenzione fra la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) la disciplina dei profili organizzativi ed attuativi.

Come specificato al **comma 7**, il programma di formazione specialistica include, oltre alla formazione direttamente erogata dalla SNA, i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici e privati, certificati dalla SNA sulla base dei requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile accrual. Il programma di formazione specialistica coinvolge tre tipologie di attività a carico della SNA: a) la predisposizione e pubblicazione dei requisiti didattici richiesti ai fini della certificazione dei progetti formativi proposti da soggetti pubblici e privati; b) l'attività corrente di certificazione dei predetti progetti formativi, man mano che vengono presentati; c) l'erogazione diretta dei corsi di formazione da parte della SNA, anche avvalendosi di collaborazioni con istituti universitari.

Per le predette finalità è autorizzata la spesa nel limite massimo di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, cui si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Al fine di tenere conto dei relativi effetti sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto è prevista una specifica compensazione di pari importo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."



Il **comma 9** contiene una disposizione di natura ordinamentale, che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025.

ART. 5

(Misure in materia di regimi amministrativi)

L'intervento ha ad oggetto modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) e disposizioni di coordinamento della stessa con il permesso di costruire (DPR n. 380 del 2001), nonché previsioni volte ad assicurarne l'attuazione, anche attraverso disposizioni transitorie.

Il **comma 1**, alle **lettere a) e b)** rispettivamente modifica l'articolo 14-*bis* e l'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, mettendo a regime il medesimo modello di conferenza accelerata già sperimentato con successo in via transitoria a partire dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e oggetto di successive proroghe e modificazioni fino all'ultima, intervenuta con l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 25 del 2025, con l'obiettivo di rafforzare l'istituto della conferenza di servizi semplificata.

Le modifiche introdotte determinano e rendono strutturali la riduzione dei tempi della conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, in quanto si prevede:

- a) che le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere i pareri di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
- b) il rafforzamento dell'obbligo di motivazione per le amministrazioni partecipanti, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale, che, in caso di dissenso o non completo assenso, devono indicare le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, con la quantificazione, laddove possibile, dei relativi costi. Le prescrizioni dovranno essere determinate in conformità ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato;
- c) fuori dei casi di svolgimento della conferenza secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 14-*bis*, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, è tenuta a svolgere entro la data stabilita ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 14-*bis* una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte – che intervengono mediante rappresentante unico – nella quale prende atto delle rispettive posizioni e predispone la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, verso la quale può essere proposta opposizione. La disposizione in commento, poi, chiarisce che qualora le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza non vi prendano parte, ovvero vi abbiano partecipato senza esprimere la propria posizione, ovvero abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni non trattate dalla conferenza, si considera acquisito l'assenso incondizionato delle stesse;
- d) vengono ridotti da quarantacinque a trenta giorni i termini entro i quali l'Amministrazione procedente può, laddove la determinazione risulti particolarmente complessa, procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona;
- e) vengono ridotti da quarantacinque a trenta giorni e, in caso di coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini,



da novanta a sessanta giorni i termini di conclusione dei lavori della conferenza che si svolga in modalità simultanea ed in forma sincrona;

Sotto il profilo finanziario, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, tenuto conto che agli adempimenti ivi prescritti, le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il comma 1, lettere c) e d), introduce modifiche alla disciplina della legge n. 241 del 1990 e, in particolare, con riferimento ai regimi amministrativi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della comunicazione.

Le previsioni di cui alle **lettere c) e d) del comma 1** non determinano nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica, atteso che introducono mere modifiche di natura procedimentale, prive di effetti finanziari negativi sulle risorse erariali.

Il comma 2 reca misure urgenti di semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio. In particolare, si prevede che, fino alla data dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 35, comma 4, lettera n), della legge n. 177 del 2024, la collocazione di insegne di esercizio di cui all'articolo 23 decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse – ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica – è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 23, nonché dei requisiti e criteri previsti Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. Si prevede, altresì, che la SCIA deve essere corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato e che, qualora l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP del Comune deve inviare immediatamente la SCIA agli enti interessati, al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali permane il vincolo dell'autorizzazione.

Le disposizioni di cui al **comma 2** hanno carattere di semplificazione procedimentale e, pertanto, **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

ART. 6

(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)

L'intervento prevede misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori.

In particolare, il **comma 1** prevede che scuole, università, comuni e le altre amministrazioni pubbliche siano tenuti ad acquisire d'ufficio dall'INPS, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), l'accesso ai quali avviene in modo interoperabile attraverso i sistemi informativi già in uso alle amministrazioni coinvolte. **Pertanto, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto le attività previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, si rappresenta che l'attuazione della disposizione in esame non necessita di nuove assunzioni di personale né di nuove e ulteriori strutture tecniche. Al contrario, la



disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi, riducendo il rischio di concessioni di borse di studio ed altre prestazioni agevolate in favore di non aventi diritto, sulla base di dichiarazioni non veritiere, potendo le istituzioni universitarie e dell'alta formazione verificare direttamente i dati ISEE dichiarati dagli iscritti accedendo d'ufficio alla piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

Occorre, più in particolare, porre l'attenzione sul fatto che la predetta piattaforma è già correntemente in uso alle pubbliche amministrazioni ai fini dello scambio del reciproco patrimonio informativo. La disposizione, dunque, si limita ad ampliare il catalogo delle informazioni accessibili alle amministrazioni con i dati relativi all'ISEE già in possesso dell'INPS. In sostanza, dunque, la disposizione non comporta né l'utilizzo di risorse umane ulteriori o diverse rispetto a quelle già deputate all'acquisizione ed all'utilizzo dei dati in parola, né interventi sui sistemi informatici (già ordinariamente abilitati allo scambio di dati ed informazioni tra amministrazioni), né, conseguentemente, necessità di impiego di risorse finanziarie ulteriori.

Il **comma 2** modifica la disciplina della validità della carta d'identità elettronica (CIE) da rilasciare agli ultrasessantenni, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi e oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei Comuni, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità.

In particolare, il comma 2 stabilisce che, per chi ha almeno 70 anni al momento del rilascio, le carte d'identità emesse a decorrere dal 30 luglio 2026 abbiano una validità temporale illimitata e siano valide per l'espatrio, pur potendo l'interessato chiedere sempre un rinnovo dopo dieci anni per esigenze legate al certificato di autenticazione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La decorrenza fissata al 30 luglio 2026 per l'emissione delle carte di identità elettroniche con validità cinquantennale in favore dei cittadini che abbiano compiuto settanta anni alla data del rilascio tiene conto delle tempistiche tecniche necessarie all'adeguamento dei sistemi di produzione della CIE. In proposito, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS) ha rappresentato che tali adeguamenti potranno essere realizzati mediante una ripianificazione delle attività già programmate con il Ministero dell'interno e, pertanto, senza necessità di risorse aggiuntive.

Il **comma 3** introduce una ulteriore modalità di rilascio della tessera elettorale in aggiunta al rilascio da parte del Comune. A tal fine, viene introdotto il nuovo articolo 13-bis alla legge 30 aprile 1999, n. 120, che prevede al comma 1 che la tessera elettorale possa essere rilasciata in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente). Il successivo comma 2 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'interno siano definite le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema *IT-Wallet*) e le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché i relativi oneri trovano adeguata copertura nei fondi del PNRR.

Nello specifico, le attività propedeutiche al rilascio della tessera elettorale in modalità telematica tramite ANPR, saranno sviluppati dalla Società Sogei S.p.A., incaricata, ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della legge n. 228/2012, della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR e trovano copertura a valere sul sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati, incluso l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. L'implementazione del servizio oggetto della presente



disposizione non comporta costi ulteriori per la Sogei S.p.a. rientrando nelle evoluzioni già oggetto del citato accordo.

In particolare, gli oneri di sviluppo coperti dalla Convenzione con Sogei, stipulata il 27 giugno 2022 e dal successivo Atto Integrativo del 23 dicembre 2024, sono pari a circa 400.000 euro.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a regime, in quanto si inserisce nell'ambito di funzionalità già operative nell'ANPR. In particolare, l'attestazione del certificato elettorale, una volta completata la fase di sviluppo, non comporta costi aggiuntivi rispetto alle altre attestazioni già previste e operative nel sistema ANPR. Pertanto, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** reca modifiche alla disciplina in materia di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, configura espressamente il ricorso al Presidente della Repubblica come un rimedio amministrativo.

In ordine al procedimento che conduce alla decisione, il legislatore prevede che: il ricorso venga notificato all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, il quale ordina, se del caso, l'integrazione del procedimento (articolo 9); l'Amministrazione competente per materia, svolge l'istruttoria (articolo 11); l'affare già istruito viene trasmesso alle Sezioni Consultive del Consiglio di Stato (articolo 12) per l'adozione del parere vincolante (articolo 13).

Infine, la decisione sul ricorso straordinario «è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato» (articolo 14).

Tanto premesso, la disposizione, in ragione della natura vincolante del parere reso dal Consiglio di Stato sostituisce, in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei termini definizione del rimedio giustiziale in esame, la proposta del Ministro competente e l'adozione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, con un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, operando le occorrenti modifiche di coordinamento normativo e lasciando inalterate la natura del rimedio e dell'atto decisorio, nonché le garanzie e le tutele attualmente previste per le parti.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione, di tipo procedimentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Il **comma 5** dispone l'abrogazione della lettera bb) dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in conseguenza delle modifiche di cui al comma 4.

Al **comma 6** si prevede che ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, è da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

ART. 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

Il **comma 1, primo periodo** estende le attività di sperimentazione previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 a ulteriori 40 province.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse finanziarie stanziare dal decreto legislativo n. 62 del 2024 dal 1° gennaio 2026 in poi, ai fini dell'attuazione della riforma in materia di disabilità, sono commisurate all'applicazione della stessa



sull'intero territorio nazionale, anziché nelle sole 40 province indicate all'allegato A. L'articolo 19-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 202 del 2024, nel prorogare il termine iniziale di applicazione a tutto il Paese delle disposizioni di cui al menzionato decreto legislativo al 1° gennaio 2027, non ha però rimodulato in alcuna maniera le risorse finanziarie già previste e stanziare, che sono rimaste commisurate alla necessità derivante da un'attuazione estesa a tutto il territorio nazionale sin dal 1° gennaio 2026.

Ne deriva che le risorse occorrenti ad estendere la sperimentazione ad ulteriori 40 province, dal 1° marzo 2026 sino al 31 dicembre dello stesso anno, sono già stanziare e disponibili.

Il comma 1, secondo periodo ha natura ordinamentale, poiché si limita a precisare che il regolamento n. 94 del 2025 si applica, oltre che alle nove province della prima sperimentazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, anche alle ulteriori 11 e alle nuove 40 introdotte con le estensioni della sperimentazione di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 202 del 2024 e di cui alla presente disposizione, nonché, quando la riforma entrerà a regime, in tutta l'Italia.

Il comma 2 regola le modalità di svolgimento della formazione nazionale e regionale a supporto della progressiva applicazione sul territorio della riforma sulla disabilità di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024.

La disposizione si limita a stabilire che le attività formative a supporto della progressiva attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024 saranno regolate, anche per il 2026, dal regolamento n. 30 del 2025 che le ha disciplinate nel 2025. Rimane fermo che la formazione sarà erogata nel 2026 a valere sulle e nel limite delle risorse a ciò destinabili già iscritte a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, **senza che ciò possa determinare, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. La formazione, in particolare, sarà erogata a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

In relazione al **comma 3, lettera a)**, occorre precisare che il decreto legislativo n. 62 del 2024 ha previsto un regime sperimentale di due anni per consentire una graduale attuazione della riforma. Dai dati di monitoraggio dell'Istituto emerge che l'avvio della sperimentazione abbia prodotto risultati positivi.

In considerazione dell'approssimarsi dell'ultimo anno di sperimentazione, che richiede quindi la conclusione delle attività propedeutiche di preparazione all'attuazione a regime della riforma, occorrerebbe mantenere su tutto il territorio nazionale livelli di efficienza riscontrati nella fase sperimentale, attraverso alcune semplificazioni richieste da INPS, come l'eliminazione del vincolo della specializzazione in medicina legale dei medici da assumere.

Proprio in considerazione del fatto che le procedure di assunzione sono attualmente in corso, l'eliminazione di tale vincolo normativo potrebbe essere compiutamente assolto attraverso l'impiego delle risorse stanziare a legislazione vigente.

Quanto al **comma 3, lettera b)**, si prevede la trasmissione dell'istanza di avvio del procedimento per la formazione del Progetto di vita individuale personalizzato e partecipato avvenga da parte dell'interessato, previa presentazione di espressa istanza per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall'INPS. La disposizione ha l'unico effetto di ridurre il gravame amministrativo dell'INPS. Le funzioni informatiche per la gestione dell'istanza, infatti, sono state già realizzate per il caso in cui, a legislazione vigente, la persona con disabilità chieda di avviare il procedimento in occasione della visita. Le stesse funzioni saranno, ora, messe a disposizione direttamente della persona con disabilità con le risorse umane e finanziarie disponibili in capo a Inps a legislazione vigente. **La disposizione, perciò, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La **lettera c)**, inoltre, inserisce all'articolo 16 del decreto legislativo n. 62 del 2024 il comma 1-*bis* che introduce semplificazioni e permette, nelle more della piena interoperabilità delle banche dati



dell'INPS con il Fascicolo Sanitario Elettronico, una più efficiente collaborazione tra gli enti a tutela delle persone con disabilità che erogano prestazioni in loro favore. La misura verrà implementata attraverso l'impiego di banche dati già nella disponibilità dell'Istituto di cui occorre garantire la condivisione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La disposizione di cui al comma 1-bis è finalizzata ad individuare una modalità eventuale di esercizio dell'interoperabilità dei dati, che le parti (Inps, regioni e province autonome) potranno prevedere per evitare duplicazioni nel caricamento dei dati. In ogni caso, trattandosi di una mera facoltà, anziché di un obbligo, l'INPS, da un lato, e le regioni e le province, dall'altro, attueranno la norma solo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. L'INPS realizzerà un servizio per la messa a disposizione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati a favore degli enti territoriali che erogano prestazioni **con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica**. Si esclude che questo comporti maggiori oneri per gli enti territoriali, i quali potranno accreditarsi alla piattaforma gestita da INPS, previo convenzionamento.

Il **comma 4** ha la finalità di semplificare le disposizioni procedurali in materia di utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, lasciandone invariate la dotazione e le finalità.

I **commi 5 e 6** recano disposizioni integrative al decreto legislativo n. 222 del 2023, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 227 del 2021 e del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80. L'intervento, in considerazione dell'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, prevede che la stessa partecipi ai processi diretti a garantire l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità.

In particolare, il **comma 5** modifica l'articolo 6, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Al riguardo, si precisa che la disposizione, introdotta dall'articolo 3 del d.lgs. n. 222 del 2023, prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a designare, tra il personale in servizio, un dirigente amministrativo o un dipendente ad esso equiparato con esperienza documentata, o comprovata formazione, in materia di inclusione sociale e accessibilità delle persone con disabilità cui spettano determinati compiti. I nominativi dei referenti designati devono essere comunicati al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma in esame prevede che i nominativi dei referenti individuati siano comunicati anche all'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Si tratta di una disposizione che si limita a mutare – e solo con riferimento ai soggetti destinatari dell'informazione – le modalità applicative di un onere amministrativo già previsto a legislazione vigente.

Il **comma 6** introduce una modifica all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 222 del 2023 volta a garantire la piena partecipazione dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità nel procedimento di predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione.

La disposizione consente all'Autorità di presentare osservazioni in sede di redazione del PIAO. L'attività sarà svolta nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Al **comma 7** integra l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 2009, al fine di attribuire all'Autorità Garante la facoltà di promuovere ricorsi anche nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità. Si tratta di una mera facoltà, per cui l'attività sarà svolta avvalendosi e nel limite delle risorse umane, nonché finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 8** precisa le modalità di adozione del programma triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, attuato dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.



Il **comma 9, alla lettera a)** dà la facoltà, all'Autorità, di ricorrere al comando di un dipendente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia o al corpo nazionale dei vigili del fuoco. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, poiché il personale comandato appartiene a comparti per i quali non è prevista la sostituzione e poiché rimane ferma la disposizione che prevede l'accantonamento di un numero di posti equivalente finanziariamente nella dotazione organica di provenienza.

Il medesimo **comma 9, alla lettera b)**, prevede che la disciplina delle spese processuali nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e al recupero delle stesse, di cui all'articolo 158 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), si applichi anche al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Anche tale previsione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, sia in ragione della rilevata mancanza di casi in cui la medesima Autorità Garante è parte ricorrente (essendo tale Ente per lo più chiamato in giudizio, ovvero interveniente in giudizi promossi da altri soggetti, con conseguente insussistenza di obblighi di versamento del C.U.), sia in quanto – per la peculiare tipologia di interesse sostenuto - raramente si darebbe il caso di soccombenza nel merito, da cui discende, in linea di principio, l'obbligo di versamento dell'imposta di Registro, sia - in linea generale - atteso che la recente istituzione dell'Autorità Garante per la disabilità e la limitazione delle relative competenze fanno sì che ai fini delle previsioni di entrata del bilancio dello Stato non siano attualmente scontati versamenti riconducibili a tale Ente in relazione alle imposte indicate nell'articolo 158 del T.U. delle spese di giustizia.

Il **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria specificando che la norma **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente**.

ART. 8

(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)

Il **comma 1** elimina, per cittadini e imprese, l'obbligo di conservazione, in formato cartaceo, delle ricevute generate dai terminali POS, abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata o altra modalità digitale. La disposizione prevede, infatti, che, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione di cui all'articolo 2220 del codice civile, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.

La disposizione semplifica oneri previsti a carico di cittadini e imprese e ha carattere esclusivamente ordinamentale e procedimentale.

Ai successivi **commi 2 e 3**, vengono razionalizzate le modalità di assolvimento degli adempimenti di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e da altre disposizioni connesse a carico dei soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecento mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche



amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni).

Le disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limitano a intervenire sul piano procedurale, riducendo la duplicazione delle informazioni già presenti in banche dati pubbliche e rendendo più efficiente il sistema di pubblicazione.

ART. 9

(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

Il **comma 1** dell'articolo in commento, riformulando integralmente l'articolo 7, dell'allegato I del decreto legislativo n. 141 del 2024, introduce semplificazioni procedurali alla disciplina dei divieti di edificare in prossimità della c.d. "linea doganale", senza ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede, in relazione al procedimento di cui al comma 1, che l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti. La disposizione ha natura ordinamentale.

ART 10

(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)

Il **comma 1** è volto a superare criticità riscontrate nel contesto ordinamentale vigente legate all'esame di idoneità professionale degli autotrasportatori. Mediante il presente intervento con cui si modifica l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, i cittadini potranno sostenere l'esame di idoneità in una provincia diversa da quelle di residenza, eliminando, per l'effetto, un vincolo che ostacola l'accesso alla professione, in considerazione del fatto che non tutte le province hanno attivato la commissione di esame.

Relativamente al **comma 2**, si rappresenta che la modifica transitoria all'articolo 119, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 consente di ampliare la composizione delle commissioni mediche locali (CML) fino al 31 dicembre 2026, includendo medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno d'età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati al comma 2 del medesimo articolo. In proposito, si rileva che l'ampliamento dei medici componenti delle CML con i medici in quiescenza è necessità ineludibile per continuare ad assicurare livelli adeguati di servizio in termini di controllo psico fisico dei conducenti, funzionale a tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. A tale figura, coperta dal trattamento pensionistico, verrà corrisposto esclusivamente il compenso previsto dalla normativa di settore regionale, autoalimentato dai diritti che i richiedenti la vista medica collegiale versano per tale finalità e che, con partita di giro, ritorna ai componenti della commissione medesima corrisposto dalla struttura di appartenenza (ASL, Amministrazioni varie). Nel caso di personale medico in quiescenza, si tratterà di regolare, da parte delle ASL sede di CML il pagamento delle somme entrate nel proprio bilancio ma aventi destinazione specifica. È in ogni caso stabilito che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo



2019, n. 26. **La misura non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 3** è finalizzato a rendere omogenee le modalità di svolgimento delle sedute di esame e assicurare su tutto il territorio nazionale il corretto svolgimento degli esami di guida.

In particolare l'intervento, è volto ad estendere l'utilizzo dei dispositivi c.d. jammer anche alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e si rende necessario al fine di prevenire eventuali episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida, attraverso la realizzazione di soluzioni volte a rilevare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula di esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento.

L'autorizzazione all'utilizzo dei dispositivi di inibizione delle frequenze (cd. jammer) da parte degli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome non incide sulle funzioni istituzionali attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che restano invariate. La disposizione si limita a consentire alle regioni e alle province autonome, qualora intendano avvalersene, di utilizzare i predetti dispositivi, acquisendoli, installandoli e mantenendoli a proprio carico. Il riferimento agli accordi da stipularsi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, ha la finalità di assicurare la necessaria uniformità tecnica e procedurale nell'utilizzo dei dispositivi sul territorio nazionale, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 733, della legge n. 207 del 2024.

La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato atteso che:

- a) per il livello statale risultano già autorizzate le risorse di cui al comma 733 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, pari a 4,965 milioni di euro per l'anno 2025, per l'implementazione della mascheratura delle frequenze in 120 aule, con un costo medio per aula pari a circa 41.500 euro;
- b) tale costo medio, determinato su un campione significativo di aule, costituisce un parametro di riferimento attendibile anche per le regioni e le province autonome; in caso di progetti di dimensioni più ridotte, eventuali aumenti unitari dovuti alla minore economia di scala potrebbero risultare compensati dal minor costo di trasferte e logistica per l'installazione e la manutenzione, con conseguente sostanziale allineamento ai valori medi già rilevati a livello statale;
- c) eventuali spese relative all'acquisizione, installazione e manutenzione dei dispositivi restano a carico esclusivo delle regioni e delle province autonome, da finanziare con le proprie disponibilità, senza alcun concorso di risorse statali;
- d) la stipula di accordi ai sensi della legge n. 241 del 1990 non comporta oneri aggiuntivi, trattandosi di strumenti di mera regolazione e coordinamento amministrativo.

Alla luce di quanto sopra, **si conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato** e può trovare applicazione, con riferimento a regioni e province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, al fine di intervenire sul limite massimo di passeggeri previsto nei casi in cui le autorizzazioni alla circolazione di targhe prova siano rilasciate ad aziende per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. In particolare, si prevede che alle predette aziende non si applichi il limite relativo al trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.



Il comma 5 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 disponendo che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.

ART. 11

(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

L'articolo in esame apporta modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il "*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*" al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonché per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali.

In particolare, il **comma 1, lett. a)** inserisce l'articolo 3-*ter* che consente al cittadino di accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62. A tali fini è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili agli strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi. Per ogni strumento digitale ANPR è integrata e costantemente allineata.

I servizi di interoperabilità e accesso ai dati resi disponibili dall'ANPR, inclusi quelli destinati ai cittadini e ai gestori tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), saranno sviluppati dalla Società Sogei S.p.A., incaricata, ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della L. n. 228/2012, della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR. I relativi oneri trovano copertura a valere sul sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni e garantire il potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati, incluso l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. L'impegno economico complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 30 giugno 2026, è stimato in circa euro 250.000,00. A far data dal 1 luglio 2026, ultimate le attività di sviluppo, i costi connessi alla gestione delle nuove funzionalità rientrano nei costi di gestione sostenuti annualmente dal Ministero dell'interno per l'ANPR con le risorse economiche previste per tale progettualità (articolo 2, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) sul capitolo 1286 del bilancio dello Stato, il quale presenta sufficienti disponibilità, tali da non ravvisarsi la necessità di copertura di costi di gestione ulteriori. L'onere di gestione dell'ulteriore implementazione è inferiore a 100.000 euro ed ha un impatto trascurabile sul costo complessivo di ANPR dal quale risulta ampiamente assorbito.

Dall'attuazione del presente comma non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il **comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 6-*ter* del richiamato Codice, rubricato "*Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*" (IPA), al fine di rendere tale indice funzionale a un miglior utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), disciplinata all'articolo 50-*ter* del medesimo Codice, prevedendo sia la riorganizzazione dello stesso sia l'iscrizione al suo interno anche delle società a controllo pubblico, che si aggiungono ai soggetti rispetto ai quali è attualmente già contemplata l'iscrizione. Ciò al fine



di garantire una maggiore efficienza nell'interoperabilità e nella trasparenza amministrativa e nei procedimenti di adesione alla PDND, rafforzando altresì l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, in linea con il principio dell'unicità dell'invio o "*once only*". La disposizione non comporta alcun costo aggiuntivo non richiedendo alcuno sviluppo ulteriore rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente; **le attività previste sono svolte dai soggetti già coinvolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

Nel dettaglio, con il **comma 1, lettera b), n.1**, si sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 6-ter, prevedendo che nell'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, come ridenominato, si iscrivono anche le società a controllo pubblico.

Con la modifica di cui al **comma 1, lettera b), n.2**, si introduce, dopo il comma 1, il comma 1-bis, volto a prevedere che per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

La modifica introdotta col **comma 1, lettera b), n. 3** è volta a prevedere che, nella realizzazione e gestione dell'Indice, l'AgID può utilizzare anche l'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 1, lettera b), n. 4** prevede l'introduzione, dopo il comma 2, del comma 2-bis, volto a prevedere che l'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte di AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis, concernente il c.d. "*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*". Si prevede altresì che, ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del Codice.

Il **comma 1, lettera b), n. 5**, coerentemente con le innovazioni finora apportate, sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 6-ter, al fine di includere le società a controllo pubblico tra i soggetti tenuti ad aggiornare gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. Si prevede altresì che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. Si prevede, infine, che per la violazione delle disposizioni ivi previste e concernenti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento dei dati si applica l'articolo 18-bis del CAD in materia di "*Violazione degli obblighi di transizione digitale*".

Il **comma 1, lettera b), n. 6**, modifica la rubrica dell'articolo 6-ter del Codice, al fine di ricomprendere nella denominazione dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi anche le società a controllo pubblico.

Il **comma 1, lettera c)** dell'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 50 del CAD rubricato "*Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*", finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 1.3 della Missione 1, Componente 1, del PNRR. La disposizione non comporta alcun costo aggiuntivo non richiedendo alcuno sviluppo ulteriore rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente; **le attività previste sono svolte dai soggetti già coinvolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**



In particolare, con il **comma 1, lettera c), n. 1**, si introduce dopo il comma 2-ter del citato articolo 50 del CAD, il comma 2-quater, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Si tratta del principio del c.d. "*once only*", parte integrante, a livello europeo, delle strategie di digitalizzazione. Sebbene tale principio sia già presente nel nostro ordinamento, se ne ritiene necessaria una esplicita formalizzazione nel Codice dell'amministrazione digitale, al fine di rafforzare la portata dello stesso. Sulla base di tale principio, le pubbliche amministrazioni devono garantire la circolarità delle informazioni mediante la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter e l'uso dell'identificativo univoco di cui all'articolo 62 del CAD. La disposizione in esame introduce, altresì, un'esplicita previsione sulla rilevanza pubblica della consultazione diretta delle banche dati da parte delle amministrazioni, in conformità all'articolo 43 del DPR n. 445 del 2000. Ciò consentirà di efficientare l'accesso ai dati per le finalità istituzionali e di migliorare l'efficacia dei servizi digitali. Si prevede, inoltre, che la vigilanza sugli accessi è garantita secondo le previsioni di cui alle nuove Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID il 19 giugno 2025 ai sensi degli articoli 50-ter e 71 del CAD che prevedono, tra gli altri, l'obbligo per i soggetti titolari delle banche dati di effettuare controlli a campione sugli accessi, con la collaborazione obbligatoria dei soggetti che fruiscono delle informazioni.

Il **comma 1, lettera c), n. 2**, sostituisce il comma 3-ter del medesimo articolo 50 del CAD, al fine di prevedere che, oltre all'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati, anche il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Si introduce, altresì, un meccanismo di monitoraggio annuale da parte dell'AgID, che dovrà verificare tramite controlli annuali il rispetto degli obblighi di interoperabilità. Per la violazione di tali obblighi viene coerentemente richiamata la sanzione di cui all'articolo 18-bis, aumentando così il livello di responsabilizzazione delle amministrazioni coinvolte.

Il **comma 1, lettera d)**, introduce modifiche all'articolo 62, del CAD, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR. In particolare, la lettera d) **numero 1** integra il comma 3 del predetto articolo 62 del CAD al fine di chiarire che l'interoperabilità basata sull'ID ANPR (il codice identificativo univoco attribuito a ogni individuo) non è un rapporto bilaterale tra ANPR e ciascuna banca dati, ma un paradigma valido tra tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici che contengono i dati dei cittadini. L'intervento di valorizzazione dell'ID ANPR è fondamentale per garantire e mantenere la piena interoperabilità realizzata tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni in fase di realizzazione dei progetti PNRR. La disposizione non comporta alcun costo aggiuntivo non richiedendo alcuno sviluppo ulteriore rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Con il **numero 2 della lettera d)** si inserisce dopo il comma 3 del medesimo articolo 62, il comma 3-bis, il quale prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. **Le attività previste sono svolte dai soggetti già coinvolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**



Il **comma 1, lettera e)** reca misure urgenti per il rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche nel settore marittimo, in coerenza con gli obiettivi dell'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1, Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare la predetta lettera *e)* introduce, nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione - CAD), un nuovo articolo 62-*sexies*, il quale al comma 1 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR), quale sistema informativo unico per la gestione digitale e interoperabile dei dati relativi ai titoli professionali, agli imbarchi, alle abilitazioni e alle carriere del personale marittimo, assicurando l'interoperabilità con le principali anagrafi pubbliche tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Il comma 3 del predetto articolo 62-*sexies* prevede, inoltre, la digitalizzazione del libretto di navigazione, che sarà generato e aggiornato sulla base dei dati contenuti nell'ANGEMAR e sarà reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet. La produzione e fornitura del supporto fisico sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il comma 4 del citato articolo 62-*sexies* prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica, saranno disciplinati: a) i dati contenuti nell'ANGEMAR e le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali; b) le caratteristiche del libretto e le modalità di verifica e consultazione.

Nelle more della piena operatività dell'ANGEMAR, si prevede l'utilizzo di un servizio provvisorio messo a disposizione dalla stessa ANGEMAR, secondo le modalità e lo schema dati definiti con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della raccolta e dell'inserimento dei dati, che confluiranno successivamente nell'anagrafe definitiva previa validazione (comma 5 del citato articolo 62-*sexies*).

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in cui inserisce la lettera d-bis, al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi della società Sogei S.p.A. per la realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), in linea con l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" del PNRR, che mira a creare piattaforme digitali condivise e interoperabili tra le banche dati pubbliche.

Il **comma 3**, prevede che, dall'attuazione delle disposizioni di cui al **comma 1**, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**. Si precisa al riguardo che gli oneri conseguenti alle modifiche all'IPA risultano finanziati a legislazione vigente a valere sulla Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" della Missione 1 - Componente 1 - "Interoperabilità dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", inclusa nel PNRR, la cui realizzazione è affidata a AgID ed è già oggetto di specifica convenzione tra quest'ultima e il Dipartimento per la trasformazione digitale. Inoltre, con particolare riferimento alle modifiche di cui al **comma 1, lettera c)**, **le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, considerato anche che già a partire dal 18 aprile 2024 tutti i soggetti pubblici devono interrogare l'ANPR esclusivamente tramite IDANPR, giusta previsione del decreto del ministero dell'Interno del 3 marzo 2023 recante "Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e



l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici”, e devono mantenerlo nei propri sistemi ai sensi dell’articolo 62, comma 5, del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Il medesimo comma 3 con riferimento agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*) relativi alla progettazione, realizzazione e messa a disposizione dell’infrastruttura tecnologica per l’attuazione dell’ANGEMAR e all’emissione del nuovo libretto di navigazione, autorizza la spesa di 7 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, così ripartita:

Partner tecnologico	Descrizione delle attività	Fonte di finanziamento	2026	2027
Sogei S.p.A.	Attività di analisi funzionale e progettazione tecnica della piattaforma digitale; sviluppo software e integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e con le anagrafi pubbliche (ANPR, ANIS, ANIST, Assistenza sanitaria al personale navigante SASN); implementazione delle interfacce utente e dei servizi digitali. Conduzione, manutenzione e assistenza tecnica del sistema a regime	Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	3.000.000,00	1.000.000,00
IPZS S.p.A.	Realizzazione dell'infrastruttura di emissione e integrazione della versione digitale del libretto con ANGEMAR e IT-Wallet. Definizione delle specifiche tecniche del nuovo libretto dotato di microprocessore; produzione e fornitura del supporto fisico; personalizzazione e logistica di distribuzione agli uffici di rilascio	Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	1.800.000,00	1.200.000,00
Totale			4.800.000,00	2.200.000,00

Ai suddetti oneri si provvede: (i) quanto a 4,8 milioni di euro per l’anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità.

Fonte di finanziamento	2026	2027	Totale
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	€ 4.800.000,00	€ 2.200.000,00	
	€ 4.800.000,00	€ 2.200.000,00	€ 7.000.000,00

Ai fini della gestione dell’ANGEMAR e delle correlate attività di assistenza tecnica, si autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028, di cui 1 milione di euro per le attività di gestione e assistenza e 200.000 euro per la fornitura e produzione del libretto di navigazione, incluse



le attività conseguenti alle richieste di sostituzione intervenute nel corso dell'anno, di cui si propone l'iscrizione nel capitolo 7621 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente la compensazione agli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura della strada a favore delle macchine agricole, in relazione alla quale, a decorrere dall'anno 2028, risulta una disponibilità di 2,2 milioni di euro annui. Al riguardo, si rappresenta che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudica l'attuazione di programmi o progetti in essere.

ART. 12

(Misure urgenti in materia di microimprese)

Al **comma 1**, si prevede la modifica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, mediante l'introduzione del nuovo articolo 2-*quaterdecies*.1, rubricato “*Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese*”.

Il nuovo articolo 2-*quaterdecies*.1 introduce, ai commi 1 e 2, una misura di semplificazione per le microimprese che si avvalgono di meno di cinque dipendenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/679 “*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*” o GDPR. Il citato articolo 33 del GDPR prevede infatti che, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Al riguardo, il comma 1 della disposizione in esame prevede che le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono per l'adempimento di tale obbligo di una specifica procedura di notifica.

Al comma 2 del citato articolo 2-*quaterdecies*.1 si prevede che la procedura di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

Il **comma 2** dell'articolo in commento prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**. La previsione di strumenti di autovalutazione guidata e di un canale di assistenza semplificata non implica l'istituzione di nuove strutture o funzioni, ma si configura come modalità organizzativa interna, da disciplinarsi con provvedimento del Garante, rientrando nelle competenze già attribuite dall'articolo 154 del d.lgs. 196/2003.

I **commi 3 e 4** recano disposizioni volte ad agevolare le attività delle imprese del comparto dell'estetica e dell'acconciatura.

In particolare, i predetti commi modificano rispettivamente l'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché l'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, al fine di prevedere l'introduzione della figura del responsabile tecnico temporaneo. La disciplina attualmente vigente per i settori dell'estetica e dell'acconciatura prevede, infatti, che a ricoprire il ruolo del responsabile tecnico sia esclusivamente un soggetto in possesso dell'abilitazione professionale, senza



tuttavia disciplinare l'ipotesi in cui quest'ultimo si assenti dal lavoro per brevi periodi, qualora all'interno del salone non vi sia un soggetto provvisto dell'abilitazione professionale. Per ovviare a tale problematica, si prevede che, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili fino a un massimo di novanta giorni per comprovati motivi di salute, l'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Si prevede inoltre che il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Le disposizioni in commento, limitandosi a regolamentare la figura del responsabile tecnico temporaneo nei settori dell'estetica e dell'acconciatura, hanno carattere ordinamentale.

Il **comma 5** prevede l'introduzione di modalità semplificate di aggiornamento dei titoli di qualificazione FER, mediante l'integrale sostituzione del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che gli attestati rilasciati agli installatori d'impianti a seguito di corso di formazione certificano la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici, di sistemi geotermici e di pompe di calore. La pubblicità dei titoli di qualificazione FER nella visura camerale delle imprese delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) è prevista dall'articolo 15, comma 7, che nella formulazione attualmente vigente prevede quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.”* Tuttavia, in assenza di indicazioni operative, la modalità di gestione degli attestati FER risulta, allo stato, alquanto diversificata nell'ambito delle singole CCIAA, creando diseconomie ed incertezza fra le imprese interessate. La disposizione normativa in esame, al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, introduce, quindi, l'obbligo per gli enti di formazione di utilizzare una modulistica *standard* e di trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso. Si prevede inoltre l'adozione, in sede di Conferenza Unificata, di un *modulo unico digitale* interoperabile per la trasmissione degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti, in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali.

ART. 13

(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)

Il **comma 1** introduce modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

La **lettera a)** interviene sull'articolo 56 del Codice, al fine di aggiornare e precisare la disciplina relativa alla posa e alla gestione delle infrastrutture di comunicazione elettronica in prossimità di condutture e impianti sotterranei nonché di allineare le definizioni ivi contenute alle definizioni di cui al decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 (recante *“Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne”*) e della norma CEI 103-6 *“Protezione delle linee di telecomunicazione dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto”*.

In particolare, la **lettera a), numero 1)**, inserisce, al comma 1 del citato articolo 56, il riferimento anche alle linee di telecomunicazioni. Inoltre, si precisa l'ambito di applicazione della norma in esame



limitandolo alle condutture di terza classe, in coerenza con la classificazione tecnica stabilita dalle norme UNI e CEI in materia di impianti elettrici e di distribuzione. Tale modifica mira a chiarire il campo di applicazione della disposizione e ad evitare interpretazioni estensive che potrebbero generare oneri tecnici o amministrativi non necessari per impianti di diversa tipologia o classe.

La **lettera a) numero 2)** modifica il comma 2 del predetto articolo 56 del Codice, al fine di:

a) specificare la tipologia di tubazioni interessate dalle misure di tutela previste, circoscrivendo l'obbligo di adozione di particolari precauzioni ai soli impianti dotati di sistemi di protezione catodica, che sono quelli effettivamente soggetti a interferenze elettrochimiche potenzialmente dannose;

b) inserire il riferimento alle linee di telecomunicazioni.

La **lettera b)** introduce una modifica all'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, del Codice, al fine di rafforzare gli obblighi di tutela e trasparenza attualmente previsti in favore dei consumatori nella fase di attivazione dei servizi di connettività da postazione fissa (c.d. accesso a Internet). L'intervento si rende necessario per garantire che l'utente finale possa beneficiare della migliore tecnologia disponibile presso la propria unità immobiliare, evitando pratiche atte a pregiudicare l'effettiva fruizione delle infrastrutture di nuova generazione. Il servizio di accesso a internet può essere, infatti, fornito mediante diverse tecnologie di rete di accesso: FTTH, FTTC, ADSL, FWA e FWA su rete 5G. Nella scelta del servizio il consumatore riceve normalmente l'informazione circa la velocità di connessione ma non viene informato delle tecnologie disponibili al suo indirizzo. È emerso infatti che taluni operatori di connettività, pur in presenza di copertura con tecnologia a prestazioni più elevate, procedono all'attivazione dei servizi mediante soluzioni alternative con capacità inferiori, senza fornire al consumatore una completa informazione sul miglior livello tecnologico raggiungibile al proprio indirizzo. Sebbene l'articolo 98-*quaterdecies* del Codice delle comunicazioni elettroniche e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 156/23/CONS stabiliscano obblighi di informazione e trasparenza in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi offerti, l'ordinamento non prevede attualmente alcun obbligo per l'operatore di riferire all'utente le tecnologie disponibili. Il comma in esame è quindi volto a colmare tale lacuna, introducendo l'obbligo a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche di comunicare all'utente le tecnologie disponibili per l'attivazione del servizio di accesso a internet, con le relative prestazioni misurate in base ai parametri di capacità rilevati tramite la Broadband Map dell'AGCOM, strumento pubblico e gratuito che consente di verificare, su tutto il territorio nazionale, le tecnologie di accesso e i relativi livelli di velocità. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La disposizione, ponendo obblighi di informazione in capo agli operatori di comunicazioni elettroniche, **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. L'Autorità esercita l'attività di vigilanza ed irroga le sanzioni nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 14

(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)

L'articolo, privo di effetti finanziari negativi, in esame introduce modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'ambiente, prevedendo misure per la semplificazione della disciplina relativa alle bonifiche.

In particolare, le modifiche apportate all'articolo 216, comma 8-septies del Codice dal **comma 1, lettera a)** del presente articolo sono volte a precisare che i rifiuti che possono essere utilizzati negli



impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto del relativo BAT *References*, sono quelli di cui individuati nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

Il **comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 241, comma 1, del Codice, al fine di specificare che per l'individuazione delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento per le quali occorre adottare il regolamento di bonifica con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si deve fare riferimento alle aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Il **comma 1, lettera c)**, introduce modifiche all'articolo 242, comma 13 del Codice, al fine di prevedere che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.

Il **comma 1, lettera d)** modifica l'articolo 242-ter, in materia di Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.

In particolare, al punto 1), si introduce il riferimento ai progetti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ora possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, anche di interesse nazionale, laddove in precedenza il riferimento era ai soli progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si precisa inoltre che tali progetti si riferiscono agli interventi previsti dall'allegato 1-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 laddove, nella formulazione che si intende novellare, il riferimento è a opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis.

Al punto 2) si modifica il comma 3 del citato articolo 242-ter, al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di propri criteri, procedure di valutazione e modalità di controllo dei siti oggetto di bonifica, trovano applicazione le procedure definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

Il **comma 2** prevede che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

Il **comma 3** chiarisce che non sono classificate come insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si rende necessaria in quanto la predetta qualificazione risale ad un'epoca in cui non erano previste le autorizzazioni ambientali (scarichi delle acque, emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti) e le altre autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni, nonché la pianificazione urbanistica.

Il **comma 4** introduce modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. In particolare, si modifica l'articolo 11, che disciplina il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo i sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”, al fine di abrogare la previsione di cui al terzo periodo del comma 1 secondo cui, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.



Il **comma 5** prevede l'abrogazione dell'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, integralmente riproduttivo delle previsioni già contenute nell'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto - legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147.

ART. 15

(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

Il **comma 1** prevede che le regioni, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, possano procedere all'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), ai sensi dell'articolo 76, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ossia mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

ART. 16

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

L'articolo in commento, al **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che il presidente della corte di giustizia tributaria non possa essere nominato tra i soggetti che raggiungeranno il limite massimo di età per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale entro i quattro anni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda dell'interpello per ricoprire la suddetta funzione di presidente. In base al testo previgente, il presidente della corte di giustizia tributaria non poteva essere nominato tra i soggetti che avrebbero raggiunto il limite massimo di età entro i quattro anni successivi alla nomina. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa**, atteso che i maggiori compensi fissi e variabili spettanti al presidente di corte rispetto alla funzione precedentemente svolta continuano ad avere decorrenza economica dal giorno di effettiva assunzione delle funzioni di presidente nella corte di assegnazione.

Il comma 1, **lettera b)** al fine di efficientare le procedure di reclutamento del concorso per magistrati tributari, integra l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo la possibilità che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le prove scritte possano essere svolte dai candidati utilizzando appositi strumenti informatici. **La disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato** atteso che le spese correlate all'utilizzo della strumentazione informativa per lo svolgimento delle prove scritte trovano copertura negli ordinari stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 4-*quater*, comma 2 del decreto legislativo n. 545/92 al fine di prevedere che anche il presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado possa presiedere la commissione di concorso per l'assunzione dei magistrati tributari, in alternativa al presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Il **comma 1, lettera d)** interviene sul comma 1 dell'articolo 4-*quinqies* del decreto legislativo n. 545 del 1992, stabilendo che il tirocinio dei magistrati tributari, reclutati tramite le relative procedure concorsuali, possa essere svolto – oltre che presso i magistrati tributari - anche presso i giudici tributari che esercitano le funzioni direttive di cui all'articolo 3. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, afferendo alle modalità di svolgimento



del tirocinio dei nuovi magistrati assunti mediante concorso, posto che i soggetti formatori non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per consentire lo svolgimento della suddetta attività.

Il **comma 2** modifica l'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevedendo l'aumento da 5.000 euro a 10.000 euro del valore economico delle controversie di competenza del giudice monocratico nel primo grado di giudizio. L'articolo 4, comma, 1, lett. b), della legge di riforma n. 130/2022, modificando le disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546/1992, aveva stabilito la competenza del giudice monocratico per le controversie di primo grado aventi un valore fino a 3.000 euro notificate dal 1° gennaio 2023. Successivamente, con l'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, detta soglia di valore è stata aumentata a 5.000 euro, per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023.

Nel tempo trascorso dalla sua entrata in vigore, l'introduzione del giudizio monocratico per la trattazione delle controversie di modico valore ha dato risultati in termini di maggiore efficienza processuale e di minore durata del giudizio di primo grado. Infatti, nell'anno 2024, il tempo medio dei processi decisi dal giudice monocratico per le liti di valore fino a 5.000 euro – che rappresenta quasi il 60% dell'intero contenzioso di primo grado – è stato pari a 168,2 giorni, mentre il tempo medio del giudizio per le controversie aventi un valore superiore a 5.000 euro, decise collegialmente, è stato pari a 194,5 giorni (fonte: “Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Corti di giustizia tributaria nell'anno 2024”, pubblicata il 30 giugno 2025 dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze). L'analisi dell'andamento del contenzioso tributario di primo grado ha evidenziato, inoltre, che l'introduzione del giudizio monocratico non ha determinato un aumento delle impugnazioni delle decisioni concernenti le liti di valore fino a 5.000 euro, atteso che negli anni 2023 e 2024 il tasso di impugnazione in appello di tali provvedimenti è stato pari rispettivamente al 16% e 17%, rispetto a valori compresi tra il 18% e il 21% registrati nel quinquennio precedente.

Con la disposizione, che ha lo scopo di rendere più efficiente il procedimento giurisdizionale presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e di favorire la riduzione ulteriore dei tempi del giudizio, si estende la competenza del giudice monocratico alle controversie di valore fino a 10.000 euro. Inoltre, il correlato aumento di produttività del corpo giudicante garantirebbe il deposito di un numero complessivo di provvedimenti definitivi in linea con quelli registrati nel 2024, consentendo di attenuare gli effetti della diminuzione delle definizioni determinata dalla cessazione ex lege dalle funzioni giurisdizionali per raggiungimento del limite massimo di età, che interesserà circa 200 giudici tributari all'anno fino al 2029 e circa 100 giudici all'anno nei periodi successivi.

Il **comma 3** apporta al Testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 le medesime modificazioni previste dai precedenti commi 1 e 2, coordinando i due testi normativi.

Il **comma 4** concerne la modifica delle materie oggetto dello svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento dei magistrati tributari di cui all'articolo 1, comma 10-*ter*, della legge n. 130 del 2022.

Il **comma 5** attua il necessario adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ove è previsto che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati all'incentivazione del personale, nonché le entrate derivanti dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema degli adempimenti per i contribuenti.



In particolare, la novella integra la suddetta disposizione prevedendo la destinazione delle entrate in argomento anche al potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria e del processo tributario telematico, al fine di migliorarne la fruizione per gli organi giudicanti e le parti processuali, nonché, conseguentemente, di incrementare i livelli di efficienza e produttività della funzione giurisdizionale. Inoltre, la norma modifica la denominazione delle strutture destinatarie della riassegnazione delle entrate di cui trattasi, in coerenza con i vigenti provvedimenti di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituendo il riferimento al preesistente Dipartimento per le politiche fiscali con il riferimento al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della giustizia tributaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che prevede un adeguamento del dettato normativo di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'invarianza delle somme destinate alla riassegnazione ai citati Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità ivi individuate.

Il **comma 6** si limita a disporre che le disposizioni recate dal comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

ART. 17

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

La disposizione interviene sul decreto-legge n. 117 del 2025, recante "*Misure urgenti in materia di giustizia*", al fine di incentivare ulteriormente il ricorso ad alcune delle misure ivi previste per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Riforma 1.4 della Missione 1 - Componente 1 del PNRR relativi ai tempi di definizione del procedimento come definiti dalla milestone M1C1-45 (riduzione del 40 % dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 31 dicembre 2019) in scadenza al 30 giugno 2026.

In particolare, il **comma 1** interviene sull'articolo 3 del predetto decreto-legge:

La modifica indicata al **comma 1, lettera a)**, integra il comma 6 al fine di prevedere la possibilità per il magistrato applicato da remoto che abbia definito sia i primi cinquanta che i secondi cinquanta procedimenti a lui assegnati, di essere assegnatario, previa manifestazione di disponibilità, di ulteriori cinquanta procedimenti, da definirsi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.

La modifica indicata al **comma 1, lettera b)**, prevede, attraverso la modifica al comma 11, che al magistrato che abbia manifestato la disponibilità di cui al comma 6, come integrato dalla lettera b) della disposizione in commento, venga corrisposta un'ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del medesimo comma 11 (ovvero in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1998) a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili a lui assegnati. Tale previsione comporta un maggiore onere per l'anno 2026 di euro 7.636.912. Per quantificare il maggior onere derivante dal riconoscimento, all'ulteriore terzo blocco di cinquanta procedimenti civili definiti, dell'indennità di cui all'articolo 2 della l. n. 133 del 1998, si è utilizzato il prontuario delle competenze dovute al personale della magistratura ordinaria in applicazione del D.P.C.M. 3 giugno 2024 recante "*Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati*", prendendo in considerazione gli importi relativi allo stipendio tabellare di un magistrato ordinario con tre anni di anzianità, qualifica HH03, classe 1[^].

Di seguito si riporta il prospetto che riproduce gli oneri complessivi per ogni cinquanta procedimenti civili definiti.



Anno 2026	Fondo pensione	IRAP	ONERI AMM.	TOTALE ind.tà mensile	Moltiplicatore ind.tà	TOTALE ind.tà per 50 provvedimenti definiti
LORDO DIP.	24,20%	8,50%				
3.836,68	928,48	326,12	1.254,59	5.091,27	3	15.273,82

Ipotizzando prudenzialmente che per tutti i magistrati applicati a distanza si applichi la disciplina introdotta dal terzo periodo di cui al comma 11 del DL n. 117 del 2025 come qui modificato, l'importo del maggior onere è ricostruito nella tabella che segue.

ANNO 2026						
indennità per 50 provvedimenti definiti	indennità per 100 provvedimenti	indennità per 150 provvedimenti	n. magistrati applicati	Spesa lordo Stato	Spesa già previsto dal DL 117/2025	Maggiore onere
15.273,82	30.547,65	45.821,47	500	22.910.734,62	15.273.823,08	7.636.911,54

La **lettera c)** del **comma 1** introduce alcuni commi aggiuntivi all'articolo 3 del decreto-legge n. 117/2025, prevedendo al nuovo comma 12-*bis* che i magistrati a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di età al momento della presentazione della domanda, possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9 dello stesso articolo, in qualità di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di 200, in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del CSM e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2 con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026. Il nuovo comma 12-*ter* prevede che il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico, le incompatibilità, i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 116/2017. Il nuovo comma 12-*quater* prevede che ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di indennità, un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennità è liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di applicazione, sul numero di procedimenti definiti. Si chiarisce comunque l'impossibilità di superare, con tali erogazioni, il tetto massimo fissato dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 nonché di quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Gli oneri sono quantificati come da tabella che segue:

importo per ogni procedimento definito	numero massimo procedimenti	numero di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizi onorari	Totale
200	100	200	4.000.000,00



Al **comma 2** si prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* capoverso 12-*quater*, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, si provvede con una quota di pari importo delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, mediante versamento, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il **comma 3** interviene sugli articoli 696 e 696-*bis* del Codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disponendo un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo.

In particolare, il comma 3, alla **lettera a)** aggiunge all'articolo 696 c.p.c. due nuovi commi con i quali dispone, al nuovo quarto comma, che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il suo giuramento determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Specifica, inoltre, che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza, consentendo quindi, che non venga preclusa un'eventuale interlocuzione tra il consulente e il giudice nel caso in cui insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività di espletamento della consulenza.

Il nuovo quinto comma del citato articolo 696 c.p.c. stabilisce che la definizione del procedimento avviene con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e che, successivamente a tale adempimento, il giudice provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.

Tale ultima precisazione è resa necessaria per eliminare ogni dubbio interpretativo in ordine alla possibilità per il giudice di procedere alla liquidazione in un momento susseguente alla definizione del procedimento.

Con la **lettera b)** vengono aggiunti due nuovi commi all'articolo 696-*bis* c.p.c. In maniera del tutto speculare alle modifiche introdotte dalla precedente **lettera a)**, viene disposta, al nuovo settimo comma del citato articolo, la sospensione del procedimento con il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, con il suo giuramento, fino al deposito del processo verbale di conciliazione o, in caso di mancata conciliazione, della consulenza tecnica d'ufficio. Con una modifica analoga a quella dell'articolo 696 c.p.c. si dispone inoltre che la sospensione – che, in ogni caso, non può superare i sei mesi - non impedisce l'espletamento della consulenza.

Infine, si chiarisce che il procedimento è definito con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al processo verbale di conciliazione o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio. Anche in questo caso, per dissolvere ogni dubbio interpretativo, si prevede esplicitamente che il giudice provveda successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese del consulente.

L'introduzione della sospensione, intervenendo su un istituto avente finalità deflattive, trattandosi di un accertamento ante causa, trova la propria giustificazione nella possibilità, per le parti, di addivenire ad una conciliazione nel corso dell'espletamento dell'attività di consulenza tecnica.

Il **comma 4** contiene una disposizione transitoria, finalizzata a rendere applicabili le modifiche apportate dal comma 3 anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della modifica, non sia stata ancora depositata la consulenza tecnica o il verbale di conciliazione (atti che portano alla chiusura del procedimento), al fine di allineare anche tali procedimenti alla nuova disciplina.

Il **comma 5** contiene la **clausola di invarianza finanziaria** delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4, atteso che l'attività con la quale il giudice dispone il pagamento dell'onorario e delle spese dell'ausiliario rientrano nell'ambito degli adempimenti d'ufficio che vengono espletati ordinariamente.



Il **comma 6**, privo di effetti finanziari, introduce modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, che disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi extragiudiziari ai magistrati presso pubbliche amministrazioni. Con la **lettera a)**, si sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 45 del 2024, intervenendo sui requisiti soggettivi per il collocamento fuori ruolo, abbassando l'anzianità da dieci a sei anni e quindi fissando il requisito al momento in cui il magistrato ha già acquisito la prima valutazione di professionalità. Tale variazione comporta un ampliamento del numero dei magistrati potenzialmente destinatari degli incarichi, includendo anche i più giovani. L'anticipazione del requisito temporale risponde inoltre all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane e di valorizzare le professionalità dei magistrati in fasi più precoci della loro carriera.

La **lettera b)** modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 45 del 2024, che contiene la disciplina transitoria relativa agli incarichi conferiti ai magistrati. Si interviene sul comma 3 per scindere dalle sue previsioni la disciplina specifica adottata per alcuni incarichi apicali svolti per la pubblica amministrazione. Si introducono poi i commi 3-*bis* e 3-*ter* che, con in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, razionalizzano l'esenzione dal cumulo dei periodi precedenti in cui il magistrato ha ricoperto incarichi extragiudiziari, applicandola non solo ai magistrati collocati fuori ruolo, presso le istituzioni indicate dalla stessa norma, dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ma – in linea con quanto dispone l'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 45 del 2024 – anche ai magistrati che già erano collocati fuori ruolo alla stessa data ed a coloro che ricoprono ruoli apicali presso il Ministero della giustizia o, limitatamente agli incarichi apicali già conferiti alla data di entrata in vigore della disposizione ed a quelli che verranno conferiti entro la data del 31 dicembre 2029, presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Ciò al fine di evitare la dispersione di professionalità di elevato livello che si acquisiscono in un lungo arco temporale.

Inoltre, si interviene sul comma 4 del medesimo articolo 15, al fine di precisare che le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 45 del 2024 relative al numero massimo di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, collocabili in posizione di fuori di ruolo, non si applichino sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 è rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029. La modifica in parola non comporta quindi un aumento della dotazione organica dei magistrati ordinari.

La **lettera c)** modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 45 del 2024 che prevede la perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 68 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di aggiornarla e di coordinarla con le modifiche recate all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 45 del 2024 dalla lettera b) della disposizione in commento.

La **lettera d)** modifica l'articolo 17 che contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento derivanti dalla nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 45 del 2024.

In particolare, si prevede la soppressione del secondo periodo del quinto capoverso dell'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186 in forza del quale la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale impedisce per un triennio il collocamento fuori ruolo del magistrato.



ART. 18

(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

L'articolo, al **comma 1**, apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In particolare, **la lettera a)** introduce un periodo aggiuntivo all'articolo 13, comma 5, del citato decreto legislativo in materia di mobilità del personale docente, al fine di demandare alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR. L'obiettivo è quello di consentire alla CCNI la previsione di criteri per definire le modalità di computo del triennio di permanenza perseguendo, indirettamente, l'ulteriore vantaggio di superare eventuali dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di norme nel tempo in tema di vincolo triennale.

La lettera b) reca modifiche all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al fine di semplificare il quadro normativo relativo agli accreditamenti degli enti di formazione. L'intervento senza apportare modifiche al sistema delineato dal PNRR, si limita a razionalizzare il meccanismo uniformando l'accredimento della formazione incentivata, prevista dal PNRR, a quello della formazione continua, già vigente. In particolare, viene eliminata la clausola di salvezza prevista per gli enti già accreditati dal Ministero che si era resa necessaria per consentire la prima applicazione della misura e che adesso, non essendo più necessaria, determina un irrigidimento del sistema di accreditamento degli enti. Si elimina, inoltre, quale requisito minimo di accreditamento degli enti, l'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione dei docenti svolta in almeno tre regioni (punto 2); Si introduce, poi, il comma 8-bis che dispone che l'accredimento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8 (punto 3) Alla luce delle modifiche proposte, si sostituisce la rubrica dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017, al fine di inserirvi anche il riferimento alla formazione continua (punto 4). **La disposizione si limita a semplificare il quadro normativo relativo agli accreditamenti degli enti di formazione.**

Il **comma 2** reca modifiche al comma 3-ter dell'articolo 399 del testo unico in materia di istruzione, intervenendo sulla graduatoria dei concorsi per docenti per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia primaria e secondaria banditi a decorrere dal 2020, inseriti in un apposito elenco regionale costituito annualmente. In particolare, si prevede che l'ordine dei candidati in graduatoria negli istituendi elenchi regionali segua l'ordine del punteggio ottenuto nelle prove scritte e orali dei concorsi. La specifica mira ad escludere dall'ordine del punteggio la valutazione dei titoli. **La disposizione si limita a modificare il criterio relativo all'ordine di inserimento dei candidati nell'elenco regionale, che opera sulle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente.**

Il **comma 3** interviene sul comma 1 dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sostituendo il riferimento all'a.s. 2023/2024 con quello all'a.s. 2024/2025, quale anno "soglia" per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. La modifica risulta necessaria in quanto i dati dell'anno scolastico 2024/2025 rappresentano in modo più realistico la situazione attuale, agevolando l'attuazione della riforma PNRR in argomento, prevista per l'anno scolastico 2026/27.



La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto si limita a recepire i dati già considerati nella relazione tecnica bollinata della disposizione in esame.

Il **comma 4** prevede l'assegnazione agli uffici scolastici regionali di risorse aggiuntive, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, per l'attivazione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato. Accedono al riparto delle risorse esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2023, n. 127, aggiornato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2025, n. 124. Si prevede, infine, che il Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, possa derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211.

Il **comma 5** prevede, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica, per l'anno scolastico 2026/2027, nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi assegnato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 giugno 2023, n. 127, aggiornato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, del 30 giugno 2025, n. 124, l'attribuzione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026-2027.

Il **comma 6** reca la copertura degli oneri previsti ai commi 4 e 5. Quanto al comma 4, si autorizza la spesa di 19 milioni di euro per l'attribuzione delle ulteriori risorse agli Uffici scolastici regionali, finalizzate all'attivazione, nell'anno scolastico 2026/2027, di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 30 giugno 2027, tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR già destinate dall'articolo 1, comma 331, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR già destinate dall'articolo 16-ter, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, attraverso una rifinalizzazione delle risorse già oggetto di stanziamento normativo per la riforma PNRR M4C1R2.2 e ancora disponibili. I contratti saranno attivati da settembre 2026 e i soli pagamenti proseguiranno e si concluderanno a giugno 2027.

Per la misura in esame si stima, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, un costo medio mensile lordo Stato pari a 2.365 euro, uguale a un valore medio annuo lordo Stato di 30.739 euro, riferito alla classe di anzianità di servizio 0-8 e ai tre differenti profili professionali. Nella quantificazione del valore stipendiale è stato considerato l'incremento del 5,40% riferito al rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027.

Tale stima è operata sulla base della seguente tabella recante gli oneri lordo Stato relativi al personale ATA, con l'incremento del 5,40% riferito al rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027:



Anzianità di servizio	Stipendio lordo stato (+38,38%)		
	COLLABORATORI	OPERATORI	ASSISTENTI
0 - 8	27.890 €	28.531 €	31.070 €
9 - 14	30.164 €	30.763 €	33.952 €
15 - 20	31.820 €	32.455 €	36.133 €
21 - 27	33.486 €	34.135 €	38.286 €
28 - 34	34.715 €	35.345 €	39.847 €
da 35	35.612 €	36.265 €	41.044 €

A fronte, pertanto, di un valore medio annuo lordo Stato di **30.739** euro riferito alla classe di anzianità di servizio 0-8 dei differenti profili professionali del personale ATA e considerato il limite di spesa pari a 19 milioni di euro, si stima di poter conferire ai sensi della disposizione circa **630** incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto che gli incarichi hanno una durata di 10 mesi (1° settembre 2026-30 giugno 2027).

Si conferma l'esclusione sia del profilo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che del personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione privi di incarico di DSGA.

Si evidenzia che una quota parte stimata intorno al 15% delle risorse disponibili dell'autorizzazione di spesa di 19 milioni della misura in argomento potrà essere destinata alla copertura di eventuali incarichi di supplenza breve e saltuaria che si renderanno necessari per la sostituzione del personale ATA destinatario degli incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027.

Relativamente a tale quota, si specifica che la stessa corrisponde ad una media ricavata dalla serie storica di precedenti misure, simili alla presente, e che essa corrisponde all'esigenza di rendere una stima il più possibile attendibile, seguendo un approccio prudenziale.

Poiché il contingente attivato dalla presente disposizione è aggiuntivo rispetto all'organico di diritto, per lo stesso potrà procedersi all'attivazione di eventuali supplenze solo nei limiti della copertura finanziaria che la misura ha messo a disposizione. La presente misura, infatti, ha carattere transitorio, con effetti limitati a soli 10 mesi dell'anno scolastico 2026/2027 e alle sole istituzioni scolastiche ubicate nelle Regioni che hanno aderito autonomamente al piano di dimensionamento, ed è subordinata alla previsione di una specifica copertura finanziaria. Da ultimo, si rileva che la percentuale del 15 % è in linea con l'esperienza maturata in attuazione di analoghe disposizioni, recanti misure di organico aggiuntivo con carattere temporaneo e finalità specifiche, precedentemente adottate al fine di far fronte a peculiari situazioni connotate da straordinarietà e urgenza (cfr. articolo 10, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, cosiddetto "decreto Caivano"; articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Il dettaglio dei calcoli è il seguente:

risorsa finanziaria complessiva disponibile per il personale ATA = 19.000.000 €

quota accantonata per la copertura delle eventuali sostituzioni:

15% di 19.000.000 € = $15 \times 19.000.000 \text{ €} / 100 = 2.850.000 \text{ €}$

risorsa per incarichi ATA (al netto della quota per le eventuali supplenze) = 16.150.000 € (= 19.000.000 € - 2.850.000 €)



Tenuto conto che il costo mensile lordo Stato per un incarico ATA risulta pari a 2.561 euro il costo per 10 mesi di incarico (da settembre 2026 a giugno 2027) risulta pari a 25.615,83 euro. Di conseguenza, il numero complessivo di incarichi risulta pari a 630 (= 16.150.000 € / 25.615,83 €).

Il quarto periodo del comma 4 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché la misura opera nei limiti della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Nell'ambito di tale contingente gli uffici scolastici regionali ripartiscono il personale ATA tra le istituzioni scolastiche. La disposizione in argomento si limita a prevedere che, in tale azione di riparto, per le istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento nelle Regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, gli USR, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale ATA, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, debbano tenere conto delle fasce di distribuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 e al successivo DM n. 181 del 2016 già applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, considerando le istituzioni scolastiche nella loro consistenza precedente all'operazione di accorpamento. L'ufficio scolastico regionale provvede alle eventuali compensazioni di personale ATA tra le istituzioni scolastiche nell'ambito del contingente assegnato. La previsione in esame non incide sulla riduzione complessiva di 2.174 unità di personale ATA delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, prevista dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Al fine di garantire l'effettivo conseguimento della predetta riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211. L'impatto che tale riduzione determina sulla quota di organico da assegnare a ciascun ufficio scolastico regionale sarà oggetto dei successivi annuali decreti "Organici", adottati nel rispetto dei limiti dell'organico complessivo già definito a livello nazionale che - come già evidenziato - prevede, per l'anno scolastico 2026/2027, una riduzione pari a 2.174 unità. Al riguardo, si rappresenta, altresì, che la definizione dei decreti "Organici" segue un *iter* procedimentale, subordinato alla verifica di una pluralità di fattori, quali, ad esempio, il numero delle cessazioni dal servizio, e che, pertanto, si avvia necessariamente in una fase successiva rispetto a quella preliminare di cui al D.M. n. 211 del 2025. Considerato che la presente disposizione si limita a consentire un margine di flessibilità nell'attribuzione del personale alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento nei limiti della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario assegnato alle singole regioni sulla base della richiamata legislazione vigente, si conferma che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dal **comma 5** per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero a favore delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nei limiti del contingente organico del decreto interministeriale del 30 giugno 2025, n. 124, pari a complessivi 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026-2027, si provvede quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il numero degli esoneri concedibili nell'a.s. 2026-2027 risulta complessivamente pari a circa 257 unità.

Ai fini della determinazione del richiamato numero degli esoneri, sono stati assunti i seguenti dati:

- 1) il costo mensile medio per il servizio reso da un docente supplente, pari a euro **3.494,61**; al riguardo si precisa che è stato considerato il trattamento economico stabilito dal CCNL vigente, riferito al docente di scuola secondaria, fascia stipendiale 0 – 8;



- 2) gli oneri a carico dello Stato, pari al 38,38%;
- 3) il fattore incrementale, pari al 5,40% per tener conto dell'incremento stipendiale riferibile alla contrattazione per il triennio 2025-2027;
- 4) gli oneri riflessi sono calcolati con le seguenti percentuali sulle singole componenti del trattamento economico retributivo: 24,20% per oneri previdenziali e 5,68% per oneri assistenziali per un sub totale di 29,88%; e 8,50% per IRAP per un totale complessivo di 38,38%.

Inoltre, si precisa che non si è tenuto conto dell'anticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale poiché la stessa, per il triennio 2025-2027, è assorbita dalla voce, suindicata, connessa all'integrale aumento contrattuale, quantificato nella percentuale del 5,40%.

Tenuto conto, invece, dell'organizzazione scolastica del periodo di supplenza per esercizio finanziario (pari a 10 mesi) e della spesa annua per docente per 10 mesi di supplenza, pari a $10 \times 3.494,61 \text{ euro} = 34.946,10$, il numero di esoneri risulta pari a: $9.000.000/3.494,61 = 257$.

Il **comma 7**, novella l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 al fine di prorogare di un anno - all'a.s. 2027/2028 - la decorrenza del nuovo ordinamento professionale (ATA) previsto dalla contrattazione collettiva vigente. Tenuto conto di tale nuova decorrenza, la disposizione in commento novella il medesimo articolo 3 al fine di destinare le economie derivanti dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 - stanziate proprio per la definizione dell'ordinamento professionale ATA, ancora in fase di definizione, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola, eliminando il riferimento alla contrattazione relativa al triennio 2022/2024.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che l'intervento normativo, limitandosi a prorogare la decorrenza del nuovo ordinamento professionale ATA all'a.s. 2027/2028, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le economie derivanti dalle risorse già stanziate allo scopo e già destinate dall'attuale articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2025 alla contrattazione collettiva, rimangono nella disponibilità della contrattazione collettiva vigente del comparto scuola. Tali economie sono pari a euro 36.900.000,00 (come attestate dalla Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, con delibera prot. n. 11/SSRRCO/CCN/2023).

I risparmi sono pari a euro 12.300.000 per l'anno 2026, atteso che la progressione verticale prevista si concluderà solo nel nuovo anno finanziario (2027) e che non è previsto il riconoscimento economico retroattivo della progressione. Per l'annualità 2027 il risparmio è pari agli 8/12 dell'anno, ovvero euro 24.600.000 considerando che la progressione verticale produrrà i suoi effetti finanziari solo a partire dal 1° settembre 2027.

Valori in Mln/€

RISPARMI		
2026	2027	Totale
12,3	24,6	36,9

Il **comma 8** ponendosi in continuità con il comma 7, sopprime all'articolo 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 71 del 2024, il riferimento all'anno scolastico (i.e. 2025/2026) entro il quale operare la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche ATA, attualmente in fase di definizione con l'adozione di apposito decreto interministeriale; elimina altresì il riferimento al CCNL 2019-2021 – quale fonte del nuovo ordinamento professionale ATA – sostituendolo con un richiamo alla contrattazione collettiva vigente.



ART. 19**(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)**

L'intervento normativo persegue l'obiettivo di assicurare la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse all'attuazione del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, estendendo le misure di supporto e organizzative fino al termine dell'operatività dell'Unità di missione per il PNRR.

In particolare, al **comma 1, lettera a)**, si estende la misura già prevista dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativa al Gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche per la piena attuazione del PNRR. Il Gruppo di supporto svolge un importante ruolo di accompagnamento delle scuole nelle azioni di attuazione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR ai fini del raggiungimento dei relativi *target* europei. Il Gruppo di supporto si riduce a 70 unità, tra docenti e personale amministrativo e, pertanto, per l'individuazione del suddetto personale si rende necessaria una nuova procedura selettiva.

L'estensione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR comporta maggiori oneri, come previsto dal comma 1, lettera c), pari a euro 978.491 per l'anno 2026 e a euro 1.467.737 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, si precisa che per l'anno 2026, i maggiori oneri sono costituiti dalla differenza rispetto a quanto già stanziato dall'art. 47, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022 e, quindi, pari a 978.491.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Docente laureato istituti sec. II grado										
Anzianità di servizio	LD (dodici mensilità)	LD (inclusa tredicesima mensilità)	RPD mensile - Tabella A3 - SCUOLA	RPD annua	TOTALE LD	Oneri (29,88%)	IRAP 8,5%	Oneri e IRAP	LS annuo	costo LS mensile
Da 0 a 8 anni	25.578,77	27.710,33	216,18	2.594,10	30.304,44	9.054,97	2.575,88	11.630,84	41.935,28	3.494,61

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati con una proiezione anche per i rinnovi contrattuali del triennio del 2025/2027 (3.494,61 euro mensili lordo Stato), si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 70 unità tra docenti e assistenti amministrativi.

Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.494,61.

Inoltre, anche per gli assistenti amministrativi si è tenuto conto dell'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto ai compensi degli assistenti amministrativi.

In questo modo, per l'anno 2026, trattandosi di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2026) a tempo pieno in comando risulta $3.494,61 * 70 * 4 = 978.490,80$ (da arrotondare a 978.491,00),



quale quota ulteriore rispetto allo stanziamento, pari a euro 1.885.344,00, già previsto dall'art. 47, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022.

Per l'anno 2027, trattandosi di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2027) a tempo pieno in comando risulta $3.494,61 * 70 * 6 = 1.467.736,20$ (da arrotondare a 1.467.737,00).

Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro 978.491,00 per l'anno 2026 e di euro 1.467.737,00 per l'anno 2027.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 1, lettera b)**, interviene sul comma 5 del citato articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, prevedendo che le risorse già utilizzate per i progetti in essere siano vincolate fino all'anno 2027, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse nazionali per i progetti in essere e per consentire anche pagamenti successivi alla scadenza del PNRR per la parte a valere sui fondi nazionali per i progetti in essere, oltre che per avere una possibile disponibilità di risorse a fronte di situazioni gravi di mancato completamento degli interventi per garantire il diritto allo studio. La disposizione si limita a prorogare, dunque, la disposizione che destinare risorse già esistenti in bilancio, e nei limiti delle stesse disponibilità, ai progetti in essere del PNRR già autorizzati per qualunque necessità ai fini della conclusione degli interventi.

Al **comma 2**, si prevede una estensione anche delle équipe formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, fino all'anno scolastico 2026-2027. L'estensione in numero di 120 unità di docenti, di cui 20 unità in comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali e 100 unità in esonero dal servizio, comporta maggiori oneri pari a euro 1.677.413,00 per l'anno 2026 e ad euro 2.516.120,00 per l'anno 2027, cui si provvede, come previsto dal comma 4, mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Docente laureato istituti sec. II grado										
Anzianità di servizio	LD (dodici mensilità)	LD (inclusa tredicesima mensilità)	RPD mensile - Tabella A3 - SCUOLA	RPD annua	TOTALE LD	Oneri (29,88%)	IRAP 8,5%	Oneri e IRAP	LS annuo	costo LS mensile
Da 0 a 8 anni	25.578,77	27.710,33	216,18	2.594,10	30.304,44	9.054,97	2.575,88	11.630,84	41.935,28	3.494,61

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati con una proiezione anche per i rinnovi contrattuali del triennio del 2025/2027 (3.494,61 euro mensili lordo Stato), si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 120 docenti.

Anche in questo caso, si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.494,61.



In questo modo, per l'anno 2026, trattandosi di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2026) a tempo pieno in comando risulta $3.494,61 * 120 * 4 = 1.677.412,80$ (da arrotondare a 1.677.413,00), quale quota ulteriore rispetto allo stanziamento già coperto per i primi 6 mesi.

Per l'anno 2027, trattandosi di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2027) a tempo pieno in comando risulta $3.494,61 * 120 * 6 = 2.516.119,20$ (da arrotondare a 2.516.120,00).

Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro 1.677.413,00 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120,00 per l'anno 2027.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 3, lettera a)**, modificando l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede l'estensione, fino al termine di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, delle *Task Force* attivate (edilizia scolastica e scuole), in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, per fornire supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le attività delle *Task Force* sono definite all'interno del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 febbraio 2022 tra il Ministero dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e sono gestite congiuntamente e finanziate attraverso le risorse rese disponibili dal Programma operativo complementare "*Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento*" 2014-2020", con scadenza prevista al 31 dicembre 2026.

Tanto premesso, al fine di consentire l'operatività delle sopra menzionate *Task Force* per il supporto al PNRR fino al 31 dicembre 2026 e poi, per l'esperienza maturata, per il supporto alle attività e ai progetti del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 anche oltre il 31 dicembre 2026 e per la durata dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito, che ha in avvalimento anche gli Uffici che si occupano di fondi strutturali, è stanziato un ulteriore importo fino a 20 milioni.

Il **comma 3, lettera b)**, interviene sul comma 5 dell'articolo 24 del medesimo decreto-legge, al fine di consentire, per tutta la durata di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, di poter continuare l'avvalimento da parte della citata Unità di missione dei due Uffici legati all'utilizzo dei fondi strutturali, di talché **la disposizione non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 4** prevede la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 2 mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, cui si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e per le annualità successive per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.



ART. 20**(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)**

Al fine di assicurare il consolidamento e la messa in sicurezza degli obiettivi raggiunti al 15 luglio 2026 con riferimento alla Missione 4, componente 1, del PNRR in materia di *housing* universitario (che, come noto, non prevede soltanto la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ma anche la gestione a prezzi calmierati, per un periodo di 12 anni di cui i primi tre a valere su risorse europee, dei nuovi studentati assistiti dal contributo di gestione), il **comma 1** prevede la prosecuzione dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sino al 31 dicembre 2029.

Vengono quindi quantificati gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione ed è individuata la relativa copertura finanziaria mediante la riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, che reca le necessarie disponibilità.

In particolare, l'operatività del Commissario straordinario e della relativa Struttura ausiliaria, già in essere, prevede un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 786.356,69, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, così come dettagliato nel prospetto seguente:

ONERI COMPLESSIVI	ONERI ANNUI 2027-2028-2029
Commissario straordinario	132.700,00
Onere straordinario	17.791,00
Esperti (5*50.000)	250.000,00
Spese di funzionamento	139.234,00
ONERI PERSONALE	246.631,69
TOTALE COMPLESSIVO	786.356,69

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, alla Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità (una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale) dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il Commissario straordinario, inoltre, può avvalersi di un numero massimo di tre esperti, ai quali compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il **comma 2** interviene sulla legge 14 novembre 2000, n. 338. In particolare, si modifica l'articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, così come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, (cd. "Decreto PNRR 4"), al fine di



rassicurare i proprietari di immobili che hanno presentato la propria candidatura per *l'housing* universitario e, a tal fine, hanno avviato gli interventi edilizi necessari per mettere in disponibilità i posti letto oggetto della suddetta candidatura.

Dettagliatamente, si prevede che per gli interventi edilizi volti alla realizzazione di alloggi per studenti in aree già urbanizzate non occorre la previa approvazione di un piano attuativo (o piano di secondo livello comunque denominato) eventualmente previsto in diretta applicazione degli strumenti urbanistici generali; in tali casi gli interventi potranno essere realizzati con modalità diretta/permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 28-*bis* del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.

Inoltre, per le disposizioni di cui al comma 2 si specifica che la norma, in continuità con gli interventi di semplificazione urbanistico-edilizia posti in essere con il D.L. n. 19 del 2024 (c.d. DL PNRR 4), risponde all'esigenza di semplificare ulteriormente l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, garantendo semplificazioni procedurali, al fine di sostenere il raggiungimento del Target PNRR relativo all'*Housing* universitario. Infine, si fa presente che con la disposizione in esame non si introduce un nuovo istituto nell'ambito del d.P.R. n. 380 del 2001 (TU in materia di edilizia), ma ci si avvale dello strumento previsto dall'articolo 28-bis, comma 3, lettera d), dello stesso, che già dispone che i soggetti alla stipula di convenzione sono "la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale", tra i quali ricade la materia "housing universitario", oggetto dell'intervento normativo proposto.

Il richiamo all'utilizzo del permesso di costruire convenzionato, già previsto dal citato articolo 28-*bis* del DPR n. 380 del 2001 ed utilizzabile per gli interventi come quello in questione di "edilizia residenziale sociale", è volto quindi a semplificare ulteriormente i procedimenti i realizzazione degli alloggi universitari in quelle aree che, seppur urbanizzate, sono soggette, in virtù degli strumenti urbanistici generali, ad un piano attuativo volto alla riqualificazione o a recupero urbanistico ed edilizio. Dunque, qualora l'intervento comportasse un particolare aumento del carico urbanistico, il permesso di costruire convenzionato costituirebbe lo strumento più idoneo a garantire al Comune la corretta realizzazione degli interventi edilizi. Inoltre, la proposta di semplificazione non è in contrasto con le prescrizioni della misura PNRR che impongono il divieto di costruire housing in aree "greenfield" (aree vergini non antropizzati e non urbanizzate), in quanto si specifica che il ricorso al permesso di costruire convenzionato può essere fatto solo per il potenziamento di opere di urbanizzazione già esistenti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 21

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR)

Il **comma 1** prevede che, al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, in conformità con l'Investimento 1.7 "*Borse di studio per l'accesso all'università*", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possano accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca, in archivi informatizzati di rilievo nazionale, in misura adeguata, pertinente e limitata a



quanto necessario rispetto alle finalità previste dalla disposizione e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al successivo comma 2. La disposizione, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, vengano disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare, le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento 2016/679/UE, nonché all'articolo 2-*sexies* del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Il **comma 3** ha lo scopo di assicurare per l'anno accademico 2025/2026, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo del 15 maggio 2025, n. 71, il tempestivo ed efficace espletamento delle procedure di verifica delle autocertificazioni degli studenti.

Tale previsione si rende indispensabile per provvedere senza ritardi alla gestione all'eventuale trasferimento interregionale degli studenti che, avendo svolto il percorso formativo del semestre aperto presso un Ateneo con sede in un territorio regionale diverso da quello di successiva immatricolazione, necessitano di presentare domanda di accesso ai benefici per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) presso la Regione di destinazione.

Come previsto dal D.M. MUR 11 luglio 2025, n. 447, infatti, gli organismi regionali di gestione del DSU sono tenuti a espletare le attività di verifica del possesso dei requisiti economici e di merito previsti dalla normativa vigente per gli studenti capaci e meritevoli ai quali è riconosciuto il godimento dei benefici DSU sia durante il semestre aperto che a seguito della conclusione dello stesso. (*rif. Artt. 2 e 3, D.M. MUR 447/2025 e Art. 1, co. 5, D.M. MUR 431/2025*).

La pubblicazione delle graduatorie nazionali di merito redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto è avvenuta l'8 gennaio 2026, con l'indicazione della sede universitaria di assegnazione alla quale lo studente risulta immatricolabile. A partire da tale data e sino al 6 marzo 2026, gli studenti completeranno l'immatricolazione e potranno richiedere l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il secondo semestre (*rif. DM MUR 1115/2025*).

Il comma, per le suddette finalità, e in coerenza con la disciplina in materia di autocertificazione (D.P.R. 445/2000), individua un *set* ridotto di dati personali comuni (lettere da a) a h)) raccolti per la gestione nazionale del semestre filtro, e autorizza, in ossequio al principio di minimizzazione del trattamento, l'accesso agli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario della regione di immatricolazione. Tale accesso, in coerenza con il principio di limitazione delle finalità, è inoltre circoscritto ai soli studenti che presentano domanda presso i medesimi organismi autocertificando il possesso dei requisiti, e al solo al fine di verificarne la sussistenza. Nel rispetto di tali presupposti, la semplificazione proposta persegue pertanto l'obiettivo di garantire che le procedure di verifica possano essere perfezionate efficacemente e tempestivamente già nelle prime settimane del 2026. Di talché, sulla scorta di tali premesse, vengono poste le condizioni di base per assicurare la successiva erogazione senza ritardi agli studenti beneficiari immatricolati presso una sede universitaria ubicata in una Regione diversa a quella in cui è stato svolto il semestre filtro. La disposizione mira, pertanto, a realizzare un appropriato temperamento tra l'esigenza di tutela della *privacy* e l'inderogabile necessità di permettere agli organismi preposti di esercitare le loro funzioni,



previste, conformemente al dettato costituzionale, dalla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di diritto allo studio universitario.

Il **comma 4** inserisce il comma 2-*bis* all'articolo 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e prevede al primo periodo l'esclusione dalle spese complessive del personale di cui al comma 2 del citato decreto legislativo, delle spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 (contratti di ricerca) della Legge n. 240 del 2010.

Il comma, al secondo periodo, prevede che anche le spese sostenute per i nuovi strumenti contrattuali di cui agli articoli 22-*bis* (incarichi post-doc) e 22-*ter* (incarichi di ricerca) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto calcolo con esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-*ter* riferito alla stipulazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima legge, nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per i quali le Università continuano a sostenere i relativi costi a carico dei bilanci fino alla scadenza naturale.

Gli incarichi *post-doc* e gli incarichi di ricerca sono soggetti, ai sensi dell'articolo 22-*ter*, comma 10, della citata legge n. 240 del 2010, al limite di spesa definito come spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per gli assegni di ricerca e per gli RTDA.

Le spese relative alle nuove tipologie contrattuali a tempo determinato (Incarichi di ricerca e Post-doc), effettuate nel limite di spesa parametrata a quella sostenuta nel triennio precedente per l'attribuzione di assegni di ricerca, non sono computate nel calcolo dell'indicatore del limite massimo alla spesa di personale, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Al fine di garantire l'attuale livello di sostenibilità finanziaria restano, invece, incluse nel calcolo del predetto indicatore le spese sostenute per gli incarichi di ricerca e Post-doc, di cui agli articoli 22-*bis* e 22-*ter*, poste in essere nei limiti della spesa già sostenuta per i ricercatori a tempo determinato di tipo a) in quanto sostitutive di una spesa che concorre a legislazione vigente al calcolo dell'indicatore.

I **commi da 5 a 7** contengono disposizioni di semplificazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successivo decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, con l'obiettivo di garantire una formazione avanzata ai laureati in giurisprudenza che desiderino accedere alle professioni di avvocato, magistrato e notaio. **Dal punto di vista finanziario, essi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Il decreto ministeriale attuativo individuerà gli *standard* formativi uniformi, rinviando alle singole istituzioni universitarie l'istituzione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e l'attivazione dei percorsi di durata anche annuale, i cui costi saranno posti a carico degli iscritti. Le università, sede delle facoltà e dei Dipartimenti di giurisprudenza, provvederanno alla istituzione delle Scuole e alla attivazione dei diversi percorsi e indirizzi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, didattica e programmatica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nelle singole istituzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con i medesimi strumenti di finanziamento a legislazione vigente.

Si specifica, in ultimo, che le convenzioni e gli accordi tra la Scuola superiore della magistratura e le università, ai fini dell'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria (comma 5, lett. d)) non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A riguardo, si precisa che i costi conseguenti all'organizzazione dei corsi oggetto delle convenzioni saranno posti a carico dei partecipanti ai corsi stessi (laureati aspiranti magistrati) e che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 6**).



Il **comma 8** prevede l'abrogazione all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, della lettera *d*) in materia in materia di programmazione nazionale degli accessi, al fine di allineare la disciplina alle modifiche di semplificazione introdotte con la presente disposizione.

ART. 22

(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

Le norme proposte, finalizzate all'attuazione della Riforma 1.3 del PNRR, sono volte a modificare l'ordinamento e la *governance* del settore ferroviario e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera a), n.1**, che modifica l'articolo 1, comma 7, del d.lgs. 112/2015, interviene sulla natura e sui contenuti del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM). La norma ne estende la durata temporale (da quinquennale ad almeno decennale) e ne arricchisce i contenuti strategici (multimodalità, integrazione logistica), prevedendo, altresì, in coerenza con le modifiche apportate al comma 7-bis, che il DSPM sia contestualmente trasmesso anche all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

Con la **lettera a), numero 2)**, si modifica l'articolo 1, comma 7-bis, del decreto legislativo 112/2015, al fine di prevedere espressamente, nell'ambito del procedimento di approvazione del DSPM, il coinvolgimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che si esprime in relazione alla coerenza degli investimenti previsti nel DSPM con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento tra gli Stati membri di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE.

Trattandosi di modifiche alla strumentazione programmatica e strategica, esse attengono alla definizione degli indirizzi, senza generare effetti finanziari. I profili di spesa restano disciplinati dagli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente per l'attuazione dei Contratti di Programma. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, che novella l'articolo 15 del D.Lgs. 112/2015, introduce una serie di modifiche alla *governance* del Contratto di Programma (CdP). Nello specifico:

- a) l'introduzione di un vincolo di coerenza gerarchica tra DSPM, CdP e Piano Commerciale;
- b) l'inserimento di *milestones*, *target* e indicatori di performance;
- c) l'introduzione di un obbligo informativo a carico del gestore inerente ai cronoprogrammi di spesa e procedurali degli interventi, ai fini della definizione delle modalità di erogazione dei fondi e della programmazione della spesa nell'ambito del CdP;
- d) l'introduzione di un obbligo di *corporate governance* (bonus management);
- e) l'introduzione dei poteri di ART (definizione e monitoraggio KPIs) e dell'obbligo di Analisi Costi-Benefici (CBA).

Tali modifiche attengono alla revisione delle procedure, all'introduzione di criteri di *performance management* e al rafforzamento dei poteri di regolazione e monitoraggio. Le attività descritte sono svolte dalle amministrazioni competenti (MIT e ART) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



In particolare, alla **lettera b), numero 1, punto 1.1)**, si prevede l'attuazione della milestone che impone di assicurare che il Contratto di Programma sia redatto in linea con gli obiettivi del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità ed in conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Si sostituisce la precedente dicitura, più debole, con un vincolo di coerenza gerarchica cogente.

La modifica di cui alla **lettera b), numero 1, punto 1.2)** attua la milestone che richiede di introdurre nel CdP un sistema di milestones e targets (obiettivi intermedi e finali, traguardi), scadenze e indicatori di performance (KPIs) conformi all'Allegato V della citata Direttiva 2012/34/UE. L'inserimento di questi elementi è fondamentale per la misurabilità dei risultati.

La modifica introdotta dalla **lettera b), numero 1, punto 1.3)**, prevede l'inserimento di un nuovo periodo che stabilisce l'obbligo per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di trasmettere il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione si configura come norma di carattere procedurale e organizzativo, volta a migliorare la qualità della programmazione e del monitoraggio degli investimenti ferroviari.

Mediante la modifica di cui alla **lettera b), numero 2)**, si inserisce un nuovo comma 4-bis. Tale disposizione è la diretta conseguenza dell'introduzione di *milestones* e *target* ed attua la milestone PNRR che impone di legare il sistema di bonus per il management di RFI ai risultati del CdP. Il nuovo comma 4-bis stabilisce un obbligo di *corporate governance* per il gestore dell'infrastruttura, imponendo che la remunerazione variabile del management sia correlata al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Si prevede inoltre che, al fine di garantire la trasparenza, il gestore dia evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.

La modifica di cui alla **lettera b), numero 3)**, rafforza la gerarchia della pianificazione, in parallelo a quanto fatto al comma 1. Attua la milestone che richiede di assicurare che il "business plan" (identificato nel "piano commerciale" del gestore) sia "redatto in linea con" il DSPM. In particolare:

- a) il **punto 3.1)** sopprime al comma 5, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 il debole vincolo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di "tener conto" del DSPM ai fini dell'elaborazione e aggiornamento di un piano commerciale, comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'organismo di relazione.
- b) Il **punto 3.2)** inserisce al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 un precetto esplicito che impone al piano di essere "redatto in linea con" il DSPM e "in conformità alla Direttiva 2012/34/UE", assicurando la piena coerenza tra strategia (DSPM), pianificazione (Piano Commerciale) e attuazione (CdP).

La modifica di cui alla **lettera b), numero 4)** inserisce all'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, volti a introdurre i nuovi poteri di vigilanza e i requisiti di trasparenza previsti dal PNRR.

In particolare, il **comma 5-bis** attua due distinte *milestone*, attribuendo all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, il potere di identificazione degli indicatori di performance da allegare al CdP e, contestualmente, il potere di monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma.

Quale norma funzionale e attuativa, il **comma 5-ter** affida a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e



delle finanze, la definizione delle modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario e delle penalità per il gestore in caso di mancato conseguimento degli stessi.

Il **comma 5-quater** attua puntualmente la *milestone* relativa all'obbligo di integrare i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativa ai grandi investimenti infrastrutturali ferroviari (di importo pari o superiore a 50 milioni di euro da inserire nel CdP, con un'analisi costi-benefici (CBA) predisposta dall'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale disposizione recepisce integralmente i requisiti PNRR, imponendo l'uso di *benchmark* internazionali, la conformità alle linee guida europee, la consultazione pubblica (ex ante) dei risultati e la loro successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurando in tal modo trasparenza e rigore analitico nel processo di selezione degli investimenti. **Si precisa al riguardo che l'Unità di Missione provvederà allo svolgimento di tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

La disposizione di cui al **comma 2** introduce la **lettera n-bis)** all'**articolo 37, comma 2**, del decreto-legge n. 201 del 2011, rafforzando i poteri di ART in materia di monitoraggio e pareri sugli affidamenti dei servizi ferroviari. **L'attribuzione di tali compiti rientra nelle funzioni istituzionali dell'Autorità, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La disposizione di cui al **comma 3, lettera a), punto 1)**, che modifica l'**articolo 9, comma 1**, della legge n. 118 del 2022, estende l'obbligo di conformità agli atti di ART (attualmente previsto per le "procedure di gara") a tutte le "procedure di affidamento".

La disposizione di cui al **comma 3, lettera a), punto 2)**, sostituisce integralmente il vigente comma **1-bis** intervenendo sul trasporto pubblico ferroviario di competenza regionale. In particolare, si prevede che le Regioni trasmettano all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi ferroviari regionali e che l'Osservatorio proceda ad un'analisi degli stessi, al fine specifico di identificare le sovrapposizioni temporali potenzialmente lesive della concorrenza. Sulla base di tale analisi, si affida al medesimo Osservatorio il compito di promuovere il necessario coordinamento tra gli enti concedenti interessati. L'obiettivo esplicitato è quello di favorire un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara, massimizzando così le opportunità di partecipazione al mercato.

Sono poi previsti ulteriori adempimenti di pubblicazione e trasparenza dei calendari e dettagliati i relativi contenuti. **L'intervento normativo non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le nuove funzioni di analisi e promozione del coordinamento attribuite all'Osservatorio sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste.**

La disposizione di cui al **comma 3, lettera a), punto 3)**, introduce un nuovo comma **5-bis** che si limita a incidere sulle modalità di gestione dei contratti di servizio pubblico già in essere, senza determinare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 3, lettera b)**, introduce nell'ambito della legge 5 agosto 2022, n. 118, gli articoli **9-bis** e **9-ter**.

Con riferimento al nuovo articolo **9-bis**, i commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente, obblighi di trasparenza per gli affidamenti diretti e l'obbligo di avvio della procedura competitiva di gara.

Si tratta di norme di principio e ordinamentali, volte a promuovere la concorrenza. Le attività istruttorie (market test, definizione lotti) sono svolte da MIT e ART nell'ambito delle risorse



disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'articolo 9-ter vengono attribuite talune specifiche funzioni all'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Al riguardo, si precisa che l'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà allo svolgimento delle citate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul punto si precisa altresì che, sotto il profilo della neutralità finanziaria, le funzioni attribuite dall'introducendo articolo 9-ter all'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) non determinano l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale invarianza è garantita dalla specifica evoluzione del carico di lavoro della predetta Unità, in stretta correlazione con la progressione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nello specifico, si osserva quanto segue.

In primo luogo, l'attuale fase di attuazione del Piano vede il completamento delle procedure di affidamento e l'avanzamento dei cantieri, determinando una progressiva saturazione delle attività istruttorie di avvio. Con l'avvicinarsi della scadenza del termine finale del Piano, e in coerenza con la proroga della struttura disposta dall'articolo 2 del presente decreto-legge, si assiste a una fisiologica liberazione di capacità operativa. L'Unità può pertanto assorbire le nuove funzioni di assistenza e consulenza tecnico-economica senza necessità di potenziamenti organici, valorizzando la curva di apprendimento e l'esperienza specialistica maturata nel corso dell'ultimo triennio.

In particolare, le attività previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9-ter sono per natura omogenee e complementari a quelle già esercitate dagli uffici dell'Unità di missione, come definiti dall'atto organizzativo vigente:

- a) da un lato, l'Ufficio di coordinamento della gestione e l'Ufficio di monitoraggio possiedono il know-how tecnico e metodologico necessario per le valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sulla verifica dei cronoprogrammi di attuazione degli interventi infrastrutturali;
- b) dall'altro l'Ufficio di rendicontazione e controllo dispone delle competenze analitiche indispensabili per il presidio degli indicatori di *performance* e per il monitoraggio degli equilibri dei piani economico-finanziari.

In secondo luogo, si precisa che il contingente di personale assegnato all'Unità di missione è composto all'attualità da 21 funzionari di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tipo profilo	N. Funzionari
Area amministrativo-giuridico-legale	12
Area matematico-statistica	3
Area economico-contabile-finanziaria	1
Area informatica	1
Area tecnica	4
TOTALE	21

L'assegnazione dei nuovi compiti si configura come una mera specificazione delle mansioni d'istituto di tale personale, già in forza presso l'amministrazione proponente e i cui oneri stipendiali risultano già scontati nei saldi di finanza pubblica.



Infine, la scelta di avvalersi di una struttura già operativa, dotata di procedure consolidate e sistemi informatici di monitoraggio avanzati, risponde al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Tale soluzione permette di dare immediata esecuzione alla Riforma M3C1 R1.3 del PNRR e alla Decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2023, evitando i tempi e i costi derivanti dall'istituzione di nuovi nuclei di valutazione o dall'esternalizzazione di servizi di consulenza.

Il **comma 4** modifica l'articolo 27, comma 2, lettera c), del D.L. 50/2017, estendendo la fattispecie che attiva il meccanismo sanzionatorio (riduzione delle risorse del Fondo TPL) dalle "gare non conformi" agli "affidamenti non conformi". Tale modifica mira a garantire l'efficacia di un meccanismo sanzionatorio già esistente, le cui eventuali maggiori entrate verrebbero comunque ripartite tra le altre regioni, come già previsto dalla norma vigente, garantendo l'invarianza del saldo complessivo del Fondo. **La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri.**

Il comma 5 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate, infatti, provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con particolare riferimento all'introduzione del DSPM (comma 1, lett. a), si precisa che la stessa non configura un nuovo onere istruttorio, bensì una razionalizzazione procedurale. L'attività di pianificazione strategica decennale sostituisce e integra precedenti adempimenti di programmazione già in capo alle Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il personale impiegato è quello già assegnato agli uffici di diretta collaborazione e alle direzioni tecniche, i quali si avvalgono delle strutture di supporto tecnico-statistico già esistenti, senza necessità di consulenze esterne onerose.

L'inserimento di *milestone*, *target* e indicatori di qualità nei Contratti di Programma (comma 1, lett. b) e la relativa verifica da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) rientrano nelle funzioni istituzionali di regolazione previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 201 del 2011.

In relazione all'attribuzione all'Unità di missione PNRR del compito di valutare le Analisi Costi-Benefici per i grandi progetti ferroviari (comma 1, lett. b, n. 4), si rinvia a quanto già rappresentato in relazione alla disposizione di cui al comma 3, lettera b), capoverso 9-ter.

L'attività di analisi e coordinamento temporale delle procedure di affidamento (comma 3, lett. a) è posta in capo all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale (*ex* articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007). L'Osservatorio è una struttura già operante presso il MIT, dotata di una piattaforma informatica dedicata. L'invio dei calendari da parte delle Regioni avviene in modalità digitale tramite i canali già attivi per il monitoraggio dei dati del TPL, minimizzando l'impatto amministrativo per gli enti locali e centrali.

L'avvio di procedure competitive per i servizi *Intercity* e lo svolgimento dei relativi *market test* avvengono nell'ambito delle ordinarie procedure di gara per i servizi di pubblica utilità gestite dal MIT.

ART. 23

(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

La norma in esame è volta ad introdurre disposizioni di semplificazione in materia di investimenti ferroviari.

Allo scopo di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari, il **comma 1** autorizza, fino al 30 marzo 2026, la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) a erogare ai soggetti affidatari una



anticipazione provvisoria fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve già iscritte in contabilità alla data di entrata in vigore della legge, per le quali il collegio consultivo tecnico non si sia ancora espresso. L'anticipazione è concessa:

- a) nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per ciascun intervento, in coerenza con le modalità di gestione delle risorse nazionali e comunitarie previste dal Contratto di Programma 2022–2026 – parte investimenti;
- b) a titolo provvisorio, previa presentazione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alla somma anticipata maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni.

Dal punto di vista procedurale, la norma prevede che l'erogazione dell'importo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro 270 giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'Affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l'affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione.

Con particolare riferimento ai profili di carattere finanziario, si rappresenta che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che gli importi a titolo di anticipazione provvisoria potranno essere erogati da RFI S.p.A. nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali previste dal contratto di programma 2022-2026 - parte investimenti e delle risorse disponibili per ciascun intervento.

In relazione all'ambito di applicazione della norma, si precisa che gli interventi per cui è possibile chiedere l'acconto sulle riserve sono solo quelli per i quali è già prevista l'obbligatoria presenza del collegio ai sensi dell'articolo 216 del Codice dei contratti e, pertanto, non sussiste, alcun ampliamento delle ipotesi di obbligatorietà dell'istituzione di collegi consultivi. Conseguentemente, in relazione ai compensi dei membri dei collegi consultivi, la disposizione ha carattere di neutralità finanziaria.

Si chiarisce, inoltre, nella norma che le determinazioni del collegio consultivo tecnico, acquisiscono valore di lodo contrattuale, escludendo, pertanto, la possibilità di eventuali accordi bonari che determinano possibili costi.

Il **comma 2** apporta modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, alla **lettera a)** la disposizione, modificando l'articolo 48, comma 5, del citato decreto legge n. 77 del 2021, è volta a consentire a RFI, in qualità di soggetto attuatore, di delegare, in tutto o in parte, il potere di esproprio relativamente agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea a una società collegata al gestore stesso o appartenente al gruppo FS, purché, per maggiore tutela delle parti, la delega risulti conferita nell'ambito di un apposito atto convenzionale i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

La **lettera b) del comma 2** mira ad introdurre una semplificazione in materia di gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo, attribuendo a RFI S.p.A. il potere di esproprio delle aree individuate quali siti di conferimento. Per tale finalità, si prevede che il progetto dell'opera ferroviaria includa anche



gli interventi di riambientalizzazione delle suddette aree, individuati d'intesa con il Comune e la Regione interessata, al fine di acquisire, nell'ambito dell'*iter* autorizzativo del progetto ferroviario, anche le autorizzazioni occorrenti alla realizzazione del progetto di riambientalizzazione, ivi incluse le valutazioni ambientali da rilasciare da parte degli organi competenti.

La disposizione in argomento prevede, altresì, l'attribuzione dell'utilizzo, a titolo gratuito, delle aree e delle opere di riambientalizzazione realizzate da RFI S.p.A. in favore del Comune in cui è localizzato l'intervento e le procedure ivi previste si applicheranno anche con riferimento alle infrastrutture ferroviarie i cui progetti siano stati già approvati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo costituiscono variante al progetto approvato.

In ordine ai profili di carattere finanziario, si evidenzia che, in forza della clausola di invarianza finanziaria, dall'attuazione della disposizione in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Invero, gli oneri relativi agli interventi di riambientalizzazione delle aree soggette ad esproprio, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree stesse, saranno a carico del quadro economico relativo all'infrastruttura ferroviaria. Le risorse necessarie per lo svolgimento di detti interventi saranno, infatti, a valere sui quadri economici delle opere alla voce di costo A "IMPORTO LAVORI", tenuto conto che le operazioni di smaltimento dei materiali, anche di rifiuti, erano già comunque previste nel complesso delle attività da realizzare per l'esecuzione degli interventi.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti afferma che la disposizione in esame consente di registrare una significativa riduzione dei costi attualmente sostenuti da RFI per le attività connesse al conferimento delle terre e rocce da scavo, agendo su quattro principali voci di spesa:

1. Riduzione dei costi di trasporto

Attualmente, la localizzazione dei siti di conferimento delle terre e rocce da scavo dipende da fattori non pienamente governabili da RFI, poiché la distanza dal cantiere non dipende unicamente dalla disponibilità dei siti idonei ma anche dalla volontà dei rispettivi gestori di ricevere il materiale in questione.

Ciò determina, in molti casi, l'impossibilità di utilizzare siti prossimi all'area di scavo, obbligando RFI a ricorrere a siti collocati anche a notevole distanza dal cantiere.

La disposizione normativa in esame consente, dunque, a RFI di acquisire i siti di destinazione del materiale tramite procedura espropriativa, prescindendo dal consenso dei gestori. Ciò comporta un rilevante abbattimento dei costi di trasporto, attualmente pari a 11,5 €/mc fino a 30 km, con una maggiorazione di 0,3 €/mc per ogni km aggiuntivo tra i 30 e i 200 km (in base al tariffario RFI).

2. Riduzione dei costi di conferimento

RFI riconosce attualmente ai proprietari delle cave un corrispettivo medio di circa 13 €/mc per il conferimento delle terre e rocce da scavo, a copertura delle spese operative (abbancamento, sistemazione a verde, gestione del sito) e del margine di profitto.

L'abilitazione di RFI ad acquisire i siti tramite esproprio consente di internalizzare tali attività, affidandole direttamente all'appaltatore dei lavori.

Il prezzo che RFI porrebbe a base di gara per le suddette attività sarebbe pari a circa:

- a) 5 €/mc per abbancamento e sistemazione a verde;
- b) 3 €/mc per la gestione del sito (inclusi allestimento piste, perimetrazione, illuminazione e guardiania).



Ne deriva un costo complessivo medio di circa 8 €/mc, variabile in funzione delle caratteristiche del sito, con un risparmio di circa 5 €/mc rispetto all'attualità.

3. Eliminazione dei costi per occupazioni temporanee

In assenza di disponibilità immediata dei siti di conferimento, RFI sostiene attualmente costi per l'occupazione temporanea di aree destinate allo stoccaggio provvisorio delle terre e rocce da scavo, quantificabili in almeno 1,5 €/mq.

L'esproprio dei siti di conferimento renderebbe immediatamente disponibili le aree di destinazione definitiva, eliminando tali oneri.

4. Eliminazione degli oneri da riconoscere all'appaltatore per indisponibilità dei siti

L'indisponibilità o il ritardo nella messa a disposizione dei siti di conferimento, per cause non imputabili a RFI, comporta rallentamenti e sospensioni delle attività di cantiere, con conseguenti richieste economiche da parte degli appaltatori (maggiori spese generali, fermo macchine, ridotta produttività della manodopera).

Sotto questo profilo, la disposizione in esame garantisce la certezza della disponibilità delle aree e la regolarità dell'avanzamento dei lavori.

Con la presente disposizione l'unico onere per RFI sarebbe rappresentato dall'indennizzo erogato ai proprietari delle aree individuate quali siti di conferimento, stimato in:

- a) circa 5 - 10 €/mq per cave dismesse;
- b) meno di 5 €/mq per aree depresse o degradate.

Trattasi di costi che, anche nella stima più elevata, risultano ampiamente compensati dai risparmi derivanti dalle voci di spesa sopra riportate.

Alla luce dei risparmi di spesa sopra riportati relativi alle attività connesse al conferimento delle terre e rocce da scavo, secondo le stime di RFI, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto si stima che i risparmi conseguiti rispetto agli importi attualmente previsti per lo smaltimento dei materiali nell'ambito delle voci di costo "IMPORTO LAVORI" saranno di consistenza tale da compensare integralmente eventuali maggiori fabbisogni sul quadro economico delle opere derivanti dagli interventi di riambientalizzazione.

In particolare, i dati forniti dal gestore dell'infrastruttura con riferimento ad un tipico cantiere legato al PNRR evidenziano, con l'attuale modello, costi complessivi per circa 170 milioni di euro, per le attività relative al trasporto e conferimento delle terre nonché per le occupazioni temporanee, a fronte di un costo stimabile in circa 150 milioni di euro per le attività relative al trasporto, sistemazione delle cave e relativi espropri da sostenere con il nuovo modello. Tale stima ha carattere prudenziale in quanto non include nei costi dell'attuale modello: (i) il valore degli oneri da riconoscere all'appaltatore per indisponibilità dei siti che hanno un impatto significativo ma fortemente condizionato da fattori esogeni e (ii) la perdita dei ricavi da pedaggio conseguente ai maggiori tempi di realizzazione dell'opera.

Di seguito una tabella esemplificativa che evidenzia i risparmi attesi in un caso-tipo elaborato dal gestore ferroviario.

				Attuale gestione	Scenario gestione con la proposta normativa	
--	--	--	--	------------------	---	--



	Costi unitari	mc di terre da conferire	superfici - mq	distanza media depositi dai cantieri KM	Costo €	distanza media depositi dai cantieri KM	Costo €	Delta €
	a	b	c	d	e	f	g	h= g-e
Costo del trasporto	11,5 €/mc fino a 30 Km; sovrapprezzo 0,3 €/mc per Km	3.370.000		117	126.712.000	80	89.305.000	-37.407.000
Costo di conferimento	13 €/mc	3.370.000			43.810.000		0	-43.810.000
Costo di abbancamento e riambientalizzazione	8€/mc	3.370.000			0		26.960.000	26.960.000
Occupazioni temporanee	1,5 €/mq		524.000		786.000		0	-786.000
Espropri	10 €/mq		3.370.000		0		33.700.000	33.700.000
TOTALI					171.308.000		149.965.000	21.343.000

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di specificare che i soggetti che possono usufruire delle semplificazioni amministrative e procedurali ivi previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria sono il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

ART. 24

(Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)

Con il **comma 1** viene istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – SFNISSI. L'istituzione di tale Strumento finanziario mira ad assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonché a promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche.

Lo Strumento finanziario, come previsto dal **comma 2**, è alimentato:

- (i) da una quota, pari a 1 miliardo di euro, a valere sulle risorse assegnate all'investimento 4.5 “Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche” della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal Fondo *Next Generation EU-Italia* (lettera a));
- (ii) dalle risorse nella disponibilità della società INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621,45, alla stessa assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (lettera b).

Con specifico riferimento alla componente finanziaria di cui al punto (ii), si rappresenta che le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono state trasferite nella disponibilità della società Invitalia S.p.A. mediante le seguenti erogazioni:

- a) prima *tranche*, pari a euro 50.000.000, accreditata in data 24 dicembre 2021;
- b) seconda *tranche*, pari a euro 50.000.000, accreditata in data 9 giugno 2022.



A valere sulla dotazione complessiva, Invitalia S.p.A. ha concesso agevolazioni in favore di n. 2 proponenti, esaurendo le iniziative ammissibili, come dettagliato nella seguente tabella:

Protocollo	Data Presentazione	Proponente	Settore	Dimensione	Investimento Richiesto	Agevolazione Richiesta	Regione	Data Delibera	Investimenti attivati	TOTALE Agevolazioni Concesse	Contributo Fondo Perduto	Finanziamento Agevolato
CDS001131	30/06/2022	FPT Industrial S.p.A.	Produzione e assemblaggio batterie	Grande Impresa	€ 34.833.308,00	€ 9.647.902,00	Puglia; Piemonte	30/03/2023	€ 33.959.303,00	€ 9.427.204,50	€ 9.427.204,50	€ 0,00
MBE000003	05/12/2022	Bode Sud	Automotive	Consorzi di PMI	€ 1.394.559,00	€ 751.052,60	Abruzzo	27/12/2023	€ 1.357.509,00	€ 724.174,05	€ 724.174,05	€ 0,00

Il limitato utilizzo delle risorse per le finalità originarie è stato determinato da oggettive criticità attuative, riconducibili principalmente allo "stato di crisi" e alle caratteristiche strutturali della filiera italiana di produzione di autobus e mezzi per il trasporto pubblico, composta prevalentemente da PMI specializzate nella componentistica. Al riguardo, si segnala che, a seguito delle interlocuzioni svolte dal MIMIT con le imprese del settore, l'Amministrazione aveva istituito un ulteriore strumento mirato al sostegno di programmi di investimento di importo inferiore alla soglia prevista per i Contratti di Sviluppo. Tuttavia, anche tale intervento non ha generato i risultati attesi in termini di domande di agevolazione presentate, evidenziando l'assenza di capacità di assorbimento delle risorse nel settore di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, la disponibilità attuale di euro 39.848.621,45 destinata al presente Strumento finanziario deriva dalla seguente riconciliazione contabile:

1. delle due *tranche* erogate (totale 100 milioni di euro), una *tranche* da 50 milioni di euro è stata oggetto di precedente rimodulazione per altre finalità di legge;
2. sulla *tranche* residua, sono stati impegnati ed erogati euro 10.151.378,55 per i due progetti sopra elencati (FPT Industrial S.p.A. e Bode Sud);
3. la differenza, pari a euro 39.848.621,45 (€ 50.000.000,00 - € 10.151.378,55), costituisce la giacenza libera e inutilizzata presso Invitalia S.p.A., che la presente norma intende rifinanziare per gli interventi urgenti nel settore idrico.

Il **comma 3** prevede, inoltre, che lo Strumento finanziario in parola possa essere alimentato anche dalle eventuali risorse derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR. Si precisa, altresì, che tali risorse saranno assegnate allo Strumento finanziario nel rispetto delle procedure previste a legislazione vigente.

Il **comma 4**, coerentemente con le finalità istitutive dello Strumento finanziario indicate al comma 1, prevede che le risorse di cui al comma 2, lettera a) siano destinate al finanziamento (i) dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché (ii) degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Con riferimento agli interventi di cui al punto sub. (ii) si precisa che trattasi, in particolare, degli interventi relativi alla "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" e alla



“Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”, entrambi già ricompresi nel PNISSI.

In particolare, l'importo per la realizzazione di tali interventi è stato quantificato tenendo conto dell'importo finanziato, per ciascun intervento, dal PNRR pari a:

- euro 205.000.000 per la “realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro” (CODICE INTERVENTO A1-30);
- euro 23.000.000 per la “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” – “ADDUTTRICE OTTAVIA – TRIONFALE” (CODICE INTERVENTO A1-20);
- euro 57.000.000 per la “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” “NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO – I LOTTO (CODICE INTERVENTO: A1-17).

In relazione al progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, preliminarmente, occorre ricordare che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, è stato nominato un Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera”, opera qualificata come intervento caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale. L'intervento, costituito da un unico lotto funzionale, è stato previsto nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, Lazio Centrale - Roma, il 30 novembre 2022.

L'intervento per il completamento della diga di Campolattaro è anch'esso affidato ad un Commissario straordinario, nominato con DPCM del 9/05/2022. Il Commissario per l'espletamento del suo incarico si avvale della Regione Campania come stazione appaltante e soggetto attuatore. Il Commissario è titolare della programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori dell'intervento fino alla consegna delle opere finanziate al soggetto gestore in via ordinaria. Lo schema idrico di Campolattaro in via ordinaria sarà gestito del soggetto gestore del sistema della grande adduzione primaria della Regione Campania, funzionale all'approvvigionamento idrico di una pluralità di ambiti distrettuali del servizio idrico integrato, nonché a garantire gli usi plurimi della risorsa ulteriori rispetto alle esigenze proprie del servizio idrico integrato.

Si fornisce di seguito una scheda sintetica dei suddetti interventi.

1. Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (CODICE INTERVENTO A1-30)

CUP: B87B20098990009

Importo Progetto: 741.094.967,91 €

Importo PNRR: 205.000.000,00 €

Importo FOI: 180.200.739,35 €

Fondi regionali: 50.065.766,18 €

Altro Nazionale: 151.000.000,00 €

FSC: 154.828.462,38 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	88.619.611,37 €	369.248.380,71 €	280.628.769,34 €	738.496.761,42 €



Importo realizzato nell'anno	185.601,03 €	2.412.605,46 €	- €	- €	- €	2.598.206,49 €
						741.094.967,91 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
LAVORI	531.252.245,85 €
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	54.349.458,88 €
ALTRO	46.646.957,14 €
PROGETTAZIONE E STUDI	71.824.742,70 €
IMPREVISTI	25.436.992,33 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	11.584.571,01 €
	741.094.967,91 €

Descrizione del progetto: Il progetto concerne l'utilizzo idropotabile e irriguo delle acque dell'invaso di Campolattaro, il punto di forza del progetto è rappresentato dall'impiego produttivo di uno dei principali invasi del Centro Sud, per finalità esclusivamente irrigue. L'opera di Campolattaro concorrerà al fabbisogno idrico di oltre 2,5 milioni di abitanti della Campania, consentendo al contempo l'irrigazione di circa 15.000 ettari della provincia di Benevento, destinati e destinabili a produzioni ad alto valore aggiunto.

2. ADDUTTRICE OTTAVIA – TRIONFALE (CODICE INTERVENTO A1-20)

CUP: G81B21006050002

Importo Progetto: 130.692.800,00 €

Importo PNRR: 23.000.000,00 €

Importo FOI: 16.417.000,00 €

Altro Nazionale: 91.275.800,00 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	- €	- €	45.659.236,15 €	37.318.051,02 €	82.977.287,17 €
Importo realizzato nell'anno	17.421,30 €	1.260.986,32 €	1.524.689,47 €	22.998.009,28 €	21.914.406,46 €	- €	47.715.512,83 €
							130.692.800,00 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
ALTRO	41.887.462,78 €
PROGETTAZIONE E STUDI	3.655.408,00 €



IMPREVISTI	5.930.698,49 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	1.000.000,00 €
LAVORI	78.219.230,73 €
	130.692.800,00 €

Descrizione del progetto: Il sistema acquedottistico denominato Peschiera-Capore è la principale fonte di approvvigionamento idrico del territorio dell'ATO2 Lazio Centrale Roma. Il Centro Idrico di Ottavia, punto di recapito finale dell'Acquedotto Peschiera Destro, è uno dei nodi principali del sistema di smistamento della Capitale. Da esso partono le adduttrici che permettono il trasferimento della risorsa idrica verso il nodo Trionfale ed il Serbatoio di Monte Mario, da cui vengono alimentati molti quartieri del centro Città, e che poi proseguono verso il nodo Aurelio per l'alimentazione dei quadranti occidentali. Il progetto prevede una nuova linea di collegamento dal C.I. di Ottavia fino ad un nuovo centro idrico denominato Trionfale 2 creando un by-pass del centro idrico Trionfale esistente. L'intervento prevede la realizzazione di una condotta adduttrice DN2500/2000mm in acciaio dal C.I. Ottavia per una lunghezza complessiva pari a circa 5200 metri.

3.NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO – I LOTTO (CODICE INTERVENTO: A1-17)

CUP: G21B21005230002

Importo Progetto: 246.846.800,00 €

Importo PNRR: 57.000.000,00 €

Importo FOI: 59.010.000,00 €

Altro Nazionale: 130.836.800,00 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	- €	- €	- €	79.950.832,96 €	88.569.238,58 €	168.520.071,54 €
Importo realizzato nell'anno	745.118,41 €	1.735.504,64 €	1.942.963,81 €	2.454.309,12 €	30.300.251,71 €	41.148.580,77 €	- €	78.326.728,46 €
								246.846.800,00 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	2.100.000,00 €
ALTRO	97.085.521,35 €
LAVORI	126.868.895,66 €
PROGETTAZIONE E STUDI	6.617.121,00 €
IMPREVISTI	14.175.261,99 €
	246.846.800,00 €

Descrizione del progetto: L'intervento in oggetto consiste nella prima delle tre fasi funzionali che prevedono il rifacimento dell'Acquedotto Marcio che rappresenta il secondo sistema di adduzione dell'ATO2 Lazio Centrale Roma e che risulta in esercizio continuato da oltre 100 anni. Questa prima fase funzionale, il cui tracciato interessa i comuni dell'alta valle dell'Aniene, prevede la realizzazione



di un primo tratto di lunghezza pari a circa 2,3 km di due condotte in acciaio DN2000 a superficie libera e di un secondo tratto in pressione con tubazione DN1800 in cemento armato vibrocompresso (c.a.v.) rivestito internamente in PEAD di lunghezza pari a 5 km fino al nodo, denominato Sifone Ceraso, di interconnessione agli acquedotti esistenti. Lo scavo e la posa di quest'ultimo tratto avviene attraverso la tecnologia di scavo in microtunneling. Al termine dell'intervento sarà possibile alimentare mediante il nuovo sistema idraulico realizzato, con una portata pari a quella media odierna di 4,2 m³/s, le due gallerie esistenti a valle del nodo di connessione con le stesse.

Il **comma 5**, sempre coerentemente con le finalità istitutive dello Strumento finanziario indicate al comma 1, prevede che le risorse di cui al comma 2, lettera b), (ovverosia le risorse nella disponibilità della società INVITALIA S.p.A.), siano destinate, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621,45, al finanziamento degli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4 del PNRR. Trattasi, in particolare, degli interventi relativi alla “Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui” e degli interventi di “Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1”, entrambi già ricompresi nel PNISSI. A tal fine, si precisa che l'importo complessivo di euro 39.848.621,45 costituisce il tetto massimo di contribuzione riconoscibile a valere sullo Strumento per la realizzazione dei predetti interventi. Conseguentemente, la copertura finanziaria di ogni eventuale fabbisogno residuo o ulteriore onere necessario al completamento delle opere resta a carico esclusivo dei rispettivi soggetti attuatori, che dovranno provvedervi mediante risorse proprie o altre fonti di finanziamento diverse dallo Strumento in oggetto.

Di seguito una scheda sintetica dei suddetti interventi.

4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASSA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SECCHIA ALLA NORMATIVA DPR 1363/59 E DM 26/06/2014, COMPRENSIVI DELL'UTILIZZO DELL'INVASO A SCOPI IRRIGUI (CODICE INTERVENTO A1-1 LOTTO 2)

CUP: B94H20001600001

CLP : M2C4-I4.1-A1-1 lotto 2

Importo Progetto: 25.000.000,00 €

Importo PNRR: 25.000.000,00 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2023	2024	2025	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	24.856.087,47 €	24.856.087,47 €
Importo realizzato nell'anno	143.667,53 €	245,00 €	- €	143.912,53 €
				25.000.000,00 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
SERVIZI DI CONSULENZA	10.000,00 €
INTERFERENZE	20.000,00 €



LAVORI	13.387.766,73 €
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	2.993.588,53 €
ALTRO	2.005.418,26 €
PROGETTAZIONE E STUDI	950.647,79 €
ONERI DI SICUREZZA	219.453,84 €
IMPREVISTI	4.070.889,38 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	1.342.235,47 €
	25.000.000,00 €

CODICE INTERVENTO A1-1 LOTTO 4**CUP:** B94H20001600001**CLP :** M2C4-I4.1-A1-1 lotto 4**Importo Progetto:** 2.000.000,00 €**Importo PNRR:** 2.000.000,00 €**CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

Anno di riferimento	2023	2024	2025	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	1.927.023,03 €	1.927.023,03 €
Importo realizzato nell'anno	68.940,57 €	4.036,40 €	- €	72.976,97 €
				2.000.000,00 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
INTERFERENZE	10.000,00 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	7.500,00 €
LAVORI	1.341.402,06 €
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	319.704,45 €
ALTRO	28.467,68 €
PROGETTAZIONE E STUDI	136.232,32 €
ONERI DI SICUREZZA	111.800,00 €
IMPREVISTI	44.893,49 €
	2.000.000,00 €

Descrizione del progetto: L'intervento prevede l'adeguamento e completamento delle arginature perimetrali della cassa di espansione del fiume Secchia e realizzazione di opere per l'utilizzo di una parte dell'invaso per scopi irrigui ed è suddiviso in due lotti funzionali. Il LOTTO 2 prevede l'adeguamento in sagoma e in quota dei rilevati esistenti a contenimento dell'invaso alla quota di 51,75 m s.l.m., mentre il LOTTO 4 vedrà la realizzazione degli impianti di prelievo dall'invaso (pompe e manufatti per il sollevamento) e delle opere di adduzione (condotte/canali di distribuzione) dall'invaso alla rete di distribuzione gestita dal Consorzio di bonifica Emilia Centrale.



5. RECUPERO DI BACINI DI EX CAVA IN DESTRA IDRAULICA DEL F. MARECCHIA, CON FUNZIONE DI STOCCAGGIO PER SOCCORSO E DISTRIBUZIONE IRRIGUA SULLA BASSA VALMARECCHIA, LAMINAZIONE DELLE PIENE ED USO AMBIENTALE - STRALCIO 1 (CODICE INTERVENTO A1-4)

CUP: I61B20001260001

Importo Progetto: 16.107.788,13 €

Importo PNRR: 15.000.000,00 €

Importo FOI: 0,00

Altro Nazionale: 0,00

Altro UE: -

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	- €	- €	- €	8.110.649,23€	8.110.649,23€
Importo realizzato nell'anno	11.208,75€	220.870,22€	523.092,30€	2.814.247,02€	2.336.959,59€	982.972,89€	6.889.350,77€
							15.000.000,00€

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
B.10 - PER SPESE PER PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE	2.000,00€
B.12 - PER I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	2.473.016,39€
A.1 - LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA	10.092.568,83€
A.2 - ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	232.344,54€
B.7 - PER SPESE DI CUI AGLI ARTICOLI 90, COMMA 5, E 92, COMMA 7-BIS, DEL CODICE, SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL'ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA', L'IMPORTO RELATIVO ALL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 92, COMMA 5, DEL CODICE, NELLA MISURA CORRISPONDENTE ALLE PRESTAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE	856.000,00€
B.4 - PER IMPREVISTI	382.000,00€
B.6 - PER ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMI 3 E 4, DEL CODICE	128.029,24€
B.2 - PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	40.000,00€
B.1 - PER LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA	314.000,00€
B.3 - PER ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	50.041,00€
B.5 - PER ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI	430.000,00€

Descrizione del progetto: Le finalità di Progetto sono connesse al recupero dei volumi di invaso di 2 dei 3 bacini principali di ex cava esistenti in destra idraulica del Fiume Marecchia, e precisamente denominati: "Cava Santarini" in Comune di Santarcangelo di Romagna, "Cava Incal Instag", entrambi ubicati in Comune Santarcangelo di Romagna. Oltre alla possibilità di utilizzo irriguo e plurimo, gli invasi recuperati potranno



fornire, con un ulteriore intervento di completamento, funzione di presidio idraulico agli abitanti di Rimini e Santarcangelo ubicati a valle degli accumuli, garantendo quindi anche la funzione di laminazione nei confronti delle piene indotte dal F. Marecchia. Il volume complessivo invasabile dai bacini di accumulo interessati, nei quali è presente l'interrimento dovuto al lavaggio inerti connesso alle attività pregresse (nonché il naturale deposito dei limi di trasporto), è stimabile in circa mc 2.000.000.

Il **comma 6** dispone che gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientrati nell' Investimento 4.1, Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento.

Il **comma 7** specifica che le risorse di cui al comma 4 sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel PNISSI.

Il **comma 8** prevede che, per l'attuazione di tutte le attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Il medesimo comma prevede che l'atto convenzionale sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e INVITALIA S.p.A. dovrà, altresì, definire, nello specifico, le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4, da finanziare a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).

Il **comma 9** dispone che, con esclusivo riferimento ai contributi da riconoscere a valere sulla quota dello Strumento finanziario di cui al comma 2, lettera a), ovvero sulla quota a valere su risorse PNRR, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della suddetta convenzione, e, comunque, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, INVITALIA S.p.A. definisca e renda pubblici:

- i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7 corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;
- l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 4, lettera b), nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
- le modalità di verifica e controllo degli interventi;
- i criteri di valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità PNISSI, privilegiando l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9 e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.

Il **comma 10** precisa che la società INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e predispone un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel PNISSI.

Il **comma 11** stabilisce che gli oneri di gestione dello Strumento da parte di INVITALIA sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a). Ciò consente di coprire i costi amministrativi, di assistenza tecnica e monitoraggio senza generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 12** interviene sui termini della registrazione, da parte degli organi di controllo, della convenzione prevista al comma 8, prevedendone la riduzione di un terzo rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



L'intervento incide esclusivamente sulla scansione temporale dei controlli di legittimità-contabilità, senza modificare la ripartizione delle competenze tra amministrazioni né la natura degli atti sottoposti al controllo. **La disposizione ha un carattere meramente procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 13** prevede che siano fatte salve le competenze e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

ART. 25

(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'articolo in esame reca disposizioni per l'attuazione delle misure di interesse del Ministero delle imprese e del made in Italy.

In particolare, il **comma 1** prevede che, in relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR, introdotto nell'ambito della VI revisione del PNRR, il Ministero delle imprese e del made in Italy possa avvalersi, ai fini della rendicontazione della misura, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima, e del Gestore dei servizi energetici (GSE), stabilendo in apposite convenzioni le specifiche modalità di avvalimento.

Il **comma 2** è volto a specificare che, in relazione all'investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di enti *in house* o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Il comma in esame provvede altresì alla quantificazione del relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo *Next Generation EU-Italia*.

Al riguardo, si precisa che con riferimento alla misura M4C2, Investimento 2.3 afferente ai centri di trasferimento tecnologico, si provvede a valere nell'ambito delle stesse misure del PNRR interessate dalle attività oggetto dell'articolato. È stato infatti concordato con la Commissione europea un nuovo *“costing”* della misura, che autorizza una percentuale (sino al 2%) di utilizzo delle risorse destinate alla stessa alle attività di controllo e verifica. Inoltre, con riferimento alla quantificazione delle risorse necessarie, le stesse sono state stimate come segue: a) per il supporto alla gestione e all'attività di controllo, si stima un costo complessivamente pari a 5,5 milioni di euro, correlato all'impiego di personale con profili junior, middle e senior; b) per l'adozione di supporti tecnologici digitali per la gestione della domanda di accesso ai servizi di trasferimento tecnologico e per le fasi di controllo della misura, si stima un costo complessivo pari a 1,5 milioni di euro.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all' *“investimento Transizione 4.0”*.

Il **comma 4** è volto a garantire la continuità operativa dei progetti *“Testing and experimentation facilities”* (TEF) denominati AgriFoodTEF e AI-MATTERS. I c.d. progetti *“TEF”* sono iniziative



paneuropee transfrontaliere, parte di un network promosso e cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Digital Europe Programme (DEP). A tali fini, il comma in esame prevede un'autorizzazione di spesa pari a euro 6.324.762,50 per l'anno 2026 e individua la copertura dei relativi oneri. In particolare, si prevede che agli oneri derivanti dal comma in esame si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

L'onere finanziario complessivamente derivante dalla disposizione in esame è, dunque, pari a euro 6.324.762,50 per l'anno 2026 ripartito, sulla base delle più recenti stime di fabbisogno condivise dai soggetti attuatori, come segue:

Progetto	Fabbisogno 2026
AgriFoodTEF	€ 3.703.776,50
AI-MATTERS (stima)	€ 2.620.986,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.324.762,50

Il finanziamento della misura è garantito dalla riduzione delle risorse disponibili del capitolo 7356 – 1 “Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti”, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il **comma 5** prevede il riconoscimento di un compenso pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (corrispondenti allo 0,178% delle complessive somme stanziare per la misura incentivante nel medesimo triennio) in favore di GSE per lo svolgimento da parte della stessa, sulla base della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, delle attività di assistenza tecnica relativa alla gestione delle procedure di accesso e di controllo dell'agevolazione di cui al comma 427 del medesimo articolo 1.

Si tratta, in particolare delle attività: di help desk e CRM a supporto dei beneficiari; di gestione e controllo delle domande di agevolazione; di PMO e assistenza specialistica alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy; di monitoraggio degli oneri.

Quanto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, che presenta sufficienti disponibilità.

ART. 26

(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR)

Il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”.

In particolare, **la lettera a)**, interviene sull'articolo 30 del d.lgs. n. 201 del 2022, in materia di, “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, prevedendo:



- **al n. 1)**, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nello svolgimento delle attività di monitoraggio cui è preposta in tema di efficienza dei servizi pubblici locali, sia tenuta a sentire anche le altre competenti Autorità di regolazione di settore per le attività di vigilanza nei servizi a rete (quali ARERA, ART). Si tratta di un'attività di collaborazione istituzionale che viene ordinariamente effettuata nell'ambito dei compiti di monitoraggio cui le stesse sono preposte e pertanto dalla disposizione non discendono nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **al n. 2)**, che è sufficiente il verificarsi di una sola delle condizioni indicate affinché l'andamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e regionale sia considerata dall'ente locale insoddisfacente.
- **al n. 3)** si introduce, poi, una ulteriore fattispecie di risoluzione in capo all'ente locale del contratto di affidamento del servizio.

Il **comma 1, lettera b)**, reca modifiche all'articolo 31-*bis*, del richiamato d.lgs. n. 201 del 2022, in materia di sanzioni, prevedendo che la diffida emessa da ANAC nei confronti degli enti locali - che rappresenta un passaggio preliminare all'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie - venga estesa ad altre specifiche ipotesi previste dalle disposizioni in esame.

Il **comma 2** integra il comma 14, primo periodo, dell'articolo 1, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, al fine di rendere esplicito il richiamo di uno degli obiettivi che devono essere perseguiti con l'atto di indirizzo strategico, che deve essere elaborato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'università e della ricerca, in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico, ovvero quello di razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli Uffici per il trasferimento tecnologico.

Il **comma 3** introduce ulteriori criteri specifici dei quali si deve tenere conto nell'ambito delle procedure di revisione complessiva del processo di convenzionamento delle strutture sanitarie che, alla luce di quanto previsto dall'articolo 36 della legge per la concorrenza 2023 (legge n. 193 del 2024), dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026.

ART. 27

(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)

L'articolo in esame **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale** in quanto la spesa ivi prevista, pari complessivamente a € 4.130.520.000,00, risulta integralmente coperta dalle risorse già assegnate all'Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea tramite il NextGenerationEU.

In particolare, l'onere finanziario è imputato alle somme stanziare per la Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 - Energia rinnovabile, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.4 del PNRR, per i seguenti importi: Investimento 1.1 "Sviluppo di sistemi agri-voltaici" euro 1.099.000.000,00; Investimento 1.2 "Promozione delle FER per le comunità energetiche e che agiscono congiuntamente consumatori autonomi di energie rinnovabili" euro 795.500.000,00; Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare" euro 2.236.020.000,00.

Quanto alle singole disposizioni, il **comma 1** istituisce appositi Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici, di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo. In



particolare, viene previsto che le misure originarie del PNRR di cui alla Missione 2 – Componente 2 (M2C2) siano incluse in un programma di incentivi finalizzato a concedere contributi a fondo perduto per progetti rientranti negli investimenti “Sviluppo agrovoltico” (Investimento 1.1), “Promozione delle rinnovabili per comunità energetiche e autoconsumo” (Investimento 1.2) e “Sviluppo del biometano, secondo criteri di economia circolare” (Investimento 1.4). Viene dunque definito il quadro normativo di riferimento che consente l’attivazione di tali strumenti incentivanti, collegandoli esplicitamente alle linee di investimento del PNRR sopra indicate e richiamando le finalità strategiche ad esse sottese (incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, promozione dell’autoconsumo collettivo e valorizzazione del biometano da fonti agricole).

Il **comma 2** individua nel Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. il soggetto incaricato della gestione dei tre programmi di sovvenzione, ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non derivandone, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle bollette elettriche.

La norma definisce l’obbligo di stipulare per ogni programma di investimento specifici accordi attuativi tra il GSE e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con la specifica della descrizione del processo decisionale, dei requisiti della politica di sovvenzionamento associata, dell’importo coperto dall’accordo di attuazione, con l’obbligo di utilizzare i proventi non utilizzati del regime, anche oltre il 2026, per gli stessi fini politici ed i requisiti di monitoraggio, audit e controllo, per come puntualmente riportata all’interno del PNRR. Con la stipula dell’accordo di attuazione, la norma stabilisce anche il subentro dalla società GSE al Ministero dell’ambiente della sicurezza energetica nell’erogazione dei contributi, nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto.

Agli oneri gestionali si provvederà ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il **comma 3** garantisce continuità e coordinamento con il quadro normativo primario definito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in particolare con l’articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), che disciplina gli strumenti di attuazione delle misure PNRR “Biometano”, “Agrivoltico” e “Comunità Energetiche Rinnovabili”. In tale contesto, si conferma che i programmi di investimento originariamente previsti e disciplinati dai relativi provvedimenti attuativi (Decreti Ministeriali) non subiscono modifiche sostanziali, né sotto il profilo oggettivo (finalità, soggetti beneficiari, tipologia dei costi ammissibili), né sotto il profilo procedurale (regimi di selezione) con esclusione delle disposizioni concernenti il termine di entrata in esercizio, che è stabilito negli atti di concessione ovvero nei relativi addenda di cui al comma 6 e comunque non potrà superare 24 mesi dalla comunicazione degli atti di concessione; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dai benefici. Restano pertanto pienamente vigenti e operativi i decreti attuativi già adottati in attuazione delle citate lettere del decreto legislativo 199 del 2021, i quali disciplinano nel dettaglio le misure agevolative di riferimento, e continuano a costituire il quadro normativo di riferimento per l’attuazione delle relative linee PNRR. La norma in oggetto non introduce nuovi regimi di aiuto, ma si limita a regolare e razionalizzare la fase gestionale e finanziaria delle misure già notificate e autorizzate dalla Commissione europea. Il mantenimento dell’impianto originario assicura continuità giuridica e certezza regolatoria per i beneficiari, evita interruzioni o duplicazioni procedurali.

Il **comma 4** introduce la clausola generale che vincola l’attuazione dei programmi di investimento al pieno rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) e delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio.



Il **comma 5** dispone la non cumulabilità dei contributi a fondo perduto concessi nell'ambito dei presenti programmi PNRR con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea. Si precisa che la disposizione in esame agisce in continuità alle previsioni dei decreti attuativi oggi in vigore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevedendo il subentro del GSE in tutte le attività di gestione dei contributi di sovvenzione. Giova ricordare che tutti e tre gli strumenti (agrivoltaico, biometano, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo) sono stati concepiti prevedendo sia un contributo in conto capitale (finanziato con risorse PNRR) sia una tariffa incentivante (finanziata con risorse nazionali). I tre regimi di aiuto, con tale impostazione, sono stati approvati da specifiche decisioni di autorizzazione da parte della Commissione europea, anche sotto il profilo della cumulabilità (le misure sono state, infatti, valutate dalla commissione europea in sede di verifica della compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di stato proprio al fine di accertarne la cumulabilità con le tariffe incentivanti). In particolare, per il DM agrivoltaico la tariffa è tarata rispetto alla presenza del contributo in conto capitale; per il DM CACER, che prevede due meccanismi distinti, è previsto che il meccanismo in tariffa sia sempre cumulabile con contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento a fronte di opportune riduzioni del livello tariffario stesso, al fine di rendere l'intensità dell'aiuto compatibile con le previsioni delle linee guida in materia di aiuti di Stato.

L'attuale formulazione del comma 5 è già presente nei decreti attuativi del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Il **comma 6** definisce il cronoprogramma essenziale per l'attuazione delle misure e la realizzazione degli interventi finanziati, in coerenza con le tempistiche stringenti del PNRR. In primo luogo, viene fissato il termine ultimo entro cui devono essere sottoscritti gli accordi di finanziamento con i beneficiari finali (30 giugno 2026) a saturazione del costo totale di ogni programma di investimento.

Il **comma 7** stabilisce che le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE siano assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento all'uopo istituito.

Il **comma 8** descrive i meccanismi operativi e procedurali attraverso cui il programma verrà messo in pratica, prevedendo in particolare l'adozione di specifici strumenti di regolazione operativa. Inoltre, i regolamenti dovranno recepire tutte le condizioni normative (quali i divieti di cumulo, soglie massime, criteri DNSH già menzionati) assicurando coerenza con la disciplina nazionale ed europea.

ART. 28

(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il **comma 1** reca, **alla lettera a)**, modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, allo scopo di attuare quanto previsto dall'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 29 dicembre 2025 sul provvedimento concernente misure per sostenere la priorità Housing nell'ambito della riprogrammazione connessa alla *Mid-term Review* (MTR) dei programmi regionali della politica di coesione europea.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione si limita a precisare che eventuali modifiche degli accordi per la coesione potranno effettuarsi soltanto a seguito di idonea verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, coerentemente con quanto previsto, sul punto, dai commi 750 e 754 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, provvedendo, per l'effetto, ad adeguare le previsioni del citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023.



Al **comma 1, lett. b)** si prevede l'incremento dal 10 per cento al 20 per cento dell'entità delle anticipazioni di cassa previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 concedibili entro ciascuno anno finanziario e per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il previsto incremento della percentuale massima di anticipazione concedibile opererà nei limiti delle risorse già stanziare e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.**

Il comma 2 si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno e rilancio del settore turistico nazionale, rafforzando la dotazione finanziaria, nella misura complessiva di 200 milioni di euro, destinata alle iniziative di valorizzazione del patrimonio turistico previste dall'articolo 178 del decreto-legge 19 n. 34 del 2020, che ha istituito un quadro programmatico per il sostegno al settore turistico attraverso misure straordinarie orientate al rilancio strutturale del comparto.

Con delibera n. 77/2024 del 29 novembre 2024, relativa all'imputazione programmatica alle amministrazioni centrali della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1) della legge n. 178 del 2020, ha assegnato al Ministero del turismo risorse pari a 121.138.038,00 euro. Con la disposizione in commento tale somma viene incrementata di complessivi 200 milioni di euro.

In particolare, il citato articolo 178 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (attuale capitolo 7120, in gestione al Centro di Responsabilità n. 7 del Ministero del turismo) un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, è stato incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Tanto premesso, la disposizione in commento prevede l'assegnazione al Ministero del turismo di ulteriori 200 milioni di euro complessivi per il finanziamento delle iniziative sopra richiamate.

Si specifica che l'incremento della dotazione del Fondo turismo, di cui all'articolo 178 del decreto-legge n. 34 del 2020, non è destinato a riconoscere ulteriori corrispettivi al soggetto gestore, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento del Fondo Nazionale del Turismo comparto A, che all'articolo 15.11.1. stabilisce la destinazione di una quota di commissione di gestione, con due precisazioni:

- 1) la quota fissa delle commissioni è già coperta (quindi non incrementa il valore delle commissioni da versare) dai rendimenti degli investimenti generati dal 2014 (anno di costituzione del fondo);
- 2) la quota variabile quantificata in base alla metodica di calcolo di cui al comma 2 è coperta dai rendimenti maturati dalla sottoscrizione della quota ad oggi.

Il comma in rassegna provvede altresì ad individuare le fonti di finanziamento per la copertura degli oneri previsti e conseguentemente a regolare dal punto di vista contabile l'impatto finanziario.

Il finanziamento degli oneri ivi previsti, pari a 200 milioni di euro, è assicurato mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.



Il **comma 3** autorizza lo stanziamento di risorse pari a complessivi 90 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ripartite in 10 milioni di euro per l’annualità 2026 e in 80 milioni di euro per l’annualità 2027.

Con riferimento al profilo di cassa, inteso quale possibile andamento delle uscite a valere sul capitolo 8000 (Fondo per lo sviluppo e la coesione) del bilancio dello Stato, si rappresenta che l’avviso richiamato dalla disposizione in esame prevede termini ampi per la presentazione dei progetti, fissati al mese di maggio 2026. Considerata, inoltre, la pluralità dei soggetti beneficiari e la conseguente eterogeneità dei cronoprogrammi di attuazione degli interventi, si indica il seguente profilo temporale di spesa: 9 milioni di euro per l’anno 2026, 21 milioni di euro per l’anno 2027 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.

Del profilo di cassa sarà dato conto nei provvedimenti di assegnazione delle risorse che andranno comunicati anche al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il **comma 4** prevede che, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione sia disposto il finanziamento:

a) del completamento dell’investimento relativo al complesso de La Balzana situato nel comune di S. Maria La Fossa, in provincia di Caserta, nell’ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2019;

b) dell’infrastruttura di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.

La disposizione comporta oneri pari complessivamente 15,7 milioni di euro, la cui copertura è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 in coordinamento con le disposizioni recate dal successivo comma 5.

Si indica inoltre di seguito il profilo di cassa relativo alle suindicate assegnazioni:

- a) comma 5, lett. a) (assegnazione all’intervento La Balzana per 8,5 milioni di euro): 2 milioni per il 2026, 3,5 milioni per 2027 e 3 milioni per il 2028;
- b) comma 5, lett. b) (assegnazione per interventi nel Comune di Statte per 7,2 milioni di euro): 1,2 milioni per il 2026, 3 milioni per il 2027 e 3 milioni per il 2028.

Il **comma 5** prevede che per le finalità di cui al comma 4 è disposta la revoca, per l’importo di 15,7 milioni di euro, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, già destinate alle finalità di cui all’articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge n. 178 del 2020, ovvero a quelle di cui all’articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. La revoca comporta la corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare. Le risorse revocate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

A tale riguardo, si illustra di seguito il percorso normativo e amministrativo che ha determinato la disponibilità di economie maturate su una dotazione originaria di 445 milioni di euro, nell’ambito delle due iniziative finanziate con risorse del Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale “*Governance e Capacità Istituzionale*” 2014-2020: “*Circolare attuativa ai sensi della Legge n. 79/2022*”; “*Professionisti al Sud – articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152/2021*”.



La legge n. 178 del 2020, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, all’articolo 1, comma 179, ha previsto la possibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, per le amministrazioni coinvolte nell’attuazione delle politiche di coesione - in particolare le regioni del Mezzogiorno - di assumere personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti assunzionali, fino a 2.800 unità e per una durata massima di 36 mesi, entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale (POC).

Per dare attuazione alla citata misura, sono stati pubblicati due bandi di concorso nelle *Gazzette Ufficiali* n. 27 del 6 aprile 2021 e n. 82 del 15 ottobre 2021, che hanno determinato l’assunzione di un numero di 1.164 unità, per un totale di risorse impegnate pari a circa 90 milioni di euro.

Successivamente, l’articolo 11 del decreto-legge n. 36 del 2022, ha disciplinato l’utilizzo delle risorse non impegnate nell’ambito dei citati concorsi, a causa dell’insufficiente numero di idonei o della mancata accettazione delle proposte di assunzione. In virtù di tale disposizione, le risorse in questione potevano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti dotati di analoga professionalità tecnica, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base di uno schema predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

La durata dei contratti non poteva superare i 36 mesi, nel rispetto dei limiti di spesa e delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

La c.d. “*Circolare attuativa ai sensi della Legge n. 79/2022*”, ha autorizzato le amministrazioni destinatarie alla selezione di esperti per un importo complessivo pari a euro 245.788.124, consentendo la contrattualizzazione di oltre 1.500 professionisti presso circa 900 amministrazioni, per un totale di risorse impegnate pari a euro 174.830.225, generando economie di spesa pari a euro 70.957.899.

In aggiunta a quanto sopra, con il decreto-legge n. 152 del 2021 è stata introdotta la misura “*Professionisti al Sud*”, che ha consentito all’Agenzia per la Coesione Territoriale di stipulare contratti di collaborazione, della durata massima di 36 mesi con professionisti ad alta specializzazione destinati a fornire supporto tecnico agli enti locali del Mezzogiorno.

L’onere derivante dall’attuazione della misura in esame, nel limite di 67 milioni di euro, è stato posto anch’esso a carico del POC “*Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020*”.

L’iniziativa ha consentito la contrattualizzazione di 360 unità di esperti, per un totale di risorse impegnate pari a circa 20 milioni di euro, con economie residue stimate in circa 47 milioni di euro.

Da ultimo, l’articolo 6 del decreto-legge n. 60 del 2024 ha previsto la possibilità per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud di poter utilizzare le risorse POC non ancora impegnate alla data del 31 luglio 2024 per finanziare ulteriori azioni di supporto tecnico e amministrativo, nonché interventi di digitalizzazione, in coerenza con il Programma Nazionale di Assistenza Tecnica “*Capacità per la Coesione*” 2021–2027. Per il finanziamento di alcuni di tali progetti, ad oggi, risultano impegnate risorse per importi pari, complessivamente, ad euro 42.211.876.

Premesso quanto sopra, si riporta nella tabella seguente l’indicazione dei costi relativi a ciascuna delle tre misure sopra illustrate, con separata evidenziazione delle somme impegnate e delle conseguenti economie maturate.

Descrizione	Dotazione da Programma	Costo ammesso a finanziamento	Economie
-------------	------------------------	-------------------------------	----------



<i>Concorso coesione SUD (L. Bilancio 2021, art. 1, c. 179)</i>	445.000.000,00	90.000.000,00	0,00
<i>Circolari attuative ai sensi della Legge n. 79/2022</i>		245.788.124,00	70.957.899,00
<i>Professionisti al Sud (art. 31 bis, c. 7,8,9 d.l. n. 152/2021, convertito in L. n. 233/2021</i>		67.000.000,00	47.000.000,00
<i>Progetti finanziati in ragione dell'art. 6 del DL 60 del 2024</i>		42.211.876,00	0,00
Totale	445.000.000,00	445.000.000,00	117.957.899,00

Si precisa, infine, che l'articolo 1, comma 721, secondo periodo, della legge di bilancio per il 2026, ha previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di dette economie nella misura di 50 milioni di euro. Conseguentemente, risultano allo stato ancora disponibili economie nella misura di euro 67.957.899,00.

ART. 29

(Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 1** prevede l'istituzione presso la COVIP di un sistema di risoluzione stragiudiziale di controversie per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che i soggetti vigilati dalla COVIP devono rispettare quando operano nei confronti di iscritti, pensionati e beneficiari.

Il **comma 2** contiene precisazioni sul parametro di riferimento per la definizione dei contributi di vigilanza.

Per lo svolgimento delle attività di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale di cui ai **commi da 3 a 11**, la COVIP provvede agli adempimenti con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 30

(Disposizioni finanziarie)

Il presente articolo disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dalle misure PNRR.

a) Il **comma 1** dispone l'acquisizione alla disponibilità dei conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, n. 178 del 2020 (*“Ministero dell'economia e delle*



finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto” e “*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito*”) delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale passaggio è propedeutico al successivo riversamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato previsto dall'articolo 1, comma 742 della legge di bilancio 2026-2028 (legge 30 dicembre 2025, n. 199): gli importi in oggetto, infatti, rappresentano quota parte delle somme da riversare ivi indicate. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del consiglio di ministri e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti, dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La disposizione in commento non determina effetti di finanza pubblica, tenuto conto che le risorse in parola derivano da economie di spesa già considerate nell'aggiornamento del conto tendenziale delle Amministrazioni pubbliche presentato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025: alla luce di ciò, come accennato, la legge di bilancio 2026-2028 ha tenuto conto anche di tali economie – oltre che degli effetti derivanti dalle altre modifiche apportate dalla revisione del PNRR approvata con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 – nel determinare l'ammontare delle risorse complessive da riversare all'entrata ai sensi dell'articolo 1, comma 742, in quanto non più necessarie all'attuazione del Piano stesso.

- b) Il **comma 2** prevede il versamento sui medesimi conti di tesoreria delle economie ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, maturate sulle misure PNRR a titolarità delle amministrazioni centrali, secondo quanto sarà rilevabile dal sistema ReGiS.
- c) Il **comma 3** dispone l'accertamento delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea ad opera di ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
- d) Il **comma 4** destina le risorse periodicamente individuate ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, a specifiche iniziative e interventi mediante apposito dPCM, adottato, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- e) Il **comma 5** assegna in via prioritaria, con il dPCM di cui al comma 4, le risorse individuate ai sensi del comma 3, per il rifinanziamento:
 - a) del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la somma di euro 18.232.210 per l'anno 2027 e euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;
 - b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1 a 11, per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
- f) Il **comma 6** estende alle risorse finalizzate all'attuazione del Piano nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi PNRR, della disciplina dell'articolo 9, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021, rendendo tali risorse non assoggettabili ad esecuzione forzata e non sequestrabili e non pignorabili, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.
- g) Il **comma 7** assegna ai soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR l'onere di provvedere alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo,



assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.

- h) Il **comma 8** definisce le modalità di espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, prevedendo l'aggiornamento dei relativi dati sul sistema Regis anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.
- i) Il **comma 9** prevede l'obbligo di recupero delle risorse rimaste in tutto o in parte inutilizzate a causa della mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero dell'indebito o mancato utilizzo delle risorse medesime, da parte delle Amministrazioni centrali titolare delle misure.
- l) Il **comma 10** disciplina il ricorso alle procedure delineate dai commi 3 e 4 nell'ipotesi di riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate presso i soggetti gestori.

Quanto, infine, al **comma 11**, le previsioni ivi contenute intervengono sull'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure di erogazione del Fondo per le vittime dell'amianto.

La disposizione comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, stimati in 8 milioni di euro per l'anno 2026, in relazione alle somme residue del Fondo riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025 che la novella consente di destinare per le medesime finalità, con le predette nuove procedure. Al relativo onere si fa fronte mediante la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

ART. 31

(Clausola di salvaguardia)

1. La disposizione chiarisce l'ambito territoriale di applicazione del decreto, prevedendo che le relative norme operino anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 32

(Entrata in vigore)

L'articolo reca disposizioni per l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

18/02/2026

Daria Perrotta



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)												
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	2028
2	1		Proroga delle Unità di missione per il PNRR operanti presso i Ministeri - personale	S	C		9,0		9,0		9,0	9,0
2	1		Proroga delle Unità di missione per il PNRR operanti presso i Ministeri - effetti riflessi	E	TC				4,4		4,4	4,4
2	1		Proroga delle Unità di missione per il PNRR operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - personale	S	C		2,5		2,5		2,5	2,5
2	1		Proroga delle Unità di missione per il PNRR operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - effetti riflessi	E	TC				1,2		1,2	1,2
2	1		Proroga della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 2029 - personale	S	C		7,5		7,5		7,5	7,5
2	1		Proroga della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 2029 - effetti riflessi	E	TC				3,7		3,7	3,7
2	1		Proroga della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 2029 - funzionamento e missione	S	C		1,4		1,4		1,4	1,4
2	1		Proroga della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 2029 - esperti	S	C		0,7		0,7		0,7	0,7
2	1		Proroga del Nucleo PNRR Stato-Regioni (operante presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri) sino al 2029, di cui all'art. 34, c. 1, del D.L. 152/2021 - personale	S	C		1,6		1,6		1,6	1,6



Decreto-legge " Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)													
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto	
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2028
2	1		Proroga del Nucleo PNRR Stato-Regioni (operante presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri) sino al 2029, di cui all'art. 34, c. 1, del D.L. 152/2021 – effetti riflessi	E	TC					0.8	0.8		0.8
2	1		Proroga del Nucleo PNRR Stato-Regioni (operante presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri) sino al 2029, di cui all'art. 34, c. 1, del D.L. 152/2021 – esperti	S	C		0.3	0.3		0.3	0.3		0.3
2	1		Proroga dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – personale	S	C		1.4	1.4		1.4	1.4		1.4
2	1		Proroga dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – effetti riflessi	E	TC					0.7	0.7		0.7
2	1		Proroga dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – esperti	S	C		0.3	0.3		0.3	0.3		0.3
2	2		Assunzione di 26 unità di personale non dirigenziale da destinare alla Struttura di missione PNRR, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023	S	C		2.2	2.2		2.2	2.2		2.2
2	2		Assunzione di 26 unità di personale non dirigenziale da destinare alla Struttura di missione PNRR, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023 - effetti riflessi	E	TC					1.1	1.1		1.1
2	2		Assunzione di 26 unità di personale non dirigenziale da destinare alla Struttura di missione PNRR, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023 - spese concorsuali	S	C	0.5			0.5			0.5	
2	2		Assunzione di 26 unità di personale non dirigenziale da destinare alla Struttura di missione PNRR, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023 - funzionamento	S	C		0.2	0.02		0.22	0.02		0.02



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)												
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	
2	3		Assunzione di 26 unità di personale non dirigenziale da destinare alla Struttura di missione PNRR, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023 - straordinari	S	C		0.1		0.1		0.1	0.1
2	3		Assunzione di 26 unità di personale non dirigenziale da destinare alla Struttura di missione PNRR, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023 - straordinari - effetti riflessi	E	TC				0.04		0.04	0.04
2	3		Assunzione di 26 unità di personale non dirigenziale da destinare alla Struttura di missione PNRR, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023 - buoni pasto	S	C		0.04		0.04		0.04	0.04
2	4	a)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art.1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5	-18.2	-0.5	-18.2	-0.5	-18.2	-18.0
2	4	b), 1)	Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C		-0.8		-0.8		-0.8	-0.8
2	4	b), 2)	Riduzione Tabella A - MLPS	S	C		-0.8		-0.8		-0.8	-0.8
2	4	b), 3)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C		-0.9		-0.9		-0.9	-0.9
2	4	b), 4)	Riduzione Tabella A - MIM	S	C		-0.8		-0.8		-0.8	-0.8
2	4	b), 5)	Riduzione Tabella A - INTERNO	S	C		-0.9		-0.9		-0.9	-0.9



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	4	b), 6)	Riduzione Tabella A - MIT	S	C		-0.7	-0.7		-0.7	-0.7		-0.7	-0.7
2	4	b), 7)	Riduzione Tabella A - MUR	S	C		-0.9	-0.9		-0.9	-0.9		-0.9	-0.9
2	4	b), 8)	Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-0.8	-0.8		-0.8	-0.8		-0.8	-0.8
2	4	b), 9)	Riduzione Tabella A - MIC	S	C		-0.8	-0.8		-0.8	-0.8		-0.8	-0.8
2	4	b), 10)	Riduzione Tabella A - SALUTE	S	C		-0.8	-0.8		-0.8	-0.8		-0.8	-0.8
2	4	b), 11)	Riduzione Tabella A - TURISMO	S	C		-0.8	-0.8		-0.8	-0.8		-0.8	-0.8
2	5		Estensione al 31 dicembre 2026 della possibilità di conferimento degli incarichi attribuiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi delle disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 34, del D.L. 152/2021	S	C	2.3			2.3			2.3		
2	5		Estensione al 31 dicembre 2026 della possibilità di conferimento degli incarichi attribuiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi delle disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 34, del D.L. 152/2021 - spese di funzionamento	S	C	0.4			0.4			0.4		
2	6		Riduzione Tabella A - MASE	S	C	-2.6			-2.6			-2.6		



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	7		Proroga, sino al 31 dicembre 2029, della Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui all'art. 8, c. 1, del D.L. 77/2021	S	C		1.5	1.5		1.5	1.5		1.5	1.5
2	7		Proroga, sino al 31 dicembre 2029, della Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui all'art. 8, c. 1, del D.L. 77/2021 - effetti riflessi	E	TC					0.7	0.7		0.7	0.7
2	7		Riduzione Tabella A - MASE	S	C		-1.5	-1.5		-1.5	-1.5		-1.5	-1.5
			Potenziamento delle strutture preposte all'attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	S	C	0.7			0.7			0.7		
2	9		Riduzione Tabella A - MIT	S	C	-0.7			-0.7			-0.7		
2	12		Incremento del Fondo destinato all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'art. 6, c. 3, del D.L. 25/2025	S	C	21.7	17.2	22.2	21.7	17.2	22.2	21.7	17.2	22.2
2	12		Incremento del Fondo destinato all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'art. 6, c. 3, del D.L. 25/2025 - effetti riflessi	E	TC				10.5	8.3	10.8	10.5	8.3	10.8
2	12	a)	Utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'art. 5, DPR 250/2010 relative allo stanziamento connesso all'istituzione delle posizioni organizzative di cui all'art. 17-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 97/2017	S	C	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1
2	12	a)	Utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'art. 5, DPR 250/2010 relative allo stanziamento connesso all'istituzione delle posizioni organizzative di cui all'art. 17-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 97/2017 - effetti riflessi	E	TC				-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)												
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	
2	12	a)	Utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'art. 5, DPR 250/2010 relative allo stanziamento per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 20, c.9, DL 76/2020	S	C	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3
2	12	a)	Utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'art. 5, DPR 250/2010 relative allo stanziamento per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 20, c.9, DL 76/2020 - effetti riflessi	E	TC			-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1
2	12	b)	Utilizzo delle risorse del fondo di amministrazione di cui all'art. 6, DPR 250/2010 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007	S	C	-12.9	-13.4	-12.9	-13.4	-12.9	-13.4	-13.4
2	12	b)	Utilizzo delle risorse del fondo di amministrazione di cui all'art. 6, DPR 250/2010 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 - effetti riflessi	E	TC			-6.3	-6.5	-6.3	-6.5	-6.5
2	12	c)	Utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'art. 5, DPR 250/2010 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007	S	C	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
2	12	c)	Utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'art. 5, DPR 250/2010 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 - effetti riflessi	E	TC			-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
2	12	d)	Riduzione Tabella A - INTERNO	S	C	-5.0		-5.0		-5.0		-5.0
2	13	b)-c)	Proroga del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'art. 4-bis, del D.L. 92/2024	S	C	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	
2	13	b)-c)	Proroga del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'art. 4-bis, del D.L. 92/2024 - effetti riflessi	E	TC			0.1	0.1	0.1	0.1	



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)												
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2026	2027	2026	2027	2028	2026	2027
2	13	b)-c)	Struttura di supporto al commissario - esperti	S	C		0.4		0.4			0.4
2	13	b)-c)	Struttura di supporto al commissario - spese di funzionamento	S	C		0.1		0.1			0.1
2	13	b)-c)	Struttura di supporto al commissario - spese di missione	S	C		0.3		0.3			0.3
2	13	b)-c)	Struttura di supporto al commissario (indennità di Presidenza per le 10 unità della struttura)	S	C		0.1		0.1			0.1
2	13	b)-c)	Struttura di supporto al commissario (indennità di Presidenza per le 10 unità della struttura) - effetti riflessi	E	TC				0.1			0.1
2	14		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art.1. c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.1	-1.1	-0.1	-1.1		-0.1	-1.1
2	18		Potenziamento dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, c.5, D.Lgs. 134/2024 (incremento di una posizione di livello dirigenziale non generale)	S	C	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2	18		Potenziamento dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, c.5, D.Lgs. 134/2024 (incremento di una posizione di livello dirigenziale non generale) - effetti riflessi	E	TC			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2	18		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art.1. c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)												
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	
3	4		Incremento delle risorse per il supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno	S	C	0.3		0.3		0.3		
3	4		Utilizzo del fondo ordinario costituito dalle dotazioni ordinarie e perequative e dai proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica, di cui all'art. 35, del D.Lgs. 504/1992	S	C	-0.3		-0.3		-0.3		
3	5		Incremento di una posizione dirigenziale di livello generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	S	C	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
3	5		Incremento di una posizione dirigenziale di livello generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - effetti riflessi	E	TC			0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
3	5		Incremento di 5 posizioni dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	S	C	0.7	0.9	0.7	0.9	0.7	0.9	0.9
3	5		Incremento di 5 posizioni dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - effetti riflessi	E	TC			0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
3	6		Incremento della dotazione organica di 130 unità, nell'area dei funzionari di categoria A F1, della Presidenza del Consiglio dei ministri	S	C	3.7	11.2	3.7	11.2	3.7	11.2	11.2
3	6		Incremento della dotazione organica di 130 unità, nell'area dei funzionari di categoria A F1, della Presidenza del Consiglio dei ministri - effetti riflessi	E	TC			1.8	5.4	1.8	5.4	5.4
3	7		Riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-4.7	-12.4	-4.7	-12.4	-4.7	-12.4	-12.4



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)												
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	
4	6		Utilizzo delle somme disponibili nel bilancio della Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) per incrementare le risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, tramite il programma di formazione sul nuovo sistema unico di contabilità "accrua" definito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)	S	C			0.2	0.4	0.2	0.4	0.4
4	8		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K			-0.2	-0.4	-0.2	-0.4	-0.4
11	1	e)	Istituzione dell'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR) - realizzazione dell'infrastruttura tecnologica da parte di SOGEI S.p.A e di IPZS S.p.A	S	K	4.8	2.2	4.8	2.2	4.8	2.2	
11	1	e)	Istituzione dell'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR) - spese di gestione e assistenza tecnica	S	C					1.0		1.0
11	1	e)	Istituzione dell'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR) - fornitura e produzione del libretto di navigazione	S	K		0.2			0.2		0.2
11	3	a)	Riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'art. 239, del D.L. 34/2020	S	K	-4.8	-2.2	-4.8	-2.2	-4.8	-2.2	
11	3	b)	Riduzione delle risorse destinate alla compensazione degli enti proprietari delle strade per i minori introiti derivanti dalla riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura della strada dei convogli pesanti, di cui all'art. 1, c. 505, della L. 197/2022	S	C					-1.2		-1.2
17	1	a)	Indennità da corrispondere ai magistrati applicati a distanza che abbiano definito gli ulteriori cinquanta procedimenti civili oltre i primi cento	S	C	7.6		7.6		7.6		
17	1	c)	Indennità da corrispondere ai magistrati ausiliari per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di cento procedimenti nel periodo di durata dell'incarico	S	C	4.0		4.0		4.0		



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)												
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	
17	2		Versamento in entrata delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, di cui all'art. 1, c. 1038, della L. 178/2020	E	EXT	11.6						
17	2		Versamento in entrata delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, di cui all'art. 1, c. 1038, della L. 178/2020	S	C			-11.6		-11.6		
18	5		Assegnazione alle istituzioni scolastiche delle regioni di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'art. 1, c. 83-quater, della L. 107/2015	S	C	3.0	6.0	3.0	6.0	3.0	6.0	
18	5		Assegnazione alle istituzioni scolastiche delle regioni di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'art. 1, c. 83-quater, della L. 107/2015 - effetti riflessi	E	TC			1.5	2.9	1.5	2.9	
18	6		Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015	S	C	-3.0	-6.0	-3.0	-6.0	-3.0	-6.0	
19	1	a)	Assunzione personale da destinare agli Uffici scolastici regionali e gli altri presso l'Unità di missione del PNRR e presso l'amministrazione centrale per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022 (estensione all'anno scolastico 2026/2027)	S	C	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	
19	1	a)	Assunzione personale da destinare agli Uffici scolastici regionali e gli altri presso l'Unità di missione del PNRR e presso l'amministrazione centrale per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022 (estensione all'anno scolastico 2026/2027) - effetti riflessi	E	TC			0.5	0.7	0.5	0.7	
19	1	c)	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 62, della L. 107/2015	S	C	-1.0	-1.5	-1.0	-1.5	-1.0	-1.5	
19	4		Estensione delle équipe formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, di cui all'art. 1, c. 725, della L. 145/2018, fino all'anno scolastico 2027/2028	S	C	1.7	2.5	1.7	2.5	1.7	2.5	



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)											
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2026	2027	2026	2027	2026	2028
19	4		Estensione delle équipes formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, di cui all'art. 1, c. 725, della L. 145/2018, fino all'anno scolastico 2027/2028 - effetti riflessi	E	TC			0.8	1.2	0.8	1.2
19	4		Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 62, della L. 107/2015	S	C	-1.7	-2.5	-1.7	-2.5	-1.7	-2.5
20	1		Prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024	S	C		0.1		0.1	0.1	0.1
20	1		Prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024 - effetti riflessi	E	TC				0.1	0.1	0.1
20	1		Prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024 - straordinari	S	C		0.0		0.02		0.02
20	1		Prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024 - straordinari - effetti riflessi	E	TC				0.01	0.01	0.01
20	1		Prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024 - esperti	S	C		0.3		0.3		0.3
20	1		Prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024 - funzionamento	S	C		0.1		0.1	0.1	0.1
20	1		Prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024 - personale	S	C		0.2		0.2	0.2	0.2



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)												
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	
20	1		Prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024 - effetti riflessi	E	TC				0.1		0.1	0.1
20	1		Riduzione Tabella A - MUR	S	C		-0.8		-0.8		-0.8	-0.8
25	4		Incremento delle risorse per assicurare la continuità operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF), nell'ambito del Digital Europe Programme (DEP)	S	K	6.3		6.3			6.3	
25	4		Riduzione del Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive, di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S	K	-6.3		-6.3			-6.3	
25	5		Contributo in favore del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., finalizzato alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive, di cui all'art. 1, c. 435, della L. 199/2025	S	C	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
25	5		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
28	2		Incremento del Fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive, di cui all'art. 178, del D.L. 34/2020	S	K	200.0		200.0				
28	2		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sul Patrimonio destinato, di cui all'art. 27, c. 17, de ID.L. 34/2020	E	EXT	200.0						
28	2		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sul Patrimonio destinato, di cui all'art. 27, c. 17, de ID.L. 34/2020	S	K			-200.0				



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)												
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	
30	11	b)	Utilizzo delle risorse del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'art. 24, c. 2, del D.L. 34/2023, anche in conto residui, per l'erogazione di indennizzi in favore di lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 13 della L.257/1992, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, nonché in favore delle società titolari dei cantieri stessi a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori	S	C			8,0			8,0	
								-8,0			-8,0	
30	11	b)	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K							
			Entrate	e		211,6	0,0	7,7	23,9	21,3	7,7	21,3
			Spese	s		211,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			0,0	0,0	7,7	23,9	21,3	7,7	21,3



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026.

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante « Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione »;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante « Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 »;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 *final*, del 4 giugno 2025, « NextGenerationEU – La strada verso il 2026 »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché di adottare misure per il

rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori degli interventi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure dirette a intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno, nonché ad assicurare un impiego efficace ed efficiente delle risorse della politica di coesione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del *made in Italy*, del turismo, della salute, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

CAPO I

GOVERNANCE PER IL PNRR

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticità rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostituiti

prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle necessarie funzionalità del citato sistema informatico « ReGiS » a supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di altre società a prevalente partecipazione pubblica.

4. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, è prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in relazione alle unità di missione ovvero alle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, è prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR, delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la struttura di missione di cui al comma 7, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. È, altresì, prorogata fino al 31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti e relativi al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici di cui al secondo periodo, salva comunicazione alle amministrazioni di provenienza, da formalizzare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della richiesta di revoca di detti provvedimenti. Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi agli uffici di cui al secondo periodo, nonché quelli relativi alla struttura di missione di cui al comma 7 possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 24.644.072 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027 mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei limiti del contingente di unità di personale non dirigenziale ad esso assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di ventisei unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata presso gli uffici di cui al comma 1, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari di misure del PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 2.468.636 per l'anno 2027, di cui 224.422 per spese di funzionamento ed euro 2.266.657, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui decorrere dall'anno 2030, mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unità, fino al 31 dicembre 2026.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ziale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-*sexies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è prorogata al 31 dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti ai sensi dell'articolo 17-*sexies* del decreto-legge n. 80 del 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: « ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori » sono sostituite dalle seguenti: « per attività di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attività di coordinamento istituzionale e relazionali ».

9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cccc*) e *dddd*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cc*) e *dd*), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica *cloud* e l'affidamento di servizi di *demand* e di *project management office* (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cc*) e *dd*), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica *cloud* e di servizi di *demand* e *PMO* ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 « Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR » della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo *Next Generation EU-Italia*.

12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: « a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028 ». Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dal 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno 2026, a euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a euro 3.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui

all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e quanto a euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2008;

c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;

d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

13. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « a titolo gratuito » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027 »;

b) al comma 6, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

c) al comma 7:

1) al quarto periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e

14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere b) e c), numeri 1) e 2) è autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2027 ».

16. Al fine di garantire la piena funzionalità operativa e di valorizzare le competenze professionali necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il Ministero del turismo è autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2023-2025.

17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: « in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2029 può essere conferito un incarico dirigenziale ».

18. Al fine di potenziare le attività e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata funzionalità del predetto ufficio gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti già previsti dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dal 2026, cui si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attività di immissione di dati, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

20. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 19 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026;

b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio;

c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente CCNL Comparto funzioni centrali.

21. L'inquadramento avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a normativa vigente.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 « Assistenza tecnica a livello centrale e locale » della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 29 novembre 2021, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse

aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è incrementata di euro 250.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione europea, nonché di assicurare l'efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2030, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 5, è autorizzato un incremento di centotrenta unità della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali e un'adeguata considerazione delle specifiche professionalità maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, può prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attività del PNRR.

7. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed a euro 12.408.441 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello nazionale, regionale o locale, la società Eutalia S.p.A. è autorizzata a prestare attività di assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale. Le attività previste dal primo periodo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità di esercizio del controllo analogo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dalla Convenzione nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attività di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e dell'assenza di duplicazione rispetto ad altre attività di assistenza tecnica già previste a legislazione vigente.

9. Alla tabella denominata « Gruppo » dell'allegato A al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: « Gruppo Friulia » è inserita la seguente: « Gruppo FVG Plus ».

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR

Articolo 4.

(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 *final* del 4 giugno 2025, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella citata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

2. Tenuto conto della indifferibilità degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto

1990, n. 241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-*bis*, ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, sono ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni. Decorso il termine di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, il procedimento è concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. ».

3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « per le conseguenti determinazioni » sono aggiunte le seguenti: « , che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari ».

4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 » sono soppresse.

5. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « alle suddette decisioni » sono aggiunte le seguenti: « , con conseguente adeguamento del relativo contributo »;

b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: « In relazione al *target* previsto dal predetto Piano "Italia a 1 Giga", come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto *target* ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. ».

6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 « Riforma delle norme di contabilità pubblica » del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

7. Il programma di formazione, di cui al comma 6, include le attività formative direttamente erogate dalla SNA, anche in collaborazione con

istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonché i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di conformità, rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile *accrual*.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 222.343 euro per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento pari a euro 222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Al fine di assicurarne la loro realizzazione, agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli interventi di cui al primo periodo restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, DEL PNRR

Articolo 5.

(Misure in materia di regimi amministrativi)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis:

1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.»;

2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale. »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. »;

4) al comma 7, le parole: « quarantacinque giorni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

b) all'articolo 14-ter, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

2) al secondo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

d) all'articolo 20:

1) al comma 1:

1.1) al secondo periodo, dopo le parole: « dalla data di ricevimento della domanda del privato » sono aggiunte le seguenti: « , ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7 »;

1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia

stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto. »;

2) al comma 2-*bis*:

2.1) al primo periodo, le parole: « , su richiesta del privato, » sono soppresse e dopo la parola: « telematica » sono inserite le seguenti: « e automatica »;

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza. ».

2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-*bis* della legge n. 241 del 1990, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.

Articolo 6.

(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)

1. Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La carta di identità elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.

3. Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis (*Tessera elettorale in formato digitale*). – 1. La tessera elettorale prevista dall'articolo 13 può essere acquisita dall'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, le parole: « quello straordinario al Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « quello di cui al capo terzo »;

b) al capo terzo, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Ricorso straordinario »;

c) all'articolo 8, primo comma, le parole: « ricorso straordinario al Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « ricorso straordinario »;

d) all'articolo 10, terzo comma, le parole: « del Presidente della Repubblica » sono soppresse;

e) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato. »;

f) all'articolo 15, primo comma, le parole: « decreti del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « decreti del Presidente del Consiglio di Stato ».

5. In conseguenza delle modifiche di cui al comma 4, all'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera *bb*) è abrogata.

6. Ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, è da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

Articolo 7.

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

1. A decorrere dal 1° marzo 2026, le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono estese, a livello provinciale, nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94, si applicano sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024.

2. La formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella sperimentazione di cui al comma 1 e negli ulteriori territori si attua, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30.

3. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4:

1) al comma 2:

1.1) al secondo periodo, dopo le parole: « Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale » sono aggiunte le seguenti: « o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini »;

1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale. »;

1.3) il quarto periodo è soppresso;

2) al comma 3:

2.1) al secondo periodo, dopo le parole: « Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale » sono aggiunte le seguenti: « o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini »;

2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale. »;

2.3) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti, affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e per tali fattispecie il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento. »;

b) all'articolo 15:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'INPS. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino può inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità. »;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

3) al comma 4, le parole: « ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »;

c) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS può stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza. ».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 214 è sostituito dal seguente:

« 214. L'utilizzo del Fondo è disposto dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 213. Il Fondo è ripartito dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 per le finalità di cui alla lettera *a-bis)* del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalità di cui alla lettera *a)* del citato comma 213 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. I decreti di cui al presente comma sono corredati da una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. ».

5. All'articolo 6, comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ».

6. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, dopo le parole: « decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, » sono inserite le seguenti: « e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ».

7. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ».

8. All'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Il programma di azione triennale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. ».

9. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: « dagli ordinamenti di appartenenza, » sono inserite le seguenti: « e può avvalersi anche del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unità, » e le parole: « , nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto, infine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui all'articolo 158 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche al Garante. ».

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)

1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile.

2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito *internet* denominato « Soldi pubblici », adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione « Amministrazione trasparente » del proprio sito *internet* istituzionale, il collegamento al predetto sito *internet* « Soldi pubblici ».

3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione « Amministrazione trasparente » del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

Articolo 9.

(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, è sostituito dal seguente:

« Art. 7 (*Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale*) – 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo

periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti. ».

Articolo 10.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « presso la provincia » sono sostituite dalle seguenti: « presso una provincia della regione »;

b) il terzo periodo è soppresso.

2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. ».

5. L'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si interpreta nel senso che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe

regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.

Articolo 11.

(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonché per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (*Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali*) – 1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62.

2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi:

a) le identità digitali di cui al Sistema CIE (CIEid), al Sistema SPID e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater;

b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter;

c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis.

3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, ANPR è integrata e costantemente allineata con le seguenti informazioni:

a) tipologia di strumento digitale;

b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore;

c) natura del gestore, se pubblico o privato;

d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;

e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;

f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;

g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;

h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;

i) nel caso del sistema di gestione deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2.

5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente allineati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e allineamento nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera *i*), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante allineamento dei dati di cui ai commi 3 e 4.

6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.

8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la medesima piattaforma e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.

9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio degli stessi; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.

10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.

11. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, incaricata della realizzazione delle funzionalità di ANPR e della gestione dell'infrastruttura di cui al comma 2, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, la sezione in ANPR di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR fino ad un massimo di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2.

14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo. »;

b) all'articolo 6-ter:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148. »;

3) al comma 2, dopo le parole: « dalle amministrazioni pubbliche » sono aggiunte le seguenti: « , incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è

incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-*bis*. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-*bis* garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter*. »;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-*bis*. »;

6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico »;

c) all'articolo 50:

1) dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

«2-*quater*. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi è effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID. »;

2) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

«3-*ter*. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli

annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-*bis*. »;

d) all'articolo 62:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il codice identificativo univoco di cui all'ottavo periodo consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter*, in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare di ANPR non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformità dalle finalità dichiarate, fermo restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate da AgID. »;

e) dopo l'articolo 62-*quinquies* è inserito il seguente:

« Art. 62-*sexies* (*Anagrafe nazionale digitale della gente di mare – ANGEMAR*). – 1. È istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operatività, sostituisce le anagrafi, registri e archivi previsti a legislazione vigente, ivi inclusi quelli del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

2. L'ANGEMAR è integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-*ter* e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-*ter*, è costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-*quater* (ANIST) e all'articolo 62-*quinquies* (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati detenute da altre amministrazioni.

3. Entro centottanta giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navi-

gazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, è rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-*quater*. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, è carta valore ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti:

a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, rilasciato ai sensi del comma 3, nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso.

5. Nelle more della piena operatività, ANGEMAR mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali, secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalità stabilite dai decreti di cui al comma 4. ».

2. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR) di cui all'articolo 62-*sexies* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; ».

3. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), nonché per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR, quantificati in 4,8 milioni di euro per l'anno

2026, in 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 12.

(Misure urgenti in materia di microimprese)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2-*quaterdecies* è inserito il seguente:

« Art. 2-*quaterdecies*.1 (*Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese*). – 1. Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento, di una specifica procedura di notifica.

2. La procedura di cui al comma 1 è disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica. ».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. ».

4. All'articolo 3, comma 5-*bis*, della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'impresa può indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni.

Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. ».

5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica *standard* di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Articolo 13.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56:

1) al comma 1, dopo la parola: « condutture » sono inserite le seguenti: « ovvero linee », le parole: « e qualunque ne sia la classe » sono sostituite dalle seguenti: « e di terza classe » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero linee di telecomunicazioni »;

2) al comma 2, dopo le parole: « tubazioni metalliche sotterrate » sono inserite le seguenti: « con protezione catodica » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di linee di telecomunicazioni »;

b) all'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I fornitori di servizi di accesso a *internet* hanno l'obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle

installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettività, prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. ».

Articolo 14.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 216, comma 8-*septies* le parole: « nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 »;

b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: « delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento » sono inserite le seguenti: « , previste dagli strumenti urbanistici vigenti, »;

c) all'articolo 242, comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione. »;

d) all'articolo 242-*ter*:

1) al comma 1, dopo le parole: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza » sono inserite le seguenti: « e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 » e le parole: « con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato I-*bis* al presente decreto »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale. ».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre

1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo è soppresso.

5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, è abrogato.

Articolo 15.

(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

1. Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 16.

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 « Giustizia tributaria » della Missione 1 –Componente 1 del PNRR)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole: « alla nomina » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente »;

b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici. »;

c) all'articolo 4-*quater*, comma 2, primo periodo, le parole: « , che la presiede » sono sostituite dalle seguenti: « che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado »;

d) all'articolo 4-*quinqüies*, comma 1, terzo periodo, le parole: « i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio » sono sostituite dalle seguenti: « i magistrati e i

giudici tributari di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio ».

2. All'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».

3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, le parole: « alla nomina » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente »;

b) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici. »;

c) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: « , che la presiede » sono sostituite dalle seguenti: « che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado »;

d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: « i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio » sono sostituite dalle seguenti: « i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio »;

e) all'articolo 49, comma 1, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».

4. All'articolo 1, comma 10-*ter*, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La prova scritta di cui al comma 10-*bis* consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalità di cui al secondo periodo. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova. ».

5. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « adempimenti per i contribuenti » sono aggiunte le seguenti: « , nonché al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria »;

b) al secondo periodo, le parole: « Dipartimento per le politiche fiscali » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia tributaria ».

6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

Articolo 17.

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 « Giustizia civile » della Missione 1 – Componente 1 del PNRR)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026. »;

b) al comma 11, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo è corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati. »;

c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

« *12-bis.* I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di età al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualità di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.

12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilità, i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

12-quater. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di indennità, un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennità di cui al primo periodo è liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), capoverso *12-quater*, una quota delle risorse di cui alla Missione

1, Componente 1, Investimento 1.8 « Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi », del PNRR, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.

Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario. »;

b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

« Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.

Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario. ».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non è stato depositato il processo verbale della conciliazione.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo può essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;

b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni. »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « almeno dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni »;

b) all'articolo 15:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: « limiti temporali previsti dal presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « , salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « , salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo » sono soppresse;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non è mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonché presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 è rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029. ».

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole « dall'articolo 15, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 15, commi 2 e 3 »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* All'articolo 1, comma 68 della legge della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non è mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. ».

d) all'articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, quinto comma, il secondo periodo è soppresso. ».

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 18.

(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 « Riforma degli istituti tecnici e professionali », della Riforma 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico », della Riforma 2.1 « Reclutamento dei docenti » e della Riforma 2.2 « Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo » previste dalla Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilità, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR. »;

b) all'articolo 16-ter:

1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8 e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva; »;

2) al comma 8, secondo periodo, le parole: « Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono » sono sostituite dalla seguente: « Sono » e le parole: « un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni » sono soppresse;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. L'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva di cui al comma 8. »;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti ».

2. All'articolo 399, comma 3-*ter*, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: « nell'ambito di tali concorsi » sono sostituite dalle seguenti: « nelle prove scritte e orali di tali concorsi ».

3. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « nell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno scolastico 2024/2025 ».

4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui al primo periodo provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinq*ues, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, nelle regioni di cui al terzo periodo, ai

fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri di calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, già applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211 al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 83-*quater*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto di cui all'articolo 1, comma 83-*quater*, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015.

6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'attivazione di incarichi temporanei, si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno scolastico 2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025,

2026 e 2027 » e le parole « relativa al triennio 2022-2024 » sono soppresse.

8. All'articolo 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: « Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di » e le parole: « contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca –triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente ».

Articolo 19.

(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 – Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « e l'anno scolastico 2025/2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e l'anno scolastico 2026-2027 », le parole: « pari a 100 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 70 » e le parole: « e presso gli Uffici scolastici regionali » sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: « all'annualità 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « all'annualità 2027 »;

c) al comma 6, le parole: « a euro 1.885.344 per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 2.863.835 per l'anno 2026 e a euro 1.467.737 per l'anno 2027 » e le parole: « al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2027 ».

2. All'articolo 1, comma 725, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2025/2026 sono individuate » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 2026/2027 sono individuate ».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonché dei progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le annualità successive, le disposizioni di cui al primo periodo si intendono estese per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori 20 milioni di euro »;

b) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « termine di operatività dell'unità di missione per il PNRR ».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.677.413 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera *a*), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale « Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento » 2014-2020;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e per le annualità successive per il supporto alle azioni del Programma nazionale « Scuola e competenze » 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 20.

(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 « Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti » della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 786.357, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 1-*quater* della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello

comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune. ».

Articolo 21.

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 « Borse di studio per l'accesso all'università » e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 « Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni » della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 « Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità » della Missione 4 – Componente 2 del PNRR)

1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione dell'Investimento 1.7 « Borse di studio per l'accesso all'università » della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo e solo se indispensabili per le medesime finalità, in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalità e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:

a) le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite;

b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché all'articolo 2-*sexies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196;

c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini

dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai soli fini del riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai seguenti dati:

- a) cognome;
- b) nome;
- c) data e luogo di nascita;
- d) codice fiscale;
- e) dati identificativi dell'università e del corso di studi presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 71 del 2025 è stata erogata allo studente;
- f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, con indicazione della sede universitaria assegnata e di quella di immatricolazione;
- g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, conseguiti dallo studente;
- h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui è iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione.

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per i contratti di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto calcolo, con esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-ter riferito solo alla stipulazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. ».

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « dei laureati in giurisprudenza » sono sostituite dalle seguenti: « dei laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati, » e le parole: « dell'impiego

di magistrato ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « nelle magistrature »;

2) al secondo periodo, le parole: « dei laureati in giurisprudenza » sono soppresse;

b) i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono sostituiti dal seguente:

« 2-*bis*. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le università, nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria sono individuati gli *standard* formativi uniformi. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonché di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà e dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici. »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-*bis*) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi e convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali. »;

e) al comma 4, la parola: « ordinario » è soppressa;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Resta ferma la possibilità per le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-*bis*, anche corsi di aggiornamento professionale, *master*, nonché percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi. »;

g) i commi 5 e 6 sono abrogati.

6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica.

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la lettera d) è abrogata.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 « Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia » della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale, contenente:

a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia;

b) le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;

c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;

d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:

1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge;

2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;

3) interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;

4) attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica;

5) individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;

6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;

f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;

g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità;

h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto. »;

2) al comma 7-bis, le parole: « si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione » sono sostituite dalle seguenti: « nonché l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quest'ultima in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE, si esprimono sul DSPM di cui al comma 7 nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione » e le parole: « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) all'articolo 15:

1) al comma 1:

1.1) al secondo periodo, le parole: « per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale

come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, » sono sostituite dalle seguenti: « e sono redatti in linea con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, »;

1.2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Il contratto di programma contiene altresì gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite e gli indicatori di *performance*, nonché i criteri di qualità, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE. »;

1.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per le finalità di cui al terzo periodo, nonché ai fini della programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze. »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio *management*, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di *performance* definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore dà evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio. »;

3) al comma 5:

3.1) al primo periodo, le parole: « del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e » sono soppresse;

3.2) al secondo periodo, dopo le parole: « Il piano » sono inserite le seguenti: « è redatto in linea con il DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE e »;

4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. L'Autorità di regolazione dei trasporti individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di *performance* e i criteri di qualità di cui al comma 1. La medesima Autorità monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di *performance* e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono definite le modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario, ovvero le penalità per il gestore conseguenti al mancato conseguimento degli stessi.

5-quater. I progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui valutazione è svolta dall'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo periodo, corredati dalla relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. ».

2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *n*) è aggiunta la seguente:

« *n-bis*) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e *in house* e gli affidamenti a operatori interni, nonché sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali. ».

3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole: « procedure di gara » sono sostituite dalle seguenti: « procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento »;

2) il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

« *1-bis.* Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate sull'adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui al

primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale facoltà sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive. »;

b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-*bis* (Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity). – 1. Ai servizi *intercity* oggetto di affidamento diretto, affidamento *in house* o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti *in house* di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *intercity*, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (*market test*), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Art. 9-*ter* (Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione). – 1. Al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare in relazione agli obiettivi relativi alla Riforma 1.3 « Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia » della Missione 3, Componente 1, del PNRR e per garantire il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in

concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico finanziario degli interventi infrastrutturali e nei trasporti all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:

a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di *performance* e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonché negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « gare non conformi » sono sostituite dalle seguenti: « affidamenti non conformi » e la parola: « bandite » è sostituita dalla seguente: « avviati ».

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 23.

(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato già raggiunto il relativo obiettivo PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto di programma 2022-2026 – parte Investimenti, fino al 10 per cento

dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente decreto e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo è erogato a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve di cui al primo periodo. L'erogazione dell'importo di cui al primo periodo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di duecentosettanta giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Decorso inutilmente il termine di duecentosettanta giorni di cui al quarto periodo, l'affidatario restituisce alla società RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine di duecentosettanta giorni, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, la società RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia di cui al terzo periodo. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale.

2. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: « al soggetto gestore » sono aggiunte le seguenti: « , che può delegarlo, in tutto o in parte, a una società ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo »;

b) all'articolo 53-bis, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, alla società RFI S.p.A. è attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le finalità di cui al primo periodo il progetto dell'infrastruttura ferroviaria include anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, individuate di intesa con il

comune e la regione territorialmente interessati. Ai fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 e 48, comma 5, del presente decreto, nonché, in caso di opere commissariate, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono acquisiti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione a titolo gratuito delle aree e delle opere realizzate dalla società RFI S.p.A. in favore del comune in cui è localizzato l'intervento. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche alle infrastrutture ferroviarie già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo di cui al primo periodo costituiscono variante al progetto approvato. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « trazione ferroviaria » sono inserite le seguenti: « e realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ».

Articolo 24.

(Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – attuazione dell'Investimento 4.5 « Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche » della Missione 2 – Componente 4 del PNRR)

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 « Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche » della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonché per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche è istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – SFNIISSI, di seguito « Strumento ».

2. Lo Strumento di cui al comma 1 è alimentato da:

a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 « Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche » della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo *Next Generation EU-Italia*;

b) le risorse nella disponibilità della società INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Lo Strumento può altresì essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.

4. In ragione delle finalità dello Strumento, le risorse di cui al comma 2, lettera *a*), sono destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

5. In coerenza con le finalità dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera *b*), finanziano, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 « Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico » della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti:

a) « Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui »;

b) « Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale – Stralcio 1 ».

6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 « Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico » della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento.

7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

8. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA S.p.A. Con la medesima convenzione di cui al primo periodo sono, altresì, definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera *a*).

9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera *a*), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera *a)*, nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;

c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.

10. La società INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

11. Gli oneri per le attività di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte della società INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera *a)*, del medesimo Strumento.

12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

13. Sono fatte salve le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 25.

(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 « Misura rafforzata: Transizione 4.0 » della Missione 1 – Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 « Potenziamento ed estensione tematica dei centri di

trasferimento tecnologico per segmenti di industria » della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. In relazione all'Investimento 9 « Misura rafforzata: Transizione 4.0 » della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonché il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e alla società GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.

2. In relazione all'Investimento 2.3 « Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria » della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è, altresì, autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di enti *in house* delle amministrazioni dello Stato o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. All'onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo *Next Generation EU-Italia*.

3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all'Investimento « Misura rafforzata: Transizione 4.0 ».

4. Al fine di assicurare la continuità operativa dei progetti *Testing and Experimentation Facilities* (TEF) denominati « *AgriFoodTEF – Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain* » e « *AI-MATTERS – AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for European SMEs* », non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, è autorizzata la spesa di euro 6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. All'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Per le attività di cui al primo periodo e per le altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione della misura è riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni

per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

Articolo 26.

(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 « Leggi annuali sulla concorrenza » della Missione 1 – Componente 2 del PNRR)

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30:

1) al comma 1-*bis*, ultimo periodo, dopo le parole: « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato » sono inserite le seguenti: « , sentite le altre autorità competenti, »;

2) al comma 1-*ter*, alinea, dopo le parole: « insoddisfacente ai sensi del comma 1-*bis* quando » sono aggiunte le seguenti: « ricorre almeno una delle seguenti condizioni »;

3) al comma 1-*quater*, dopo le parole: « nell'attuazione del piano di cui al comma 1-*bis* » sono inserite le seguenti: « nonché di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-*bis* ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace »;

b) all'articolo 31-*bis*, comma 2, le parole: « In caso di incompletezza » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza ».

2. All'articolo 1, comma 14, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con specifiche indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico ».

3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità. »;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter* La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-*bis* prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:

a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;

b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;

c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;

d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;

e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi *setting* assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità. ».

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

Articolo 27.

(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 – Componente 2 del PNRR)

1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, secondo le modalità previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.

2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalità di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica e la società GSE, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025. La società GSE subentra al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.

3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente già adottati o già approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *e*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla società GSE entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.

4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante « Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza » e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli investimenti di cui al comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.

6. Entro il 30 giugno 2026, la società GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.

7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.

8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, la società GSE adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:

a) delle modalità e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del PNRR, nonché prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;

b) delle eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;

c) delle modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;

d) delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 28.

(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Gli accordi per la coesione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 »;

2) il terzo periodo è soppresso;

b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: « fino al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 20 per cento ».

2. Il Fondo di cui all'articolo 178, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, è stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualità 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti comuni, tenuto conto della relativa classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione restano definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle « Aree interne » da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2026.

4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione:

a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato « La Balzana » situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2019;

b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto.

5. È revocata la somma di euro 15,7 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale « Governance e capacità istituzionale 2014-2020 », di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19-*quinquies* è inserito il seguente:

« Art. 19-*sexies* (Risoluzione stragiudiziale delle controversie). – 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo, nonché gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-*quater*, comma 2, lettera *b*). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-*quinquies*.

2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-*bis* della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo

definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.

3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. ».

2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati » sono sostituite dalle seguenti: « delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni ».

3. La COVIP esercita la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano escluse dalla vigilanza della COVIP le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.

4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata, in particolare, sui seguenti soggetti:

a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b) gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;

c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (*long term care*) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari. Restano in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferme restando le competenze dell'IVASS.

5. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, la COVIP:

a) tiene l'albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinando le modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione;

b) approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario;

c) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti e dell'adeguatezza delle riserve tecniche, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi effettivamente assunti;

d) definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;

e) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

f) esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

6. La COVIP vigila altresì sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalità integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonché sull'assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del Servizio sanitario nazionale.

7. Con regolamento della COVIP, da adottare, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2027, sono definiti:

a) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;

b) i requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate;

c) gli schemi *standard* di bilancio, rendiconto e informativa agli iscritti;

d) le modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti.

8. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa e sociosanitaria. A tale Ministero della salute competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalità, equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti.

9. Il finanziamento della COVIP per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3 è integrato mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo di vigilanza determinato dalla COVIP. Il contributo è definito nel rispetto dei criteri di proporzionalità e gradualità ed è fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse

destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai livelli essenziali di assistenza.

10. Con regolamento adottato dalla COVIP sono stabilite le modalità di determinazione, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 9.

11. Le modalità e i termini di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governo societario, dei sistemi contabili e l'iscrizione all'albo, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 7, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata.

Articolo 30.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.

3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinan-

ziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.

5. Il decreto di cui al comma 4, dispone prioritariamente il rifinanziamento:

a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la somma di euro 18.232.210 per l'anno 2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;

b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1 a 11, per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

6. Alle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR, nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi, nonché dei gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR, si applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

7. I soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR provvedono alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.

8. Le amministrazioni centrali, titolari delle misure PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.

9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.

11. All'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « il Fondo per le vittime dell'amianto » sono inserite le seguenti: « , di seguito "Fondo" »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « società partecipate di cui al suddetto periodo » sono aggiunte le seguenti: « , per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso

delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto di cui al comma *2-quinquies* sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.

2-ter. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma *2-bis*, sono destinate all'erogazione di indennizzi:

a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di cui al comma 2 e, in caso di decesso, dei loro eredi;

b) in favore delle società titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma *2-sexies*.

2-quater. Il riparto delle risorse di cui al comma *2-ter* è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale di cui al comma *2-quinquies*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-quinquies. Il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa. ».

Articolo 31.

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 32.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

BERNINI, *Ministro dell'univer-
sità e della ricerca*

VALDITARA, *Ministro dell'istru-
zione e del merito*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO 1
(Articolo 7, comma 1)

Regione	Provincia/province
Abruzzo	Chieti
Basilicata	Potenza
Calabria	Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Campania	Caserta
Emilia-Romagna	Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone, Udine
Lazio	Roma
Liguria	La Spezia, Savona
Lombardia	Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio
Marche	Ancona, Ascoli Piceno
Molise	Campobasso
Piemonte	Asti, Cuneo, Torino
Puglia	Brindisi
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Caltanissetta, Catania, Messina
Toscana	Arezzo, Massa Carrara
Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen
Umbria	Terni
Veneto	Treviso, Venezia, Verona

ALLEGATO 2
(Articolo 30, comma 1)

Tabella – economie maturate nell'ambito delle misure PNRR

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	IMPORTO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOP. INTERNAZIONALE	300.000.000,00
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10.465.901,00
MINISTERO DELLA CULTURA	166.299.233,57
MINISTERO DELLA SALUTE	122.192.167,41
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	124.582.358,34
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	208.878.575,08
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	65.202.347,69
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	47.500.000,00
MINISTERO DELL'INTERNO	22.500.020,16
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	300.000.000,00
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	120.749.017,32
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	99.140.379,43
TOTALE	1.587.510.000,00

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0183290